

**5<sup>a</sup> Commissione permanente (Programmazione  
economica, bilancio)**

**BOZZE DI STAMPA**

**8 luglio 2025**

**SENATO DELLA REPUBBLICA**

**XIX LEGISLATURA**

**A.S. 1565**

**BOZZA NON CORRETTA  
FASCICOLO EMENDAMENTI  
8 LUGLIO 2025 ORE 21,30**

**EMENDAMENTI  
(al testo del decreto-legge)**

**Art. 1**

**1.1**

**MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI**

*Sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "31 dicembre 2025" con le seguenti: "31 giugno 2026".*

---

**1.2**

**DI GIROLAMO**

*Al comma 1, capoversi "5-bis." e "5-ter" sostituire, ovunque ricorrano, le parole "31 dicembre 2025" con le seguenti "31 dicembre 2026".*

---

### 1.3

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

*Al comma 1, dopo il capoverso 5-ter, inserire il seguente:*

"5-quater. Ai fini dell'assegnazione delle risorse del Fondo per l'avvio di opere indifferibili agli interventi di cui al comma 5-bis, le amministrazioni competenti definiscono criteri selettivi improntati a trasparenza, condizionalità sociale e occupazionale, assicurando forme di consultazione con le parti sociali e i sindacati maggiormente rappresentativi. La selezione degli interventi è subordinata alla verifica del potenziale impatto in termini di coesione territoriale e sociale, occupazione di qualità e sostenibilità. Gli interventi finanziati sono subordinati all'inserimento di clausole sociali volte a garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, la tutela dei livelli occupazionali, il rispetto delle condizioni di sicurezza sul lavoro e l'osservanza della normativa in materia di legalità e trasparenza dei rapporti di lavoro. È altresì assicurato un costante monitoraggio degli interventi finanziati, mediante il coinvolgimento delle parti sociali e dei soggetti attuatori, al fine di prevenire ritardi attuativi e garantire il pieno raggiungimento degli obiettivi degli interventi."

---

### 1.4

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Al comma 1, dopo il capoverso 5-ter aggiungere il seguente: « 5-quater. Le richieste di accesso al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche sono consentite anche alle stazioni appaltanti che abbiano avuto accesso al Fondo per l'avvio delle opere indifferibili, qualora tali risorse non siano risultate sufficienti a coprire i maggiori costi. Al fine di consentire il celere avvio dell'esecuzione dei contratti pubblici, fino al 31 dicembre 2025, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti.»;*

---

### 1.5

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

*Al comma 1, dopo il capoverso 5-ter aggiungere il seguente: « 5-quater. Le richieste di accesso al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche sono consentite anche alle stazioni appaltanti che abbiano avuto accesso al Fondo*

per l'avvio delle opere indifferibili, qualora tali risorse non siano risultate sufficienti a coprire i maggiori costi.»

---

## 1.6

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: « 1-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) trasmette alle Camere con cadenza semestrale, per il tramite del Ministro per i rapporti con il Parlamento, una relazione sullo stato di attuazione del PNRR, recante le informazioni di cui all'articolo 1, comma 1045, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonché una nota esplicativa relativa alla realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti nel periodo di riferimento e, anche su richiesta delle Commissioni parlamentari, ogni elemento utile a valutare lo stato di avanzamento degli interventi, il loro impatto e l'efficacia rispetto agli obiettivi perseguiti, con specifico riferimento, per ogni singola misura:*

1) alle azioni poste in essere per il rispetto degli obiettivi trasversali relativi all'incremento delle competenze e delle prospettive occupazionali dei giovani, alla della parità di genere a alla promozione di una maggiore partecipazione femminile al mercato del lavoro;

2) ai dati relativi all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 47 del presente decreto;

3) al rispetto della finalità di destinazione di almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente alle regioni del Mezzogiorno;»

---

## 1.7

PIRRO, DAMANTE

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

*"1-bis. Dopo l'articolo 3 del decreto legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, è inserito il seguente:*

### **"Art. 3-bis**

*(Rafforzamento del controllo concomitante della Corte dei conti)*

1. Su ogni piano, programma o progetto, comunque denominato, previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza la Corte dei conti, mediante

apposita sezione centrale a ciò dedicata, assicura l'immediato svolgimento del controllo concomitante di cui all'articolo 22 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. In caso di segnalazione, da parte del magistrato addetto al controllo concomitante sul singolo piano, programma o progetto, di gravi ritardi o di gravi violazioni, la sezione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, della legge 4 marzo 2009, n. 15, può nominare un commissario ad acta, che sostituisce, ad ogni effetto, il dirigente responsabile dell'esecuzione, informandone contestualmente il Ministro competente."

*Conseguentemente alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole:*  
"nonché ulteriori misure in materia di PNRR".

---

## **1.8**

PIRRO

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

"1-bis. L'articolo 44-*quinquies* del decreto legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, è abrogato."

*Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole:*  
"nonché ulteriori misure in materia di PNRR".

---

## **1.9**

TURCO

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

"1-bis. All'articolo 10 del decreto legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, il comma 2 è abrogato."

*Conseguentemente alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole:*  
"nonché ulteriori misure in materia di PNRR".

---

## 1.10

GELMETTI, AMBROGIO, LIRIS, SIGISMONDI

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Per i contratti che abbiano avuto accesso al Fondo di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, gli stati di avanzamento dei lavori afferenti alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure a far data dal 1° gennaio 2025, sono adottati, in deroga a quanto previsto dall'articolo 29, comma 1, lettera b), del Decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, nonché a quanto stabilito nelle clausole contrattuali e nei documenti iniziali di gara, applicando, in aumento o in diminuzione, i prezzi aggiornati annualmente ai sensi dell'articolo 41, comma 13 del Codice dei contratti, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Gli eventuali maggiori o minori importi derivanti dall'applicazione dei prezzi di cui al precedente periodo, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti nella misura dell'80 per cento. Per far fronte ai maggiori importi derivanti dall'aggiornamento prezzi di cui al primo periodo, le stazioni appaltanti utilizzano: nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti; le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento; le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti; le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata; in caso di insufficienza delle risorse di cui al precedente periodo, le stazioni appaltanti procedono alle rimodulazioni della programmazione triennale o dell'elenco annuale dei lavori ovvero ricorrono alle economie derivanti da possibili varianti in diminuzione del medesimo intervento.».

---

## 1.11

LOTITO

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

"3-bis. Per i contratti che abbiano avuto accesso al Fondo di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, gli stati di avanzamento

dei lavori afferenti alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure a far data dal 1° gennaio 2025, sono adottati, in deroga a quanto previsto dall'articolo 29, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 4 del 2022 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, nonché a quanto stabilito nelle clausole contrattuali e nei documenti iniziali di gara, applicando, in aumento o in diminuzione, i prezzi aggiornati annualmente ai sensi dell'articolo 41, comma 13 del Codice dei contratti, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Gli eventuali maggiori o minori importi derivanti dall'applicazione dei prezzi di cui al precedente periodo, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti nella misura dell'80 per cento. Per far fronte ai maggiori importi derivanti dall'aggiornamento prezzi di cui al primo periodo, le stazioni appaltanti utilizzano: nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti; le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento; le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti; le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata; in caso di insufficienza delle risorse di cui al precedente periodo, le stazioni appaltanti procedono alle rimodulazioni della programmazione triennale o dell'elenco annuale dei lavori ovvero ricorrono alle economie derivanti da possibili varianti in diminuzione del medesimo intervento."

---

## 1.12

MISIANI, MANCA, LORENZIN, NICITA

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: "3-bis. Per i contratti che abbiano avuto accesso al Fondo di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, gli stati di avanzamento dei lavori afferenti alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure a far data dal 1° gennaio 2025, sono adottati, in deroga a quanto previsto dall'articolo 29, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 4 del 2022 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, nonché a quanto stabilito nelle clausole contrattuali e nei documenti iniziali di gara, applicando, in aumento o in diminuzione, i prezzi aggiornati annualmente ai sensi dell'articolo 41, comma 13 del Codice dei contratti, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Gli eventuali maggiori o minori importi derivanti dall'applicazione dei prezzi di cui al precedente periodo, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono rico-*

nosciuti nella misura dell'80 per cento. Per far fronte ai maggiori importi derivanti dall'aggiornamento prezzi di cui al primo periodo, le stazioni appaltanti utilizzano: nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti; le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento; le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti; le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata; in caso di insufficienza delle risorse di cui al precedente periodo, le stazioni appaltanti procedono alle rimodulazioni della programmazione triennale o dell'elenco annuale dei lavori ovvero ricorrono alle economie derivanti da possibili varianti in diminuzione del medesimo intervento.

### 1.13

DURNWALDER, PATTON

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Per i contratti che abbiano avuto accesso al Fondo di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, gli stati di avanzamento dei lavori afferenti alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure a far data dal 1° gennaio 2025, sono adottati, in deroga a quanto previsto dall'articolo 29, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 4 del 2022 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, nonché a quanto stabilito nelle clausole contrattuali e nei documenti iniziali di gara, applicando, in aumento o in diminuzione, i prezzi aggiornati annualmente ai sensi dell'articolo 41, comma 13 del Codice dei contratti, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Gli eventuali maggiori o minori importi derivanti dall'applicazione dei prezzi di cui al precedente periodo, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti nella misura dell'80 per cento. Per far fronte ai maggiori importi derivanti dall'aggiornamento prezzi di cui al primo periodo, le stazioni appaltanti utilizzano: nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti; le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento; le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa

destinazione sulla base delle norme vigenti; le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata; in caso di insufficienza delle risorse di cui al precedente periodo, le stazioni appaltanti procedono alle rimodulazioni della programmazione triennale o dell'elenco annuale dei lavori ovvero ricorrono alle economie derivanti da possibili varianti in diminuzione del medesimo intervento.».

## 1.14

DE POLI

*All'articolo 1, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. Per i contratti che abbiano avuto accesso al Fondo di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, gli stati di avanzamento dei lavori afferenti alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure a far data dal 1° gennaio 2025, sono adottati, in deroga a quanto previsto dall'articolo 29, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 4 del 2022 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, nonché a quanto stabilito nelle clausole contrattuali e nei documenti iniziali di gara, applicando, in aumento o in diminuzione, i prezzi aggiornati annualmente ai sensi dell'articolo 41, comma 13 del Codice dei contratti, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Gli eventuali maggiori o minori importi derivanti dall'applicazione dei prezzi di cui al precedente periodo, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti nella misura dell'80 per cento. Per far fronte ai maggiori importi derivanti dall'aggiornamento prezzi di cui al primo periodo, le stazioni appaltanti utilizzano: nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti; le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento; le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti; le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata; in caso di insufficienza delle risorse di cui al precedente periodo, le stazioni appaltanti procedono alle rimodulazioni della programmazione triennale o dell'elenco annuale dei lavori ovvero ricorrono



alle economie derivanti da possibili varianti in diminuzione del medesimo intervento.

---

## **1.15**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

"3-bis. Per i contratti che abbiano avuto accesso al Fondo di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, gli stati di avanzamento dei lavori afferenti alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure a far data dal 1° gennaio 2025, sono adottati, in deroga a quanto previsto dall'articolo 29, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 4 del 2022 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, nonché a quanto stabilito nelle clausole contrattuali e nei documenti iniziali di gara, applicando, in aumento o in diminuzione, i prezzi aggiornati annualmente ai sensi dell'articolo 41, comma 13 del Codice dei contratti, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Gli eventuali maggiori o minori importi derivanti dall'applicazione dei prezzi di cui al precedente periodo, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti nella misura dell'80 per cento. Per far fronte ai maggiori importi derivanti dall'aggiornamento prezzi di cui al primo periodo, le stazioni appaltanti utilizzano: nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti; le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento; le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti; le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata; in caso di insufficienza delle risorse di cui al precedente periodo, le stazioni appaltanti procedono alle rimodulazioni della programmazione triennale o dell'elenco annuale dei lavori ovvero ricorrono

alle economie derivanti da possibili varianti in diminuzione del medesimo intervento."

---

## **1.16**

NAVE

*Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:*

"3-bis. Per i contratti che abbiano avuto accesso al Fondo di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, gli stati di avanzamento dei lavori afferenti alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure a far data dal 1° gennaio 2025, sono adottati, in deroga a quanto previsto dall'articolo 29, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 4 del 2022 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, nonché a quanto stabilito nelle clausole contrattuali e nei documenti iniziali di gara, applicando, in aumento o in diminuzione, i prezzi aggiornati annualmente ai sensi dell'articolo 41, comma 13 del Codice dei contratti, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Gli eventuali maggiori o minori importi derivanti dall'applicazione dei prezzi di cui al precedente periodo, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti nella misura dell'80 per cento. Per far fronte ai maggiori importi derivanti dall'aggiornamento prezzi di cui al primo periodo, le stazioni appaltanti utilizzano: nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti; le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento; le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti; le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata; in caso di insufficienza delle risorse di cui al precedente periodo, le stazioni appaltanti procedono alle rimodulazioni della programmazione triennale o dell'elenco annuale dei lavori ovvero ricorrono alle economie derivanti da possibili varianti in diminuzione del medesimo intervento.".

---

## 1.17

DREOSTO

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Per i contratti che abbiano avuto accesso al Fondo di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, gli stati di avanzamento dei lavori afferenti alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure a far data dal 1° gennaio 2025, sono adottati, in deroga a quanto previsto dall'articolo 29, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 4 del 2022 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, nonché a quanto stabilito nelle clausole contrattuali e nei documenti iniziali di gara, applicando, in aumento o in diminuzione, i prezzi aggiornati annualmente ai sensi dell'articolo 41, comma 13 del Codice dei contratti, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Gli eventuali maggiori o minori importi derivanti dall'applicazione dei prezzi di cui al precedente periodo, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti nella misura dell'80 per cento. Per far fronte ai maggiori importi derivanti dall'aggiornamento prezzi di cui al primo periodo, le stazioni appaltanti utilizzano: nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti; le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento; le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti; le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata; in caso di insufficienza delle risorse di cui al precedente periodo, le stazioni appaltanti procedono alle rimodulazioni della programmazione triennale o dell'elenco annuale dei lavori.»

---

## 1.18

NOCCO, AMBROGIO, GELMETTI

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:* «3-bis. In relazione agli appalti pubblici di servizi e forniture, la cui procedura di scelta del contraente sia stata avviata successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge ed entro il 31 dicembre 2025, la soglia di attivazione delle clausole di revisione prezzi e la misura del riconoscimento della varia-

zione sono le medesime di cui all'articolo 60, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.»

---

### **1.19**

LIRIS, SIGISMONDI, RUSSO

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-bis. All'articolo 26, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91 dopo il comma 7-*quater* inserire il seguente: «7 quinquies. Le risorse già assegnate con le modalità di cui al comma 7 bis, ai Comuni e alle Città Metropolitane per investimenti PNRR e PNC, non sono soggette a revoca, nel caso in cui gli stessi non abbiano aggiornato i quadri economici secondo i relativi prezzari.»»

---

### **1.20**

DAMANTE, DI GIROLAMO, PIRRO

*Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:*

«3-bis. All'articolo 26, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"7-quinquies. Le risorse già assegnate con le modalità di cui al comma 7-bis, ai Comuni e alle Città Metropolitane per investimenti PNRR e PNC, non sono soggette a revoca, nel caso in cui gli stessi non abbiano aggiornato i quadri economici secondo i relativi prezzari.".».

---

### **1.21**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

"3-bis. All'art. 26, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, come convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022, n. 91 è aggiunto il seguente comma:

7 quinquies. Le risorse già assegnate con le modalità di cui al comma 7 bis, ai Comuni e alle Città Metropolitane per investimenti PNRR e PNC,

non sono soggette a revoca, nel caso in cui gli stessi non abbiano aggiornato i quadri economici secondo i relativi prezziari."

---

## 1.22

MANCA, PARRINI, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

"3-bis. All'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo il comma 7-*quater* è aggiunto il seguente: «7 quinquies. Le risorse già assegnate con le modalità di cui al comma 7-bis ai Comuni e alle Città Metropolitane per investimenti PNRR e PNC, non sono soggette a revoca, nel caso in cui gli stessi non abbiano aggiornato i quadri economici secondo i relativi prezziari.»"

---

## 1.23

PIRRO, CROATTI

*Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:*

«3-bis. "Le richieste di accesso al fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche sono consentite anche alle stazioni appaltanti che abbiano avuto accesso al Fondo per l'avvio delle opere in differibili di cui all'articolo 26 comma 7 del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, qualora tali risorse non siano risultate sufficienti a coprirne i costi.";

*Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole «opere indifferibili», aggiungere le seguenti: «e opere pubbliche»..».*

---

### 1.0.1

CENTINAIO, MURELLI, DREOSTO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 1-bis**

*(Riconoscimento della detraibilità fiscale sulle spese sostenute per gli Alimenti a Fini Medici Speciali ai pazienti oncologici)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2026 e fino al 31 dicembre 2028, è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche, nella misura del 19%, per le spese sostenute per l'acquisto di alimenti a fini medici speciali (AFMS), come definiti dal Regolamento UE n. 609/2013 e inseriti nella sezione A1 del Registro nazionale di cui all'articolo 7 del Decreto del Ministro della Sanità 8 giugno 2001, destinati a pazienti oncologici con diagnosi di neoplasie del distretto testa-collo, esofago, stomaco, pancreas, fegato o polmone, previa prescrizione medica che attesti la diagnosi e la necessità terapeutica degli AFMS. La detrazione è applicabile alle spese sostenute nel triennio 2026-2028, con esclusione degli AFMS destinati ai lattanti. La spesa detraibile è certificata da fattura o scontrino fiscale "parlante", riportante natura, qualità, quantità del prodotto e codice fiscale del destinatario."?

2. All'articolo 15, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "le spese sanitarie," aggiungere le seguenti: "escluse le spese odontoiatriche sostenute in Paesi al di fuori dello Spazio Economico Europeo,". La disposizione di cui al precedente periodo si applica a decorrere dal 2026.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 15,2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante utilizzo di quota parte dei risparmi che si rendono disponibili dalle modifiche di cui al comma 2.».

---

### 1.0.2

LIRIS, SIGISMONDI, AMBROGIO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 1-bis**

1. All'articolo 26, comma 6-*bis* del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, aggiungere, infine, le seguenti parole: "; per ciascun stato di lavorazione, l'importo derivante dall'applicazione dei prezziari è determinato compensando le variazioni, in aumento o in diminuzione, calcolate in relazione ai singoli prezzi rendicontati nello stato di avanzamento dei lavori, fermo restando che tale importo non può complessivamente determinare compensazioni negative rispetto ai prezzi oggetto di aggiudicazione";

b) al secondo periodo, sostituire le parole: "I maggiori importi" con le seguenti: "Gli eventuali maggiori importi";

c) sopprimere il quarto periodo.»

---

### 1.0.3

MISIANI, MANCA, LORENZIN, NICITA

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 1-bis**

1. All'articolo 26, comma 6-*bis* del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "; per ciascun stato di lavorazione, l'importo derivante dall'applicazione dei prezziari è determinato compensando le variazioni, in aumento o in diminuzione, calcolate in relazione ai singoli prezzi rendicontati nello stato di avanzamento dei lavori, fermo restando che tale importo non può complessivamente determinare compensazioni negative rispetto ai prezzi oggetto di aggiudicazione";

b) al secondo periodo, le parole: "I maggiori importi" sono sostituite dalle seguenti: "Gli eventuali maggiori importi";

c) il quarto periodo è soppresso.

---

#### **1.0.4**

LOTITO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

##### **"Art. 1-bis**

1. All'articolo 26, comma 6-*bis* del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "; per ciascun stato di lavorazione, l'importo derivante dall'applicazione dei prezziari è determinato compensando le variazioni, in aumento o in diminuzione, calcolate in relazione ai singoli prezzi rendicontati nello stato di avanzamento dei lavori, fermo restando che tale importo non può complessivamente determinare compensazioni negative rispetto ai prezzi oggetto di aggiudicazione";

b) al secondo periodo, le parole: "I maggiori importi" sono sostituite dalle seguenti: "Gli eventuali maggiori importi";

c) il quarto periodo è soppresso."

---

#### **1.0.5**

MINASI, GERMANÀ, POTENTI, DREOSTO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

##### **"Art. 1-bis.**

1. All'articolo 26, comma 6-*bis* del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "; per ciascun stato di lavorazione, l'importo derivante dall'applicazione dei prezziari è determinato compensando le variazioni, in aumento o in diminuzione, calcolate in relazione ai singoli prezzi rendicontati nello stato di avanzamento



dei lavori, fermo restando che tale importo non può complessivamente determinare compensazioni negative rispetto ai prezzi oggetto di aggiudicazione";

b) al secondo periodo, le parole: "I maggiori importi" sono sostituite dalle seguenti: "Gli eventuali maggiori importi";

c) il quarto periodo è soppresso."

---

### **1.0.6**

GELMETTI, AMBROGIO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **" Articolo 1-bis**

*(Finanziamento per la realizzazione di una nuova palestra scolastica nel Comune di Oppeano)*

1. Al fine di potenziare l'offerta di infrastrutture sportive scolastiche e promuovere la pratica dell'attività motoria e sportiva tra i giovani, è autorizzata la spesa di 1.000.000 euro per l'anno 2025 in favore del Comune di Oppeano, in provincia di Verona, per la costruzione di una nuova palestra a servizio degli istituti scolastici comunali.

2. Il Comune di Oppeano provvede alla progettazione e realizzazione dell'intervento nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e con modalità coerenti con gli obiettivi ambientali e di sostenibilità previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.

3. Le risorse di cui al comma 1 sono assegnate a valere sul Fondo per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza - Missione 4, Componente 1, Investimento 3.1 "Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole".

---

### **1.0.7**

GUIDOLIN, MAZZELLA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 1-bis**

*(Clausola sociale nei contratti pubblici)*

1. Nei bandi di gara per lavori e servizi pubblici di valore superiore a 500.000 euro, le stazioni appaltanti riservano almeno il 10% dell'esecuzione a imprese sociali o cooperative sociali di tipo B.

---

## **Art. 2**

### **2.1**

DAMANTE

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* "Al fine di contrastare il fenomeno della scarsità idrica, per realizzare, potenziare e adeguare le infrastrutture idriche e solo nei casi di particolare urgenza, si destinano ai comuni di cui al precedente periodo risorse pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026 per la realizzazione di micro dissalatori ad uso agricolo. Agli relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

---

### **2.2**

DI GIROLAMO

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Al fine di dare attuazione al Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico (PNISSI) di cui all'articolo 1, comma 516, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, anche attraverso la previsione di un ulteriore stralcio, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

---

### **2.3**

LIRIS, GELMETTI

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-bis. In deroga all'articolo 49 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, nonché alle disposizioni di cui agli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 in tema di regolamentazione della circolazione stradale e all'articolo 18, comma 3, del decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, nonché ai regolamenti adottati dagli enti locali, esclusivamente per gli interventi di

allaccio delle utenze relativi alla posa in opera di infrastrutture a banda ultra larga, che comportino uno scavo di lunghezza massima di 40 metri:

a) nei casi in cui l'esecuzione dei lavori richieda la chiusura parziale ovvero totale della carreggiata, l'operatore di rete comunica, mediante posta elettronica certificata e con un preavviso di almeno otto giorni, l'inizio dei lavori all'ente gestore o titolare della strada, allegando la documentazione tecnica indicata nel Modello C di cui all'Allegato 12-*bis* al Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259. Dopo l'invio della predetta comunicazione e comunque prima dell'avvio dei lavori, l'operatore provvede ad inoltrare ai soggetti di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, mediante posta elettronica certificata, apposita istanza per l'adozione dei provvedimenti per la regolamentazione della circolazione stradale, allegando i relativi schemi di cantierizzazione ai sensi del Decreto Ministeriale 10 luglio 2002. Tali provvedimenti dovranno essere rilasciati dagli Enti preposti entro e non oltre cinque giorni dalla ricezione dell'istanza, decorsi inutilmente i quali, l'operatore può dare avvio ai lavori nel rispetto dei predetti schemi di cantierizzazione;

b) nei casi in cui esecuzione dei lavori non interessi la sede stradale ovvero non preveda una chiusura parziale o totale della carreggiata, l'operatore di rete si limita a comunicare, mediante posta elettronica certificata e con un preavviso di almeno otto giorni, l'inizio dei lavori all'ente gestore o titolare della strada, allegando la documentazione tecnica indicata nel Modello C di cui all'Allegato 12-*bis* al Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259. Decorso inutilmente il termine di otto giorni dall'invio della comunicazione, l'operatore può dare avvio ai lavori.

1-*ter*. Per gli interventi di cui al comma 1, l'ente gestore o titolare della strada, può concordare con l'operatore accorgimenti in merito al posizionamento dell'infrastruttura di rete al solo scopo di garantire le condizioni di sicurezza dell'infrastruttura stradale, ferme restando le caratteristiche di larghezza e profondità stabilite dall'operatore stesso in funzione delle esigenze di posa dell'infrastruttura a banda ultra larga e nel rispetto del termine di otto giorni dalla ricezione della comunicazione di avvio dei lavori.»

## 2.4

LIRIS, GELMETTI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Per la tempestiva realizzazione degli interventi relativi alla realizzazione di infrastrutture di rete a banda ultra larga fissa e mobile, il termine di cui all'articolo 18, comma 4, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, relativo a tutti i certificati, gli attestati, i permessi, le concessioni, le autorizzazioni e gli atti abilitativi comunque denominati, ivi compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del*

testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, si intende applicato anche ai medesimi provvedimenti di cui sopra, comunque denominati, rilasciati o formati dopo la data di entrata in vigore del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13. »

---

## 2.5

MANCA, BAZOLI, LORENZIN, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, ROSSOMANDO, VERINI

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: « 40 milioni di euro e di 18 milioni di euro per l'anno 2027» con le seguenti: « 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027» e sostituire il secondo con il seguente: « Ai relativi oneri pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 si provvede: a) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2025 e a 18 milioni di euro per l'anno 2027 ai sensi dell'articolo 20; b) quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2025, a 100 milioni di euro per l'anno 2026 e a 82 milioni di euro per l'anno 2027 mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307»*

---

## 2.6

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

*Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente: "All'articolo 4-bis, comma 2, primo periodo del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 112 le parole: "di nuove infrastrutture penitenziarie nonché" sono soppresse e dopo le parole: "ristrutturazione delle strutture" è inserita la seguente: "penitenziarie".*

---

## 2.7

FINA, DI GIROLAMO

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

"2-bis. All'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1 gennaio 2027»."

---

## 2.8

LOTITO

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

"2-bis. All'articolo 60, comma 3, lettera a), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In alternativa agli indici dei costi di produzione le stazioni appaltanti o gli enti concedenti che svolgono le attività nei settori di cui agli articoli 146, 147, 148, 149, 150, 151 e 152 del presente codice e che dispongono, in base alla disciplina e alla prassi settoriale, di specifici prezzari o indici settoriali di determinazione della variazione del prezzo, utilizzano ai fini della revisione dei prezzi i predetti prezzari o indici settoriali»".

---

## 2.9

LOTITO

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

"2-bis. All'articolo 26, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito dalla legge di conversione 15 luglio 2022, dopo il comma 7-*quater* è aggiunto il seguente nuovo comma: "7-*quinques*: Per far fronte ai maggiori importi derivanti dall'aggiornamento prezzi di cui ai precedenti commi 1, 6-*bis* e 6-*ter*, le stazioni appaltanti procedono in via prioritaria alle rimodulazioni della programmazione triennale o dell'elenco annuale dei lavori ovvero, in subordine, mediante rimodulazione del quadro economico dell'intervento, se necessario anche tramite adozione di una variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 105 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 che assicuri risparmi da utilizzare esclusivamente in compensazione per far fronte tempestivamente alle variazioni in aumento dei costi di realizzazione dell'opera. Parimenti, per i medesimi contratti di cui al primo periodo, le stazioni appaltanti emettono il certificato di pagamento relativo ai maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzari aggiornati contestualmente e comunque entro cinque giorni dall'adozione dello stato di avanzamento e indipendentemente dall'eventuale

accesso ai Fondi di cui al medesimo articolo 26. L'inutile decorso di tale termine in assenza del rilascio del certificato di pagamento da parte della stazione appaltante costituisce titolo per l'emissione della fattura da parte dell'impresa esecutrice e per l'esigibilità del relativo credito".

---

## **2.10**

LOPREIATO, SCARPINATO, BILOTTI, MAIORINO

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti: «2-bis) Al fine di dare compiuta attuazione a quanto disposto dall'articolo 96, commi 3 e 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309, e di implementare le reti di presidi sanitari interni agli istituti penitenziari ed esterni adeguati ai bisogni di salute dei detenuti, per rendere concreta e puntuale la capacità complessiva del sistema istituzionale di presa in carico della persona detenuta, soprattutto quando affetta da stati patologici, è autorizzata una spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 volta alla creazione di "I.C.A.T.T." - Istituti a Custodia Attenuata per il Trattamento dei Tossicodipendenti - e di "Se.A.T.T." - Sezioni Attenuate per il Trattamento dei Tossicodipendenti -. Ai relativi oneri, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".*

---

## **2.11**

LOPREIATO, SCARPINATO, BILOTTI

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti: «2-bis) Al fine di non vanificare la portata innovativa dell'articolo 3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, e contestualmente di implementare la capienza e il numero delle strutture sul territorio nazionale delle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-ter, comma 7, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 feb-*

braio 2012, n. 9, è incrementata di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

2-ter) Agli oneri derivanti dal comma 2-bis), pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle quote annuali delle risorse del Fondo unico giustizia da destinare mediante riassegnazione ai sensi dell'articolo 2, comma 7, lettere a) e b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, che, a tale fine, restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato.».

---

## 2.12

LOPREIATO, SCARPINATO, BILOTTI

*Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis) È autorizzata l'ulteriore spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 in favore del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità al fine di provvedere alla manutenzione delle strutture residenziali disponibili all'accoglienza di minorenni e giovani adulti di età inferiore ai 25 anni, sottoposti a provvedimento penale dell'Autorità giudiziaria minorile. Agli oneri di cui al presente comma, pari ad euro 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».*

---

## 2.13

LOPREIATO, SCARPINATO, BILOTTI

*Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis) Al fine di contribuire all'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia protette ai sensi dell'articolo 4 della legge 21 aprile 2011, n. 62, e in case-alloggio per l'accoglienza residenziale dei nuclei mamma-bambino, il fondo di cui all'articolo 1, comma 322, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di euro 4 milioni per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Ai relativi oneri*

si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.».

---

## **2.14**

MAIORINO, LOPREIATO, BILOTTI

*Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis) Al fine di contribuire adeguatamente all'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia protette di cui all'articolo 4 della legge 21 aprile 2011, n. 62, e in case-alloggio per l'accoglienza residenziale dei nuclei mamma-bambino, il fondo istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 322, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di euro 2 milioni per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307.».*

---

## **2.15**

LOPREIATO, SCARPINATO, BILOTTI

*Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis) Il Ministro della giustizia, sentita la Conferenza Unificata, può stipulare con gli enti locali e con gli enti del terzo settore di cui alla legge 6 giugno 2016, n. 106, ulteriori convenzioni volte ad individuare le strutture idonee ad essere utilizzate come case famiglia protette e di istituti di custodia attenuata di cui all'articolo 285-bis del codice di procedura penale, di cui dall'articolo 1, comma 3, della legge 21 aprile 2011, n. 62. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».*

---



## 2.16

LOPREIATO, SCARPINATO, BILOTTI

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti: «2-bis) Al fine di prevenire processi di emarginazione sociale e di potenziare il sistema dei servizi sociali comunali nonché di ridurre i divari territoriali, contrastare la dispersione scolastica e l'abbandono precoce, i contributi di cui all'articolo 1, comma 797, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono incrementati rispettivamente di 200.000 euro e 100.000 euro per l'anno 2025. Qualora un Comune non riesca ad assumere gli assistenti sociali in numero congruo, comunque idoneo a soddisfare almeno il rapporto di 1 a 6.500 abitanti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali interviene con misure idonee ad assicurare che i servizi sociali dei comuni siano in grado di garantire il livello essenziale delle prestazioni.*

*2-ter) Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a euro 300.000 per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.».*

---

## 2.17

LOPREIATO, SCARPINATO, BILOTTI

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti: «2-bis) Il fondo di cui all'articolo 1, comma 856, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è rifinanziato di euro 10 milioni per gli anni 2025 e 2026, destinando specificatamente tali risorse all'assistenza, ad iniziative educative, culturali e ricreative, dei detenuti, internati e delle persone sottoposte a misure alternative alla detenzione o soggette a sanzioni di comunità e alle loro famiglie.*

*2-ter) Agli oneri derivanti dal comma 2-bis pari a 10 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

---

## 2.18

LOPREIATO, SCARPINATO, BILOTTI

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti: «2-bis)* Allo scopo di migliorare il funzionamento delle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) di Calvi Risorta (CE), Mondragone (CE), San Nicola Baronia (AV) e Vairano Patenora (CE), è autorizzata la spesa di 3,6 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. A tal fine è vincolato, in favore della Regione Campania, il corrispondente importo a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

*2-ter)* A decorrere dall'anno 2025, il limite di spesa corrente di cui all'articolo 3-ter, comma 7, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, e all'articolo 23-quinquies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, può essere incrementato in relazione agli eventuali maggiori fabbisogni emergenti, come individuati annualmente in sede di riparto del finanziamento sanitario corrente standard e in coerenza con la dinamica del medesimo finanziamento.

*2-quater)* Agli oneri derivanti dal comma 2-bis) pari a 3,6 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

---

## 2.19

ALOISIO, LOPREIATO, BILOTTI

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti: «2-bis)* Al fine di promuovere l'attività fisica e sportiva negli istituti penitenziari minorili, migliorare le condizioni di salute dei reclusi, nonché prevenire l'insorgenza di patologie legate alla sedentarietà e facilitare il recupero sociale degli stessi attraverso la partecipazione diretta ad attività ad alto contenuto formativo dal punto di vista sociale, è autorizzata una spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

2-ter) I relativi contributi sono erogati nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) gli istituti penitenziari minorili garantiscono il rispetto delle disposizioni enunciate dall'articolo 15 della legge 26 luglio 1975, n. 354, dall'articolo 59 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, nonché dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121;

b) gli istituti penitenziari minorili possono prevedere e favorire la partecipazione di privati e di istituzioni o associazioni, pubbliche o private che, avendo concreto interesse nell'opera di risocializzazione dei detenuti, dimostrino di poter utilmente promuovere lo sviluppo dei contatti tra la comunità carceraria e la società libera;

c) è fatto obbligo di ottenere una preventiva valutazione dell'idoneità fisica del detenuto alla pratica sportiva, agonistica o amatoriale, da parte del responsabile del servizio sanitario dell'istituto penitenziario o di un medico specialista in medicina dello sport allo scopo autorizzato, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla normativa vigente per il rilascio del certificato d'idoneità alla pratica sportiva agonistica o amatoriale;

d) è stipulata una apposita polizza assicurativa contro gli infortuni per i detenuti ritenuti idonei allo svolgimento delle attività sportive.

2-quater) Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, stabilisce le modalità di riparto delle risorse tra gli istituti penitenziari nonché le modalità operative di cui al comma 2.

2-quinquies) Agli oneri di cui al comma 2-bis, pari ad euro 2 milioni a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.».

---

## 2.20

MAIORINO, BILOTTI, LOPREIATO

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti: «2-bis) Ai fini dell'attuazione dell'articolo 17 della legge 19 luglio 2019, n. 69, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 al fine di finanziare gli interventi relativi ai percorsi trattamentali per il reinserimento nella società dei condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori di cui all'articolo 13-bis, comma 1-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354. Le risorse di cui al presente comma sono ripartite, in base a criteri stabiliti con decreto del Ministro della giustizia, tra gli enti o le associazioni e gli istituti penitenziari di cui al predetto articolo 13-bis, comma 1-bis, in coerenza con gli interventi di cui all'articolo 1 della medesima legge n. 354 del 1975.*

*2-ter) Agli oneri derivanti dal comma 2-bis) pari a euro 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.»».*

---

## 2.21

BILOTTI, LOPREIATO

*Dopo il comma 2 inserire i seguenti: «2-bis) Al fine di garantire la prosecuzione dei rapporti personali e familiari dei detenuti, nonché la sicurezza delle strutture attraverso il contenimento del rischio di introduzione dall'esterno di strumenti pericolosi o altri oggetti non ammessi, negli istituti penitenziari che, a seguito dei lavori infrastrutturali promossi dalla Direzione generale dei Sistemi Informativi Automatizzati, sono stati raggiunti dalla fibra ottica e che hanno effettuato gli interventi di implementazione della LAN, deve essere favorita, a cura delle Direzioni, la realizzazione di apposite salette che, attraverso la installazione di apparecchiature dedicate, possano consentire la realizzazione di una pluralità di video-colloqui, con il controllo visivo del Personale addetto alla vigilanza, il quale, da appositi schermi, potrà effettuare, contestualmente, le necessarie verifiche circa la correttezza della modalità di svolgimento degli stessi. Negli altri istituti penitenziari in attesa del completamento dei programmati interventi infrastrutturali di cui al periodo prece-*

dente, i video-colloqui potranno continuare a essere effettuati con le modalità già sperimentate, utilizzando gli apparecchi telefonici all'uopo messi a disposizione dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354. Tali forme di comunicazione possono essere autorizzate oltre i limiti di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230.

2-*ter*) Agli oneri derivanti dal comma 2-*bis* pari ad euro 0,5 milioni di euro per l'anno 2025 e 1 milione per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.».

---

## **2.22**

BILOTTI, LOPREIATO

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:* «2-*bis*) Al fine di dare compiuta attuazione all'articolo 39, comma 1, del Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, mediante l'istallazione di un telefono presso ogni camera detentiva affinché i detenuti possano coltivare i contatti umani verso utenze preventivamente verificate ed autorizzate, è autorizzata una spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2025. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354.

2-*ter*) Agli oneri derivanti dal comma 2-*bis* pari a 2 milioni di euro per l'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".

---

## 2.23

LOPREIATO, BILOTTI

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-bis) All'articolo 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

"3-bis) In deroga a quanto previsto dal comma 3, i detenuti ed internati possono essere ammessi a svolgere i colloqui intimi con il coniuge, la parte dell'unione civile o la persona con la quale stabilmente convive, senza il controllo a vista del personale di custodia, quando, tenuto conto del comportamento della persona detenuta in carcere, non ostino ragioni di sicurezza o esigenze di mantenimento dell'ordine e della disciplina, né, riguardo all'imputato, ragioni giudiziarie. Rilevano, a tal fine, la pericolosità sociale del detenuto, l'irregolarità di condotta e i precedenti disciplinari.

3-ter) I colloqui intimi hanno una durata adeguata all'obiettivo di consentire al detenuto e al suo partner un'espressione piena dell'affettività e si svolgono presso unità abitative appositamente attrezzate all'interno degli istituti, organizzate per consentire la preparazione e la consumazione di pasti e riprodurre, per quanto possibile, un ambiente di tipo domestico.

3-quater) Il direttore dell'istituto verifica l'eventuale esistenza di divieti dell'autorità giudiziaria che impediscano i contatti del detenuto con la persona con la quale il colloquio stesso deve avvenire, ovvero la sussistenza del presupposto dello stabile legame affettivo, in particolare l'effettività della pregressa convivenza"».

2-ter) Al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 37, comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «salvo quanto previsto dall'articolo 18, commi 3-bis 3-ter e 3-quater, della legge 26 luglio 1975 n. 354»;

b) all'articolo 61, comma 2, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ad eccezione di quanto stabilito dai commi 3-bis 3-ter e 3-quater del medesimo articolo».

2-quater). Agli oneri derivanti dal comma 2-bis) si provvede, nel limite di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, mediante

corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".

---

## 2.24

LOPREIATO, BILOTTI

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti: «2-bis) Al fine di finanziare il potenziamento dei Servizi pubblici per le tossicodipendenze, garantendo elevati standard qualitativi dei servizi sociosanitari volti ad affrontare le problematiche legate alla dipendenza patologica da sostanze, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

*2-ter) All'articolo 73, comma 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, le parole: «da sei mesi a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi a quattro anni».*

---

## 2.25

GUIDOLIN

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

*«2-bis. Al fine di assicurare la piena accessibilità fisica e digitale nelle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 13 dicembre 2023, n. 222, all'articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 112, al primo periodo, dopo le parole: "per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della Giustizia," aggiungere le seguenti: "del dirigente amministrativo ovvero un altro dipendente ad esso equiparato di cui all'articolo 3, decreto legislativo 13 dicembre 2023, n. 222, del responsabile del processo di inserimento delle persone con disabilità nell'ambiente di lavoro di cui all'articolo 39-ter, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, del Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità di cui al decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. 20 e del Garante nazionale dei diritti delle persone private*

*della libertà personale di cui Decreto-Legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con modificazioni dalla Legge 21 febbraio 2014, n. 10, "».*

---

## 2.26

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti: «2-bis) Per far fronte alle sempre più gravose attività connesse alla sorveglianza per l'esecuzione delle pene, a decorrere dal 1° luglio 2026 il ruolo organico della magistratura ordinaria è aumentato di cinquecento unità, da destinare alle funzioni giudicanti di primo grado. Conseguentemente la tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, è sostituita dalla tabella B di cui all'allegato 1 alla presente legge.*

*2-ter) Il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire nel corso dell'anno 2025, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, le procedure concorsuali di reclutamento finalizzate all'assunzione, nell'anno 2026, delle unità di personale di magistratura di cui al comma 1. Per la gestione delle predette procedure concorsuali è autorizzata la spesa di euro 2.582.000 per l'anno 2025.*

*2-quater) Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2-bis) e-ter) è autorizzata la spesa di euro 2.582.000 per l'anno 2025, 19.963.706 per l'anno 2026, euro 40.598.316 per l'anno 2027, euro 49.787.156 per l'anno 2028, euro 49.787.156 per l'anno 2029, euro 58.140.356 per l'anno 2030, euro 64.655.102 per l'anno 2031, euro 64.709.128 per l'anno 2032, euro 67.028.976 per l'anno 2033, euro 67.222.298 per l'anno 2034 e ad euro 69.542.148 annui a decorrere dall'anno 2035. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".*

Allegato 1

(articolo 67-bis, comma 1)

«Tabella B

(prevista dall'articolo 1 comma 2)

RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA ORDINARIA
---



A. Magistrato con funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità: primo presidente della Corte di cassazione	1
B. Magistrato con funzioni direttive apicali requirenti di legittimità: procuratore generale presso la Corte di cassazione	1
C. Magistrati con funzioni direttive superiori di legittimità:	
Presidente aggiunto della Corte di cassazione	1
Procuratore generale aggiunto presso la Corte di Cassazione	1
Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche	1
D. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti direttive di legittimità	65
E. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di legittimità nonché magistrati destinati all'esercizio delle funzioni di procuratori europei delegati innanzi alla Corte di cassazione	442
F. Magistrato con funzioni direttive requirenti di coordinamento nazionale: procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo	1
G. Magistrati con funzioni direttive di merito di secondo grado, giudicanti e requirenti	52
H. Magistrati con funzioni direttive di merito di primo grado elevate, giudicanti e requirenti	53
I. Magistrati con funzioni direttive di merito giudicanti e requirenti di primo grado	314
L. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di merito di primo e di secondo grado, di magistrato distrettuale, di coordinamento nazionale presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e semidirettive di primo grado, di primo grado elevate e di secondo grado, nonché magistrati destinati alle funzioni di procuratori europei delegati	10.221
M. Magistrati destinati a funzioni non giudiziarie	200
N. Magistrati ordinari in tirocinio	(numero pari a quello dei posti vacanti nell'organico)
TOTALE	11.353

## 2.27

LOPREIATO, SCARPINATO, BILOTTI

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti: «2-bis) Al fine di potenziare gli organici dei servizi minorili della giustizia e di rafforzare l'offerta trattamentale legata alla esecuzione penale esterna ed alle misure e sanzioni di comunità, anche in relazione alle necessità venutesi a creare in ragione delle disposizioni previste dal decreto legge 15 settembre 2023, n.123, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire, nell'anno 2025, procedure concorsuali pubbliche per l'assunzione straordinaria, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di 500 unità di personale per gli uffici territoriali del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, destinate ai ruoli di funzionario della professionalità pedagogica e di funzionario della professionalità di servizio sociale, da inquadrare nell'area terza, posizione economica F1. Le assunzioni di cui al presente comma sono autorizzate in deroga ai vigenti limiti sulle facoltà assunzionali.*

*2-ter) Alle assunzioni di cui al comma precedente si provvede anche mediante scorrimento delle graduatorie.*

*2-quater) Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.*

*2-quinquies) Per l'espletamento delle relative procedure concorsuali è autorizzata la spesa di euro 500.000 euro per l'anno 2025.*

*2-sexies) Agli oneri derivanti dal comma 2-bis), pari a euro 50,5 milioni di euro per l'anno 2025 e 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

---

## 2.28

LOPREIATO, SCARPINATO, BILOTTI

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti: «2-bis) Al fine di garantire la piena operatività degli uffici territoriali del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, in ragione dell'aumento della popo-*

lazione carceraria dovuto alle disposizioni previste dal decreto legge 15 settembre 2023, n.123, la dotazione organica del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità è aumentata di 300 unità di personale del comparto funzioni centrali, di cui 250 unità dell'Area III, posizione economica F1 e 50 unità dell'Area II, posizione economica F2. In attuazione di quanto disposto dal presente comma, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire nell'anno 2024, in deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le procedure concorsuali finalizzate all'assunzione, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, anche tramite scorrimento delle graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge.

*2-ter)* Al comma 1 dell'articolo 13 del decreto- legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, le parole: «triennio 2017-2019» sono sostituite dalle seguenti: «triennio 2025-2027» e le parole: «296 unità» sono sostituite dalle seguenti: «850 unità».

*2-quater)* Per le finalità di cui al comma *2-bis)* è autorizzata una spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

---

## 2.29

LOPREIATO, SCARPINATO, BILOTTI

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti: «2-bis)* Al fine di rafforzare l'offerta trattamentale nell'ambito degli istituti penitenziari, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire, nell'anno 2024, procedure concorsuali pubbliche per l'assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e nei limiti della vigente dotazione organica, di 250 unità di personale da destinare al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, da inquadrare nell'Area dei funzionari, posizione di funzionario giuridico-pedagogico e di funzionario mediatore culturale. Le predette assunzioni sono autorizzate in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali dell'amministrazione penitenziaria. Per far fronte

agli oneri assunzionali di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 2.193.981 per l'anno 2025 e di euro 4.387.962 annui a decorrere dall'anno 2026. Per lo svolgimento delle relative procedure concorsuali è autorizzata la spesa di euro 100.000 per l'anno 2025.

2-ter) Agli oneri derivanti dal comma 2-bis), pari a euro 2.293.981 per l'anno 2025 e a euro 4.387.962 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190.».

---

## 2.30

LOPREIATO, SCARPINATO, BILOTTI

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti: «2-bis) Al fine di incrementare l'efficienza degli istituti penitenziari, le attività di esecuzione penale esterna da ultimo affidate al personale di polizia penitenziaria con la legge 27 settembre 2021, n. 134, nonché per le indifferibili necessità di prevenzione e contrasto della diffusione dell'ideologia di matrice terroristica e del consumo e traffico di sostanza stupefacenti in ambito carcerario, è autorizzata, in deroga a quanto previsto dall'articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione nel ruolo iniziale del Corpo di polizia penitenziaria, a decorrere dal 1° gennaio 2026, di 1.300 unità in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.*

2-ter) Per le finalità di cui al comma 2-bis) è autorizzata una spesa di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

---

## 2.31

LOPREIATO, SCARPINATO, BILOTTI

*Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis) Al fine di garantire la funzionalità e l'organizzazione degli uffici e delle strutture di esecuzione penale esterna e per la messa alla prova, anche al fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti anche in termini di complessiva sicurezza sociale in ragione della conseguente riduzione della recidiva, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".*

---

## 2.32

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: « Agli oneri di cui al primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 272, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.»*

---

## 2.33

FINA

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

*3-bis. L'incremento dell'autorizzazione di spesa a favore di Rete ferroviaria italiana - RFI S.p.a. di cui all'articolo 1, comma 534 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 è destinato, nell'ambito dell'aggiornamento del contratto di programma, prioritariamente al finanziamento della Roma- Avezzano per 600 milioni di euro da ripartire secondo le disponibilità previste per ciascuna annualità di riferimento.*

---

## 2.34

VERDUCCI

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

3-bis. L'incremento dell'autorizzazione di spesa a favore di Rete ferroviaria italiana - RFI S.p.a. di cui all'articolo 1, comma 534 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 è destinato, nell'ambito dell'aggiornamento del contratto di programma, prioritariamente al finanziamento del Nuovo collegamento PM228-Castelplanio Lotto 3 (Serra San Quirico - Castelplanio) per 326 milioni di euro da ripartire secondo le disponibilità previste per ciascuna annualità di riferimento.

---

## 2.35

ZAMBITO, FRANCESCHELLI, PARRINI

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

3-bis. L'incremento dell'autorizzazione di spesa a favore di Rete ferroviaria italiana - RFI S.p.a. di cui all'articolo 1, comma 534 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 è destinato, nell'ambito dell'aggiornamento del contratto di programma, prioritariamente al finanziamento del potenziamento dei collegamenti tra il porto di Livorno, la rete ferroviaria e l'interporto di Guasticce (By-pass di Pisa) per un importo pari a 299 milioni di euro da ripartire secondo le disponibilità previste per ciascuna annualità di riferimento.

---

## 2.36

MARTELLA

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

3-bis. L'incremento dell'autorizzazione di spesa a favore di Rete ferroviaria italiana - RFI S.p.a. di cui all'articolo 1, comma 534 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 è destinato, nell'ambito dell'aggiornamento del contratto di programma, prioritariamente al finanziamento del Raddoppio Maerne-Castelfranco Veneto 1a fase per 250 milioni di euro da ripartire secondo le disponibilità previste per ciascuna annualità di riferimento.

---

## **2.37**

SENSI, D'ELIA

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

3-bis. L'incremento dell'autorizzazione di spesa a favore di Rete ferroviaria italiana - RFI S.p.a. di cui all'articolo 1, comma 534 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 è destinato, nell'ambito dell'aggiornamento del contratto di programma, prioritariamente al finanziamento del raddoppio della linea Roma-Viterbo - tratto Cesano-Vigna di Valle per 234 milioni di euro da ripartire secondo le disponibilità previste per ciascuna annualità di riferimento.

---

## **2.38**

IRTO

*Dopo il comma 3 inserire il seguente:*

"3-bis. L'incremento dell'autorizzazione di spesa a favore di Rete ferroviaria italiana - RFI S.p.a. di cui all'articolo 1, comma 534 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 è destinato, nell'ambito dell'aggiornamento del contratto di programma, prioritariamente al finanziamento dello snodo ferroviario dell'Aeroporto dello Stretto, per 100 milioni di euro da ripartire secondo le disponibilità previste per ciascuna annualità di riferimento."

---

## **2.39**

ROSSOMANDO

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

3-bis. L'incremento dell'autorizzazione di spesa a favore di Rete ferroviaria italiana - RFI S.p.a. di cui all'articolo 1, comma 354 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 è destinato, nell'ambito dell'aggiornamento del contratto di programma, prioritariamente al finanziamento del Nodo di Novara 1a fase per 77 milioni di euro da ripartire secondo le disponibilità previste per ciascuna annualità di riferimento.

---

## 2.40

SENSI, D'ELIA

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

3-bis. L'incremento dell'autorizzazione di spesa a favore di Rete ferroviaria italiana - RFI S.p.a. di cui all'articolo 1, comma 534 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 è destinato, nell'ambito dell'aggiornamento del contratto di programma, prioritariamente al finanziamento del Raddoppio Lunghezza-Guidonia 2a fase (Bagni di Tivoli - Guidonia) per 76 milioni di euro da ripartire secondo le disponibilità previste per ciascuna annualità di riferimento.

---

## 2.41

IRTO

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

3-bis. L'incremento dell'autorizzazione di spesa a favore di Rete ferroviaria italiana - RFI S.p.a. di cui all'articolo 1, comma 354 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 è destinato, nell'ambito dell'aggiornamento del contratto di programma, prioritariamente al finanziamento del Completamento dell'elettrificazione jonica tratta Catanzaro Lido-Reggio Calabria per 40 milioni di euro da ripartire secondo le disponibilità previste per ciascuna annualità di riferimento.

---

## 2.42

FRANCESCHELLI, PARRINI, ZAMBITO

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

3-bis. Una quota del Fondo di cui all'articolo 1, comma 537, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, pari 1.030.724.068 milioni di euro è destinata a interventi sulla E 78 - Fano - Grosseto tratto Selci Lama E45 - S. Stefano di Gaifa per l'adeguamento a due corsie del tratto Selci Lama E45 - Parnacciano - Guinza, lotto 1 e al tratto nodo di Arezzo S. Zeno-Selci lama E45 per l'adeguamento a quattro corsie del tratto Le Ville - Selci Lama E45, lotto 7), 1), previsti dal contratto di programma Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ANAS 2021-2025.

---



## 2.43

FRANCESCHELLI, PARRINI, ZAMBITO

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

3-bis. Una quota del Fondo di cui all'articolo 1, comma 537, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, pari a 439.170.183 di euro è destinata agli interventi sulla E78 Grosseto-Fano tratto Selci-Lama E45-Santo Stefano Di Gaifa per lavori di adeguamento a due corsie del tratto della variante di Urbania e del tratto Mercatello sul Metauro previsti dal contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ANAS S.p.A. 2021-2025, di cui all'articolo 1, comma 397, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

---

## 2.44

FRANCESCHELLI, PARRINI, ZAMBITO

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

3-bis. Una quota del Fondo di cui all'articolo 1, comma 537, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, in misura non inferiore a 365.016.795 euro per l'anno 2027, è destinata a interventi di adeguamento e messa in sicurezza della strada E 78 - Fano-Grosseto - tratto nodo di Arezzo S. Zeno-Selci Lama E 45.

---

## 2.45

FRANCESCHELLI, PARRINI, ZAMBITO

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

3-bis. Una quota del Fondo di cui all'articolo 1, comma 537, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, in misura non inferiore a 340.596.330 euro per l'anno 2027, è destinata a interventi di adeguamento e messa in sicurezza della strada E 78 - Fano - Grosseto tratto nodo di Arezzo S. Zeno - Selci Lama E 45 per l'adeguamento a quattro corsie del tratto San Zeno - Arezzo - Palazzo del Pero - Primo lotto.

---

## 2.46

FRANCESCHELLI, PARRINI, ZAMBITO

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

3-bis. Una quota del Fondo di cui all'articolo 1, comma 537, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, in misura non inferiore a 313.761.468 euro per l'anno 2027, è destinata a interventi di adeguamento e completamento della strada E 78 - Fano-Grosseto Tratto Nodo di Arezzo S. Zeno-Selci Lama E 45 per l'adeguamento a quattro corsie del Tratto San Zeno-Arezzo-Palazzo del Pero.

---

## 2.47

FRANCESCHELLI, PARRINI, ZAMBITO

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

3-bis. Una quota del Fondo di cui all'articolo 1, comma 537, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, in misura non inferiore a 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032, è destinata a interventi di adeguamento e messa in sicurezza della strada statale «Tirrenica».

---

## 2.48

FRANCESCHELLI, PARRINI, ZAMBITO

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

3-bis. Una quota del Fondo di cui all'articolo 1, comma 537 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, in misura non inferiore a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2031, è destinata a interventi di adeguamento e messa in sicurezza della Strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno.

---

## 2.49

FRANCESCHELLI, PARRINI, ZAMBITO

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

3-bis. Una quota del Fondo di cui all'articolo 1, comma 537, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, in misura non inferiore a 197.702.500 euro

per l'anno 2027, è destinata a interventi di adeguamento e messa in sicurezza della strada statale 12 - dell'Abetone e del Brennero Sistema Tangenziale di Lucca - Viabilità Est di Lucca comprendente i collegamenti tra Ponte a Moriano ed i caselli dell'autostrada A11 del Frizzone e di Lucca Est secondo stralcio.

---

## **2.50**

MANCA

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

3-bis. Una quota del Fondo di cui all'articolo 1, comma 537, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, in misura non inferiore a 150.353.658 euro per l'anno 2027, è destinata a interventi di adeguamento e messa in sicurezza della strada statale 67 Tosco -Romagnola per riclassificazione della strada provinciale 34 quale strada statale 67, con interventi di adeguamento, compresa la variante dell'abitato di Vallina.

---

## **2.51**

FRANCESCHELLI, PARRINI, ZAMBITO

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

3-bis. Una quota del Fondo di cui all'articolo 1, comma 537, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, in misura non inferiore a 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2031, è destinata a interventi di adeguamento e messa in sicurezza del raccordo autostradale Siena-Firenze.

---

## **2.52**

MANCA

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

3-bis. Una quota del Fondo di cui all'articolo 1, comma 537, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, in misura non inferiore a 80.245.270 euro per l'anno 2027, è destinata a interventi di adeguamento e messa in sicurezza della strada statale 67 Tosco - Romagnola per l'adeguamento del tratto tra la località

«S. Francesco» nel comune di Pelago e l'abitato di Dicomano - Variante di Rufina - lotti 2 A e 2 B.

---

## **2.53**

FRANCESCHELLI, PARRINI, ZAMBITO

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

3-bis. Una quota del Fondo di cui all'articolo 1, comma 537, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, in misura non inferiore a 59.180.249 euro per l'anno 2027, è destinata a interventi di adeguamento e messa in sicurezza della Strada statale n. 2 Cassia - lotto Siena - viadotto Monsindoli sulla SS 223 Paganico - svincolo Monteroni d'Arbia Nord.

---

## **2.54**

IRTO

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

"3-bis. Una quota del Fondo di cui all'articolo 1, comma 537 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, in misura non inferiore a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2031, è destinata a interventi per la realizzazione della banchina per il collegamento marittimo tra Messina e l'Aeroporto dello Stretto."

---

## **2.55**

FRANCESCHELLI, PARRINI, ZAMBITO

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

"3-bis. Una quota del Fondo di cui all'articolo 1, comma 537, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, in misura non inferiore a 7 milioni di euro per l'anno 2027, è destinata a interventi di demolizione e ricostruzione del ponte sul fiume Cecina di cui agli articoli 3, comma 3, e 6 della Convenzione urbanistica tra il comune di Cecina e il Circolo nautico S.p.A. per l'attuazione del Piano regolatore portuale."

---

## 2.56

IRTO

*Dopo il comma 3, inserire i seguenti:*

3-bis. L'autorizzazione di spesa in favore della società Rete ferroviaria italiana Spa di cui all'articolo 1, comma 395, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementata di complessivi 300 milioni di euro, di cui 100 milioni di euro per l'anno 2025 e 200 milioni di euro per l'anno 2026. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate, nell'ambito dell'aggiornamento del contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana Spa, per il potenziamento del trasporto pubblico ferroviario dei servizi ferroviari regionali mediante riqualificazione delle reti e dei nodi e di una gestione integrata con la rete nazionale, sia in termini di infrastruttura fisica sia in termini di servizi erogati.

3-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2025 e a 200 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

---

## 2.57

BASSO

*Dopo il comma 3, inserire i seguenti:*

3-bis. Al fine di garantire il diritto alla mobilità territoriale, è assegnato un contributo di 25 milioni di euro per l'anno 2025 a favore di Rete Ferroviaria Italiana S.p.a., da destinare alla progettazione dell'Alta capacità ferroviaria nella tratta Genova-Roma della dorsale tirrenica.

3-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

---

## 2.58

NICITA

*Dopo il comma 3, inserire i seguenti:*

3-bis. Al fine di garantire il diritto alla mobilità territoriale è assegnato un contributo di 25 milioni di euro per l'anno 2025 a favore di RFI da destinare alla progettazione dell'Alta Capacità ferroviaria nella tratta Palermo-Catania.

3-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

---

## 2.59

FRANCESCHELLI, PARRINI, ZAMBITO

*Dopo il comma 3, inserire i seguenti:*

3-bis. Al fine di assicurare la progettazione e la realizzazione del raddoppio della linea ferroviaria Siena-Poggibonsi è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2025 e di 65 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030.

3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede:

a) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 65 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2025 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 settembre 2025, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 65 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030.

---

## 2.60

BASSO

*Dopo il comma 3, inserire i seguenti:*

3-bis. Con riferimento alla realizzazione del terzo Valico dei Giovi è autorizzata la spesa di 644 milioni di euro per la seconda fase del quadruplicamento della tratta ferroviaria Pieve Emanuele - Pavia di cui 300 milioni di euro per il 2025 e 344 per il 2026 e 900 milioni per il quadruplicamento della tratta Tortona-Voghera di cui 450 milioni di euro per l'anno 2025 e 450 milioni di euro per l'anno 2026.

3-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 750 milioni di euro per l'anno 2025 e 794 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede:

a) quanto a 300 milioni di euro per il 2025 e 600 milioni di euro per il 2026 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

b) quanto a 450 milioni di euro per l'anno 2025 e 194 milioni di euro per l'anno 2026 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2025 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2025-2026 al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 450 milioni di euro per l'anno 2025 e 194 milioni di euro per l'anno 2026.

---

## 2.61

MANCA

*Dopo il comma 3, inserire i seguenti:*

3-bis. Per il completamento della ferrovia Pontremolese è autorizzata la spesa di 126 milioni di euro per il 2025 destinata ad RFI per il finanziamento del raddoppio della tratta Parma-Vicofertile.

3-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 126 milioni di euro per l'anno 2025 si provvede mediante

corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

---

## **2.62**

NICITA

*Dopo il comma 3, inserire i seguenti:*

*3-bis.* Per il completamento del progetto Sistemazione Nodo di Catania/Interramento stazione centrale e completamento del doppio binario tra Catania C.le e Catania Acquicella è autorizzata la spesa complessiva di 1 miliardo di euro, di cui 200 milioni di euro per l'anno 2025, 400 milioni di euro per l'anno 2026 e 400 milioni di euro per l'anno 2027.

*3-ter.* Per le esigenze connesse all'interscambio con il prolungamento della linea circumetnea sino all'aeroporto di Catania, è autorizzata la spesa complessiva di 1 miliardo di euro, di cui 300 per l'anno 2025 e 600 milioni di euro per l'anno 2026 e 100 milioni di euro per l'anno 2027 destinata ai lavori di prolungamento del sottopasso della stazione ferroviaria di S. Maria Goretti.

*3-quater.* All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2 pari a 500 milioni di euro per l'anno 2025, 1 miliardo di euro per l'anno 2026 e 500 milioni di euro per l'anno 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 272, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

---

## **2.63**

MANCA

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

*"3-bis.* Al fine di procedere celermente al completamento del progetto di fattibilità tecnico-economica del secondo lotto Molteno-Lecco nell'ambito degli interventi di elettrificazione della linea ferroviaria Como-Molteno-Lecco, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un Commissario straordinario, con i poteri e le funzioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. La durata dell'incarico del Commissario straordinario è di ventiquattro mesi decorrenti dall'adozione del decreto di nomina di cui al primo periodo. Al Commissario straordinario spetta un compenso



determinato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, comprensivo degli oneri a carico dell'amministrazione. Il Commissario straordinario può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, delle strutture delle amministrazioni territoriali interessate. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 99.525 euro per l'anno 2025, a 132.700 euro per l'anno 2026 e a 33.175 euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti."

## 2.64

FRANCESCHELLI, PARRINI, ZAMBITO

*Dopo il comma 3, inserire i seguenti:*

"3-bis. All'Allegato 1 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 13 giugno 2023, n. 68, sono aggiunte, in fine, le seguenti voci:

«TOSCANA

Interventi per la riduzione del rischio idraulico afferente al fiume Albegna, nel comune di Manciano (provincia di Grosseto);

TOSCANA

Mitigazione del pericolo idraulico sul torrente Marinella di Travalle tra gli attraversamenti ferroviari e autostradali nel comune di Calenzano (provincia di Firenze);

TOSCANA

Adeguamento del manufatto di sottopasso del colatore sinistro di acque basse presso la "fattoria Flori" in località "il Valico" nel comune di Campi Bisenzio (provincia di Firenze);

TOSCANA

Rifacimento dei manufatti di immissione nel fiume Bisenzio del canale Macinante e del canale Vecchio Gavine in località "il Valico" nel Comune di Campi Bisenzio (provincia di Firenze);

TOSCANA

Realizzazione di cassa di espansione sul torrente Stella a valle della confluenza con il torrente Falchereto nel comune di Quarrata (provincia di Pistoia);

TOSCANA

Sistemazione idraulica del rio San Bartolomeo, nel comune di San Miniato (provincia di Pisa) con adeguamento strutturale degli argini nel tratto.»."

---

## **2.65**

FRANCESCHELLI, PARRINI, ZAMBITO

*Dopo il comma 3, inserire i seguenti:*

3-bis. Al fine di assicurare la progettazione del tratto stradale tra le località Maroccone e Chioma, nel territorio comunale di Livorno, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2025.

3-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

---

## **2.66**

MANCA

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

"3-bis. Per il finanziamento delle opere accessorie riguardanti la SS 407 Basentana nei territori di Pisticci e Bernalda è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per il 2025. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per il 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

---

## **2.67**

MANCA

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

"3-bis. Per il finanziamento delle opere di ammodernamento e messa in sicurezza del raccordo autostradale Salerno-Avellino nel tratto compreso tra lo svincolo di Solofra e lo svincolo di Serino e, in particolare, per gli interventi relativi alla galleria Monte Pergola, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per il 2025. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo,

pari a 5 milioni di euro per il 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

---

## **2.68**

MANCA

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

"3-bis. Al fine di procedere alla messa in sicurezza e di avviare il raddoppio della SS 7 Matera-Ferrandina, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2025. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per il 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

---

## **2.69**

MANCA

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

"3-bis. Al fine di proseguire i lavori di messa in sicurezza della sede stradale della SS 18 nel territorio di Maratea, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per il 2025. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per il 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

---

## **2.70**

IRTO

*Dopo il comma 3 inserire il seguente:*

"3-bis. Per il finanziamento degli interventi sulla strada trasversale Bovalino-Bagnara è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. E' destinata ai medesimi interventi una quota del

Fondo di cui all'articolo 1, comma 537, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, in misura non inferiore a 150 milioni di euro per l'anno 2027."

---

## 2.71

NICITA

*Dopo il comma 3, inserire i seguenti:*

"3-bis. Al fine di consentire l'ammodernamento e la realizzazione delle infrastrutture stradali siciliane e precisamente della strada statale 284 nel tratto tra Paternò e Adrano, della Palermo-Agrigento nel tratto tra Villabate e lo svincolo di Bolognetta, della strada statale «Nord-Sud» nel tratto tra Nicosia e lo svincolo dell'autostrada A19, della strada statale 115 nel tratto tra Marsala e Mazara del Vallo e per il completamento dell'autostrada Siracusa-Gela nel tratto tra Scicli e Gela, è autorizzata la spesa complessiva di 5.515 milioni di euro, con oneri pari a 885 milioni di euro per l'anno 2025, 1.150 milioni di euro per l'anno 2026, 400 milioni di euro per l'anno 2027, 1.380 milioni di euro per l'anno 2028 e 1.700 milioni di euro per l'anno 2029. Il riparto delle risorse è effettuato nel rispetto di criteri determinati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Regione Siciliana, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, pari a 885 milioni di euro per l'anno 2025, 1.150 milioni di euro per l'anno 2026, 400 milioni di euro per l'anno 2027, 1.380 milioni di euro per l'anno 2028 e 1.700 milioni di euro per l'anno 2029 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 272 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, numero 213."

---

## 2.72

BASSO, MANCA, IRTO, FINA

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente: "3-bis. All'articolo 12, comma 1, della legge 16 dicembre 2024, n. 193, dopo il secondo periodo, sono inseriti i seguenti: «Il piano tariffario prevede anche la possibilità di ridurre, fino all'esonero totale, il pagamento del pedaggio nelle tratte autostradali interessate da cantieri per lavori di messa in sicurezza dell'infrastruttura, qualora questi causino gravi e prolungati disagi e disservizi per gli utenti. I relativi costi sono a carico del concessionario, e la riduzione o l'esenzione è valida fino alla conclusione dei lavori.».*

---

## 2.73

BASSO

*Dopo il comma 3 inserire il seguente:*

"3-bis. All'articolo 4, comma 8-bis, del decreto legge 31 marzo 2023, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 58, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'informazione antimafia di cui all'articolo 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è acquisita prima di stipulare, approvare o autorizzare qualsiasi contratto e subcontratto connesso alla realizzazione dell'opera, anche di importo inferiore a 150.000 euro. Su tutti gli operatori economici coinvolti negli appalti e nei subappalti connessi alla realizzazione dell'opera sono effettuati controlli rafforzati e verifiche sistematiche, mediante strumenti digitali, anche in relazione al rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro. Allo scopo di garantire il rispetto della legalità e la tutela dei lavoratori, in relazione ai lavori finalizzati alla realizzazione dell'opera o connessi alla stessa, possono essere previsti limiti al subappalto, anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 119 del Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.».

---

## 2.74

LOTITO

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Al fine di rafforzare la cybersicurezza nazionale e il contrasto agli attacchi a sistemi informatici e telematici in riferimento alle connessioni delle attività del sistema trasporto aereo, è istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti un fondo, in via sperimentale, denominato «Fondo nazionale per la cybersicurezza del trasporto aereo», finalizzato a sostenere interventi in materia di cybersicurezza, digitalizzazione, innovazione tecnologica e allo sviluppo delle automazioni algoritmiche dei conseguenti software applicati al trasporto aereo passeggeri, con una dotazione pari a 40 milioni di euro per l'anno 2025, 55 milioni di euro per l'anno 2026 e 55 milioni di euro per l'anno 2027. Possono accedere al Fondo esclusivamente le compagnie aeree con sede legale o base operativa in Italia, titolari di COA nazionale per il trasporto passeggeri tramite aerei con più di 19 posti e riconosciute come operatori di servizi essenziali ai sensi del decreto legislativo 12 luglio 2024, n. 138. Il Fondo è accessibile mediante presentazione di un piano approvato dalle autorità di settore individuate con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro della Difesa, secondo modalità e per gli importi calcolati in conformità alle previsioni del decreto stesso. Le compagnie aeree beneficiarie presentano una rendicontazione annuale sulla

base del piano presentato. La rendicontazione è sottoposta a controllo con le modalità stabilite con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 150 milioni di euro per il triennio 2025-2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 282/2004.»

---

## 2.75

LORENZIN, MANCA, MISIANI, NICITA

*Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: « 20 milioni» con le seguenti: « 50 milioni» e sostituire il secondo periodo con il seguente: « Ai relativi oneri, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede per un ammontare pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025 ai sensi dell'articolo 20, e per un ammontare pari a 30 milioni di euro a valere mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307»*

*Conseguentemente, al comma 5, lettera a), sostituire le parole: « 40 per cento» con le seguenti: « 25 per cento» e alla lettera b), sostituire le parole: « 60 per cento» con le seguenti: « 75 per cento»*

---

## 2.76

GUIDOLIN

*Al comma 5, alla lettera a), premettere la seguente:*

0a) 1. All'articolo 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, al comma 4 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) la formazione e l'acquisizione di ulteriori competenze professionali degli operatori del Servizio nazionale, anche in materia di comunicazione, soccorso e intervento per le persone con disabilità fisica e sensoriale, nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 13 dicembre 2023, n. 222" ;

b) la lettera e) è sostituita dalla seguente: "e) la diffusione della conoscenza e della cultura della protezione civile, anche con il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche e delle associazioni rappresentative delle persone con disabilità iscritte al Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, allo scopo di pro-

muovere la resilienza delle comunità e l'adozione di comportamenti consapevoli e misure di autoprotezione da parte dei cittadini;

c) la lettera f) è sostituita dalla seguente: "f) l'informazione alla popolazione sugli scenari di rischio e le relative norme di comportamento nonché sulla pianificazione di protezione civile che devono essere rese in modalità accessibile ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 13 dicembre 2023, n. 222, principali standard di accessibilità (WCAG 2.1 AA)."

d) la lettera g) è sostituita dalla seguente: "g) la promozione e l'organizzazione di esercitazioni ed altre attività addestrative e formative, anche con il coinvolgimento delle comunità e delle associazioni rappresentative delle persone con disabilità iscritte al Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sul territorio nazionale al fine di promuovere l'esercizio integrato e partecipato della funzione di protezione civile, che possono prevedere scambi di personale delle componenti territoriali e centrali per fini di aggiornamento, formazione e qualificazione del personale addetto ai servizi di protezione civile."

e) la lettera h) è sostituita dalla seguente: "h) le attività di cui al presente comma svolte all'estero, in via bilaterale, o nel quadro della partecipazione dell'Italia all'Unione europea e ad organizzazioni internazionali, al fine di promuovere l'esercizio integrato e partecipato della funzione di protezione civile, in conformità agli obblighi derivanti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con la legge n. 18 del 3 marzo 2009."

---

## 2.77

LIRIS, SIGISMONDI, RUSSO

*Sostituire il comma 6 con il seguente:* "6. La quota di cui al comma 5, lettera a) , è ripartita e trasferita in favore di ciascuna regione secondo le modalità e i criteri definiti dall'articolo 1, comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 3 ottobre 2022 ed è prioritariamente destinata dalle Regioni al potenziamento e sostegno dei servizi comunali e intercomunali di protezione civile ai sensi dell'articolo 11, comma 2 del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 . Il Capo del Dipartimento della protezione civile adotta il Piano generale di riparto e dispone l'assegnazione delle relative risorse secondo quanto stabilito dagli articoli 2, 3,4 e 5 del succitato Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 luglio 2022. Sulla base dei criteri di cui al primo periodo, la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, trasmette al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri il Piano generale di riparto delle risorse tra le regioni entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con proprio provvedimento, da adottare entro il 31 agosto 2025, il Capo del

Dipartimento della protezione civile, adotta il Piano generale di riparto e dispone l'assegnazione delle relative risorse."

---

## 2.78

MISIANI, MANCA, PARRINI, LORENZIN, NICITA

*Sostituire il comma 6 con il seguente:* "6. La quota di cui al comma 5, lettera a) , è ripartita e trasferita in favore di ciascuna regione secondo le modalità e i criteri definiti dall'articolo 1, comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 3 ottobre 2022 ed è prioritariamente destinata dalle Regioni al potenziamento e sostegno dei servizi comunali e intercomunali di protezione civile ai sensi dell'articolo 11, comma 2 del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Il Capo del Dipartimento della protezione civile adotta il Piano generale di riparto e dispone l'assegnazione delle relative risorse secondo quanto stabilito dagli articoli 2, 3,4 e 5 del succitato Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 luglio 2022. Sulla base dei criteri di cui al primo periodo, la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, trasmette al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri il Piano generale di riparto delle risorse tra le regioni entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con proprio provvedimento, da adottare entro il 31 agosto 2025, il Capo del Dipartimento della protezione civile, adotta il Piano generale di riparto e dispone l'assegnazione delle relative risorse."

---

## 2.79

PIRRO

*Sostituire il comma 6 con il seguente:* "6. La quota di cui al comma 5, lettera a) , è ripartita e trasferita in favore di ciascuna regione secondo le modalità e i criteri definiti dall'articolo 1, comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 3 ottobre 2022 ed è prioritariamente destinata dalle Regioni al potenziamento e sostegno dei servizi comunali e intercomunali di protezione civile ai sensi dell'articolo 11, comma 2 del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 . Il Capo del Dipartimento della protezione civile adotta il Piano generale di riparto e dispone l'assegnazione delle relative risorse secondo quanto stabilito dagli articoli 2, 3,4 e 5 del succitato Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 luglio 2022. Sulla base dei criteri di cui al primo periodo, la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, trasmette al Dipartimento della protezione civile della Presiden-



za del Consiglio dei ministri il Piano generale di riparto delle risorse tra le regioni entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con proprio provvedimento, da adottare entro il 31 agosto 2025, il Capo del Dipartimento della protezione civile, adotta il Piano generale di riparto e dispone l'assegnazione delle relative risorse."

---

## **2.80**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

"6. La quota di cui al comma 5, lettera a) , è ripartita e trasferita in favore di ciascuna regione secondo le modalità e i criteri definiti dall'articolo 1, comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 3 ottobre 2022 ed è prioritariamente destinata dalle Regioni al potenziamento e sostegno dei servizi comunali e intercomunali di protezione civile ai sensi dell'articolo 11, comma 2 del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 . Il Capo del Dipartimento della protezione civile adotta il Piano generale di riparto e dispone l'assegnazione delle relative risorse secondo quanto stabilito dagli articoli 2, 3,4 e 5 del succitato Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 luglio 2022. Sulla base dei criteri di cui al primo periodo, la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, trasmette al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri il Piano generale di riparto delle risorse tra le regioni entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con proprio provvedimento, da adottare entro il 31 agosto 2025, il Capo del Dipartimento della protezione civile, adotta il Piano generale di riparto e dispone l'assegnazione delle relative risorse."

---

## **2.81**

DE POLI

*Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:*

«7 bis. Al fine di assicurare il regolare ed efficiente funzionamento della pubblica amministrazione, gli enti locali, nell'immediatezza di eventi straordinari e critici, in relazione alle funzioni loro attribuite, si avvalgono della Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana quale struttura permanente di supporto alla redazione degli atti amministrativi ne-

cessari a fronteggiare l'emergenza. Dall'attuazione della presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri carico della finanza pubblica».

---

## 2.82

MELONI

*Dopo il comma 7 inserire il seguente:*

"7-bis. All'articolo 1 della 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 287, è aggiunto il seguente: «287-bis. Al fine di garantire i servizi di tutela ambientale, gestione forestale, protezione civile e lotta attiva agli incendi boschivi, la Regione Autonoma della Sardegna, nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale all'interno del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), è autorizzata a derogare ai limiti della capacità assunzionale previsti dall'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, nonché ai limiti di spesa per il personale di cui all'articolo 1, commi da 557 a 557-*quater*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e ai limiti delle risorse disponibili per il salario accessorio previsti dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, in relazione alle assunzioni di personale da impiegare nelle attività istituzionali dell'Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e l'ambiente della Sardegna (FoReSTAS), purché a valere in via esclusiva sulle risorse del bilancio della Regione Sardegna e senza ulteriori oneri per il bilancio dello Stato.»

---

## 2.83

MELONI

*Dopo il comma 7 inserire il seguente:*

"7-bis. All'articolo 1 della 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 287, è aggiunto il seguente: «287-bis. Al fine di garantire i servizi di protezione civile, di prevenzione e controllo del territorio, di prevenzione incendi e lotta attiva agli incendi boschivi, la Regione Autonoma della Sardegna, nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale all'interno del PIAO, è autorizzata a derogare ai limiti della capacità assunzionale come prevista ai sensi dell'articolo 3 del decreto legge 24 giugno 2014, n.90, convertito con la legge 11 agosto 2014, n.114, e ss.mm.ii. ai limiti della spesa per il personale previsti nell'articolo 1 commi 557-557-*quater* della legge 27 dicembre 2006, n. 296 nonché ai limiti delle risorse disponibili per il salario accessorio previsti dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017, in relazione alle assunzioni di personale del Corpo Forestale di

Vigilanza Ambientale per il quale sia prevista l'attribuzione della qualifica di agente o ufficiale di pubblica sicurezza, purché a valere in via esclusiva sulle risorse del bilancio della Regione Sardegna e senza ulteriori oneri per il bilancio dello Stato. ».

---

## **2.84**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

*Al comma 8 sostituire le parole: "di cui all'articolo 1, comma 19, lettera a), del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233" con le seguenti: "di cui ai commi da 513 a 519 della legge 30 dicembre 2024, n. 207".*

---

## **2.85**

PATUANELLI

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, si applicano altresì agli investimenti pubblicitari effettuati dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2025. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2025, che costituisce limite di spesa. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

---

## **2.86**

PATUANELLI

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-bis. All'articolo 27, comma 5, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: "In ogni caso, i compensi corrisposti ai lavoratori di cui al presente articolo, a titolo di cessione dello sfruttamento economico del diritto d'immagine o promo-pubblicitari, non possono eccedere il 40 per cento dell'importo complessivo percepito

per prestazioni riconducibili alla medesima attività. Tale quota rimane esclusa dalla base contributiva e pensionabile.».

---

## 2.87

MIRABELLI, MANCA, IRTO, BASSO, FINA

*Sostituire il comma 9 con i seguenti:* «9. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un Fondo, denominato «Fondo per la rigenerazione urbana», con dotazione pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 fino all'anno 2044. Ai fini del presente comma, per interventi di rigenerazione urbana si intendono gli interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, volti alla riorganizzazione dell'assetto urbano nelle aree degradate e dismesse, anche attraverso la realizzazione o il recupero di infrastrutture, spazi verdi e servizi, in un'ottica di sostenibilità ambientale e sociale. Le risorse del Fondo sono destinate al cofinanziamento dei Bandi regionali per la rigenerazione urbana. Le risorse del Fondo sono destinate annualmente:

- a) al rimborso delle spese di progettazione degli interventi previsti nei Piani comunali di rigenerazione urbana approvati;
- b) al finanziamento delle spese per la redazione di studi di fattibilità urbanistica ed economico-finanziaria di interventi di rigenerazione urbana;
- c) al finanziamento delle opere e dei servizi pubblici o di interesse pubblico e delle iniziative previste dai progetti e programmi di rigenerazione urbana selezionati;
- d) al finanziamento delle spese per la demolizione delle opere incongrue, per le quali il comune, a seguito di proposta dei proprietari, abbia accertato l'interesse pubblico e prioritario alla demolizione;
- e) alla ristrutturazione del patrimonio immobiliare pubblico, da destinare alle finalità previste dai Piani comunali di rigenerazione urbana selezionati.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Ministro delle infrastrutture e trasporti, del Ministro della cultura, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità per il riparto annuale delle risorse del Fondo.

*9-bis.* Ai fini di cui al comma 9, i comuni individuano, nell'ambito degli strumenti urbanistici generali, gli ambiti urbani ove si rendono opportuni gli interventi di rigenerazione urbana. Tali ambiti possono ricomprendere singoli immobili, complessi edilizi o interi isolati. Le aree territoriali ricom-

prese negli ambiti urbani sono dichiarate aree di interesse pubblico. Per agevolare l'individuazione degli ambiti urbani oggetto di interventi rigenerazione, i Comuni, nel rispetto delle competenze riservate di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche su proposta dei proprietari e dei soggetti aventi titolo, effettuano una ricognizione del proprio territorio e definiscono il perimetro delle aree da assoggettare agli interventi di rigenerazione urbana che può riguardare anche aree urbanizzate riguardanti più Comuni. I comuni individuano le forme e i modi per la partecipazione diretta dei residenti nell'individuazione degli ambiti urbani e nella definizione degli obiettivi della rigenerazione dei medesimi e la piena condivisione dei relativi Piani di rigenerazione urbana. A seguito della individuazione delle aree, il Comune, o i Comuni interessati, procedono, tramite i propri uffici, alla redazione del Piano comunale di rigenerazione urbana. La proposta di Piano è approvata in sede di consiglio comunale. L'approvazione del Piano di rigenerazione urbana costituisce il presupposto per l'accesso all'assegnazione di risorse del Fondo di cui al comma 9."

*Conseguentemente, all'articolo 20, comma 2, dopo la lettera m) aggiungere la seguente: "m-bis) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2025, 70 milioni di euro per l'anno 2026 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027 e fino all'anno 2045, mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."*

---

## **2.88**

### **SIRONI**

*Al comma 9, sostituire i primi due periodi con i seguenti:* «Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo nazionale per la rigenerazione urbana pari a 100 milioni di euro per il 2026 e 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 e al 2037. Ai relativi oneri si provvede quanto a 100 milioni per il 2026 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307 e quanto a 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 e al 2037 mediante corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 875, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. Al Fondo nazionale per la rigenerazione urbana possono concorrere le risorse dei programmi operativi nazionali e regionali della programmazione 2021-2027, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021 - 2027.».

---

## 2.89

SIRONI

*Al comma 9, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al primo periodo, dopo le parole "Fondo nazionale da ripartire per la rigenerazione urbana" inserire le seguenti: "e per il ripristino della natura in ambiti urbani";*

*b) al secondo periodo, dopo le parole "sono stabiliti i criteri di assegnazione delle risorse del Fondo di cui al primo periodo" aggiungere le seguenti: "tenuto conto delle prescrizioni di cui all'articolo 8 e seguenti del regolamento (UE) 2024/1991";*

*c) al secondo periodo, dopo le parole "riduzione del consumo di suolo" aggiungere le seguenti: ", del ripristino della natura in ambiti urbani ai sensi del regolamento (UE) 2024/1991";*

*Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole "della rigenerazione urbana" inserire le seguenti: "e del ripristino della natura in ambiti urbani".*

---

## 2.90

MIRABELLI, MANCA, IRTO, BASSO, FINA

*Al comma 9, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) sostituire le parole: "pari a 50 milioni di euro per l'anno 2025 e a 30 milioni di euro per l'anno 2026" con le seguenti: "con una dotazione pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 e fino all'anno 2044";*

*b) sostituire il secondo periodo con i seguenti: "Le risorse del fondo sono destinate annualmente:*

*a) al rimborso delle spese di progettazione degli interventi di rigenerazione urbana;*

*b) al finanziamento delle spese per la redazione di studi di fattibilità urbanistica ed economico-finanziaria di interventi di rigenerazione urbana;*

*c) al finanziamento delle opere e dei servizi pubblici o di interesse pubblico e delle iniziative previste dai progetti e dai programmi di rigenerazione urbana;*

*d) al finanziamento delle spese per la demolizione delle opere incongrue, per le quali il comune, a seguito di proposta dei proprietari, abbia accertato l'interesse pubblico e prioritario alla demolizione;*

e) alla ristrutturazione del patrimonio immobiliare pubblico.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, delle infrastrutture e dei trasporti e della cultura, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per il riparto annuale delle risorse del Fondo di cui al primo periodo, nonché le modalità di monitoraggio e rendicontazione delle medesime risorse anche al fine del rispetto del limite di spesa.»

*Conseguentemente, all'articolo 20, comma 2, dopo la lettera m) aggiungere la seguente: "m-bis) quanto a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 e fino all'anno 2044 mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un ammontare pari a 100 milioni di euro, e del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, per un ammontare pari a 100 milioni di euro, e, quanto a 300 milioni di euro, mediante le maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica da approvare entro il 30 settembre 2025 con appositi provvedimenti regolamentari e amministrativi. Concorrono alla copertura degli oneri la previsione di oneri aggiuntivi sulle operazioni che prevedono consumo di suolo non urbanizzato."*

---

## **2.91**

MIRABELLI, MANCA, IRTO, BASSO, FINA

*Al comma 9, sostituire le parole: "pari a 50 milioni di euro per l'anno 2025 e a 30 milioni di euro per l'anno 2026" con le seguenti: "con una dotazione pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 e fino all'anno 2044"*

*Conseguentemente, all'articolo 20, comma 2, dopo la lettera m) aggiungere la seguente: "m-bis) quanto a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 e fino all'anno 2044 mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un ammontare pari a 100 milioni di euro, e del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, per un ammontare pari a 100 milioni di euro, e, quanto a 300 milioni di euro, mediante le maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica da approvare entro il 30 settembre 2025 con appositi provvedimenti regolamentari e amministrativi."*

tivi. Concorrono alla copertura degli oneri la previsione di oneri aggiuntivi sulle operazioni che prevedono consumo di suolo non urbanizzato.»

---

## **2.92**

NOCCO, AMBROGIO, LIRIS, RUSSO, GELMETTI

*Al comma 9 alla fine del primo periodo, inserire le seguenti parole "*, destinandone una quota alla rigenerazione di edifici dismessi, anche mediante ricorso a progetti di partenariato pubblico-privato, per la realizzazione di centri estivi di interesse nazionale".

---

## **2.93**

MIRABELLI, MANCA, IRTO, BASSO, FINA

*Al comma 9, dopo il secondo periodo inserire il seguente: «Ai fini del presente comma, per rigenerazione urbana si intendono gli interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente volti alla riorganizzazione dell'assetto urbano nelle aree degradate e dismesse, evitando ulteriore consumo di suolo, anche attraverso il recupero o la realizzazione di infrastrutture, di spazi verdi e servizi, in un'ottica di sostenibilità ambientale e sociale.»*

---

## **2.94**

MANCA, IRTO, BASSO, FINA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Al comma 9, dopo le parole: « Al finanziamento degli interventi destinati alla riduzione del suolo» inserire le seguenti: «, alla realizzazione di servizi pubblici e privati, di valorizzazione degli spazi pubblici, delle aree verdi e dei servizi di quartiere, nonché alla ricomposizione in forma unitaria dei diversi contesti urbani per assicurare a tutti i cittadini un agevole accesso ai servizi e alle strutture urbane»*

---



## 2.95

GUIDOLIN

*Al comma 9, terzo periodo, dopo le parole: "e idrici" sono aggiunte le seguenti: ", nonché per assicurare l'accrescimento dei livelli di accessibilità".*

---

## 2.96

SIRONI, DAMANTE

*Dopo il comma 9, inserire il seguente:*

"9-bis. Il decreto di cui al comma 9 stabilisce altresì, tra i criteri di assegnazione delle risorse del Fondo, la valutazione dell'impatto ambientale complessivo degli interventi attraverso l'applicazione della metodologia del Life Cycle Assessment (LCA), con riferimento all'intero ciclo di vita dell'opera. A tale fine, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica predispone, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, apposite linee guida tecniche per l'integrazione del metodo LCA nella selezione e progettazione degli interventi finanziabili."

---

## 2.97

MIRABELLI, MANCA, IRTO, BASSO, FINA

*Dopo il comma 9 inserire i seguenti:*

"9-bis. Ai fini di cui al comma 9, i comuni individuano, nell'ambito degli strumenti urbanistici generali, gli ambiti urbani ove si rendono opportuni gli interventi di rigenerazione urbana. Tali ambiti possono ricomprendere singoli immobili, complessi edilizi o interi isolati. Le aree territoriali ricomprese negli ambiti urbani sono dichiarate aree di interesse pubblico. Per agevolare l'individuazione degli ambiti urbani oggetto di interventi rigenerazione, i Comuni, nel rispetto delle competenze riservate di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche su proposta dei proprietari e dei soggetti aventi titolo, effettuano una ricognizione del proprio territorio e definiscono il perimetro delle aree da assoggettare agli interventi di rigenerazione urbana che può riguardare anche aree urbanizzate riguardanti più Comuni. I comuni individuano le forme e i modi per la partecipazione diretta dei residenti nell'individuazione degli ambiti urbani e nella definizione degli obiettivi della rigenerazione dei medesimi e la piena condivisione dei relativi Piani di rigenerazione urbana. A seguito della individuazione delle aree, il Comune, o i Comuni interessati, procedono, tramite i propri uffici, alla redazione del Piano

comunale di rigenerazione urbana. La proposta di Piano è approvata in sede di consiglio comunale. L'approvazione del Piano di rigenerazione urbana costituisce il presupposto per l'accesso all'assegnazione di risorse del Fondo di cui al comma 9.

*9-ter.* Ad integrazione delle risorse del Fondo di cui al comma 9, gli interventi di rigenerazione urbana inseriti nell'ambito dei Piani comunali di rigenerazione urbana di cui al comma *9-bis* costituiscono ambiti prioritari per l'attribuzione dei fondi strutturali europei a sostegno delle attività economiche e sociali.

*9-quater.* Al fine di accelerare l'attuazione degli interventi di rigenerazione urbana, i comuni che hanno ottenuto l'assegnazione di un finanziamento per la rigenerazione urbana possono avviare e realizzare le attività progettate con il sostegno della Cassa depositi e prestiti Spa e dei fondi immobiliari privati o mediante la costituzione di fondi comuni di investimento. A tal fine, i comuni:

a) possono ottenere un prestito garantito dalla Cassa depositi e prestiti Spa in attesa dell'effettivo incasso dei finanziamenti statali relativi ai Piani comunali di rigenerazione urbana selezionati ai sensi del bando di cui all'articolo 9. Il prestito deve essere rimborsato dagli enti locali, obbligatoriamente, al momento dell'incasso del finanziamento statale, senza alcun onere aggiuntivo a carico degli enti medesimi;

b) possono promuovere o partecipare, ai sensi dell'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, anche in forma associata, alla costituzione di fondi comuni di investimento immobiliare locali finalizzati all'attuazione degli interventi previsti nei Piani comunali di rigenerazione urbana selezionati ai sensi dei bandi di cui all'articolo 9, con particolare riguardo alla valorizzazione degli immobili pubblici.

*9-quinquies.* Ai fondi pensione e alle casse professionali che investono parte delle loro risorse per il finanziamento degli interventi previsti nei Piani comunali di rigenerazione urbana selezionati ai sensi dei bandi di cui all'articolo 9 è assicurata la garanzia prevista dal Fondo di garanzia per le opere pubbliche, costituito presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti Spa, ai sensi dell'articolo 2, comma 264, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.»

---

## 2.98

MIRABELLI, MANCA, IRTO, BASSO, FINA

*Dopo il comma 9 inserire i seguenti:*

«9-bis. Al fine di agevolare il conseguimento delle finalità di cui al comma 9, e di coordinare le politiche attuate dalle amministrazioni interessate, è istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la cabina di regia nazionale per la rigenerazione urbana, alla quale partecipano i rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero della cultura, del Ministero dell'economia e delle finanze, delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e dei comuni.

9-ter. La cabina di regia nazionale per la rigenerazione urbana:

a) favorisce il coordinamento della normativa nazionale e regionale e degli strumenti di intervento in materia di rigenerazione urbana;

b) coordina e incentiva l'utilizzo dei fondi pubblici, a qualsiasi titolo disponibili, per l'attuazione degli interventi per la rigenerazione urbana;

c) favorisce l'apporto e la partecipazione di soggetti investitori nazionali ed esteri alla realizzazione degli interventi di rigenerazione urbana selezionati;

d) fornisce supporto alle regioni e agli enti locali che intendono avviare rispettivamente progetti e piani di rigenerazione urbana in tutte le fasi;

e) svolge attività di monitoraggio e valutazione degli interventi di rigenerazione urbana, nonché di analisi e di ricerca sui temi della rigenerazione urbana.».

---

## 2.99

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

*Dopo il comma 9 aggiungere il seguente: "9-bis. I termini di cui all'articolo 1, comma 539, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono prorogati rispettivamente al 15 novembre 2025 e al 30 settembre 2025."*

---

## 2.100

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Dopo il comma 9 inserire i seguenti: "9-bis. All' articolo 1, comma 538, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, alla lettera a) le parole "quindici mesi"*

sono sostituite dalle parole: "trentasei mesi" e alla lettera b) le parole "venti mesi" sono sostituite dalle parole: "quarantadue mesi". Sono conseguentemente fatti salvi i contributi per i quali non sia stata ancora avviata, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la procedura di affidamento dei lavori.

9-ter. All'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2024, n. 113, come convertito in legge 7 ottobre 2024, n. 143, l'ultimo periodo è soppresso.»

---

## 2.101

LOTITO

*Dopo il comma 9 inserire il seguente:*

"9-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55, dopo il sesto periodo è inserito il seguente: "In tali casi il concerto del Ministero della Cultura per l'adozione del provvedimento di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve intendersi acquisito laddove le determinazioni, concernenti la tutela dei beni di interesse archeologico, dei beni storici, artistici, demoetnoantropologici e paesaggistici, siano demandate alle Soprintendenze territorialmente competenti e da queste rese".

---

## 2.102

SILVESTRO

*Dopo il comma 9, inserire il seguente:*

«10-bis. Al fine di assicurare il completamento degli interventi di rigenerazione urbana nel Comune di Vico Equense (NA), finalizzati al miglioramento del tessuto sociale ed ambientale attraverso la riqualificazione dell'area del palazzetto dello sport in via Madonnelle a mezzo realizzazione di un impianto natatorio e del campo sportivo di calcio in via Raspolo a mezzo nuove tribune coperte con aree attrezzate, è autorizzata la spesa di 1.467.774,48 euro per l'anno 2025. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'avvio di opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.».

### **2.103**

LOTITO

*Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:*

«9-bis. Al fine di favorire interventi di rigenerazione urbana, è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro in favore del Comune di Bassano Teverina, in provincia di Viterbo, per la realizzazione di un parcheggio pubblico in prossimità del palazzo comunale. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

---

### **2.104**

OCCHIUTO, LOTITO

*Dopo il comma 9 inserire il seguente:*

"9-bis. All'allegato A della legge 28 gennaio 1994, n. 84, al punto 10), le parole: «e Termoli» sono sostituite dalle seguenti: «, Termoli e Mol-fetta»".

---

### **2.105**

DREOSTO

*Dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:*

9-bis. Al fine di promuovere il riutilizzo e il riciclo dei materiali dei banchi a rotelle acquistati dal Ministero dell'istruzione e del merito durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19, il Ministero dell'istruzione e del merito e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica promuovono intese tra i comuni e i consorzi di filiera, o altri soggetti autorizzati dai comuni interessati, per procedere al ritiro, senza alcun onere a carico degli istituti scolastici, dei suddetti banchi inutilizzati o giacenti nei depositi degli istituti medesimi, prevedendo, ove ritenuto opportuno, un corrispettivo economico.

9-ter. Con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono stabiliti i criteri e le procedure intese al recupero dei materiali dei banchi a rotelle, al fine di poterli riutilizzare o riciclare o, in caso contrario, procedere al loro smaltimento in discarica. Sono altresì definite le modalità di utilizzo da parte degli istituti scolastici di ogni ordine e grado delle risorse economiche di cui

al comma 1, al fine di attivare progetti di educazione ambientale negli istituti scolastici medesimi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

---

## **2.106**

MINASI, GERMANÀ, POTENTI, DREOSTO

*Dopo il comma 9 inserire il seguente:*

"9-bis. All'articolo 1, comma 118, primo periodo, della legge 30 dicembre 2024 n. 207, le parole: "31 luglio di ciascuna delle annualità" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre di ciascuna delle annualità".

---

## **2.107**

TOSATO, CANTALAMESSA, DREOSTO

*Dopo il comma 9, inserire il seguente:*

9.bis. All'articolo 67 del Decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero dal consorzio ai sensi del successivo comma 5»;

2) al comma 5, le parole: «I consorzi di cooperative e i consorzi tra imprese artigiane» sono sostituite dalle seguenti: «I consorzi di cooperative, i consorzi tra imprese artigiane e i consorzi stabili».

---

## **2.108**

SIRONI

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

"9-bis. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione e contrasto al cambiamento climatico, nonché di favorire un uso sostenibile del suolo, il decreto di cui al comma 9 tiene conto anche dell'impatto ambientale complessivo degli interventi, valutato attraverso l'indicatore dell'impronta di carbonio (carbon footprint), calcolato in relazione all'intero ciclo di vita dell'opera, ivi incluse eventuali variazioni d'uso del suolo. La definizione dei criteri di assegnazione delle risorse tiene conto, tra gli altri,

dei principi del riuso del patrimonio edilizio esistente, della riduzione del consumo di suolo e della conservazione delle condizioni di naturalità dei suoli. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, predispone apposite linee guida per l'applicazione dell'indicatore dell'impronta di carbonio entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.".

---

## **2.109**

SILVESTRONI

*Dopo il comma 9, inserire il seguente comma:*

«9-bis»: Per agli anni 2025 e 2026 le province e le città metropolitane, in deroga alla legislazione vigente, possono utilizzare le quote di propria competenza, accertate ed incassate nei rispettivi anni, previste dall'articolo 142, comma 12-ter, in misura non superiore al dieci per cento, e dall'articolo 208, comma 4 lettera c), del Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per il finanziamento delle spese relative alla rimozione dei rifiuti abbandonati lungo i cigli delle strade ai fini del miglioramento della sicurezza stradale.

---

## **2.110**

GUIDOLIN

*Al comma 10, primo periodo, dopo le parole: «delle persone,» inserire le seguenti: «avuto riguardo del diritto della piena inclusione fisica e digitale delle persone con disabilità,».*

---

## **2.111**

MANCA, MARTELLA, IRTO, LORENZIN, MISIANI, NICITA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

"10-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato d'intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione e l'Agenzia per l'Italia digitale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è individuata una modulistica standardizzata per i diversi adempimenti del Codice dei contratti pubblici, al fine di semplificare e uniformare la presentazione della documentazione alle pubbliche amministrazioni e alle stazioni ap-

paltanti sul territorio nazionale. Nelle more dell'adozione del predetto decreto, le pubbliche amministrazioni sono tenute a rispettare quanto previsto per la redazione del documento di gara unico europeo, in conformità al modello di formulario approvato con regolamento della Commissione europea."

*Conseguentemente, alla rubrica aggiungere le seguenti parole: «, nonché modifiche in materia di codice dei contratti pubblici».*

---

## 2.112

MANCA, MARTELLA, IRTO, LORENZIN, MISIANI, NICITA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

"10-bis. All'articolo 3, Allegato II.1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Al fine di garantire maggiore trasparenza, efficienza e semplificazione nelle procedure di affidamento degli appalti pubblici, le piattaforme elettroniche di iscrizione e gestione degli elenchi fornitori delle pubbliche amministrazioni devono essere interoperabili e integrate in un sistema unico nazionale.

2-ter. A tal fine, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente norma, l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), in coordinamento con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, predispone un registro unico nazionale dei fornitori accreditati, accessibile a tutte le stazioni appaltanti e interoperabile con le piattaforme regionali e locali. In attuazione degli articoli 24 e 25 del presente codice, è vietata ogni richiesta di informazioni o documenti ulteriori, nonché di documenti già in possesso di una pubblica amministrazione.

2-quater. Le amministrazioni aggiudicatrici devono garantire che i loro sistemi digitali siano compatibili con il registro unico e che i dati siano condivisi in tempo reale, evitando duplicazioni burocratiche per le imprese e riducendo i tempi di verifica dei requisiti.»."

*Conseguentemente, alla rubrica aggiungere le seguenti parole: «, nonché modifiche in materia di codice dei contratti pubblici».*

---



## 2.113

MANCA, MARTELLA, LORENZIN, MISIANI, NICITA, FRANCESCHELLI,  
GIACOBBE

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

"10-bis. All'articolo 49, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Le amministrazioni sono tenute a valorizzare la partecipazione delle imprese che, pur avendo presentato offerte valide nelle procedure precedenti, non sono risultate aggiudicatarie, garantendo loro priorità negli inviti per le successive gare aventi oggetto analogo.»."

*Conseguentemente, alla rubrica aggiungere le seguenti parole: «, nonché modifiche in materia di codice dei contratti pubblici».*

---

## 2.114

MANCA, MARTELLA, IRTO, LORENZIN, MISIANI, NICITA, FRANCESCHELLI,  
GIACOBBE

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

"10-bis. All'articolo 50, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-bis. Nei casi di affidamento diretto di contratti di importo superiore a 40.000 euro, la stazione appaltante è tenuta a pubblicare l'atto di cui all'articolo 17, comma 2, dando conto delle motivazioni della scelta dell'affidatario e delle comparazioni economiche svolte; parimenti, nei casi di affidamento mediante procedura negoziata senza bando, la stazione appaltante è tenuta a pubblicare sul proprio sito istituzionale la comunicazione dell'avvio della procedura almeno dieci giorni prima dell'avvio della consultazione degli operatori economici.»."

*Conseguentemente, alla rubrica aggiungere le seguenti parole: «, nonché modifiche in materia di codice dei contratti pubblici».*

---

## 2.115

MANCA, MARTELLA, IRTO, LORENZIN, MISIANI, NICITA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

"10-bis. All'articolo 58, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, in misura non inferiore al 20 per cento indipendentemente dall'importo dell'appalto»

b) al comma 2, è aggiunto in fine il seguente periodo: «A tal fine, le stazioni appaltanti effettuano adeguate verifiche del mercato di riferimento volte ad individuare il valore dei lotti, dandone contezza nella decisione a contrarre, che, per gli affidamenti di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 14, è trasmessa all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per le determinazioni di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287.»."

*Conseguentemente, alla rubrica aggiungere le seguenti parole:* «, nonché modifiche in materia di codice dei contratti pubblici».

---

## 2.116

MARTELLA, MANCA, IRTO, LORENZIN, MISIANI, NICITA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

"10-bis. All'articolo 61, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Presso le stazioni appaltanti qualificate e le centrali di committenza, ai sensi dell'articolo 63, è istituita la figura del rappresentante delle piccole imprese, con il compito di verificare il rispetto delle disposizioni normative che favoriscono la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese (MPMI) agli appalti pubblici con il compito di:

a) monitorare l'applicazione delle quote di riserva e dei criteri di accesso previsti per le MPMI nei bandi di gara;

b) verificare la suddivisione in lotti funzionali, al fine di favorire la partecipazione delle piccole imprese;

c) assistere le MPMI nell'interpretazione dei requisiti di gara e nell'accesso alle procedure semplificate;

d) segnalare all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e agli organi di vigilanza eventuali violazioni delle norme a tutela delle MPMI.

1-ter. Le modalità di nomina, le competenze e i criteri operativi del rappresentante delle piccole imprese sono stabiliti con decreto del Ministro delle imprese e del *Made in Italy*, d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.»."

*Conseguentemente, alla rubrica aggiungere le seguenti parole: «, nonché modifiche in materia di codice dei contratti pubblici».*

---

## **2.117**

MARTELLA, MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

"10-bis. All'articolo 221, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo la parola: «ANAC,», sono inserite le seguenti: «sentite le associazioni di categoria comparativamente più rappresentativo sul piano nazionale,»."

*Conseguentemente, alla rubrica aggiungere le seguenti parole: «, nonché modifiche in materia di codice dei contratti pubblici».*

---

## **2.118**

MINASI, GERMANÀ, POTENTI, DREOSTO

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

"10-bis. Al fine di assicurare le attività di assistenza tecnica e di sostegno alle strutture amministrative e tecniche impegnate nell'attuazione e nella gestione del Piano Nazionale di Interventi Infrastrutturali e per la Sicurezza del Settore Idrico di cui all'articolo 1, comma 516, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è autorizzata la spesa di euro 80.000 per l'anno 2025 e di 280.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante la corrispondente riduzione dell'autorizzazione legislativa di cui all'articolo 1, comma 505, della legge 29 dicembre 2022 n. 197."

---

## 2.119

MAIORINO

*Dopo il comma 10, aggiungere, in fine, il seguente:*

"10-bis. Al fine di fronteggiare e mitigare le forti ondate di calore e le avverse condizioni meteorologiche dovute alle elevate temperature durante la stagione estiva sono stanziati 2 milioni di euro per l'anno 2025 e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 in favore dei comuni con popolazione superiore ai 15mila abitanti per la mappatura dei cosiddetti rifugi climatici, luoghi di ristoro che siano freschi, con accesso all'acqua e con possibilità di ripararsi dal caldo, individuati in spazi liberamente accessibili che offrono riparo dal calore estremo pur mantenendo le loro regolari funzioni. Le modalità di erogazione e utilizzo dei fondi sono stabiliti con decreto del Ministro per la Protezione civile e le politiche del mare di concerto con il Ministro dell'interno da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione. Ai relativi oneri, pari a 2 milione di euro per l'anno 2025, e di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".

---

## 2.120

MAIORINO

*Dopo il comma 10, aggiungere, in fine, il seguente:*

«10-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze, entro 90 giorni dalla conclusione del programma straordinario per il Giubileo della Chiesa cattolica del 2025, presenta una relazione alle Camere sugli interventi effettuati e i relativi bilanci.".

---

## 2.121

MAIORINO

*Dopo il comma 10, aggiungere, in fine, il seguente:*

«10-bis. Per l'implementazione della raccolta differenziata e della raccolta porta a porta funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 10 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027. Ai relativi oneri si prov-

vede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

---

## **2.122**

MAIORINO

*Dopo il comma 10, aggiungere, in fine, il seguente:*

"10-bis. Al fine di fronteggiare le possibili ondate di calore e le avverse condizioni meteorologiche durante lo svolgimento del Giubileo dei giovani è stanziato 1 milione di euro per l'anno 2025 a favore del Comune di Roma Capitale per la creazione di apposite aree di cosiddetto rifugio climatico nell'area di Tor Vergata durante lo svolgimento del grande evento e per tutti gli eventi legati al Giubileo in programma nei mesi di luglio, agosto e settembre 2025. Ai relativi oneri, pari a 1 milione di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

---

## **2.123**

MAIORINO

*Dopo il comma 10, aggiungere, in fine, il seguente:*

"10-bis. Al fine di fronteggiare il forte afflusso di turisti e garantire il decoro urbano in occasione del Giubileo dei giovani è stanziato 1 milione di euro per l'anno 2025 a favore del Comune di Roma Capitale per l'implementazione dei servizi di pulizia stradale, raccolta dei rifiuti e gestione delle aree verdi nei siti di svolgimento del grande evento. Ai relativi oneri, pari a 1 milione di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

---

## 2.124

MAIORINO

*Dopo il comma 10, aggiungere, in fine, il seguente:*

"10-bis. Al fine di fronteggiare il forte afflusso di turisti e garantire il decoro urbano sono stanziati 10 milioni di euro per l'anno 2025 a favore del Comune di Roma Capitale per l'implementazione dei servizi di pulizia stradale, raccolta dei rifiuti e gestione delle grandi aree verdi. Ai relativi oneri, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".

---

## 2.125

MAIORINO

*Dopo il comma 10, aggiungere, in fine, il seguente:*

«10-bis. Al fine di favorire la corretta gestione dei rifiuti e la raccolta differenziata nei siti di svolgimento del Giubileo dei giovani sono stanziati a favore del Comune di Roma Capitale 500 mila euro per l'anno 2025. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".

---

## 2.126

LOTITO

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

«10-bis. Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi infrastrutturali delle Istituzioni AFAM, il fondo per la realizzazione di interventi di edilizia e per l'acquisizione di attrezzature didattiche e strumentali di particolare rilevanza da parte delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui all'articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è incrementato di 11 milioni di euro per l'anno 2025, da destinare al finanziamento dei programmi d'intervento già approvati con decreti del Ministro dell'università e della ricerca. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 11 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «

Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.»

---

### 2.0.1

BIZZOTTO, DREOSTO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 2-bis**

*(Misure urgenti in materia di prevenzione del rischio di esondazione e di dissesto idrogeologico)*

1. Al fine di prevenire fenomeni di esondazione e ridurre il rischio di alluvioni e di dissesto idrogeologico, in via sperimentale e per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Presidente della Regione può autorizzare, in via d'urgenza e in accordo con l'autorità di bacino distrettuale competente, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda con la relativa documentazione da parte dei soggetti pubblici o privati interessati, interventi urgenti di carattere straordinario e preventivo di manutenzione idraulica, diretti a migliorare la funzionalità dell'alveo fluviale con opere mirate al ripristino della sezione originale di deflusso attraverso i interventi quali estrazione di ciottoli, ghiaia, sabbia e altre materie dal letto dei fiumi, torrenti e canali pubblici, fino al ripristino del livello storico dell'alveo, estrazione di tronchi d'albero e di materiali vegetali che impediscono il regolare deflusso delle acque, stabilizzazione dei versanti.

2. Per la realizzazione degli interventi di cui al precedente comma, in applicazione dei generali principi di efficacia dell'attività amministrativa e di semplificazione procedimentale, i necessari pareri, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, degli enti locali, regionali, dei Ministeri e di tutti gli enti e agenzie competenti, devono essere resi entro quindici giorni dalla richiesta del Presidente della Regione; decorso inutilmente tale termine, si intendono accolti favorevolmente.

3. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 2, i materiali litoidi e vegetali rimossi dal demanio idrico e marittimo per interventi urgenti diretti a prevenire situazioni di pericolo o per il ripristino dell'officiosità dei corsi d'acqua possono, in deroga all'articolo 13 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n.275, essere ceduti a compensazione degli oneri di trasporto e di

opere idrauliche ai realizzatori degli interventi stessi, o può essere prevista la compensazione, nel rapporto con gli appaltatori, in relazione ai costi delle attività inerenti alla sistemazione dei tronchi fluviali con il valore del materiale estratto riutilizzabile, da valutare, in relazione ai costi delle attività svolte per l'esecuzione dei lavori, sulla base dei canoni demaniali vigenti; eventuali spese sostenute dagli enti locali per la realizzazione degli interventi di cui alla presente disposizione sono escluse dai saldi contabilizzati ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica.»

---

## 2.0.2

BASSO, MANCA, IRTO, FINA

*Dopo l'articolo inserire il seguente*

### **«Art. 2-bis**

*(Disposizioni urgenti per l'avvio della cantierizzazione degli interventi per prevenire il rischio idrogeologico e idraulico)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo il comma 108, è inserito il seguente:

«108-bis. In considerazione della gravità e della sempre maggiore frequenza di eventi climatici estremi causati dal cambiamento climatico che comportano la necessità di interventi strutturali e non strutturali per ridurre il rischio di danni derivanti da calamità naturali ed eventi catastrofici, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un Fondo per sostenere gli interventi per spese in conto capitale volti a prevenire e a mitigare il rischio idrogeologico e idraulico con una dotazione iniziale complessiva di 6355 milioni di euro, di cui 485 milioni di euro per l'anno 2025, 918 milioni di euro per l'anno 2026, 930 milioni di euro per l'anno 2028, 1.400 milioni di euro per l'anno 2029, 902 milioni di euro per l'anno 2030, 1.460 milioni di euro per l'anno 2031, e 260 milioni di euro per l'anno 2032». Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante l'utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione disposta dal comma 3.

2. Le assegnazioni del Fondo di cui al comma 1 sono disposte con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica per la realizzazione degli interventi strutturali e non strutturali previsti nei piani di gestione del rischio alluvione e nei piani stralcio per l'assetto idrogeologico, redatti dalle Autorità di bacino distrettuali in attuazione della direttiva 2007/60/CE (cosiddetta «Direttiva Alluvioni») e del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, finalizzati alla prevenzione e alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico, assicurando in ogni caso che almeno il 40 per cento



delle risorse allocabili territorialmente, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno.

3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, il comma 272 è abrogato.

---

### 2.0.3

FINA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**"Art. 2-bis.**

*(Disposizioni urgenti per l'avvio della cantierizzazione degli interventi per prevenire il rischio idrogeologico e idraulico)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo il comma 108, è inserito il seguente:

«108-bis. In considerazione della gravità e della sempre maggiore frequenza di eventi climatici estremi causati dal cambiamento climatico che comportano la necessità di interventi strutturali e non strutturali per ridurre il rischio di danni derivanti da calamità naturali ed eventi catastrofici, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un Fondo per sostenere gli interventi per spese in conto capitale volti a prevenire e a mitigare il rischio idrogeologico e idraulico con una dotazione iniziale complessiva di 6355 milioni di euro, di cui 485 milioni di euro per l'anno 2025, 918 milioni di euro per l'anno 2026, 930 milioni di euro per l'anno 2028, 1.400 milioni di euro per l'anno 2029, 902 milioni di euro per l'anno 2030, 1.460 milioni di euro per l'anno 2031, e 260 milioni di euro per l'anno 2032». Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante l'utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione disposta dal comma 3.

2. Le assegnazioni del Fondo di cui al comma 1 sono disposte con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica per la realizzazione degli interventi strutturali e non strutturali previsti nei piani di gestione del rischio alluvione e nei piani stralcio per l'assetto idrogeologico, redatti dalle Autorità di bacino distrettuali in attuazione della direttiva 2007/60/CE (cosiddetta «Direttiva Alluvioni») e del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, finalizzati alla prevenzione e alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico, assicurando in ogni caso che almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno.

3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, il comma 272 è abrogato.".

---

#### 2.0.4

##### NICITA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **"Art. 2-bis.**

*(Disposizioni urgenti per la realizzazione degli interventi di contrasto della scarsità idrica nell'Italia meridionale, nella Regione Siciliana e nella Regione Sardegna)*

1. Al fine di assicurare i necessari investimenti per il contrasto della scarsità idrica, per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche della Regione Siciliana, della Regione Sardegna e dell'Italia meridionale è autorizzata la spesa totale di 1.700 milioni di cui 100 milioni per il 2025, 300 milioni per il 2026, 300 milioni per il 2028, 300 milioni per il 2029, 300 milioni per il 2030, 300 milioni per il 2031 e 100 milioni per il 2032 da destinare alla realizzazione delle opere valutate come prioritarie nella prima proposta d'azione alla Cabina di regia di cui all'articolo 1 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, elaborate con il supporto delle autorità di bacino distrettuali della Sicilia, della Sardegna e dell'Appennino meridionale. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede ai sensi del comma 2.

2. Il comma 272 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 è sostituito dal seguente:

«272. Al fine di consentire l'approvazione da parte del CIPESS, entro l'anno 2024, del progetto definitivo del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria ai sensi dell'articolo 3, commi 7 e 8, del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 58, nelle more dell'individuazione di fonti di finanziamento atte a ridurre l'onere a carico del bilancio dello Stato, è autorizzata la spesa complessiva di 5.262 milioni di euro, in ragione di 607 milioni di euro per l'anno 2024, 385 milioni di euro per l'anno 2025, 618 milioni di euro per l'anno 2026, 630 milioni di euro per l'anno 2028, 1.100 milioni di euro per l'anno 2029, 602 milioni di euro per l'anno 2030, 1.160 milioni di euro per l'anno 2031 e 160 milioni di euro per l'anno 2032».

---

## 2.0.5

DREOSTO

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente*

### **«Art. 2-bis**

*(Modifica della disciplina semplificata in materia di gestione delle terre e rocce da scavo)*

1. All'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, dopo la lettera *d*) è inserita la seguente:

"*d-bis*) ai sedimenti escavati negli alvei dei corpi idrici superficiali e del reticolo idrografico, in zone golenali di corsi d'acqua, di spiagge, di fondali lacustri e di invasi artificiali, nonché di fondali marini e portuali, derivanti da attività finalizzate alla realizzazione di un'opera;"»

---

## 2.0.6

ZAMBITO, FRANCESCHELLI, PARRINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 2-bis.**

1. L'incremento dell'autorizzazione di spesa a favore di Rete ferroviaria italiana - RFI S.p.a. di cui all'articolo 1, comma 534 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è prioritariamente destinato, nell'ambito dell'aggiornamento del contratto di programma, al finanziamento del potenziamento dei collegamenti tra il porto di Livorno, la rete ferroviaria e l'interporto di Guasticce (By-pass di Pisa) per un importo pari a 299 milioni di euro, da ripartire secondo le disponibilità previste per ciascuna annualità di riferimento.

2. Al fine di assicurare la progettazione e la realizzazione del raddoppio della linea ferroviaria Siena-Poggibonsi è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2025 e di 65 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2, si provvede:

a) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 65 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rivenienti a decorrere

dall'anno 2025 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 settembre 2025, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 65 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030.

4. Al fine di garantire il diritto alla mobilità territoriale, è assegnato un contributo di 25 milioni di euro per l'anno 2025 a favore di Rete Ferroviaria Italiana S.p.a., da destinare alla progettazione dell'Alta capacità ferroviaria nella tratta Genova-Roma della dorsale tirrenica.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

6. Al fine di garantire il diritto alla mobilità territoriale, è assegnato un contributo di 5 milioni di euro per l'anno 2025 a favore della provincia di Grosseto, da destinare alla progettazione di nuove linee di trasporto rapido di massa per i collegamenti verso le località balneari e turistiche.

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 6, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

---

## 2.0.7

FRANCESCHELLI, PARRINI, ZAMBITO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **"Art. 2-bis.**

1. Una quota del Fondo di cui all'articolo 1, comma 537, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, in misura non inferiore a 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032, è destinata a interventi di adeguamento e messa in sicurezza della strada Tirrenica.

2. Una quota del Fondo di cui all'articolo 1, comma 537, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, in misura non inferiore a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2031, è destinata a interventi di adeguamento

e messa in sicurezza della Strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno.

3. Una quota del Fondo di cui all'articolo 1, comma 537, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, in misura non inferiore a 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2031, è destinata a interventi di adeguamento e messa in sicurezza del raccordo autostradale Siena-Firenze.

4. Una quota del Fondo di cui all'articolo 1, comma 537, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, in misura non inferiore a 59.180.249 euro per l'anno 2027, è destinata a interventi di adeguamento e messa in sicurezza della Strada statale n. 2 Cassia - lotto Siena - viadotto Monsindoli sulla SS223 di Paganico - svincolo Monteroni d'Arbia Nord.

5. Una quota del Fondo di cui all'articolo 1, comma 537, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, in misura non inferiore a 313.761.468 euro per l'anno 2027, è destinata a interventi di adeguamento e completamento della strada E 78 - Fano-Grosseto tratto nodo di Arezzo S. Zeno-Selci Lama E 45 per l'adeguamento a quattro corsie del Tratto San Zeno-Arezzo-Palazzo del Pero.

6. Una quota del Fondo di cui all'articolo 1, comma 537, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, in misura non inferiore a 365.016.795 euro per l'anno 2027, è destinata a interventi di adeguamento e messa in sicurezza della strada E 78 - Fano - Grosseto - tratto nodo di Arezzo S. Zeno - Selci Lama E 45.

7. Una quota del Fondo di cui all'articolo 1, comma 537, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, in misura non inferiore a 340.596.330 euro per l'anno 2027, è destinata a interventi di adeguamento e messa in sicurezza della strada E 78 - Fano-Grosseto tratto nodo di Arezzo S. Zeno-Selci Lama E 45 per l'adeguamento a quattro corsie del tratto San Zeno-Arezzo-Palazzo del Pero-Primo lotto.

8. Una quota del Fondo di cui all'articolo 1, comma 537, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, in misura non inferiore a 70.000.000 euro per l'anno 2027, è destinata ad interventi di ammodernamento della linea della rete ferroviaria Siena-Chiusi.

9. Una quota del Fondo di cui all'articolo 1, comma 537, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, in misura non inferiore a 250.000.000 euro per l'anno 2027, è destinata ad interventi di ammodernamento e raddoppio della linea della rete ferroviaria Siena-Poggibonsi.

10. Una quota del Fondo di cui all'articolo 1, comma 537, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, in misura non inferiore a 6,5 milioni di euro per l'anno 2027, è destinata ad interventi sulle barriere lungo i canali SP 40 La Trappola, SP108 Talamone, SP 110..

11. Una quota del Fondo di cui all'articolo 1, comma 537, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, in misura non inferiore a 2,5 milioni di euro per

l'anno 2027, è destinata ad interventi di Manutenzione straordinaria della SP 161 Porto Santo Stefano.

12. Una quota del Fondo di cui all'articolo 1, comma 537, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, in misura non inferiore a 3 milioni di euro per l'anno 2027, è destinata ad interventi sulla SP Amiatina".

---

## 2.0.8

BASSO, MANCA, IRTO, FINA

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

**«Art. 2-bis.**  
*(Buono portuale)*

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il comma 471 è sostituito dal seguente:

«471. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il Fondo per l'incentivazione alla qualificazione del lavoro portuale con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, destinato alla concessione, per il periodo dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2027 di un contributo, denominato "buono portuale", pari all'80 per cento della spesa sostenuta, in favore delle imprese titolari di autorizzazione o di concessioni rilasciate rispettivamente ai sensi degli articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e dell'articolo 36 del codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327. Il contributo di cui al primo periodo è destinato a:

a) agevolare il conseguimento ovvero il rinnovo delle patenti di guida e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di trasporto, ovvero movimentazione di persone e di merci all'interno delle aree portuali, da parte dei propri dipendenti, a tal fine riconoscendo un "buono portuale" di importo massimo pari a 3.500 euro per ciascun dipendente per singola tipologia di patente e abilitazione professionale;

b) sviluppare modelli di organizzazione e di gestione come indicati, a titolo esemplificativo, dall'articolo 30, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, a tal fine riconoscendo un "buono portuale" di importo massimo pari a 20.000 euro per sviluppare o implementare modelli di organizzazione e di gestione per ciascuna impresa e per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027;

c) incentivare azioni di riqualificazione del personale attraverso modelli di formazione funzionali alla riqualificazione dei lavoratori e al mantenimento dei livelli occupazionali rispetto all'avvio di processi di automazio-

ne, digitalizzazione e sostenibilità (ESG) a tal fine riconoscendo un "buono portuale" di importo massimo pari a 80.000 euro per ciascuna impresa per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027.».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

## 2.0.9

MANCA, MARTELLA, LORENZIN, MISIANI, NICITA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

### **«Art. 15-bis**

*(Disposizioni per la tutela e il rilancio della filiera produttiva del distretto industriale pratese)*

1. In considerazione del significativo impatto collegato alla crisi del comparto moda e delle esigenze di tutela e rilancio della filiera produttiva del distretto industriale pratese, è attribuito al comune di Prato un contributo di 10 milioni di euro per l'anno 2025, per il sostegno economico alle imprese del settore tessile del distretto industriale pratese, così come individuato dalla regione Toscana con propria deliberazione 21 febbraio 2000, n. 69, ai sensi della legge 5 ottobre 1991, n. 317 e della legge 11 maggio 1999, n. 140, per attività di studi, ricerche e progetti collettivi e di filiera. Ai fini di cui al presente comma, il sostegno alle imprese può essere disposto per una o più delle seguenti linee di intervento:

- a) efficientamento o riduzione dei costi di approvvigionamento energetico;
- b) transizione digitale e adozione di tecnologie abilitanti;
- c) ricerca, sviluppo e innovazione;
- d) transizione ecologica ed economia circolare;
- e) rafforzamento della cultura sugli *standard* di prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- f) riassetto organizzativo del distretto teso all'irrobustimento della filiera produttiva.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti le modalità di erogazione del contributo di cui al comma 1, i criteri per la selezione dei programmi e delle attività finanziabili, le spese ammissibili nonché le modalità

di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese sostenute utilizzando il medesimo contributo.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 884 della presente legge.»

---

## **2.0.10**

MINASI, DREOSTO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 2-bis**

*(Incentivi per la bonifica dei siti contaminati)*

1. Al fine di promuovere la bonifica o la messa in sicurezza permanente, il ripristino e la riqualificazione ambientale dei siti a qualsiasi titolo dichiarati contaminati, di proprietà sia pubblica sia privata, nonché il recupero socio-economico e territoriale delle relative aree, anche nell'ottica di contenere il consumo di suolo e favorire la rigenerazione urbana, le Regioni entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente norma approvano disposizioni per incentivare tali interventi prevedendo:

a) la riduzione nella misura non inferiore al 30% del contributo di costruzione di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, salva la facoltà per i comuni di ridurre ulteriormente il suddetto contributo fino all'esenzione totale;

b) lo scomputo dagli oneri di urbanizzazione secondaria dell'importo corrispondente al 50% delle spese sostenute per le opere di bonifica e/o messa in sicurezza, sia su aree private sia su aree pubbliche, fatta salva la facoltà per i comuni di prevedere limiti maggiori di scomputo in considerazione della rilevanza dell'intervento.

Sono fatte comunque salve le disposizioni regionali vigenti di maggior favore. Decorso il termine di cui al primo periodo e sino all'entrata in vigore della normativa regionale, le disposizioni di cui al presente articolo sono direttamente applicabili da parte dei Comuni.

---



## 2.0.11

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

*Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:*

### «Art. 2

*(Fondo per il Programma nazionale per l'adattamento climatico in ambito urbano)*

Al fine di contenere la vulnerabilità dei sistemi naturali, sociali ed economici agli impatti dei cambiamenti climatici e aumentare la resilienza dei sistemi insediativi soggetti ai rischi ad essi connessi, con particolare riferimento alle ondate di calore e ai fenomeni di precipitazioni estreme e di siccità attraverso la realizzazione di interventi di mitigazione e adattamento è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una cabina di regia con il compito di elaborare, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un Programma nazionale di interventi per l'adattamento ai cambiamenti climatici in ambito urbano, di seguito denominato Programma, della durata massima di trentasei mesi. Al fine di assicurare l'efficace attuazione del Programma è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un apposito fondo denominato «Fondo per il Programma nazionale per l'adattamento climatico in ambito urbano», destinato a finanziare l'attuazione delle opere e degli interventi previsti dal medesimo Programma, con una dotazione pari a 1.035 milioni di euro per l'anno 2025, 1.300 milioni di euro per l'anno 2026 e 1.780 milioni di euro per l'anno 2027. Le risorse di cui al presente comma sono destinate, nella misura del 40 per cento, al finanziamento di interventi nei comuni capoluogo delle città metropolitane, nella misura del 30 per cento in favore dei comuni con popolazione residente minore a 100.000 abitanti e nella restante misura del 30 per cento in favore dei comuni con popolazione residente minore a 100.000 abitanti e non inferiore a 50.000 abitanti. La cabina di regia è presieduta da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri ed è composta da un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un rappresentante del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un rappresentante del Dipartimento per gli affari europei, un rappresentante del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, un rappresentante del Ministro dell'economia e delle finanze e un rappresentante per ciascuna delle regioni e delle provincie autonome di Trento e Bolzano. Il Programma elaborato dalla cabina di regia è approvato con delibera del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. La delibera di approvazione del Programma disciplina le modalità di gestione e di monitoraggio del Programma, i criteri di ripartizione delle risorse tra i destinatari, i requisiti degli interventi, le procedure di presentazione delle proposte, di trasferimento delle risorse, di rendicontazione e verifica dell'attuazione, e contiene altresì l'individuazione, in ragione della

natura delle misure previste dal Programma medesimo e delle loro competenze, delle amministrazioni regionali e territoriali cui è demandata l'attuazione delle citate misure. In fase di individuazione e di attuazione degli interventi, gli enti di cui al presente comma possono avvalersi del supporto dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, le cui attività sono definite con apposita convenzione, con oneri nel limite delle risorse allo scopo complessivamente individuate nel presente comma.

Agli oneri di cui al presente articolo quantificati nella misura di 1.035 milioni di euro per l'anno 2025, 1.300 milioni di euro per l'anno 2026 e 1.780 milioni di euro per l'anno 2027 si provvede mediante i maggiori introiti rinvenenti dalle misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2025, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025

## 2.0.12

LOPREIATO, SCARPINATO, BILOTTI

*Dopo l'articolo inserire i seguenti:*

### **«Art. 2-bis**

*(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di assegnazione dei detenuti alle case di comunità di reinserimento sociale)*

1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 47-bis è inserito il seguente: «Art. 47-bis.1. (Assegnazione alle case di comunità di reinserimento sociale) 1. I condannati che debbono espiare una pena detentiva non superiore a dodici mesi, se costituente parte residua di maggior pena, e i condannati ammessi al regime di semilibertà di cui all'articolo 50 sono ammessi a scontare la pena presso le case di comunità di reinserimento sociale.»;

b) all'articolo 48, secondo comma, le parole: «in appositi istituti o» sono sostituite dalle seguenti: «alle case di comunità di reinserimento sociale di cui all'articolo 47-bis.1, oppure, se queste ultime non sono istituite, ad».

**«Art. 2-ter**

*(Esecuzione della pena presso case di comunità di reinserimento sociale)*

1. I soggetti che debbono espiare una pena detentiva non superiore a dodici mesi, se costituente parte residua di maggior pena e i condannati ammessi al regime di semilibertà, di cui all'articolo 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354 possono, su istanza del condannato ovvero per iniziativa della direzione dell'istituto penitenziario oppure del pubblico ministero, eseguire la pena presso case di comunità di reinserimento sociale, di dimensioni limitate, di capienza compresa tra cinque e quindici persone.

2. Le case di comunità di cui al comma 1 sono istituite con decreto del Ministro della giustizia, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti i comuni interessati, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. L'intesa sancita nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, formulata sentiti i comuni interessati, determina le sedi presso cui sono istituite le case territoriali di reinserimento sociale, in numero tale da garantire una capienza minima complessiva non inferiore a quella necessaria ad accogliere i soggetti di cui al comma 1, nonché le modalità di realizzazione delle case e le risorse organizzative necessarie per la loro gestione.

4. Le spese occorrenti per l'istituzione e la gestione delle case territoriali sono a carico dello Stato.

5. Per l'individuazione delle case di comunità da destinare al reinserimento sociale, di cui al comma 1, il Ministero della Giustizia può avvalersi di strutture residenziali già esistenti, previo accreditamento presso il ministero della giustizia e verifica dei requisiti necessari per l'esecuzione della pena

secondo le modalità disciplinate dal presente articolo, da individuare nel decreto ministeriale di cui al comma 2.

6. Agli oneri di cui al presente articolo pari ad euro 50 milioni annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede, mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".

**«Art. 2-quater**  
*(Procedura)*

1. I condannati e gli internati sono assegnati alle case di comunità di reinserimento sociale su provvedimento adottato dal magistrato di sorveglianza, il quale dispone l'esecuzione della pena presso la casa di comunità, salvo che ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura.

2. Salvo si tratti di condannati minorenni o di condannati la cui pena da eseguire non è superiore a sei mesi, è applicata la procedura di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici resi disponibili per i singoli istituti penitenziari.

3. La procedura di controllo, alla cui applicazione il condannato deve prestare il consenso, viene disattivata quando la pena residua da espiare scende sotto la soglia di sei mesi.

4. Con provvedimento del capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, d'intesa con il capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, adottato entro il termine di dieci giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è individuato il numero dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici da rendere disponibili, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, che possono essere utilizzati per l'esecuzione della pena con le modalità stabilite dal presente articolo.

5. L'esecuzione del provvedimento nei confronti dei condannati con pena residua da eseguire superiore ai sei mesi avviene progressivamente a partire dai detenuti che devono scontare la pena residua inferiore.

6. Ai fini dell'esecuzione della pena, la direzione è tenuta ad attestare che la pena da eseguire non sia superiore a dodici mesi, se costituente parte residua di maggior pena, che non sussistono le preclusioni di cui all'articolo 2-*quinquies* e che il condannato abbia fornito l'espresso consenso alla attivazione delle procedure di controllo.

**«Art. 2-*quinquies***

*(Preclusioni)*

1. Sono esclusi dall'esecuzione della pena presso case di comunità di reinserimento sociale:

a) soggetti condannati per taluno dei delitti indicati dall'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni e dagli articoli 572, 609-*bis* e 612-*bis* del codice penale;

b) delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ai sensi degli articoli 102, 105 e 108 del codice penale;

c) detenuti che sono sottoposti al regime di sorveglianza particolare, ai sensi dell'articolo 14-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo che sia stato accolto il reclamo previsto dall'articolo 14-*ter* della medesima legge;

d) detenuti che negli ultimi due anni siano stati sanzionati per le infrazioni disciplinari di cui all'articolo 77, comma 1, numeri 18, 19, 20 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230;

e) detenuti nei cui confronti sia redatto rapporto disciplinare ai sensi dell'articolo 81, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, in quanto coinvolti in disordini e sommosse;

**«Art. 2-*sexies***

*(Personale addetto alle case di comunità e programma di reinserimento sociale)*

1. Presso le case territoriali di reinserimento sociale svolgono la propria attività educatori operanti presso gli istituti penitenziari ordinari, che curano, insieme al Consiglio di aiuto sociale di cui all'articolo 76 della legge 26 luglio 1975, n. 354, la predisposizione e la realizzazione dei programmi di reinserimento sociale.

2. I programmi di reinserimento sociale espressamente finalizzati alla ricollocazione sociale del reo, per i detenuti e gli internati che non siano già ammessi al regime di semilibertà, possono comprendere lavori di pubblica utilità, progetti con la partecipazione di educatori, psicologi e assistenti sociali, nonché attività cogestite con enti del Terzo settore di cui all'articolo 4 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

3. I programmi di reinserimento sociale di cui al comma precedente sono predisposti dalla direzione e dagli educatori della casa di comunità, unitamente al Consiglio di aiuto sociale, di cui al comma 1, che li trasmettono al magistrato di sorveglianza per l'approvazione, entro 15 giorni dalla trasmissione.

4. L'esecuzione dei programmi di reinserimento sociale è di competenza della direzione, la quale provvederà, a cadenza mensile, all'invio al magistrato di sorveglianza dei relativi verbali di attuazione del programma assegnato a ciascun detenuto.

5. Nel caso in cui la persona sottoposta all'esecuzione della pena presso le case di comunità evada o tenti di evadere, ovvero ponga in essere atti idonei a compromettere l'ordine o la sicurezza pubblica o dell'istituto o a porre in pericolo l'altrui integrità fisica, il magistrato di sorveglianza dispone nei suoi confronti la revoca della misura e il proseguimento dell'esecuzione presso l'istituto penitenziario.»

---

## **2.0.13**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

*Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:*

### **«Art. 2**

*(Fondo per il finanziamento delle relazioni affettive intime per i detenuti e gli internati)*

Al fine di garantire relazioni affettive intime ai detenuti e agli internati, quando non ostino ragioni di sicurezza o di opportunità, è consentita una visita al mese della durata minima di sei ore e massima di ventiquattro ore con le persone autorizzate ai colloqui, senza il controllo a vista o da remoto del personale di custodia, è istituito presso il Ministero della Giustizia un fon-

do con la dotazione di euro di 10 milioni per ciascun anno del triennio 2025, 2026 e 2027.

Le visite si svolgono in locali adibiti o realizzati a tale scopo, senza controlli visivi e auditivi. I locali destinati ai colloqui privati tra persone legate da rapporti affettivi favoriscono una dimensione riservata e intima del colloquio e sono collocati preferibilmente in prossimità dell'ingresso dell'istituto.

Agli oneri derivanti dal presente articolo quantificati in 10 milioni per ciascun anno del triennio 2025, 2026 e 2027 si provvede, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

---

#### **2.0.14**

LIRIS, SIGISMONDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **"Art. 2-bis.**

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, e successive modificazioni, l'efficacia delle disposizioni ivi recate, in relazione ai tribunali ordinari aventi sede nei comuni abruzzesi di Avezzano, Sulmona, Lanciano e Vasto e nelle sezioni distaccate dei comuni insulari di Ischia, Lipari e Portoferraio, è sospesa fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo in materia di misure di definizione della geografia giudiziaria".

---

#### **2.0.15**

Nocco, Russo

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 2-bis**

*(Norme in materia di enfiteusi)*

1. L'affrancazione delle enfiteusi rustiche e urbane, nonché quello delle altre prestazioni fondiari perpetue assimilate all'enfiteusi, si opera mediante il pagamento di una somma pari a quindici volte il reddito dominicale del fondo, determinato applicando le ultime tariffe d'estimo del catasto terreni con riferimento alla qualità e alla classe, nonché attua-

lizzato sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati al momento dell'offerta.

2. Alle controversie relative alla sussistenza del diritto o all'ammontare della somma, si applicano l'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e l'articolo 11 del decreto legislativo 11 settembre 2011, n. 150.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai rapporti esistenti e ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Sono abrogati, in particolare, gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 16 della legge 22 luglio 1966, n. 607; gli articoli 9 e 11 della legge 18 dicembre 1970, n. 1138.

.

---

## Art. 3

### 3.1

GUIDOLIN

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «e del trasporto rapido di massa» è aggiunta, in fine, la seguente: «accessibile.».*

---

### 3.2

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Al comma 1, sopprimere la lettera a)*

---

### 3.3

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Al comma 1, sopprimere la lettera b)*

---



### 3.4

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Al comma 1, sopprimere la lettera c)*

---

### 3.5

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Al comma 1, sopprimere la lettera d)*

---

### 3.6

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Al comma 1, sopprimere la lettera e)*

---

### 3.7

FRANCESCHELLI, PARRINI, ZAMBITO

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

1-bis. Al fine di garantire il diritto alla mobilità territoriale, è assegnato un contributo di 5 milioni di euro per l'anno 2025 a favore della provincia di Grosseto, da destinare alla progettazione di nuove linee di trasporto rapido di massa per i collegamenti verso le località balneari e turistiche. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

---

### 3.8

MISIANI, MANCA, PARRINI, LORENZIN, NICITA

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 2, dopo il primo periodo inserire il seguente:*  
"E' altresì istituita una apposita sezione dove affluiscono le somme già

assegnate alle province e alle città metropolitane ai sensi delle disposizioni vigenti, per essere riassegnate ai medesimi enti con successivi provvedimenti.";

*b) al comma 3, sostituire le parole "31 dicembre 2025" con le seguenti "31 dicembre 2026";*

*c) al comma 4, sostituire le parole "l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti al 31 dicembre dell'anno precedente nonché lo stato di avanzamento dei progetti, con particolare riferimento al raggiungimento degli obiettivi previsti dal cronoprogramma procedurale" con le seguenti: "l'approvazione della fase progettuale da porre a base di gara entro il 31 dicembre dell'anno precedente con relativo cronoprogramma procedurale previo impegno da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a finanziare la realizzazione delle relative opere." ;*

*d) al comma 8, lettera b):*

*1) al numero 1), dopo le parole "entro il 30 settembre 2025" inserire le parole: ", per gli interventi ammessi al piano di riparto per gli anni 2025 e 2026,";*

*2) al numero 1), aggiungere in fine il seguente periodo: "per tale verifica, si tiene conto degli importi del quadro economico degli interventi, definiti in conformità al disposto dell'articolo 5 dell'Allegato I.7 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, cui si riferiscono i CIG;"*;

*3) al numero 2), dopo le parole "ammessi al piano di riparto" aggiungere le parole: "per le annualità 2025 e 2026";*

*4) dopo il numero 2 inserire il seguente: "2-bis) La procedura di affidamento degli interventi ammessi al riparto per gli anni 2027 e 2028, desumibile dalla data di pubblicazione del CIG, deve essere avviata entro il 30 settembre 2026, mentre l'aggiudicazione deve avvenire entro il 28 febbraio 2027"*

*5) al numero 3), sostituire le parole "del 28 febbraio 2026 un contratto di affidamento ai sensi del numero 2)" con le seguenti: "del 28 febbraio 2026, ovvero del 28 febbraio 2027, un contratto di affidamento ai sensi dei numeri 2) e 2bis)";*

*e) al comma 9:*

*1) sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "Le risorse oggetto delle revoche di cui al presente comma, presenti nello stato di previsione del ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono destinate a incrementare la sezione del fondo per le Province e Città metropolitane di cui al comma 2, anche con riferimento a contributi per manutenzioni stradali relativi ad annualità successive.";*

*2) sopprimere le seguenti parole: "per gli anni dal 2026 al 2028" e le parole "in ciascuna annualità";*

*3) dopo le parole "30 settembre 2025" inserire le parole ", con riferimento alle annualità 2025 e 2026, ed entro il 30 settembre 2026, con riferimento alle annualità 2027 e 2028,";*

4) *sostituire le parole "28 febbraio 2026" con le parole "28 febbraio 2026 per le annualità 2025 e 2026 ed entro il 28 febbraio 2027 per le annualità 2027 e 2028,";*

*f) al comma 12:*

1) *sostituire le parole "ai sensi dei commi da 2 a 5" con le seguenti "ai sensi del comma 5";*

2) *aggiungere infine il seguente periodo: "Le risorse relative alle assegnazioni oggetto di decadenza ai sensi del comma 2 confluiscono nel Fondo di cui al comma 1."*

---

### 3.9

LIRIS, SIGISMONDI, AMBROGIO

*All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "E' altresì istituita una apposita sezione dove affluiscono le somme già assegnate alle province e alle città metropolitane ai sensi delle disposizioni vigenti, per essere riassegnate ai medesimi enti con successivi provvedimenti."

b) al comma 9, l'ultimo periodo è così sostituito: "Le risorse oggetto delle revoche di cui al presente comma, presenti nello stato di previsione del ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono destinate a incrementare la sezione del fondo per le Province e Città metropolitane di cui al comma 2, anche con riferimento a contributi per manutenzioni stradali relativi ad annualità successive."

---

### 3.10

DI GIROLAMO, PIRRO

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente:

"E' altresì istituita una apposita sezione dove affluiscono le somme già assegnate alle province e alle città metropolitane ai sensi delle disposizioni vigenti, per essere riassegnate ai medesimi enti con successivi provvedimenti."

b) al comma 9, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:

"Le risorse oggetto delle revoche di cui al presente comma, presenti nello stato di previsione del ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono destinate a incrementare la sezione del fondo per le Province e Città metropo-

litane di cui al comma 2, anche con riferimento a contributi per manutenzioni stradali relativi ad annualità successive."

---

### 3.11

MISIANI, MANCA, PARRINI, LORENZIN, NICITA

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 2, dopo il primo periodo inserire il seguente:* "E' altresì istituita una apposita sezione dove affluiscono le somme già assegnate alle province e alle città metropolitane ai sensi delle disposizioni vigenti, per essere riassegnate ai medesimi enti con successivi provvedimenti."

b) *al comma 9, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* "Le risorse oggetto delle revoche di cui al presente comma, presenti nello stato di previsione del ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono destinate a incrementare la sezione del fondo per le Province e Città metropolitane di cui al comma 2, anche con riferimento a contributi per manutenzioni stradali relativi ad annualità successive."

---

### 3.12

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

*All'articolo apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 2, dopo il primo periodo inserire il seguente:*

"E' altresì istituita una apposita sezione dove affluiscono le somme già assegnate alle province e alle città metropolitane ai sensi delle disposizioni vigenti, per essere riassegnate ai medesimi enti con successivi provvedimenti."

b) *al comma 9, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:*

"Le risorse oggetto delle revoche di cui al presente comma, presenti nello stato di previsione del ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono destinate a incrementare la sezione del fondo per le Province e Città metropolitane di cui al comma 2, anche con riferimento a contributi per manutenzioni stradali relativi ad annualità successive."

---

### 3.13

LIRIS, SIGISMONDI, AMBROGIO

*Al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "E' altresì istituita una ulteriore sezione dove affluiscono le somme già assegnate alle Province e Città Metropolitane ai sensi delle disposizioni vigenti, per essere riassegnate ai medesimi enti con successivi provvedimenti"*

---

### 3.14

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Al comma 2, dopo il primo periodo inserire il seguente: "E' altresì istituita una ulteriore sezione dove affluiscono le somme già assegnate alle Province e Città Metropolitane ai sensi delle disposizioni vigenti, per essere riassegnate ai medesimi enti con successivi provvedimenti"*

---

### 3.15

LOTITO

*Al comma 2, dopo il primo periodo inserire il seguente:*

*"E' altresì istituita una ulteriore sezione dove affluiscono le somme già assegnate alle Province e Città Metropolitane ai sensi delle disposizioni vigenti, per essere riassegnate ai medesimi enti con successivi provvedimenti"*

---

### 3.16

DI GIROLAMO

*Al comma 2, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Nell'ambito del fondo di cui al precedente comma 2, è altresì istituita una ulteriore sezione dove affluiscono le somme già assegnate alle Province e Città Metropolitane ai sensi delle disposizioni vigenti, per essere riassegnate ai medesimi enti con successivi provvedimenti»*

---

### 3.17

MISIANI, MANCA, IRTO, LORENZIN, NICITA, BASSO, FINA

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: « 2-bis. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, è incrementata di ulteriori 200 milioni di euro per l'anno 2025. Ai relativi maggiori oneri si provvede: a) quanto a 100 milioni di euro mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; b) quanto a 100 milioni di euro mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»*

---

### 3.18

DI GIROLAMO, PIRRO

*All'allegato 1, di cui al comma 3, è aggiunta, in fine, la seguente tabella:*

Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190	Trasporto Ferroviario Merci	Ripristino del fondo destinato al rinnovo dei locomotori e dei carri destinati al trasporto ferroviario merci, di cui all'art. 1, comma 2 lettera c) punto 4 del DL n. 59/2021, convertito con la legge n. 101/2021.  Il fondo è ripristinato nella misura di 60 milioni, in conformità con quanto stabilito dall'art. 28 del DL 2 marzo 2024 n. 19, convertito con la legge 29 aprile 2024 n. 56
--	-----------------------------	---

---

### 3.19

LIRIS, SIGISMONDI, GELMETTI

*All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) al comma 3, le parole "31 dicembre 2025" sono sostituite con le seguenti "31 dicembre 2026"

b) al comma 4, le parole "l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti al 31 dicembre dell'anno precedente nonché lo stato di avanzamento dei progetti, con particolare riferimento al raggiungimento degli obiettivi previsti dal cronoprogramma procedurale" sono sostituite con le seguenti "l'approvazione della fase progettuale da porre a base di gara entro il 31 dicembre dell'anno precedente con relativo cronoprogramma procedurale previo impegno da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a finanziare la realizzazione delle relative opere."

c) al comma 12 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole "ai sensi dei commi da 2 a 5" sono sostituite dalle seguenti "ai sensi del comma 5"

2) aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Le risorse relative alle assegnazioni oggetto di decadenza ai sensi del comma 2 confluiscono nel Fondo di cui al comma 1."

---

### **3.20**

SENSI, D'ELIA

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

3-bis. L'incremento dell'autorizzazione di spesa a favore di Rete ferroviaria italiana - RFI S.p.a. di cui all'articolo 1, comma 534 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 è destinato, nell'ambito dell'aggiornamento del contratto di programma e secondo le disponibilità previste per ciascuna annualità di riferimento, prioritariamente al finanziamento dei seguenti contratti:

a) Lotto 1B Nuova linea Vigna Clara - Tor di Quinto (Chiusura anello ferroviario di Roma);

b) raddoppio della linea Roma-Viterbo - tratto Cesano-Vigna di Valle;

c) Raddoppio Lunghezza-Guidonia 2a fase (Bagni di Tivoli - Guidonia).

---

### **3.21**

SENSI, D'ELIA

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

3-bis. L'incremento dell'autorizzazione di spesa a favore di Rete ferroviaria italiana - RFI S.p.a. di cui all'articolo 1, comma 534 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 è destinato, nell'ambito dell'aggiornamento del contratto di programma, prioritariamente al finanziamento del Lotto 1B Nuova linea Vigna Clara - Tor di Quinto (Chiusura anello ferroviario di Roma) per 175 milioni di euro, di cui 80 per l'anno 2027 e 95 per l'anno 2028.

---

### 3.22

LORENZIN

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:* « Le risorse del Fondo destinato al rinnovo dei locomotori e dei carri destinati al trasporto ferroviario merci, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), punto 4, del decreto legge 8 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, sono incrementate di 50 milioni di euro per l'anno 2025. Ai relativi oneri si provvede mediante una corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. »

---

### 3.23

MINASI, GERMANÀ, POTENTI, DREOSTO

*Apportare le seguenti modificazioni*

a) al comma 4:

1) sostituire le parole "l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti" con le seguenti "l'aggiudicazione degli interventi";

2) sostituire le parole "dei progetti" con le seguenti "degli interventi"

3) sostituire la parola "procedurale" con le seguenti "di spesa".

4) sostituire le parole "di obbligazione giuridicamente vincolante" con le seguenti "di aggiudicazione"

b) dopo il comma 4 inserire il seguente: "4-*bis*. Gli Enti Locali assegnatari dei finanziamenti sono autorizzati all'espletamento delle procedure di gara ed all'aggiudicazione degli interventi condizionando l'assunzione dell'obbligazione giuridicamente vincolante all'impegno contabile di cui al comma successivo a valere sul Fondo di cui al punto 1. Entro 90 giorni dalla comunicazione dall'aggiudicazione di cui al comma precedente il MIT, nei limiti delle risorse disponibili sul Fondo in argomento e delle risorse assegnate all'Ente beneficiario, provvede ad assumere l'impegno contabile a favore del medesimo Ente.";

c) al comma 5:

1) sostituire la parola "procedurali" con la seguente: "di spesa".

2) il terzo periodo è sostituito dal seguente: "L'assegnazione riguarda l'onere per la realizzazione dell'intervento, comprensivo degli oneri per l'espletamento delle fasi progettuali successive



all'assegnazione e degli oneri per l'espletamento delle procedure concorsuali.";

3) sostituire la parola "procedurale" con la seguente "di spesa".

d) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

"5-*bis*. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a seguito dell'assegnazione di cui al comma 5, fermo restando quanto previsto dal comma 4, provvede all'impegno delle sole risorse necessarie alla copertura degli oneri per l'espletamento delle fasi progettuali successive all'assegnazione e degli oneri per l'espletamento delle procedure concorsuali.

5-*ter*. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sono definite le procedure per l'applicazione del disposto di cui ai commi 3 e 5."

---

### **3.24**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

*Al comma 7, primo periodo, dopo le parole "presente decreto", inserire le seguenti: , con priorità di assegnazione in relazione agli interventi tesi a migliorare la viabilità e la connessione delle aree a maggiore densità industriale e dei distretti produttivi".*

---

### **3.25**

DREOSTO

*Al comma 7, aggiungere in fine il seguente periodo: "Il livello di progettazione utile per l'avvio delle procedure di evidenza pubblica è quello della fattibilità tecnico-economica."*

---

### **3.26**

LIRIS, SIGISMONDI, AMBROGIO

*Dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: "7 bis. Il livello di progettazione utile per l'avvio delle procedure di evidenza pubblica è quello della fattibilità tecnico-economica."*

---

### 3.27

LOTITO

*Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:*

"7 bis. Il livello di progettazione utile per l'avvio delle procedure di evidenza pubblica è quello della fattibilità tecnico-economica."

---

### 3.28

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:* "7 bis. Il livello di progettazione utile per l'avvio delle procedure di evidenza pubblica è quello della fattibilità tecnico-economica."

---

### 3.29

LIRIS, SIGISMONDI, GELMETTI

*Al comma 8, lettera b) sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) al punto 1, dopo le parole: "entro il 30 settembre 2025" inserire le seguenti: ", per gli interventi ammessi al piano di riparto per gli anni 2025 e 2026,";

b) al punto 1, aggiungere in fine il seguente periodo: "per tale verifica, si tiene conto degli importi del quadro economico degli interventi, definiti in conformità al disposto dell'articolo 5 dell'Allegato I.7 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, cui si riferiscono i CIG;"

c) al punto 2, dopo le parole "ammessi al piano di riparto" inserire le seguenti: "per le annualità 2025 e 2026";

d) dopo il punto 2 inserire il seguente:

"2bis). La procedura di affidamento degli interventi ammessi al riparto per gli anni 2027 e 2028, desumibile dalla data di pubblicazione del CIG, deve essere avviata entro il 30 settembre 2026, mentre l'aggiudicazione deve avvenire entro il 28 febbraio 2027"

e) Al punto 3, le parole "del 28 febbraio 2026 un contratto di affidamento ai sensi del numero 2)" sono sostituite dalle seguenti: "del 28 febbraio 2026, ovvero del 28 febbraio 2027, un contratto di affidamento ai sensi dei numeri 2) e 2bis)".

conseguentemente:

al comma 9 sono apportate le seguenti modificazioni:

- le parole "per gli anni dal 2026 al 2028" e le parole "in ciascuna annualità" sono soppresse;

- dopo le parole "30 settembre 2025" inserire le seguenti: ", con riferimento alle annualità 2025 e 2026, ed entro il 30 settembre 2026, con riferimento alle annualità 2027 e 2028,";

- sostituire le parole "28 febbraio 2026" con le seguenti: "28 febbraio 2026 per le annualità 2025 e 2026 ed entro il 28 febbraio 2027 per le annualità 2027 e 2028,".

### 3.30

NICITA, MANCA, PARRINI, LORENZIN, MISIANI

*Al comma 8, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al numero 1), dopo le parole "entro il 30 settembre 2025" aggiungere le parole: "per gli interventi ammessi al piano di riparto per gli anni 2025 e 2026";*

b) *al numero 1), dopo le parole "entro il 31 dicembre 2025;" aggiungere le parole: "per tale verifica, si tiene conto degli importi del quadro economico degli interventi, definiti in conformità al disposto dell'articolo 5 dell'Allegato I.7 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, cui si riferiscono i CIG;"*

c) *al numero 2), dopo le parole "ammessi al piano di riparto" aggiungere le parole: "per le annualità 2025 e 2026";*

d) *dopo il numero 2) inserire il seguente: "2-bis) la procedura di affidamento degli interventi ammessi al riparto per gli anni 2027 e 2028, desumibile dalla data di pubblicazione del CIG, deve essere avviata entro il 30 settembre 2026, mentre l'aggiudicazione deve avvenire entro il 28 febbraio 2027;"*

e) *al numero 3) sostituire le parole: "del 28 febbraio 2026 un contratto di affidamento ai sensi del numero d)" con le seguenti: "del 28 febbraio 2026 ovvero del 28 febbraio 2027 un contratto di affidamento ai sensi dei numeri 2) e 2-bis)".*

*Conseguentemente, al comma 9:*

- *sopprimere le parole "per gli anni dal 2026 al 2028" e le parole "in ciascuna annualità";*

- *dopo le parole "30 settembre 2025" inserire le parole ", con riferimento alle annualità 2025 e 2026, ed entro il 30 settembre 2026, con riferimento alle annualità 2027 e 2028,";*

- *sostituire le parole "28 febbraio 2026" con le seguenti: "28 febbraio 2026 per le annualità 2025 e 2026 ed entro il 28 febbraio 2027 per le annualità 2027 e 2028,".*

---

### 3.31

#### DREOSTO

*Al comma 8, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:*

a) *Al numero 1), dopo le parole "entro il 30 settembre 2025", aggiungere le seguenti: "per gli interventi ammessi al piano di riparto per gli anni 2025 e 2026" e aggiungere, in fine, il seguente periodo: "per tale verifica, si tiene conto degli importi del quadro economico degli interventi, definiti in conformità al disposto dell'articolo 5 dell'Allegato I.7 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, cui si riferiscono i CIG."*

b) *Al numero 2), dopo le parole "ammessi al piano di riparto" aggiungere le seguenti: "per le annualità 2025 e 2026"*

c) *Dopo il numero 2), inserire il seguente:*

*"2-bis). La procedura di affidamento degli interventi ammessi al riparto per gli anni 2027 e 2028, desumibile dalla data di pubblicazione del CIG, deve essere avviata entro il 30 settembre 2026, mentre l'aggiudicazione deve avvenire entro il 28 febbraio 2027."*

d) *Al numero 3), sostituire le parole: "del 28 febbraio 2026 un contratto di affidamento ai sensi del numero 2)" con le seguenti: "del 28 febbraio 2026 ovvero del 28 febbraio 2027 un contratto di affidamento ai sensi dei numeri 2) e 2bis)"*

*Conseguentemente, al comma 9, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *Sopprimere le parole: "per gli anni dal 2026 al 2028" e le parole "in ciascuna annualità" ;*

b) *Dopo le parole : "30 settembre 2025" inserire le seguenti:", con riferimento alle annualità 2025 e 2026, ed entro il 30 settembre 2026, con riferimento alle annualità 2027 e 2028,";*

c) *Sostituire le parole: "28 febbraio 2026" con le seguenti: "28 febbraio 2026 per le annualità 2025 e 2026 ed entro il 28 febbraio 2027 per le annualità 2027 e 2028,".*

---

### 3.32

PIRRO, DI GIROLAMO

*Apportare le seguenti modifiche:*

1) *al comma 8, lettera b) sono apportate le seguenti modifiche:*

a) al punto 1, dopo le parole "entro il 30 settembre 2025" sono aggiunte le parole: ", per gli interventi ammessi al piano di riparto per gli anni 2025 e 2026,";

b) al punto 1, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "per tale verifica, si tiene conto degli importi del quadro economico degli interventi, definiti in conformità al disposto dell'articolo 5 dell'Allegato I.7 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, cui si riferiscono i CIG,";

c) al punto 2, dopo le parole "ammessi al piano di riparto" sono aggiunte le parole: "per le annualità 2025 e 2026";

d) dopo il punto 2 è inserito il seguente:

"2bis). La procedura di affidamento degli interventi ammessi al riparto per gli anni 2027 e 2028, desumibile dalla data di pubblicazione del CIG, deve essere avviata entro il 30 settembre 2026, mentre l'aggiudicazione deve avvenire entro il 28 febbraio 2027"

e) al punto 3, le parole "del 28 febbraio 2026 un contratto di affidamento ai sensi del numero 2)" sono sostituite dalle seguenti: "del 28 febbraio 2026, ovvero del 28 febbraio 2027, un contratto di affidamento ai sensi dei numeri 2) e 2bis)".

2) *al comma 9, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) le parole "per gli anni dal 2026 al 2028" e le parole "in ciascuna annualità" sono abolite;

b) dopo le parole "30 settembre 2025" sono inserite le parole ", con riferimento alle annualità 2025 e 2026, ed entro il 30 settembre 2026, con riferimento alle annualità 2027 e 2028,";

c) le parole "28 febbraio 2026" sono sostituite dalle parole "28 febbraio 2026 per le annualità 2025 e 2026 ed entro il 28 febbraio 2027 per le annualità 2027 e 2028,".

---

### 3.33

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

*Al comma 8, lettera b) apportare le seguenti modificazioni:*

a) al punto 1, dopo le parole "entro il 30 settembre 2025" sono aggiunte le parole: ", per gli interventi ammessi al piano di riparto per gli anni 2025 e 2026,";

b) al punto 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: "per tale verifica, si tiene conto degli importi del quadro economico degli interventi, definiti in conformità al disposto dell'articolo 5 dell'Allegato I.7 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, cui si riferiscono i CIG;";

c) al punto 2, dopo le parole "ammessi al piano di riparto" sono aggiunte le parole: "per le annualità 2025 e 2026";

d) dopo il punto 2 è inserito il seguente:

"2bis). La procedura di affidamento degli interventi ammessi al riparto per gli anni 2027 e 2028, desumibile dalla data di pubblicazione del CIG, deve essere avviata entro il 30 settembre 2026, mentre l'aggiudicazione deve avvenire entro il 28 febbraio 2027"

e) Al punto 3, le parole "del 28 febbraio 2026 un contratto di affidamento ai sensi del numero 2)" sono sostituite dalle seguenti: "del 28 febbraio 2026, ovvero del 28 febbraio 2027, un contratto di affidamento ai sensi dei numeri 2) e 2bis)".

conseguentemente:

Al comma 9 sono apportate le seguenti modificazioni:

- le parole "per gli anni dal 2026 al 2028" e le parole "in ciascuna annualità" sono abolite;

- dopo le parole "30 settembre 2025" sono inserite le parole ", con riferimento alle annualità 2025 e 2026, ed entro il 30 settembre 2026, con riferimento alle annualità 2027 e 2028,";

- le parole "28 febbraio 2026" sono sostituite dalle parole "28 febbraio 2026 per le annualità 2025 e 2026 ed entro il 28 febbraio 2027 per le annualità 2027 e 2028,".

---

### 3.34

LIRIS, SIGISMONDI, AMBROGIO

*Al comma 8, lettera b) sono apportate le seguenti modifiche:*

a) al punto 1, dopo le parole "entro il 30 settembre 2025" sono aggiunte le seguenti: "per gli interventi ammessi al piano di riparto per gli anni 2025 e 2026"

b) al punto 1, dopo le parole "entro il 31 dicembre 2025;" sono aggiunte le seguenti: "per tale verifica, si tiene conto degli importi del quadro economico degli interventi, definiti in conformità al disposto dell'articolo 5 dell'Allegato I.7 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, cui si riferiscono i CIG."

c) al punto 2, dopo le parole "ammessi al piano di riparto" sono aggiunte le parole: "per le annualità 2025 e 2026"

d) dopo il punto 2 è inserito il seguente: "2bis). La procedura di affidamento degli interventi ammessi al riparto per gli anni 2027 e 2028, desumibile dalla data di pubblicazione del CIG, deve essere avviata entro il 30 settembre 2026, mentre l'aggiudicazione deve avvenire entro il 28 febbraio 2027"

e) al punto 3, le parole "del 28 febbraio 2026 un contratto di affidamento ai sensi del numero d)" sono sostituite dalle seguenti: "del 28 febbraio 2026 ovvero del 28 febbraio 2027 un contratto di affidamento ai sensi dei numeri 2) e 2bis).".

### 3.35

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Al comma 8, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al numero 1), dopo le parole "entro il 30 settembre 2025" aggiungere le parole: "per gli interventi ammessi al piano di riparto per gli anni 2025 e 2026";*

b) *al numero 1), dopo le parole "entro il 31 dicembre 2025;" aggiungere le parole: "per tale verifica, si tiene conto degli importi del quadro economico degli interventi, definiti in conformità al disposto dell'articolo 5 dell'Allegato I.7 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, cui si riferiscono i CIG;"*

c) *al numero 2), dopo le parole "ammessi al piano di riparto" aggiungere le parole: "per le annualità 2025 e 2026";*

d) *dopo il numero 2) inserire il seguente: "2-bis) la procedura di affidamento degli interventi ammessi al riparto per gli*

anni 2027 e 2028, desumibile dalla data di pubblicazione del CIG, deve essere avviata entro il 30 settembre 2026, mentre l'aggiudicazione deve avvenire entro il 28 febbraio 2027;"

e) *al numero 3) sostituire le parole: "del 28 febbraio 2026 un contratto di affidamento ai sensi del numero d)" con le seguenti: "del 28 febbraio 2026 ovvero del 28 febbraio 2027 un contratto di affidamento ai sensi dei numeri 2) e 2-bis)".*

---

### 3.36

LOTITO

*Al comma 8, lettera b) apportare le seguenti modifiche:*

a) Al punto 1, dopo le parole "entro il 30 settembre 2025" sono aggiunte le parole: "per gli interventi ammessi al piano di riparto per gli anni 2025 e 2026"

b) Al punto 1, dopo le parole "entro il 31 dicembre 2025;" sono aggiunte le parole: "per tale verifica, si tiene conto degli importi del quadro economico degli interventi, definiti in conformità al disposto dell'articolo 5 dell'Allegato I.7 del dlgs 36/2023, cui si riferiscono i CIG."

c) Al punto 2, dopo le parole "ammessi al piano di riparto" sono aggiunte le parole: "per le annualità 2025 e 2026"

d) Dopo il punto 2 è inserito il seguente: "2bis). La procedura di affidamento degli interventi ammessi al riparto per gli anni 2027 e 2028, desumibile dalla data di pubblicazione del CIG, deve essere avviata entro il 30 settembre 2026, mentre l'aggiudicazione deve avvenire entro il 28 febbraio 2027"

e) Al punto 3, le parole "del 28 febbraio 2026 un contratto di affidamento ai sensi del numero d)" sono sostituite dalle seguenti: "del 28 febbraio 2026 ovvero del 28 febbraio 2027 un contratto di affidamento ai sensi dei numeri 2) e 2bis)

---

### 3.37

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Sopprimere il comma 9*

---



### 3.38

LIRIS, SIGISMONDI, AMBROGIO

*Al comma 9 sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) al primo periodo, le parole "entro il 28 febbraio 2026" sono sostituite dalle seguenti "entro il 28 febbraio 2026 per le annualità 2025 e 2026 ed entro il 28 febbraio 2027 per le annualità 2027 e 2028";

b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Le risorse di cui al presente comma, presenti nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono destinate a incrementare la sezione del Fondo per le Province e Città metropolitane di cui al comma 2."

---

### 3.39

LOTITO

*Al comma 9 apportare le seguenti modifiche:*

a) le parole "entro il 28 febbraio 2026" sono sostituite dalle parole "entro il 28 febbraio 2026 per le annualità 2025 e 2026 ed entro il 28 febbraio 2027 per le annualità 2027 e 2028"

b) il secondo periodo è così sostituito:

"Le risorse di cui al presente comma, presenti nello stato di previsione del ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono destinate a incrementare la sezione del fondo per le Province e Città metropolitane di cui al comma 2."

---

### 3.40

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Al comma 9 apportare le seguenti modificazioni:*

a) *Sostituire le parole:* "entro il 28 febbraio 2026" *con le seguenti:* "entro il 28 febbraio 2026 per le annualità 2025 e 2026 ed entro il 28 febbraio 2027 per le annualità 2027 e 2028";

b) *Sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* "Le risorse di cui al presente comma, presenti nello stato di previsione del ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono destinate a incrementare la sezione del fondo per le Province e Città metropolitane di cui al comma 2."

---

### 3.41

DREOSTO

*Al comma 9, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *Sostituire le parole: "entro il 28 febbraio 2026" con le seguenti: "entro il 28 febbraio 2026 per le annualità 2025 e 2026 ed entro il 28 febbraio 2027 per le annualità 2027 e 2028"*

b) *Sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "Le risorse di cui al presente comma, presenti nello stato di previsione del ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono destinate a incrementare la sezione del fondo per le Province e Città metropolitane di cui al comma 2."*

---

### 3.42

DI GIROLAMO

*Al comma 9 apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire le parole «entro il 28 febbraio 2026» con le seguenti «entro il 28 febbraio 2026 per le annualità 2025 e 2026 ed entro il 28 febbraio 2027 per le annualità 2027 e 2028»;*

b) *sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Le risorse di cui al presente comma, presenti nello stato di previsione del ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono destinate a incrementare la sezione del fondo per le Province e Città metropolitane di cui al comma 2.»*

---

### 3.43

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: « e revocate» con le seguenti: « e riassegnate alle province e città metropolitane per le finalità di cui all'allegato 2» e sopprimere il secondo periodo.*

---

### 3.44

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

*Al comma 10 sostituire la lettera a) con la seguente:*

"a) quanto a 38,3 milioni di euro per l'anno 2025 mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 8."

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: "dal 1° gennaio 2026" con le seguenti: "dal 1° agosto 2025".

---

### 3.45

MISIANI, MANCA, MARTELLA, LORENZIN, NICITA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

"11-bis. All'articolo 2, comma 4, secondo periodo, della legge 4 gennaio 1994, n. 11, aggiungere infine le seguenti parole: «nonché servizi relativi alle agenzie di affari di cui al Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ai sensi degli articoli 115, 116, 118 e 120 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773; in tal caso, il titolare dell'impresa utilizza il registro-giornale di cui all'articolo 6 della Legge 8 agosto 1991, n. 264 in luogo del registro giornale degli affari di cui all'articolo 120 del suddetto Regio Decreto 773 del 1931»."

*Conseguentemente, alla rubrica aggiungere le seguenti parole:* «, nonché di semplificazione in materia di attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto».

---

### 3.46

GAUDIANO

*Dopo il comma 11 inserire il seguente:*

«11-bis. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti adotta, con decreto, le linee guida per la riqualificazione delle strade principali esistenti al fine di garantirne la sicurezza anche mediante strade self-explaining e self-enforcing nonché l'adeguamento delle stesse all'inserimento in strade urbane, periurbane e extraurbane. Le linee guida di cui al precede periodo sono considerate per la realizzazione di progetti pilota con funzione

sperimentale che tengano conto delle migliori tecniche disponibili per la riqualificazione delle strade principali esistenti e possono essere proposti da persone fisiche o giuridiche, da enti pubblici o privati. Agli oneri derivanti dal precedente periodo quantificati in 5 milioni di euro, per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di assegnazione delle suddette risorse.».

---

### 3.47

GAUDIANO

*Dopo il comma 11 inserire il seguente:*

«11-bis. Al fine di integrare le norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade previste dal decreto ministeriale del 5 novembre 2001, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti adotta con uno o più decreti, le integrazioni alla normativa ministeriale suddetta considerando i seguenti criteri direttivi: a) assicurare, anche al fine di ridurre le morti su strada, la tutela di pedoni e ciclisti; b) prevedere, soluzioni alternative che tengano conto della specificità dei luoghi per interventi su marciapiedi diversi dal minimo di 1,50 di ampiezza; c) prevedere la realizzazione di sistemazione a verde nel rispetto delle disposizioni contenute dal Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285 al fine di contribuire alla diminuzione delle emissioni climatelanti».

---

### 3.48

MINASI, GERMANÀ, POTENTI, DREOSTO

*Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:*

"12-bis. Al fine di sostenere gli interventi volti a incrementare la sicurezza stradale, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è istituito un Fondo, denominato "Fondo per la manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali comunali", per la realizzazione degli interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, della segnaletica, delle barriere e dei relativi impianti con una dotazione pari a 2 milioni di euro per l'anno 2025, 4 milioni di euro per l'anno 2026 e 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.

12-ter. Le risorse del Fondo per la manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali comunali sono ripartite e trasferite in favore di

ciascuna regione, mediante accordo sancito in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in misura proporzionale alle risorse destinate dai relativi comuni nel triennio 2022-2024 agli interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, della segnaletica, delle barriere e dei relativi impianti ai sensi dell'articolo 142, comma 12-ter, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. L'Accordo di cui al primo periodo definisce altresì le modalità di monitoraggio dell'utilizzo delle risorse. Le regioni provvedono al successivo riparto delle risorse ai comuni, nel rispetto del criterio di cui al primo periodo.

12-quater. Agli oneri relativi all'istituzione del Fondo per la manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali comunali, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2025, 4 milioni di euro per l'anno 2026 e 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione Fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.".

### 3.0.1

GELMETTI, AMBROGIO, LIRIS

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 3-bis**

*(Disposizioni urgenti per la funzionalità dell'Autorità per la laguna di Venezia*

*- Nuovo Magistrato alle acque)*

1. All'articolo 259, secondo comma, lettera b), del Regolamento per la navigazione marittima, approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328 sono aggiunte alla fine le seguenti parole "e non superiore alle 150 tonnellate adibite al trasporto passeggeri nelle acque protette della laguna di Venezia.";

2. Al Regolamento per la navigazione interna, approvato con D.P.R. 28 giugno 1949, n. 631, dopo l'articolo 59, è inserito il seguente: "Articolo 59-bis (Dispensa dalla qualifica di autorizzato) - Coloro che sono in possesso del titolo di comandante su navi di stazza compresa tra GT 500 e GT 3000 ai sensi delle regole dell'annesso alla Convenzione STCW e di capo barca per il traffico nello Stato di cui all'art. 259 del regolamento per la navigazione marittima sono dispensati dal sostenere l'esame di cui al comma 1, numero 3,

dell'art. 59, potendo assumere automaticamente la qualifica di autorizzato di cui al comma 3 dell'art. 134 del codice della navigazione.".»

---

### 3.0.2

MANCINI, LIRIS

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **"Art. 3-bis**

*(Trasporto in acque promiscue con navi della navigazione interna)*

1. All'articolo 24 del codice della navigazione, il primo comma è sostituito dal seguente: «Le navi addette alla navigazione interna munite della annotazione supplementare sul certificato di navigabilità o del certificato supplementare dell'Unione per la navigazione interna possono navigare in acque marittime sino a tre miglia di distanza dalla costa. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i requisiti tecnici supplementari funzionali al rilascio rispettivamente dell'annotazione supplementare sul certificato di navigabilità e del certificato supplementare dell'Unione per la navigazione interna».

2. I costi per il rilascio della annotazione supplementare sul certificato di navigabilità e del certificato supplementare dell'Unione per la navigazione interna sono a carico dell'armatore.

3. Dall'attuazione della presente norma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."

---

### 3.0.3

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **"Art. 3-bis.**

*(Disposizioni urgenti per il potenziamento infrastrutturale della transizione energetica nei porti)*

1. All'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il comma 11, è inserito il seguente:

"11-*bis*. Al fine di contribuire alla decarbonizzazione del sistema energetico di ciascun porto, le Autorità di sistema portuale, su istanza dei soggetti interessati, possono sottoscrivere accordi ai sensi dell'art. 11 della legge n. 241/1990 con i soggetti concessionari di aree e banchine in ambito portuale ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e del codice della navigazione, nonché le imprese in grado di produrre energia rinnovabile oppure stoccare e/o distribuire energia, anche riuniti in consorzio, al fine di disciplinare l'uso condiviso delle infrastrutture energetiche e relativi impianti collegate ai POD di ciascun soggetto consumatore di energia aderente all'accordo o al consorzio, ai fini al fine di disciplinare la gestione comune di tali infrastrutture ed il relativo autoconsumo di energia.

11-*ter*. Al fine di favorire la riduzione dell'inquinamento ambientale nelle aree portuali mediante la diffusione delle tecnologie elettriche, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) adotta uno o più provvedimenti volti a prevedere uno sconto, per un periodo di tempo proporzionato al predetto fine, sulle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, applicabile ai punti di prelievo dell'energia elettrica che alimentano le infrastrutture di cui al precedente comma 11-*bis* del presente articolo.

11-*quater*. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito, presso il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, il "Fondo per la transizione energetica nei porti", con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per l'anno 2026 a valere sulle risorse derivanti dall'applicazione dell'articolo 3-*octies bis* della Direttiva 2003/87/CE".

---

### 3.0.4

MINASI, GERMANÀ, POTENTI, DREOSTO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **"Art. 3-bis**

*(Disposizioni urgenti in materia di trasporto ferroviario)*

1. All'articolo 47 (Interventi per il trasporto ferroviario) del Decreto-Legge 24 aprile 2017, n. 50 sono soppressi i commi 4 e 5.»

---

### 3.0.5

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 3-bis**

*(Disposizioni urgenti in materia di trasporto ferroviario)*

1. All'articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, i commi 4 e 5 sono soppressi.»

---

### 3.0.6

DI GIROLAMO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 3-bis**

*(Disposizioni urgenti in materia di trasporto ferroviario)*

1. All'articolo 47 del decreto-Legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, i commi 4 e 5 sono soppressi.»

---



### 3.0.7

MINASI, GERMANÀ, POTENTI, DREOSTO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **"Art. 3-bis**

*(Disposizioni urgenti in materia di trasporto ferroviario)*

1. All'articolo 40 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito in legge 19 dicembre 2019, n. 157, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:

2.

"1-bis. Le previsioni di cui al comma 1, primo periodo, si applicano, per le medesime finalità ivi previste, anche ai gestori delle infrastrutture ferroviarie regionali inclusi nell'elenco ISTAT di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.196, per i quali l'obbligo di preventiva informativa di cui al comma 1, secondo periodo, è effettuata nei confronti degli enti controllanti.

1-ter. Agli eventuali oneri finanziari derivanti dal comma 1-bis si fa fronte mediante le risorse economiche già stanziare nei bilanci degli enti destinatari di tale disposizione, senza maggiori oneri per il pubblico erario".

---

### 3.0.8

LOTITO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **"Art. 3-bis**

*(Disposizioni urgenti in materia di trasporto ferroviario)*

1. All'articolo 40 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito in legge 19 dicembre 2019, n. 157, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:

"1-bis. Le previsioni di cui al comma 1, primo periodo, si applicano, per le medesime finalità ivi previste, anche ai gestori delle infrastrutture ferroviarie regionali inclusi nell'elenco ISTAT di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.196, per i quali l'obbligo di preventiva informativa di cui al comma 1, secondo periodo, è effettuata nei confronti degli enti controllanti.

*I-ter.* Agli eventuali oneri finanziari derivanti dal comma 1-*bis* si fa fronte mediante le risorse economiche già stanziare nei bilanci degli enti destinatari di tale disposizione, senza maggiori oneri per il pubblico erario".

---

### **3.0.9**

DI GIROLAMO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 3-bis**

*(Disposizioni urgenti in materia di trasporto ferroviario)*

1. All'articolo 40 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito nella legge del 19 dicembre 2019, n. 157, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Le previsioni di cui al comma 1, primo periodo, si applicano, per le medesime finalità ivi previste, anche ai gestori delle infrastrutture ferroviarie regionali inclusi nell'elenco ISTAT di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.196, per i quali l'obbligo di preventiva informativa di cui al comma 1, secondo periodo, è effettuata nei confronti degli enti controllanti. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede con le risorse umane e strumentali previste a legislazione vigente.».

---

### **3.0.10**

MISIANI, MANCA, LORENZIN, NICITA

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 3-bis**

*(Disposizioni urgenti in materia di trasporto ferroviario)*

1. All'articolo 40 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito in legge 19 dicembre 2019, n. 157, dopo il comma 1-*quater* sono inseriti i seguenti commi:

"1-*quinquies*. Le previsioni di cui al comma 1, primo periodo, si applicano, per le medesime finalità ivi previste, anche ai gestori delle infrastrutture ferroviarie regionali inclusi nell'elenco ISTAT di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.196, per i quali l'obbligo di preventi-

va informativa di cui al comma 1, secondo periodo, è effettuata nei confronti degli enti controllanti.

1-*sexies*. Agli eventuali oneri derivanti dal comma 1-*bis* si fa fronte mediante le risorse economiche già stanziare nei bilanci degli enti destinatari di tale disposizione, senza maggiori oneri per la finanza pubblica".

---

### 3.0.11

Claudio BORGHI, DREOSTO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **"Art. 3-*bis***

*(Disposizioni in materia di investimenti nel settore del trasporto ferroviario merci)*

1. Per le finalità individuate dall'articolo 1, comma 2, lettera c), punto 4 del Decreto-legge 6 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2021, n. 101 è ripristinato il fondo destinato al rinnovo dei locomotori e dei carri destinati al trasporto ferroviario merci.

2. Il fondo di cui al comma 1 del presente articolo è ripristinato nella misura di 60 milioni, in conformità con quanto stabilito dall'articolo 28 del Decreto-legge 2 marzo 2024 n. 19, convertito con la legge 29 aprile 2024 n. 56.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 60 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

---

### 3.0.12

IRTO, BASSO, FINA, MANCA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 3-*bis*.**

*(Disposizioni in materia di investimenti nel settore del trasporto ferroviario merci)*

1. Per le finalità individuate dall'articolo 1, comma 2, lettera c), numero 4, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni,

dalla legge 1 luglio 2021, n. 101 e in conformità con quanto stabilito dall'articolo 28 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2025 con conseguente assegnazione delle risorse nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti riferiti al programma ed agli interventi destinati al rinnovo del materiale rotabile e infrastrutture per il trasporto ferroviario delle merci.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

---

### **3.0.13**

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 3-bis**

*(Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale e regionale)*

1. All'articolo 27 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 11-*quinquies* è aggiunto il seguente: "11-*sexies*. Tutti i contratti di servizio di trasporto pubblico regionale e locale e gli atti che disciplinano l'affidamento di tali servizi, in qualsiasi forma affidati e per qualsiasi modalità di trasporto erogata, ivi compresi quelli vigenti, devono recare una clausola di revisione periodica delle tariffe, che tenga conto almeno dell'effettivo aumento dei costi del settore, nonché clausole che garantiscano il perseguimento dell'equilibrio economico delle gestioni anche in corso di vigenza del contratto. Per i contratti stipulati in violazione dell'obbligo di cui al precedente periodo, si applica l'articolo 1339 c.c.".»

---

### 3.0.14

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 3-bis**

*(Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale e regionale)*

1. All'articolo 27 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 11-*quinquies* è aggiunto il seguente: "11-*sexies*. Nel rispetto dei medesimi principi, i contratti di servizio e gli atti che disciplinano l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale devono, altresì, assicurare la copertura degli oneri relativi agli investimenti e prevedere clausole di riequilibrio idonee a consentire la copertura dei maggiori costi derivanti dall'adempimento di obblighi normativi sopravvenuti in corso di durata dell'affidamento."»

---

### 3.0.15

DI GIROLAMO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 3-bis**

*(Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale e regionale)*

1. All'articolo 27 del Decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 11-*quinquies*, è inserito il seguente:

"11-*sexies*. Nel rispetto dei medesimi principi, i contratti di servizio e gli atti che disciplinano l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale devono, altresì, assicurare la copertura degli oneri relativi agli investimenti e prevedere clausole di riequilibrio idonee a consentire la copertura dei maggiori costi derivanti dall'adempimento di obblighi normativi sopravvenuti in corso di durata dell'affidamento"».

---

### 3.0.16

DREOSTO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **"Art. 3-bis**

*(Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale e regionale)*

«1. Le risorse assegnate, ai sensi dell'articolo 3, comma 6 del Decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43, al Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per il finanziamento del rinnovo contrattuale del trasporto pubblico locale, sono ripartite per le medesime finalità, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza Stato - Regioni, oltre che con le Regioni a statuto ordinario, anche in favore delle aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico locale e regionale ancora di competenza statale, della Regione Siciliana e della Regione Friuli-Venezia Giulia. Per quest'ultima, nell'ambito del riparto, si tiene conto delle risorse spettanti a titolo di compartecipazione statutaria a valere sul gettito delle accise su benzina e gasolio, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

---

### 3.0.17

LOTITO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **"Art. 3-bis**

*(Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale e regionale)*

1. Le risorse assegnate, ai sensi dell'articolo 3, comma 6 del Decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43, al Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per il finanziamento del rinnovo contrattuale del trasporto pubblico locale, sono ripartite per le medesime finalità, con decre-

to del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza Stato - Regioni, oltre che con le Regioni a statuto ordinario, anche in favore delle aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico locale e regionale ancora di competenza statale, della Regione Siciliana e della Regione Friuli-Venezia Giulia. Per quest'ultima, nell'ambito del riparto, si tiene conto delle risorse spettanti a titolo di compartecipazione statutaria a valere sul gettito delle accise su benzina e gasolio, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1.».

---

### **3.0.18**

MISIANI, MANCA, LORENZIN, NICITA

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 3-bis**

*(Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale e regionale)*

1. Le risorse assegnate, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43, al Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 16-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per il finanziamento del rinnovo contrattuale del trasporto pubblico locale, sono ripartite per le medesime finalità, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza Stato - Regioni, oltre che con le Regioni a statuto ordinario, anche in favore delle aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico locale e regionale ancora di competenza statale, della Regione Siciliana e della Regione Friuli-Venezia Giulia. Per quest'ultima, nell'ambito del riparto, si tiene conto delle risorse spettanti a titolo di compartecipazione statutaria a valere sul gettito delle accise su benzina e gasolio, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1.».

---

### 3.0.19

MANCA, MISIANI, LORENZIN, NICITA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

*(Disposizioni urgenti in materia di lavoro nel settore del trasporto pubblico locale e regionale)*

1. Le risorse assegnate, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43, al Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per il finanziamento del rinnovo contrattuale del trasporto pubblico locale, sono ripartite per le medesime finalità, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza Stato-regioni, oltre che con le regioni a statuto ordinario, anche in favore delle aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico locale e regionale ancora di competenza statale, della Regione Siciliana e della regione Friuli-Venezia Giulia. Per quest'ultima, nell'ambito del riparto, si tiene conto delle risorse spettanti a titolo di compartecipazione statutaria a valere sul gettito delle accise su benzina e gasolio, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1.

---

### 3.0.20

DI GIROLAMO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 3-bis**

*(Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale e regionale)*

1. Le risorse assegnate, ai sensi dell'articolo 3, comma 6 del Decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43, al Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per il finanziamento del rinnovo contrattuale del trasporto pubblico locale, sono ripartite per le medesime finalità, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza Stato - Regioni, oltre che con le Regioni a statuto ordinario, anche in favore delle aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico locale e regionale ancora di competenza statale, della Regione Siciliana e della Regione Friuli-Venezia Giulia.



Per quest'ultima, nell'ambito del riparto, si tiene conto delle risorse spettanti a titolo di compartecipazione statutaria a valere sul gettito delle accise su benzina e gasolio, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1.».

---

### **3.0.21**

LOTITO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **"Art. 3-bis**

*(Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale e regionale)*

1. Al fine di consentire la continuità e la regolarità del servizio di trasporto pubblico locale, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono integrare, entro il 15 settembre 2025, l'elenco dei veicoli con caratteristiche antinquinamento Euro 3 adibiti al trasporto pubblico locale che sono esonerati dal divieto di circolazione di cui all'articolo 4, comma 3-*bis* del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156. Con apposito decreto da adottare entro il 30 settembre 2025, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti pubblica un allegato aggiuntivo di integrazione all'Allegato 1 del decreto dipartimentale n. 241 del 29 dicembre 2023".».

---

### **3.0.22**

MINASI, GERMANÀ, POTENTI, DREOSTO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **"Art. 3-bis**

*(Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale e regionale)*

«1. Al fine di consentire la continuità e la regolarità del servizio di trasporto pubblico locale, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono integrare, entro il 15 settembre 2025, l'elenco dei veicoli con caratteristiche antinquinamento Euro 3 adibiti al trasporto pubblico locale che sono esonerati dal divieto di circolazione di cui all'articolo 4, comma 3-*bis* del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156. Con apposito decreto da adottare entro il 30 settembre 2025, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti pubblica un

allegato aggiuntivo di integrazione all'Allegato 1 del decreto dipartimentale n. 241 del 29 dicembre 2023.».

---

### **3.0.23**

MISIANI, MANCA, LORENZIN, NICITA

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 3-bis**

*(Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale e regionale)*

1. Al fine di consentire la continuità e la regolarità del servizio di trasporto pubblico locale, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono integrare, entro il 15 settembre 2025, l'elenco dei veicoli con caratteristiche antinquinamento Euro 3 adibiti al trasporto pubblico locale che sono esonerati dal divieto di circolazione di cui all'articolo 4, comma 3-*bis* del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156. Con apposito decreto da adottare entro il 30 settembre 2025, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti pubblica un allegato aggiuntivo di integrazione all'Allegato 1 del decreto dipartimentale n. 241 del 29 dicembre 2023.»

---

### **3.0.24**

MANCA, IRTO, MISIANI, LORENZIN, NICITA, BASSO, FINA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

*(Finanziamento del trasporto pubblico locale)*

1. Il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2025 e di 600 milioni per l'anno 2026. Le risorse di cui al primo periodo del presente comma sono ripartite con il decreto di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2025 e a 600 milioni di euro

per l'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

---

### **3.0.25**

PARRINI, FRANCESCHELLI, ZAMBITO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **"Art. 3-bis.**

1. Per le esigenze di sviluppo della mobilità locale è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2025 destinata al finanziamento della tranvia di Firenze, con assegnazione delle risorse allo stato di previsione al ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Missione 13, Programma 13.6 Sviluppo e sicurezza della mobilità sostenibile, capitolo 7140. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 30 milioni di euro per l'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

---

### **3.0.26**

LOTITO

*Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 3-bis**

*(Ulteriore proroga per l'avvio dei cantieri relativi alle opere pubbliche affidate dai comuni)*

1. All'articolo 1, comma 148-ter, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 dopo il secondo periodo inserire il seguente: "Non sono soggetti a revoca i contributi riferiti all'anno 2020, assegnati con decreto interministeriale 30 dicembre 2019, relativi alle opere che risultino affidate entro la data del 30 settembre 2025."

---

### 3.0.27

LOTITO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

1. Per agli anni 2025 e 2026 le province e le città metropolitane, in deroga alla legislazione vigente, possono utilizzare le quote previste dall'articolo 142, comma 12-ter, in misura non superiore al dieci per cento, e dall'articolo 208, comma 4 lettera c), del Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per il finanziamento delle spese relative alla rimozione dei rifiuti abbandonati lungo i cigli delle strade ai fini del miglioramento della sicurezza stradale.».

---

### 3.0.28

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 3-bis**

*(Fondo per lo sviluppo del trasporto collettivo)*

Al fine di implementare le infrastrutture dedicate al trasporto pubblico collettivo nelle aree urbane finalizzate a promuovere la mobilità pubblica, con l'obiettivo, entro il 2035, di realizzare 60 km di nuove metropolitane, 140 km di tramvie, di acquistare 4500 bus e di rinnovare e potenziare i treni regionali, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è istituito un fondo denominato «Fondo per lo sviluppo del trasporto collettivo» con una dotazione pari a 885 milioni di euro per l'anno 2025, 1.150 milioni di euro per l'anno 2026, 440 milioni di euro per l'anno 2027, 1.380 milioni di euro per l'anno 2028, 1.700 milioni di euro per il 2029, 1.430 milioni di euro per il 2030, 1.460 milioni di euro per il 2031 e 260 milioni di euro per l'anno 2032. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e d'intesa con la Conferenza delle regioni, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli interventi prioritari oggetto di finanziamento anche al fine di incrementarne l'efficacia in termini di miglioramento della qualità dell'aria negli agglomerati del territorio italiano nei quali si registrano il superamento dei valori limite di qualità dell'aria ambiente previsti dal decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 155.

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 272, della legge 30 dicembre 2023 n. 213.

---

### **3.0.29**

IRTO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **"Art. 3-bis.**

1. Al fine di incentivare le imprese a investire nel rinnovamento del parco autobus, e ridurre gli effetti climalteranti derivanti dal trasporto passeggeri su strada, in aggiunta alle risorse previste dalla vigente legislazione per gli investimenti da parte delle imprese di trasporto persone, sono stanziati ulteriori risorse, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2025, da destinare, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti agli investimenti, alle imprese esercenti le attività di trasporto persona su strada rese ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, per il rinnovo del parco veicolare delle imprese attive sul territorio italiano iscritte al Registro elettronico nazionale.

2. Le risorse di cui al comma 3-bis sono destinate a sostenere, anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, gli investimenti effettuati nell'anno 2025 e finalizzati alla radiazione, per rottamazione, dei veicoli a motorizzazione termica fino a euro IV, adibiti al trasporto passeggeri ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, di categoria M2 o M3, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti ai predetti servizi di trasporto passeggeri e di categoria M2 o M3, a motorizzazione termica euro VI step E o categoria superiore, con un incentivo massimo pari ad euro 40.000 per autobus, e differenziato in ragione della categoria M2 o M3 del nuovo veicolo.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati le modalità e i termini di presentazione delle domande di contributo di cui al presente articolo, i criteri di valutazione delle domande, l'entità del contributo riconoscibile, anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa, nonché le modalità di erogazione dello stesso. I criteri di valutazione delle domande assicurano la priorità del finanziamento degli investimenti relativi alla sostituzione dei veicoli a motorizzazione termica maggiormente inquinanti.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2025, si procede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

---

### **3.0.30**

MISIANI, MANCA, MARTELLA, LORENZIN, NICITA, FRANCESCHELLI,  
GIACOBBE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **"Art. 3-bis**

*(Disposizioni in materia di sostegno del settore dell'autotrasporto)*

1. Il beneficiario del credito d'imposta riconosciuto agli esercenti attività di autotrasporto merci di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, stante la modalità prescelta ai fini della fruizione del credito, ha facoltà di utilizzarlo in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero di averlo riconosciuto a titolo di rimborso mediante l'emissione di apposito titolo per il pagamento dell'importo del credito spettante, a partire dalla data di presentazione dell'apposita dichiarazione e della documentazione di corredo al competente ufficio del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette.

2. Il predetto ufficio, ricevuta la dichiarazione, entro trenta giorni dal ricevimento, determina, ai fini della configurazione della posizione del beneficiario nei confronti dell'autorità fiscale, l'esatto ammontare del credito spettante e controlla la regolarità della dichiarazione, invitando l'interessato ad integrare, entro il termine massimo di trenta giorni successivi alla data di comunicazione del predetto invito, la dichiarazione stessa con gli elementi e con la documentazione eventualmente mancanti.

3. In caso di mancata integrazione, di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti ovvero di non veridicità della dichiarazione, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della medesima ovvero di trenta giorni dall'integrazione, il competente ufficio del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette annulla, con provvedimento motivato, l'atto di riconoscimento del beneficio fiscale irregolarmente formato, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a sanare i vizi entro un termine non inferiore a trenta giorni prefissatogli dall'ufficio stesso.

4. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, si provvede mediante l'aggiornamento del decreto del Presidente della Repub-

blica 9 giugno 2000, n. 277, di cui all'articolo 8, comma 13, della legge 23 dicembre 1998, n. 448."

---

### **3.0.31**

PAITA

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 3-bis**

*(Fondo "Programma patenti giovani autisti per l'autotrasporto")*

1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il fondo denominato "Programma patenti giovani autisti per l'autotrasporto", con una dotazione pari a euro 5 milioni per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029.

2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono destinate alla concessione in favore dei cittadini di età compresa fra i diciotto e i trentacinque anni, di un "voucher patente autotrasporto", pari all'80 per cento della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 2.500, a partire dal 1° settembre 2025 e fino al 31 dicembre 2029, per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di autotrasporto di persone e di merci.

3.. Il "voucher patente autotrasporto" può essere richiesto per una sola volta ed esclusivamente per la finalità di cui al comma 2 e non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.

4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità e i termini per l'ottenimento e l'erogazione del beneficio di cui al comma 2, anche ai fini del rispetto del limite di spesa.

---

### 3.0.32

MISIANI, MANCA, MARTELLA, LORENZIN, NICITA, FRANCESCHELLI,  
GIACOBBE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **"Art. 3-bis**

*(Istituzione di una piattaforma nazionale  
le per la gestione degli pneumatici fuori uso)*

1. Al fine di garantire una gestione efficiente, sostenibile e tracciabile degli pneumatici fuori uso (PFU), è istituita presso le Camere di commercio una piattaforma digitale nazionale per la raccolta, il monitoraggio e il tracciamento dei PFU.

2. La piattaforma di cui al comma 1, ha lo scopo di registrare e rendere disponibili i dati relativi alla produzione, raccolta, trattamento, riutilizzo e smaltimento dei PFU, assicurando trasparenza, legalità e promuovendo il recupero e il riciclo nel rispetto dei principi dell'economia circolare.

3. L'accesso alla piattaforma di cui al comma 1, è garantito ai soggetti della filiera dei PFU, incluse imprese produttrici e importatrici di pneumatici, operatori della raccolta e del trattamento, enti locali e organi di controllo, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

4. Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con il Ministro delle imprese e del *Made in Italy* e con Unioncamere, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, definisce con apposito decreto le modalità operative della piattaforma di cui al comma 1, le procedure di registrazione e accesso, nonché gli obblighi di comunicazione per i soggetti coinvolti."

---

## **Art. 4**

### **4.1**

LIRIS, SIGISMONDI

*Dopo il comma 1, inserire il presente: "1-bis. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 2-bis, comma 38, primo e secondo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre*



2017, n. 172, è prorogata fino al 31 dicembre 2026. Agli oneri derivanti, pari a euro 1.450.000, si provvede ai sensi dell'articolo 20 della presente legge.".

---

## 4.2

LIRIS, SIGISMONDI, AMBROGIO

*All'articolo apportare le seguenti modificazioni:*

a) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 8-ter dopo le parole "per le spese sostenute", ovunque ricorrono, aggiungere le seguenti: "relativamente alle lavorazioni eseguite, alle prestazioni realizzate e alle forniture regolarmente fatturate";

2) dopo il comma 8-ter è inserito il seguente: "8-ter.1. Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo a far data dal 6 aprile 2009 e nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a far data dal 24 agosto 2016 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter e 4-quater spetta anche per le spese sostenute nell'anno 2026 relativamente alle lavorazioni eseguite, alle prestazioni realizzate e alle forniture regolarmente fatturate, nella misura del 110 per cento, esclusivamente nei casi disciplinati dall'articolo 2, comma 3-ter.1, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, per i quali è esercitata l'opzione di cui all'articolo 121, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.".

b) al comma 3 le parole: "con esclusione di quelle riferite agli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009", sono sostituite dalle seguenti: "per le lavorazioni eseguite, le prestazioni realizzate e le forniture regolarmente fatturate".

---

### 4.3

MANCA, CASINI, DELRIO, RANDO, ZAMPA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:*

*a) all'alinea, sostituire le parole "è inserito il seguente" con le parole: "sono inseriti i seguenti";*

*b) dopo il capoverso "8-ter.1" aggiungere il seguente: "8-ter.2. Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici del 2012 nel territorio della Regione Emilia-Romagna, a far data dal 20 maggio 2012, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2026, nella misura del 110 per cento. Fermo restando quanto previsto dal comma 10-bis, per gli interventi ivi contemplati la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2026 nella misura del 110 per cento."»*

---

### 4.4

GELMETTI, FAROLFI, LIRIS, AMBROGIO, SIGISMONDI

*Al comma 2, dopo il capoverso "8-ter.1", inserire il seguente:*

*"8-ter.2. Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici del 2012 nel territorio della Regione Emilia-Romagna, a far data dal 20 maggio 2012, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2026, nella misura del 110 per cento. Fermo restando quanto previsto dal comma 10-bis, per gli interventi ivi contemplati la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2026 nella misura del 110 per cento".*

---

### 4.5

FINA

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 2, capoverso "8-ter.1" dopo le parole: "a far data" aggiungere le seguenti parole: "dal 6 aprile 2009 e";*

*b) al comma 3, sopprimere le seguenti parole "con esclusione di quelle riferite agli eventi sismici verificatisi il 6 Aprile 2009".*

---

#### 4.6

DELLA PORTA, POGLIESE, RUSSO

*Al comma 2, capoverso «8-ter.1.» dopo le parole "dal 24 agosto 2016" inserire le seguenti "nonché in relazione agli immobili ricadenti nell'area del cratere sismico danneggiati dagli eventi avvenuti nella Regione Molise nell'anno 2018 e nella Provincia di Catania nel medesimo anno" e inserire, in fine, il seguente periodo: "In ogni caso, per gli interventi relativi agli eventi sismici verificatisi nella Regione Molise e nella Provincia di Catania nel 2018, per i quali è già in essere l'accesso al beneficio fiscale, i termini per la conclusione dei lavori, sono prorogati al 31 dicembre 2026".*

*Conseguentemente, ai maggiori oneri di spesa si provvede con le risorse del Fondo di cui all'articolo 1-bis del Decreto legge 29 marzo 2024, n. 39 convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 maggio 2024, n. 67.*

---

#### 4.7

LEONARDI, LIRIS, SIGISMONDI

*Al comma 2, capoverso "8-ter.1" le parole "spese sostenute" sono sostituite dalle seguenti: "lavorazioni eseguite, le prestazioni realizzate e le forniture regolarmente fatturate e saldate".*

---

#### 4.8

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

*Al comma 2, cpv. 8-ter.1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", nonché in relazione alle pratiche di ricostruzione con la richiesta di contributo per la ricostruzione (RCR) presentata sulla piattaforma GEDISI prima del 30 marzo 2024".*

---

#### 4.9

LOTITO

*Al comma 2, dopo il capoverso "8-ter.1", inserire il seguente:*

"8-ter.1 bis: "Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici del 2012 nel territorio della Regione Emilia-Romagna, a far data dal 20 maggio 2012, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2026, nella misura del 110 per cento. Fermo restando quanto previsto dal comma 10-bis, per gli interventi ivi contemplati la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2026 nella misura del 110 per cento".

---

#### 4.10

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

*Al comma 2, dopo il capoverso "8-ter.1", inserire il seguente:*

"8-ter.1-bis: "Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici del 2012 nel territorio della Regione Emilia-Romagna, a far data dal 20 maggio 2012, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2026, nella misura del 110 per cento. Fermo restando quanto previsto dal comma 10-bis, per gli interventi ivi contemplati la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2026 nella misura del 110 per cento".

---

#### 4.11

NICITA

*Al comma 2, dopo il capoverso "8-ter.1", aggiungere, in fine, il seguente:*

"« 8-ter. 2 Le disposizioni di cui al comma 8-ter.1 si applicano anche per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi nella regione Sicilia (comuni di Zafferana Etnea, Viagrande, Treccastagni, Santa Venerina, Acireale, Aci Sant'Antonio, Aci Bonaccorsi, Milo, Aci Catena) a far data dal giorno 26 dicembre 2018 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza. Ai relativi oneri pari a 20 milioni di euro per ciascuno

degli anni 2025, 2026 e 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307»

---

#### 4.12

LEONARDI, LIRIS, SIGISMONDI

*Dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 8-ter le parole "spese sostenute" sono sostituite con le seguenti: "lavorazioni eseguite, le prestazioni realizzate e le forniture regolarmente fatturate e saldate."".*

---

#### 4.13

DI GIROLAMO

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. In occasione degli eventi per i quali è dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 24 del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, all'articolo 119 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «3-bis. L'affidatario di incarichi di progettazione non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Il progettista può affidare a terzi attività di consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline dell'ingegneria e dell'architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilità del progettista anche ai fini di tali attività. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.».

---

#### 4.14

DI GIROLAMO

*Dopo il comma 2, è inserito il seguente:*

«2-bis. In occasione degli eventi per i quali è dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 24 del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, all'Allegato I.7, articolo 11, comma 1, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo la lettera i), è inserita, in fine, la seguente lettera: «i-bis) l'utilizzo di materiali a basso impatto ambientale, ivi inclusi i materiali da costruzione dotati di certificazione da parte di organismi verificatori accreditati di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione del 19 dicembre 2018.».

---

#### 4.15

LIRIS, SIGISMONDI

*Il comma 3 è sostituito dal seguente: "All'articolo 2, comma 3-ter.1, secondo periodo, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, le parole "richiedibili per l'anno 2024" sono soppresse e sono inserite, in fine, le seguenti: "La deroga di cui al primo periodo opera anche per le spese di cui all'articolo 119, comma 8-ter.1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sostenute nell'anno 2026, a valere sulle risorse di cui al secondo periodo, per le lavorazioni eseguite, le prestazioni realizzate e le forniture regolarmente fatturate".*

---

#### 4.16

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Al comma 3, le parole: «, con esclusione di quelle riferite agli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009.» sono soppresse.*

---

#### 4.17

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

*Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «, con esclusione di quelle riferite agli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009.»*

---

#### 4.18

LIRIS, SIGISMONDI

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: " 3-bis. Al fine di garantire il completamento della ricostruzione privata nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, è autorizzata, per l'anno 2026, la spesa di 600 milioni di euro, da destinare agli Uffici Speciali per la Ricostruzione. Agli oneri di cui al primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione delle economie generatesi nell'ambito della dotazione finanziaria delle ricostruzioni post-sisma per l'annualità 2006, ovvero mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 394, della legge 30 dicembre 2021, n. 234."*

---

#### 4.19

SIRONI

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

*"4-bis. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 si applicano, in quanto compatibili, anche ai comuni situati nelle regioni per le quali è in corso, alla data di entrata in vigore della presente legge, una procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea per il superamento dei valori limite di emissioni inquinanti ai sensi della direttiva 2008/50/CE, con riferimento agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici di proprietà privata."*

---

#### 4.20

LEONARDI, LIRIS, SIGISMONDI

*Dopo il comma 5 è inserito il seguente comma: "5-bis. All'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "In tutti gli altri casi, il contributo è riconosciuto nel limite del 65%*

*del costo convenzionale, di cui al successivo comma 7, a condizione che venga garantita l'agibilità strutturale e il ripristino delle finiture esterne, secondo le modalità stabilite con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2."*

---

#### **4.21**

LEONARDI, LIRIS, SIGISMONDI

*Dopo il comma 5 è inserito il seguente comma: "5-bis: All'articolo 121, comma 1-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77 dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Per gli interventi che ricadono nell'ambito di applicazione dei commi 1-ter e 4-quater del precedente articolo 119, le disposizioni del presente comma si applicano esclusivamente all'importo eccedente il contributo riconosciuto per la ricostruzione a seguito degli eventi sismici ivi indicati e riconosciuto ai sensi della legislazione speciale vigente."*

---

#### **4.22**

LIRIS, SIGISMONDI, RUSSO

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente: " 5-bis. Al fine di garantire la continuità della ricerca e dell'attività didattica negli istituti universitari e al contempo favorire la stabilizzazione della carriera accademica dei soggetti svantaggiati dalle conseguenze degli eventi sismici del 2009, del 2012 e del 2016, gli istituti universitari procedono alla chiamata nel ruolo di professore associato, su istanza dell'interessato, dei ricercatori universitari di tipo B appartenenti ai settori scientifici non bibliometrici di cui all'allegato D del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 giugno 2016, n. 120, residenti alla data degli eventi sismici in uno dei comuni ricompresi nei medesimi crateri sismici ed in servizio, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, presso gli istituti procedenti. Le chiamate nel ruolo di cui al presente comma sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascun istituto disponibili a legislazione vigente, in conformità alle disposizioni dettate dall'art. 18, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240. A tal fine, l'attribuzione dell'abilitazione scientifica nazionale, ove non già conseguita, e la valutazione positiva ai fini della chiamata ad opera degli istituti di cui agli articoli 16 e 24, comma 5, della legge n. 240 del 2010, sono riconosciute in favore dei ricercatori, in deroga ai criteri e parametri previsti dall'art. 5 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 120 del 2016, previa verifica da parte delle competenti commissioni nazionali e di istituto della esclusiva sussistenza quantitativa di almeno due terzi degli*



indicatori di attività scientifica di cui al punto 2 dell'allegato D del medesimo decreto n. 120 del 2016. Ai fini delle verifiche di cui al periodo che precede, il Ministero dell'università e della ricerca e gli istituti universitari introducono specifiche e supplementari procedure di abilitazione e di valutazione cui possono partecipare anche i candidati il cui contratto venga a scadere nelle more degli adempimenti o nel corso delle verifiche e per i quali non si applicano le limitazioni previste dall'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95."

---

#### **4.23**

NICITA

*Dopo il comma 5, aggiungere in fine, il seguente comma:*

"6. i lavori del tavolo tecnico di cui all'articolo 7-*bis* della Legge 8 agosto 2024 n.111 ("Istituzione di un tavolo tecnico per la verifica dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, relative al sisma del 1990") includono la comunicazione, da parte dell'Agenzia delle entrate, della platea complessiva dei contribuenti, residenti nei territori colpiti dal sisma del 1990 delle province di Catania, Ragusa e Siracusa, che nel triennio 1990-91-92 risultano aver versato l'intero pagamento IRPEF".

---

#### **4.24**

NICITA

*Dopo il comma 5, aggiungere in fine, il seguente comma:*

"6. i lavori del tavolo tecnico di cui all'articolo 7-*bis* della Legge 8 agosto 2024 n.111 ("Istituzione di un tavolo tecnico per la verifica dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, relative al sisma del 1990") sono prorogati al 31 dicembre 2025"

---

#### 4.25

NICITA

*Dopo il comma 5, aggiungere in fine, il seguente comma:*

"6. In relazione ai residenti nei territori colpiti dal sisma del 1990 delle province di Catania, Ragusa e Siracusa, che nel triennio 1990-91-92 risultano aver versato l'intero pagamento IRPEF ma che non risultano aver presentato istanza di rimborso nei termini di legge, l'Agenzia delle entrate, entro il 30 settembre 2025, predispone una quantificazione complessiva dell'ammontare dei rimborsi non richiesti e la trasmette al Ministro dell'Economia e delle Finanze per opportuna valutazione".

---

#### 4.26

MANCA, CASINI, DELRIO, RANDO, ZAMPA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:*

«5-bis. Al fine di avviare i processi di ricostruzione pubblica e privata a seguito degli eventi sismici che hanno colpito il 18 settembre 2023 i territori della regione Emilia-Romagna compresi nei comuni di Brisighella in provincia di Ravenna, di Castrocaro Terme e Terra del Sole, di Modigliana, di Predappio, di Rocca San Casciano e di Tredozio in provincia di Forlì-Cesena, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale con la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 14 novembre 2023, successivamente esteso alla frazione di Bocconi del comune di Portico e San Benedetto con la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 17 settembre 2024, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 02 ottobre 2024, è autorizzata la spesa nel limite di 20 milioni di euro per l'anno 2025 e di 20 milioni di euro per l'anno 2026 per le attività di progettazione e ricostruzione.

5-ter. Il Commissario delegato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 12 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, provvede alle attività di progettazione e ricostruzione di cui al comma 5-bis nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5-quater. Le risorse di cui al comma 5-bis sono trasferite alla contabilità speciale intestata al medesimo Commissario ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n.74/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.122.

*5-quinquies.* Agli oneri derivanti dal comma 5-*bis*, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025 e a 20 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 1, commi da 644 a 646, della legge 30 dicembre 2024 n. 207.»

---

#### **4.27**

LOTITO

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

«6. Per il completamento degli interventi di ricostruzione nei territori dei Comuni della provincia di Campobasso colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data del 16 agosto 2018, al fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 8 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 è assegnata un'ulteriore dotazione di 39.050.000 euro per il triennio 2026-2028. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307.»

---

#### **4.28**

DI GIROLAMO

*Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:*

«5-*bis*. Al fine di garantire il decoro, il recupero degli aggregati dei centri storici nonché la sicurezza degli immobili anche adiacenti nei comuni colpiti dagli eventi calamitosi ricadenti sia nell'area del cratere sismico sia fuori dall'area del cratere sismico, gli edifici diruti e interessati da una condizione di inagibilità documentata dalla scheda AeDES che necessitano di interventi strutturali da parte dei legittimi proprietari, per le finalità di cui al presente comma, i comuni, possono, in caso di perdurante inerzia dei legittimi proprietari, provvedere alla messa in sicurezza degli immobili anche adiacenti con diritto di rivalsa. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previsti a legislazione vigente.»

---

#### 4.29

DI GIROLAMO

*Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:*

«5-bis. All'allegato IV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a) il numero 1.5.6 è sostituito dal seguente:*

"1.5.6. Qualora le uscite di emergenza siano dotate di porte, queste devono essere dotate di meccanismi anti incastro in grado di modificare la risposta dell'infisso all'azione sismica, al fine di facilitarne l'apertura in concomitanza o a seguito di eventi calamitosi, devono essere apribili nel verso dell'esodo e, qualora siano chiuse, devono poter essere aperte facilmente ed immediatamente da parte di qualsiasi persona che abbia bisogno di utilizzarle in caso di emergenza. Sono fatti salvi i prescritti requisiti tecnici ai fini antincendio";

*b) il numero 1.6.15, è sostituito dal seguente:*

"1.6.15. Le porte situate sul percorso delle vie di emergenza devono essere contrassegnate in maniera appropriata con segnaletica durevole conformemente alla normativa vigente. Esse devono poter essere aperte facilmente da chiunque anche in concomitanza o a seguito di un evento calamitoso, in ogni momento e dall'interno senza aiuto speciale".»

*Conseguentemente:*

*alla rubrica, dopo le parole "eventi sismici" sono aggiunte le seguenti: «e modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nella ricostruzione post- calamità»*

---

#### 4.30

PAITA

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente: «5-bis. In considerazione dell'intensità e molteplicità di eventi calamitosi verificatisi sul territorio del comune di Marradi, che hanno portato al riconoscimento di n. 5 stati di emergenza tra il maggio 2023 e il marzo 2025, in deroga all'articolo 1, comma 342 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il medesimo territorio del Comune di Marradi costituisce zona franca urbana».*

---

#### 4.31

PAITA

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente: «5-bis. Al fine di fronteggiare i frequenti e intensi eventi calamitosi verificatisi sul territorio comunale, per l'anno 2025, si autorizza il trasferimento di 6 milioni di euro in favore del comune di Marradi. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 6 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»*

---

#### 4.32

VERDUCCI

*Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:*

*"5-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 161, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si applicano, al fine di contenere il perdurare degli effetti straordinari sull'occupazione e di garantire la tutela dei livelli occupazionali, anche all'area di crisi industriale complessa riconosciuta con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 12 dicembre 2018.*

*5-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 9 milioni per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, a 6 milioni per gli anni 2028 e 2029 e a 3 milioni di euro per gli anni 2030 e 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».*

---

#### 4.0.1

LIRIS, SIGISMONDI, LEONARDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **"Art. 4-bis.**

*( Modifiche all'articolo 67 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917 )*

1. All'articolo 67, comma 1, lettera b-bis) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"Sono altresì esclusi gli immobili danneggiati dal sisma e ricadenti nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza."

---

#### 4.0.2

LEONARDI, LIRIS, SIGISMONDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 4-bis**

(Interpretazione autentica dell'articolo 39 del decreto-legge n. 109 del 2018 e dell'articolo 17-*quater* del decreto-legge n. 183 del 2020)

1. Il combinato disposto dell'articolo 39, commi da 1 a 3, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 226, e dell'articolo 17-*quater*, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, si interpreta nel senso che non sono tuttora soggetti a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtù di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare, restando sospesa ogni azione esecutiva e privi di effetto i pignoramenti comunque notificati, i contributi e le risorse comunque denominati assegnati a carico della finanza pubblica a soggetti pubblici e privati, ivi incluse le erogazioni liberali nei confronti dei comuni colpiti da sismi o da eventi calamitosi, di cui all'articolo 100, comma 2, lettera m-*bis*), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, destinati a interventi di ricostruzione pubblica o privata, riqualificazione infrastrutturale, industriale, edilizia o sul patrimonio storico e artistico, nonché all'assistenza alla popolazione e alla ripresa economica dei territori interessati dagli eventi sismici occorsi a far data dal 24 agosto 2016 di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. In ragione del combinato disposto delle richiamate disposizioni, come interpretato ai sensi del presente articolo, qualsiasi atto di sequestro o di pignoramento e, in ogni caso, qualsiasi azione esecutiva o cautelare volta all'esecuzione forzata eventualmente intrapresa, sono inefficaci e comunque non determinano obblighi di accantonamento, né sospendono l'accreditamento di somme a favore delle amministrazioni interessate o dei soggetti beneficiari».

---

#### 4.0.3

LOTITO, ROSSO

*Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:*

##### **«Art. 4-bis**

(Misure a favore dei soggetti privati danneggiati dagli eventi sismici verificatisi il 18 settembre 2023 sui medesimi territori della Regione Emilia-Romagna interessati dagli eventi alluvionali individuati dall'art. 20-bis)

1. In considerazione della sovrapposizione territoriale degli eventi calamitosi occorsi, a favore dei soggetti privati e dei titolari delle attività economiche e produttive che hanno subito danni in conseguenza degli eventi sismici del 18 settembre 2023, per i quali il Consiglio dei ministri ha deliberato, in data 3 novembre 2023, lo stato di emergenza di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1, recante il Codice della protezione civile, verificatisi sui territori della Regione Emilia-Romagna interessati anche dagli eventi alluvionali individuati dall'articolo 20-bis del decreto legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, si applicano le misure per la ricostruzione e riparazione delle abitazioni private e degli edifici ad uso economico e produttivo disciplinate dalle disposizioni adottate in attuazione del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, tenendo conto di quanto già disposto nell'ambito della gestione emergenziale di protezione civile di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1042 del 27 novembre 2023.

2. All'attuazione degli interventi di cui al comma 1, provvede il Commissario straordinario di cui all'articolo 1 del citato decreto-legge n. 189 del 2016 entro il limite massimo di 45 milioni di euro. Il Commissario di cui al primo periodo e il Commissario straordinario di cui all'art. 20-ter del decreto legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, comma 1 definiscono d'intesa le procedure per la gestione dei casi di eventuale compresenza di danni derivanti sia dagli eventi sismici che dagli eventi alluvionali sui medesimi edifici. Il predetto Commissario straordinario di cui al primo periodo provvede all'adozione dei provvedimenti necessari per assolvere alle finalità di cui al comma 1 in deroga a quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 189 del 2016, previa intesa con il Presidente della Regione Emilia-Romagna, che assume le funzioni di Vice-Commissario limitatamente alle attività pre-

viste dalle lettere d), e) ed *e-bis*) del comma 5 del medesimo articolo 2. In relazione agli eventi sismici di cui al comma 1, le funzioni dell'Ufficio speciale per la ricostruzione di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 189 del 2016 sono assicurate dalla Regione Emilia-Romagna, secondo quanto previsto in apposita convenzione da stipularsi tra il Commissario straordinario di cui al primo periodo e il Presidente della Regione medesima. Agli oneri derivanti dalla convenzione di cui al periodo precedente si provvede a valere sulle risorse disponibili allo scopo sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario di cui al primo periodo.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo per la concessione di contributi finalizzati alla ricostruzione e riparazione delle abitazioni private e degli edifici ad uso economico e produttivo di cui al comma 1, nella misura massima di euro 45 milioni, che costituisce, a tal fine, specifico limite di spesa, si provvede a valere sulle risorse finanziarie stanziare per le misure per la ricostruzione privata di cui agli articoli 20-*sexies* e 20-*septies* del decreto legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, nell'ambito delle risorse disponibili allo scopo a legislazione vigente. A tal fine Commissario straordinario che li gestisce, è autorizzato, in deroga al divieto di girofondi tra contabilità speciali, a versare la predetta somma sulla contabilità speciale istituita a favore del Commissario di cui all'articolo 1 del citato decreto-legge n. 189 del 2016.»

---

#### 4.0.4

LOTITO

*Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:*

**«Art. 4-bis**

*(Estensione della decontribuzione SUD alle Marche, quale regione in Transizione)*

1. Le disposizioni volte a favorire la crescita occupazionale nel Mezzogiorno mediante il riconoscimento della riduzione dei contributi previdenziali per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato, di cui ai commi da 406 a 422 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 si applicano, con le modalità ivi previste, alla regione Marche, quale regione in Transizione nell'ambito programmazione dei fondi europei 2021-2027, al fine di sostenerne la riduzione del divario territoriale, anche in considerazione degli impatti prodotti sul tessuto economico regionale dagli eventi alluvionali degli anni 2023 e 2024



2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 60 milioni di euro per l'anno 2025, in 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, in 80 milioni di euro per l'anno 2028, in 60 milioni di euro per l'anno 2029 e in 8 milioni di euro per l'anno 2030 si provvede, per gli anni 2025-2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e, per gli anni 2028-2030, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".

#### 4.0.5

CANTALAMESSA, DREOSTO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Estensione delle agevolazioni fiscali per interventi antisismici all'area dei Campi Flegrei)*

1. Al fine di garantire la sicurezza strutturale del patrimonio edilizio e la tutela dell'incolumità pubblica nei territori interessati dagli eventi sismici e bradisismici verificatisi a partire dal mese di marzo 2025, le disposizioni di cui all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applicano anche agli interventi realizzati nei comuni compresi nell'area dei Campi Flegrei, di Bacoli, Monte di Procida, Pozzuoli, Quarto, Giugliano in Campania (limitatamente alle aree rientranti nella zona rossa del piano di emergenza vulcanica) e Marano di Napoli (limitatamente alle aree rientranti nella zona rossa).

2. Gli immobili ubicati nei comuni di cui al comma 1 che abbiano subito danni diretti, a seguito degli eventi di cui al medesimo comma ovvero che ricadano in aree classificate a rischio sismico elevato (zona 2), possono accedere:

a) alla detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o delle società (IRES), nella misura compresa tra il 50 per cento e l'85 per cento delle spese sostenute per interventi di miglioramento o adeguamento sismico, in relazione alla riduzione di una o due classi di rischio sismico;

b) alla detrazione maggiorata fino all'85 per cento per interventi realizzati su parti comuni degli edifici condominiali;

c) all'opzione, il luogo della fruizione diretta della detrazione, per la cessione del credito o per lo sconto sul corrispettivo dovuto, ai sensi dell'arti-

colo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

3. Gli interventi di cui al presente articolo devono essere eseguiti in conformità alle Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC 2018) approvate con decreto ministeriale 17 gennaio 2018 e devono essere accompagnati da asseverazione tecnica attestante la classe di rischio sismico dell'immobile prima e dopo l'intervento, secondo quanto stabilito dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 28 febbraio 2017, n. 58.

4. Le spese ammissibili all'agevolazione di cui al presente articolo non possono eccedere il limite previsto dall'articolo 16, comma 1-*quinquies* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e sono determinate secondo i criteri tecnici stabiliti con provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 24 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 e fino al 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

---

#### 4.0.6

CANTALAMESSA, DREOSTO

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

##### **«Art. 4-bis**

*(Verifica della sicurezza strutturale degli edifici pubblici e privati danneggiati a seguito degli eventi sismici nell'area dei Campi Flegrei)*

1. Al fine di garantire la pubblica incolumità e prevenire rischi derivanti da potenziali compromissioni strutturali, è fatto obbligo di procedere alla verifica della sicurezza statica e della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici, delle strutture scolastiche di ogni ordine e grado, nonché degli edifici privati che abbiano riportato danni o manifestato segni di degrado strutturale a seguito degli eventi sismici verificatisi il 13 e 15 marzo 2025 nei comuni di Bacoli, Monte di Procida, Pozzuoli, Quarto, Giugliano in Campania (limitatamente alle aree ricadenti nella zona rossa), Marano di Napoli (limitatamente alle aree ricadenti nella zona rossa).

2. Le verifiche di cui al comma 1 devono essere effettuate da tecnici abilitati entro 90 giorni dalla data di accertamento del danno o, per gli edifici pubblici e scolastici, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione. Le attività di verifica devono essere condotte nel rispetto delle

Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC 2018) di cui al D.M. 17 gennaio 2018 e successive modificazioni.

3. Gli esiti delle verifiche devono essere trasmessi al Comune competente e al Dipartimento della Protezione Civile, che ne curano l'archiviazione e la pubblicazione, anche ai fini della programmazione degli eventuali interventi di messa in sicurezza e adeguamento sismico.

4. Gli oneri per le verifiche tecniche sugli edifici pubblici e scolastici sono posti a carico del bilancio dello Stato, a valere e nei limiti delle risorse disponibili nel Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

5. Per gli edifici privati, i costi delle verifiche possono essere sostenuti, in tutto o in parte, attraverso contributi pubblici, da definirsi con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.»

---

#### **4.0.7**

PAITA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 4-bis**

*(Finanziamento per lo sviluppo delle aree interne)*

1. Al fine di contrastare lo spopolamento delle aree interne e rilanciare i territori in una prospettiva di sviluppo e di crescita economica, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione pari a 250 milioni a decorrere dall'anno 2025. Una quota delle risorse del suddetto fondo, pari a 50 milioni di euro, è destinata al miglioramento e all'implementazione del trasporto pubblico locale delle aree interne.

2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da adottarsi di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo, previa intesa in Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Agli oneri derivati dal presente articolo, pari a 250 milioni a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma

5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307»

---

#### **4.0.8**

RENZI, PAITA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 18-bis.**

*(Fondo per il rafforzamento del regime speciali lavoratori impatriati)*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, come disciplinato alla data del 29 agosto 2023, si applicano a decorrere dall'anno 2025.

2. All'attuazione del presente articolo si provvede nel limite di spesa di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse disponibili di cui al primo periodo, si provvede a dare attuazione al presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede:

a) quanto a 150 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2;

b) quanto a 350 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

---

#### 4.0.9

Enrico BORGHI, PAITA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

##### **«Art. 4-bis**

*(Recupero della Casa Teatro nel Comune di Vogogna)*

1. All'articolo 1, comma 517, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «dell'episodio di archeologia industriale della Bulloneria Morino» sono sostituite con le seguenti: «della Casa Teatro»

---

#### 4.0.10

PAITA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

##### **«Art. 4-bis**

*(Finanziamento per lo sviluppo e crescita del settore del florovivaismo)*

1. Al fine di sostenere il settore del florovivaismo in una prospettiva di sviluppo e di crescita economica, nello stato di previsione del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito un fondo con una dotazione pari a 100 milioni a decorrere dall'anno 2025.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo, previa intesa in Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Agli oneri derivati dal presente articolo, pari a 100 milioni a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307»

---

#### 4.0.11

PAITA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 4-bis**

*(Potenziamento delle Zone Logistiche Semplificate e delle Zone Economiche Speciali)*

1. Alle Zone logistiche semplificate di cui all'articolo 1, commi 61, 62, 63, 64, 65 e 65-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 si applica quanto previsto dall'art. 16 del decreto 19 settembre 2023, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n. 162.

2. Il credito d'imposta, di cui dall'articolo 16 del decreto 19 settembre 2023, n. 124, si applica agli investimenti infrastrutturali in beni reversibili allo Stato, nonché in beni immateriali funzionali alla digitalizzazione dei processi, realizzati nella Zona Economica Speciale e nella Zona Logistica Semplificata.

3. La zona franca doganale dei porti inclusi nelle TEN-T, di cui al Regolamento 1315/2013, è estesa a tutti gli interporti localizzati lungo le reti transeuropee di trasporto di cui al Regolamento 1315/2013/UE»

---

#### 4.0.12

PAITA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 4-bis**

*(Disposizioni urgenti per il potenziamento infrastrutturale della transizione energetica nei porti)*

1. Dopo il comma 11 dell'articolo 6 della legge n. 84/1994, sono inseriti i seguenti commi:

«11-bis. Al fine di contribuire alla decarbonizzazione del sistema energetico di ciascun porto, le Autorità di sistema portuale, su istanza dei soggetti interessati, possono sottoscrivere accordi ai sensi dell'art. 11 della legge n. 241/1990 con i soggetti concessionari di aree e banchine in ambito portuale ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e del codice della navigazione, nonché le imprese in grado di produrre energia rinnovabile oppure stoccare e/o distribuire energia, anche riuniti in consorzio, al fine di disciplinare l'uso

condiviso delle infrastrutture energetiche e relativi impianti collegate ai POD di ciascun soggetto consumatore di energia aderente all'accordo o al consorzio, ai fini al fine di disciplinare la gestione comune di tali infrastrutture ed il relativo autoconsumo di energia.

11.*ter*. Al fine di favorire la riduzione dell'inquinamento ambientale nelle aree portuali mediante la diffusione delle tecnologie elettriche, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) adotta uno o più provvedimenti volti a prevedere uno sconto, per un periodo di tempo proporzionato al predetto fine, sulle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, applicabile ai punti di prelievo dell'energia elettrica che alimentano le infrastrutture di cui al precedente comma 11bis del presente articolo.

11-*quater*. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito, presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il "Fondo per la transizione energetica nei porti", con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per l'anno 2026 a valere sulle risorse derivanti dall'applicazione dell'articolo 3-*octies* bis della Direttiva 2003/87/CE".»

---

## Art. 5

### 5.1

PIRRO, CASTELLONE, GUIDOLIN, MAZZELLA

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: "Al fine di contrastare altresì ogni forma di violenza concernente la salute sessuale e riproduttiva, sono stanziati 5 milioni di euro annui per il triennio 2025-2027 in favore delle strutture che forniscono alla collettività un'informazione appropriata e scientifica sulla salute sessuale e riproduttiva. Per la medesima finalità di cui al precedente periodo, in tutte le strutture sanitarie del Servizio sanitario nazionale e nei consultori familiari di cui alla legge 29 luglio 1975, n. 405, è vietato l'accesso agli enti del Terzo settore ovvero a soggetti del volontariato e del privato sociale che, ideologicamente orientati, tentino di impedire, anche mediante una intensa attività persuasiva, l'esercizio del diritto all'interruzione volontaria di gravidanza e all'autodeterminazione. Al di fuori delle predette strutture, ai medesimi soggetti di cui al precedente periodo e per le medesime

finalità, è altresì vietato l'avvicinamento alle donne e alle persone che si rechino presso le strutture medesime al fine di accedere all'IVG nonché la permanenza ad almeno 200 metri di distanza dalle strutture ove si effettuano le interruzioni volontarie di gravidanza. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del divieto di cui al comma 3 è punita ai sensi dell'articolo 612-*bis* del codice penale. L'articolo 44-*quiquies* del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, è abrogato. Agli oneri di cui al terzo periodo, pari a 5 milioni di euro annui per il triennio 2025-2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307";

*b) al comma 2, sostituire le parole "una o più" con le seguenti: "le".*

---

## 5.2

MAIORINO, PIRRO

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: "Al fine di contrastare la violazione dei diritti umani, tutelare la salute fisica e mentale e il diritto all'identità e all'espressione di genere nonché contrastare le terapie o pratiche di conversione del sesso, orientamento sessuale e identità di genere e ogni forma di codificazione patologica dell'identità di genere, sono stanziati 5 milioni di euro annui per il triennio 2025-2027 in favore delle strutture che assicurano il sostegno psicosociale e le misure di riabilitazione delle vittime di pratiche di conversione dell'orientamento sessuale nonché per implementare una campagna di comunicazione volta a sensibilizzare sui danni causati dalle pratiche di conversione e far comprendere che diversi orientamenti sessuali e identità o espressioni di genere non devono essere repressi o modificati poiché rappresentano un'espressione della ricca diversità degli esseri umani. Agli oneri di cui al precedente periodo, pari a 5 milioni di euro annui per il triennio 2025-2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307";*

*b) al comma 2, sostituire le parole "una o più" con le seguenti: "le".*

---



### 5.3

PIRRO, CASTELLONE, GUIDOLIN, MAZZELLA

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* "Allo scopo di sostenere interventi finalizzati all'avvio di percorsi terapeutici per i minori affetti da patologie o disturbi collegati all'uso improprio dei dispositivi digitali e dei videogiochi, sono stanziati 5 milioni di euro annui per il triennio 2025-2027 in favore delle strutture che forniscono percorsi terapeutici per i minori affetti da patologie o disturbi collegati all'uso improprio dei dispositivi digitali e dei videogiochi. Agli oneri di cui al precedente periodo, pari a 5 milioni di euro annui per il triennio 2025-2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".

b) *al comma 2, sostituire le parole "una o più" con le seguenti: "le".*

---

### 5.4

PIRRO, CASTELLONE, GUIDOLIN, MAZZELLA, DAMANTE

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* "Al fine di garantire l'identificazione precoce del rischio di fibrosi cistica in via sperimentale, sono stanziati 5 milioni di euro annui per il triennio 2025-2027 in favore delle strutture che realizzano lo screening nazionale per l'individuazione della fibrosi cistica. Agli oneri di cui al precedente periodo, pari a 5 milioni di euro annui per il triennio 2025-2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.";

b) *al comma 2, sostituire le parole "una o più" con le seguenti: "le".*

---

### 5.5

PIRRO, CASTELLONE, GUIDOLIN, MAZZELLA, DAMANTE

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* "Per rimuovere gli squilibri sanitari e sociali connessi alla disomogenea situazione regi-

strabile tra le varie realtà regionali in materia di prevenzione secondaria dell'infertilità femminile e maschile e per attivare il nuovo screening per l'infertilità rivolto ai giovani adulti, sono stanziati 5 milioni di euro annui per il triennio 2025-2027 in favore delle strutture che svolgono attività di ricerca per lo studio delle cause di infertilità e sterilità da inquinamento ambientale. Agli oneri di cui al precedente periodo, pari a 5 milioni di euro annui per il triennio 2025-2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.";

*b) al comma 2, sostituire le parole "una o più" con le seguenti: "le".*

---

## 5.6

PIRRO, CASTELLONE, GUIDOLIN, MAZZELLA, DAMANTE

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* "Al fine di garantire l'erogazione dei farmaci innovativi oncologici ai pazienti in età pediatrica, sono stanziati 5 milioni di euro annui per il triennio 2025-2027 allo scopo di incrementare le risorse di cui all'articolo 1, comma 338, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 per essere assegnate in favore delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pediatriche. Agli oneri di cui al precedente periodo, pari a 5 milioni di euro annui per il triennio 2025-2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.";

*b) al comma 2, sostituire le parole "una o più" con le seguenti: "le".*

---

## 5.7

PIRRO, CASTELLONE, GUIDOLIN, MAZZELLA

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* "Al fine di garantire la salute psicologica della collettività, sono stanziati 5 milioni di euro annui per il triennio 2025-2027 allo scopo incrementare le risorse di cui di cui all'articolo 1-*quater*, comma 3, quinto periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, in materia di contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia, per essere assegnate in favore delle strutture che svolgono il sostegno psicologico per i minori. Agli oneri di cui al precedente periodo,

pari a 5 milioni di euro annui per il triennio 2025-2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.";

*b) al comma 2, sostituire le parole "una o più" con le seguenti: "le".*

---

## 5.8

MAZZELLA, PIRRO

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e di oncologia del melanoma».*

---

## 5.9

PIRRO

*Al comma 2, sostituire le parole "una o più" con la seguente "le".*

---

## 5.10

GARAVAGLIA, ZAFFINI, CENTINAIO, CANTÙ, DREOSTO, RUSSO

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

"2-bis. All'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, dopo le parole: «ed è accantonata, per ciascuno degli anni 2023 e 2024, la somma di 38,5 milioni di euro» sono inserite le seguenti: «e per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 la somma di 42 milioni di euro,» e le parole: «per gli anni dal 2017 al 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni dal 2017 al 2027»;

b) alla lettera a), le parole: «per gli anni 2023 e 2024,» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024, 2025, 2026 e 2027,»;

c) alla lettera b), le parole da: «in favore delle strutture» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «e per gli anni 2025, 2026 e 2027, 19 milioni di euro in favore delle strutture, anche private accreditate, eroganti trattamenti di specifiche neoplasie maligne mediante l'irradiazione con ioni carbonio e protoni di cui 16,33 milioni destinate ai centri di riferimento na-

zionale che praticano l'adroterapia con ioni carbonio e 2,67 milioni di euro destinate ai centri che praticano la protonterapia».

2-ter. All'articolo 38, comma 1-novies, secondo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019 n. 58, le parole: «,2023 e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «, 2023, 2024, 2025, 2026 e 2027.»

---

## 5.11

PIRRO

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

"2-bis. Al fine di garantire il benessere fisico e psicologico, l'igiene e il supporto alle donne durante il periodo mestruale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è istituito il Fondo per l'igiene femminile per l'installazione di distributori gratuiti degli assorbenti e tamponi presso gli istituti di scuola secondaria di primo e secondo grado. Con decreto del Ministero della Salute, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità di utilizzo del Fondo nonché i criteri di riparto delle risorse assegnate. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

---

## 5.12

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

*Al comma 3 sostituire la lettera b) con la seguente:*

"b) quanto a 35 milioni di euro per l'anno 2027 si provvede a valere sulle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il medesimo anno."

---

### 5.13

PIRRO, DAMANTE

*Al comma 4, sostituire la lettera b) con la seguente: " b) quanto a 35 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrisponde riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."*

---

### 5.14

PIRRO, DAMANTE

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente: 4-bis. All'articolo 1, comma 179, alinea, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025». Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 92, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si applicano anche per l'anno 2025. 3. Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo del comma 165 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applicano anche con riferimento ai soggetti che si trovino nelle condizioni ivi indicate nell'anno 2025. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 134 milioni di euro per l'anno 2025, 260 milioni di euro per l'anno 2026, 235 milioni di euro per l'anno 2027, 175 milioni di euro per l'anno 2028, 100 milioni di euro per l'anno 2029, 8 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»*

---

### 5.15

PIRRO, DAMANTE

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente: 4-bis. All'articolo 1 comma 179, lettera a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole "contributiva di almeno 30 anni" sono aggiunte le seguenti ", inoltre coloro che si trovano in uno stato di inoccupazione, che hanno cessato il rapporto di lavoro da almeno 24 mesi e che in questo periodo non abbiano intrapreso attività di lavoro dipendente con un reddito superiore a 8.000 euro o di lavoro autonomo superiore a 4.800 euro, e sono in possesso di una anzianità contributiva di almeno 30 anni se uomini e 25 anni se donne. Agli oneri di cui al presente comma quantificati in 134 milioni di euro per l'anno 2025, 260 milioni di euro per l'anno 2026 e 235 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5,*

del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".

---

## 5.16

SENSI, MANCA

*Dopo il comma 4, inserire i seguenti: "4-bis. All'articolo 1-quater, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, al quinto periodo le parole «, di 9,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 8,5 milioni di euro per l'anno 2026, di 9 milioni di euro per l'anno 2027 e di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028» sono sostituite dalle seguenti: «e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025».*

*4-ter. Agli oneri di cui al comma 4-bis, pari a 40,5 milioni di euro per l'anno 2025, 41,5 milioni di euro per l'anno 2026, 41 milioni di euro per l'anno 2027 e di 42 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."*

---

## 5.17

MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

*Dopo il comma 4, inserire i seguenti:*

*«4-bis. All'articolo 1, comma 92, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «32 anni» sono sostituite dalle seguenti: «30 anni».*

*4-ter. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «6 per cento». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026.*

*4-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 4-bis e 4-ter, pari a 33,5 milioni di euro per l'anno 2026, 65 milioni di euro per l'anno 2027, 141,3 milioni di euro per l'anno 2028, 375 milioni di euro per l'anno 2029, 397 milioni di euro per l'anno 2030 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».*

---

## 5.18

CANTÙ, DREOSTO

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

"4-bis. All'articolo 8-bis, del decreto legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazione con legge 10 agosto 2023, n. 112, dopo le parole "all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo n. 171 del 2016" sono inserite le seguenti "nonché per l'esercizio delle funzioni di direttore sanitario e di direttore amministrativo di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288."

---

## 5.19

MAZZELLA, PIRRO

*Dopo il comma 4, inserire i seguenti:*

«4-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 136, sono soppresse le seguenti parole: «e 5 mesi»;

b) dopo il comma 136, è aggiunto il seguente: «136-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 92, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si applicano anche per l'anno 2025.»;

4-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4-bis, valutati nel limite massimo di 64 milioni di euro per l'anno 2025, 220 milioni di euro per l'anno 2026, 235 milioni di euro per l'anno 2027, 175 milioni di euro per l'anno 2028, 100 milioni di euro per l'anno 2029 e 8 milioni di euro per l'anno 2030 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

---

## 5.20

MURELLI, DREOSTO

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

"4-bis. Al fine di garantire l'aggiornamento delle linee guida nazionali per la diagnosi e il trattamento della malattia di Parkinson, è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2025 in favore dell'Istituto Superiore di Sanità. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 200.000 euro per l'anno

2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190".

---

## 5.21

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

"4-bis. In relazione all'autorizzazione di spesa di cui al comma 3, sono previste azioni di monitoraggio tese a valutare l'eventuale rimodulazione degli stanziamenti finanziari pluriennali già previsti sulla base dell'andamento delle domande."

---

## 5.22

GUIDOLIN

*Al comma 5, dopo le parole: «fondazioni del Terzo settore,» inserire le seguenti: «con priorità alle attività e ai progetti che promuovono l'autonomia delle persone con disabilità e l'accessibilità ai servizi in conformità al decreto legislativo 27 maggio 2022, n. 82 e alla norma EN 301 549, nonché standard di accessibilità fisica, sensoriale, cognitiva e comunicativa degli spazi, dei dispositivi sanitarie delle tecnologie mediche, in conformità al Regolamento (UE) 2017/745, ».*

---

## 5.23

PIRRO

*Al comma 5, sostituire le parole da "10 milioni" fino alla fine del comma con le seguenti "15 milioni di euro per l'anno 2025. Ai relativi oneri si provvede, quanto a 10 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 20 e quanto a 5 milioni di euro mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307".*

---



## 5.24

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: « 10 milioni di euro per l'anno 2025» con le seguenti: « 20 milioni di euro annui» e sostituire il secondo periodo con il seguente: « Ai relativi oneri, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede per un ammontare pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025 ai sensi dell'articolo 20, e per un ammontare pari a 10 milioni di euro a valere mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307»*

---

## 5.25

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

*Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: "per l'anno 2025", con le seguenti: "a decorrere dall'anno 2025".*

Conseguentemente, al secondo periodo del comma 5, dopo le parole "dell'articolo 20", inserire le seguenti:

"e, a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

---

## 5.26

PIRRO

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

"5-bis. All'articolo 4, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; le prestazioni di servizi effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni non commerciali con qualifica di ente di Terzo settore ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, nei confronti

di associati, di altre associazioni di Terzo settore che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o iscritti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le prestazioni di servizi di cui all'articolo 85 comma 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, erogate alle condizioni ivi previste e a favore dei medesimi beneficiari, dalle associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, se effettuate a fronte di erogazioni supplementari stabilite dall'associazione in assenza di un nesso diretto con il costo effettivo del servizio, determinato ai sensi dell'art. 79, comma 2, ultimo periodo, del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117.».

---

## 5.27

GARAVAGLIA, DREOSTO

*Dopo il comma 5 è inserito il seguente:*

"5-bis. Al fine di promuovere la diffusione della cultura musicale, la formazione del pubblico giovanile e l'eccellenza artistica sul territorio nazionale, in occasione dell'ottantesimo anniversario della Fondazione "I Pomeriggi Musicali di Milano", Istituzione Concertistico-Orchestrale riconosciuta ai sensi dell'articolo 28, comma secondo, della legge 14 agosto 1967, n. 800, in favore della stessa è riconosciuto un contributo straordinario pari a 500.000 euro per l'anno 2025.

5-ter. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis, pari a 500.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo."

---

## 5.28

PIRRO

*Al comma 6, sostituire le parole da "1,2 milioni di euro" fino alla fine del comma con le seguenti: "8 milioni di euro annui per il triennio 2026-2028. Ai relativi oneri si provvede, per il triennio 2026-2028, quanto a 1, 2 milioni*

di euro annui ai sensi dell'articolo 20, e quanto a 6,8 milioni di euro annui mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307".

---

## **5.29**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

*Al comma 6, le parole: "1,2 milioni di euro annui" sono sostituite dalle seguenti: "6,2 milioni di euro annui".*

Conseguentemente, al comma 6 le parole: "Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 20" sono sostituite dalle seguenti: "Ai relativi oneri si provvede, quanto a 1,2 milioni di euro annui ai sensi dell'articolo 20 e quanto a 5 milioni di euro annui mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190".

---

## **5.30**

MISIANI

*Dopo il comma 6 aggiungere il seguente: "6-bis. Al fine di armonizzare le scelte espresse dai contribuenti rispetto alle risorse destinate agli enti beneficiari per il cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 154 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 è incrementata di 80 milioni di euro per l'anno 2025, 85 milioni di euro per l'anno 2026, 90 milioni di euro per l'anno 2027 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028. Agli oneri derivanti dal periodo precedente, pari 80 milioni di euro per l'anno 2025, 85 milioni di euro per l'anno 2026, 90 milioni di euro per l'anno 2027 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."*

---

### 5.31

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

*Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

"Ai fini dell'attività di controllo sugli enti del Terzo settore, è previsto un sistema di monitoraggio annuale, con pubblicazione di report nazionali su numero di controlli, esiti e criticità, nonché uno standard minimo nazionale per le verifiche."

---

### 5.32

LORENZIN, MANCA, MISIANI, NICITA

*Al comma 7, sostituire le parole: « 10 milioni di euro» con le seguenti: « 20 milioni di euro»*

---

### 5.33

RUSSO, LIRIS, SIGISMONDI

*Dopo il comma 7 aggiungere il seguente: "7 bis. Al fine di accompagnare in modo graduale il processo di rafforzamento amministrativo degli Ambiti Territoriali Sociali per l'utilizzo delle risorse del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni, all'articolo 89, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*«al primo periodo, le parole: «a decorrere dall'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2027» e dopo le parole «su base regionale» sono aggiunte le seguenti: «, ove non raggiunta a livello di singolo ambito»».*

---

### 5.34

PARRINI, MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:*

«7-bis. Al fine di accompagnare in modo graduale il processo di rafforzamento amministrativo degli Ambiti Territoriali Sociali per l'utilizzo delle risorse del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni, all'articolo 89, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «a decorrere dall'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2027»;

b) dopo le parole "su base regionale" sono aggiunte le seguenti: , ove non raggiunta a livello di singolo ambito".»

---

### 5.35

MURELLI, DREOSTO

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

"7-bis. Al fine di accompagnare in modo graduale il processo di rafforzamento amministrativo degli ambiti territoriali sociali per l'utilizzo delle risorse del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'articolo 89, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «a decorrere dall'anno 2024, su base regionale» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2027, su base regionale, ove non raggiunta a livello di singolo ambito».".

---

### 5.36

STEFANI, DREOSTO

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

"7-bis. All'articolo 61, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole: «ogni milione di abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «ogni 800.000 abitanti».".

---

### 5.37

MANCINI, LIRIS

*Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:*

«7 bis. All'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, dopo le parole: «ed è accantonata, per ciascuno degli anni 2023 e 2024, la somma di 38,5 milioni di euro» sono inserite le seguenti: «e per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 la somma di 42 milioni di euro,» e le parole: «per gli anni dal 2017 al 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni dal 2017 al 2027»;

b) alla lettera a), le parole: «per gli anni 2023 e 2024,» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024, 2025, 2026 e 2027,»;

c) alla lettera b), le parole da: «in favore delle strutture» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «e per gli anni 2025, 2026 e 2027, 19 milioni di euro in favore delle strutture, anche private accreditate, eroganti trattamenti di specifiche neoplasie maligne mediante l'irradiazione con ioni carbonio e protoni di cui 16,33 milioni destinate ai centri di riferimento nazionale che praticano l'adroterapia con ioni carbonio e 2,67 milioni di euro destinate ai centri che praticano la protonterapia».

7 ter. All'articolo 38, comma 1-novies, secondo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019 n. 58, le parole: «2023 e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «2023, 2024, 2025, 2026 e 2027».

---

### 5.38

LIRIS, SIGISMONDI, AMBROGIO

*dopo il comma 7 aggiungere il seguente:*

"7-bis. Al fine di garantire continuità nella fruizione dell'Assegno di inclusione e preservare il percorso di presa in carico già avviato per i beneficiari dell'Assegno di Inclusione che presentano domanda per il rinnovo del beneficio, all'articolo 4 comma 4 del Decreto Legge 4 maggio 2023 n. 48 convertito con modificazioni dalla Legge 3 luglio 2023, n. 85, dopo le parole "entro centoventi giorni dalla sottoscrizione del patto di attivazione digitale" aggiungere le seguenti: ", fatta eccezione, in caso di rinnovo della domanda, per i nuclei che già hanno sottoscritto un Patto di inclusione sociale, per i quali è in corso un monitoraggio con gli operatori del servizio sociale".

---

### 5.39

PARRINI, MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:*

«7-bis. Al fine di garantire continuità nella fruizione dell'assegno di inclusione e preservare il percorso di presa in carico già avviato per i beneficiari dell'assegno di inclusione che presentano domanda per il rinnovo del beneficio, all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, dopo le parole "entro centoventi giorni dalla sottoscrizione del patto di attivazione digitale" sono aggiunte le seguenti: "fatta eccezione, in caso di rinnovo della domanda, per i nuclei che già hanno sottoscritto un Patto di inclusione sociale, per i quali è in corso un monitoraggio con gli operatori del servizio sociale".»

---

### 5.40

MURELLI, DREOSTO

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

"7-bis. Al fine di garantire continuità nella fruizione dell'Assegno di inclusione e preservare il percorso di presa in carico già avviato per i beneficiari della misura che presentano domanda per il rinnovo, all'articolo 4, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, dopo le parole: «entro centoventi giorni dalla sottoscrizione del patto di attivazione digitale» sono aggiunte le seguenti: «fatta eccezione, in caso di rinnovo della domanda, per

i nuclei che hanno già sottoscritto un Patto di inclusione sociale e per i quali è in corso un monitoraggio con gli operatori del servizio sociale».".

---

#### **5.41**

PIRRO

*Dopo il comma 7, aggiungere, infine, il seguente:*

"7-bis. Al fine di garantire continuità nella fruizione dell'Assegno di inclusione e preservare il percorso di presa in carico già avviato per i beneficiari dell'Assegno di Inclusione che presentano domanda per il rinnovo del beneficio, all'articolo 4, comma 4, del decreto legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, dopo le parole "entro centoventi giorni dalla sottoscrizione del patto di attivazione digitale" aggiungere le seguenti: "fatta eccezione, in caso di rinnovo della domanda, per i nuclei che già hanno sottoscritto un Patto di inclusione sociale, per i quali è in corso un monitoraggio con gli operatori del servizio sociale".

---

#### **5.42**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

*Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:*

"7 ter. Al fine di garantire continuità nella fruizione dell'Assegno di inclusione e preservare il percorso di presa in carico già avviato per i beneficiari dell'Assegno di Inclusione che presentano domanda per il rinnovo del beneficio, all'art. 4 comma 4 del Decreto Legge 48/2023 convertito con modificazioni dalla Legge 3 luglio 2023, n. 85, dopo le parole "entro centoventi giorni dalla sottoscrizione del patto di attivazione digitale" sono aggiunte le seguenti: "fatta eccezione, in caso di rinnovo della domanda, per i nuclei che già hanno sottoscritto un Patto di inclusione sociale, per i quali è in corso un monitoraggio con gli operatori del servizio sociale".

---

#### **5.43**

RUSSO, LIRIS

*Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:* "7-bis. Al fine di armonizzare le scelte espresse dai contribuenti rispetto alle risorse destinate agli enti beneficiari per il cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'au-



torizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 154 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 è incrementata di 80 milioni di euro per l'anno 2025, 85 milioni di euro per l'anno 2026, 90 milioni di euro per l'anno 2027 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028. Agli oneri derivanti dal periodo precedente, pari 80 milioni di euro per l'anno 2025, 85 milioni di euro per l'anno 2026, 90 milioni di euro per l'anno 2027 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

---

#### 5.44

LORENZIN

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente: "7-bis. Al fine di armonizzare le scelte espresse dai contribuenti rispetto alle risorse destinate agli enti beneficiari per il cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 154 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 è incrementata di 80 milioni di euro per l'anno 2025, 85 milioni di euro per l'anno 2026, 90 milioni di euro per l'anno 2027 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028. Agli oneri derivanti dal periodo precedente, pari 80 milioni di euro per l'anno 2025, 85 milioni di euro per l'anno 2026, 90 milioni di euro per l'anno 2027 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."*

---

#### 5.45

PAITA, FREGOLENT

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente: «7-bis. Al fine di armonizzare le scelte espresse dai contribuenti rispetto alle risorse destinate agli enti beneficiari per il cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 154 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 è incrementata di 80 milioni di euro per l'anno 2025, 85 milioni di euro per l'anno 2026, 90 milioni di euro per l'anno 2027 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028. Agli oneri derivanti dal periodo precedente, pari 80 milioni di euro per l'anno 2025, 85 milioni di euro per l'anno 2026, 90 milioni di euro per l'anno 2027 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»*

---

## 5.46

MURELLI, DREOSTO

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

"7-bis. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, alle formazioni e associazioni politiche, sindacati, associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, associazioni di datori di lavoro, nonché enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398.".

---

## 5.47

MANCA, FRANCESCHELLI, LORENZIN, MISIANI, NICITA, MARTELLA, GIACOBBE

*Dopo il comma 7 aggiungere il seguente: "7-bis. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, alle formazioni e associazioni politiche, sindacati, associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, associazioni di datori di lavoro, nonché enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398.".*

---

## 5.48

PATTON, DURNWALDER

*Dopo il comma 7, aggiungere, infine, il seguente:*

«7-bis. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, alle formazioni e associazioni politiche, sindacati, associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, associazioni di datori di lavoro, nonché enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398.".

---

#### 5.49

MISIANI, MANCA, MARTELLA, LORENZIN, NICITA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

*Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:*

"7-bis. Le cooperative e loro consorzi che esercitano attività di manipolazione, trasformazione, valorizzazione e commercializzazione del prodotto dei soci, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e degli articoli 1 e 3 della legge 15 giugno 1984, n. 240, possono esercitare la raccolta del prodotto agricolo presso il fondo dei soci come attività ausiliaria e connessa a quelle principali.

7-ter. Dalla disposizione di cui al comma 7-bis, non derivano nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato."

---

#### 5.50

MISIANI, MANCA, MARTELLA, LORENZIN, NICITA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

*Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:*

"7-bis. In deroga a quanto specificamente previsto dagli articoli 42 e 2500-octies del codice civile per le associazioni e fondazioni, la trasformazione, la fusione e la scissione degli enti del terzo settore dalle quali derivino nuovi enti che assumano la qualifica di imprese sociali, ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, devono essere realizzate in modo da preservare i vincoli di destinazione del patrimonio e il perseguimento delle attività e delle finalità da parte dei soggetti risultanti dagli atti posti in essere; la cessione o l'affitto d'azienda o di un ramo d'azienda relativo allo svolgimento dell'attività d'impresa di interesse generale deve essere realizzata, in modo da preservare il perseguimento delle attività e delle finalità da parte del cessionario.

7-ter. Gli atti di cui al comma 7-bis devono essere posti in essere in conformità alle disposizioni dell'apposito decreto adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore.

7-quater. L'organo di amministrazione dell'ETS notifica, con atto scritto di data certa, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'intenzione di procedere ad uno degli atti di cui al comma 7-bis, allegando la documentazione necessaria alla valutazione di conformità al decreto di cui al comma 7-ter.

7-quinquies. L'efficacia degli atti di cui al comma 7-bis è subordinata all'autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che

si intende concessa decorsi novanta giorni dalla ricezione della notificazione. Avverso il provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che nega l'autorizzazione è ammesso ricorso dinanzi al giudice amministrativo."

---

## **5.51**

GUIDOLIN

*Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, il seguente: «7-bis. Per gli anni 2025, 2026 e 2027 alle imprese sociali di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106, che realizzino programmi di formazione per lavoratori svantaggiati o migranti, o che sviluppino modelli di innovazione sociale, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 50% delle spese sostenute, fino a 30.000 euro annui. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».*

---

## **5.52**

GUIDOLIN

*Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, il seguente:*

*«7-bis. Per gli anni 2025 e 2026, la detrazione di cui all'articolo 83 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 è riconosciuta in misura pari al 40 per cento per un importo complessivo non superiore a 100.000 euro per ciascun periodo di imposta. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».*

---

### 5.0.1

GELMETTI, AMBROGIO, RUSSO

*Dopo l'articolo inserire il seguente*

#### **«Art. 5-bis**

1. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, le parole: "non rappresentano i soggetti esterni che li hanno nominati né ad essi rispondono" sono sostituite dalle seguenti: "rappresentano i soggetti esterni che li hanno nominati".

---

### 5.0.2

GELMETTI, LIRIS

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 5-bis**

1. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, Legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo le parole "nonché agli amministratori di imprese costituite in forma societaria." aggiungere il seguente periodo: "Il domicilio digitale degli amministratori non può coincidere con il domicilio digitale dell'impresa. Le imprese che sono già iscritte nel registro delle imprese comunicano i domicili digitali dei propri amministratori entro il 31 dicembre 2025 e, in ogni caso, all'atto del conferimento o del rinnovo dell'incarico."

2. All'articolo 16, comma 6-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, al primo periodo, dopo le parole: «il proprio domicilio digitale» sono inserite le seguenti: «o i domicili digitali dei propri amministratori».

---

### 5.0.3

BASSO, MANCA, IRTO, FINA

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Disposizioni in materia esposizione all'amianto nell'esecuzione delle operazioni portuali)*

1. Il Fondo vittime dell'amianto di cui all'articolo 1, comma 278, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è rifinanziato con 12 milioni di euro per l'anno 2025.

2. All'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 278, è inserito il seguente: «278-bis. Il Fondo di cui al comma 278 opera, altresì, in favore dei soggetti tenuti a versare all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro le somme indicate al primo ed al secondo periodo del primo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 n. 1124, qualora l'Istituto abbia costituito rendite e versato prestazioni indennitarie e spese accessorie in favore di coloro che hanno contratto patologie asbesto correlate per esposizione all'amianto nell'esecuzione delle operazioni portuali nei porti nei quali hanno trovato applicazione le disposizioni della legge 27 marzo 1992, n. 257 e in favore dei loro eredi e superstiti.».

3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

---

#### 5.0.4

LIRIS, AMBROGIO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis**

*(Proroga del finanziamento di specifici obiettivi connessi all'attività di ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza)*

1. All'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono apportate le seguenti modificazioni:

a. all'alinea, le parole «ed è accantonata, per ciascuno degli anni 2023 e 2024, la somma di 38,5 milioni di euro,» sono sostituite dalle seguenti «, per ciascuno degli anni 2023 e 2024, la somma di 38,5 milioni di euro e per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 la somma di 42 milioni di euro» e le parole: «per gli anni dal 2017 al 2024», sono sostituite dalle seguenti:

«per gli anni dal 2017 al 2027»;

b. alla lettera a), le parole: "per gli anni 2023 e 2024," sono sostituite dalle seguenti "per gli anni 2023, 2024, 2025, 2026 e 2027,";

c. alla lettera b), le parole: "e per gli anni 2023 e 2024, 15,5 milioni di euro in favore delle strutture, anche private accreditate, centri di riferimento nazionale per l'adroterapia, eroganti trattamenti di specifiche neoplasie maligne mediante l'irradiazione con ioni carbonio e protoni." sono sostituite dalle seguenti ", per gli anni 2023 e 2024, 15,5 milioni di euro e per gli anni 2025, 2026 e 2027, 19 milioni di euro in favore delle strutture, anche private accreditate, eroganti trattamenti di specifiche neoplasie maligne mediante l'irradiazione con ioni carbonio e protoni di cui 16,33 milioni destinate ai centri di riferimento nazionale che praticano l'adroterapia con ioni carbonio e 2,67 milioni di euro destinate ai centri che praticano la protonterapia".

2. All'articolo 38, comma 1-*novies*, secondo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019 n. 58, le parole: ",2023 e 2024" sono sostituite dalle seguenti: ", 2023, 2024, 2025, 2026 e 2027".

---

## 5.0.5

### LOTITO

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 5-bis**

*(Proroga del finanziamento di specifici obiettivi connessi all'attività di ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza)*

1. All'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono apportate le seguenti modificazioni:

a. all'alinea, le parole «ed è accantonata, per ciascuno degli anni 2023 e 2024, la somma di 38,5 milioni di euro,» sono sostituite dalle seguenti «, per ciascuno degli anni 2023 e 2024, la somma di 38,5 milioni di euro e per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 la somma di 42 milioni di euro» e le parole: «per gli anni dal 2017 al 2024», sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni dal 2017 al 2027»;

b. alla lettera a), le parole: "per gli anni 2023 e 2024," sono sostituite dalle seguenti "per gli anni 2023, 2024, 2025, 2026 e 2027,";

c. alla lettera b), le parole: "e per gli anni 2023 e 2024, 15,5 milioni di euro in favore delle strutture, anche private accreditate, centri di riferimento nazionale per l'adroterapia, eroganti trattamenti di specifiche neoplasie maligne mediante l'irradiazione con ioni carbonio e protoni." sono sostituite dalle seguenti ", per gli anni 2023 e 2024, 15,5 milioni di euro e per gli anni 2025, 2026 e 2027, 19 milioni di euro in favore delle strutture, anche private accreditate, eroganti trattamenti di specifiche neoplasie maligne mediante l'irradiazione con ioni carbonio e protoni di cui 16,33 milioni destinate ai centri di riferimento nazionale che praticano l'adroterapia con ioni carbonio e 2,67 milioni di euro destinate ai centri che praticano la protonterapia".



2. All'articolo 38, comma 1-*novies*, secondo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019 n. 58, le parole: ",2023 e 2024" sono sostituite dalle seguenti: ", 2023, 2024, 2025, 2026 e 2027".

---

## 5.0.6

MANCA

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

### **«Art. 5-bis**

*(Proroga del finanziamento di specifici obiettivi connessi all'attività di ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza)*

1. All'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole «ed è accantonata, per ciascuno degli anni 2023 e 2024, la somma di 38,5 milioni di euro,» sono sostituite dalle seguenti «, per ciascuno degli anni 2023 e 2024, la somma di 38,5 milioni di euro e per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 la somma di 42 milioni di euro» e le parole: «per gli anni dal 2017 al 2024», sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni dal 2017 al 2027»;

b) alla lettera a), le parole: "per gli anni 2023 e 2024," sono sostituite dalle seguenti "per gli anni 2023, 2024, 2025, 2026 e 2027,";

c) alla lettera b), le parole: "e per gli anni 2023 e 2024, 15,5 milioni di euro in favore delle strutture, anche private accreditate, centri di riferimento nazionale per l'adroterapia, eroganti trattamenti di specifiche neoplasie maligne mediante l'irradiazione con ioni carbonio e protoni." sono sostituite dalle seguenti ", per gli anni 2023 e 2024, 15,5 milioni di euro e per gli anni 2025, 2026 e 2027, 19 milioni di euro in favore delle strutture, anche private accreditate, eroganti trattamenti di specifiche neoplasie maligne mediante l'irradiazione con ioni carbonio e protoni di cui 16,33 milioni destinate ai centri di riferimento nazionale che praticano l'adroterapia con ioni carbonio e 2,67 milioni di euro destinate ai centri che praticano la protonterapia".

2. All'articolo 38, comma 1-*novies*, secondo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019 n. 58, le parole: ",2023 e 2024" sono sostituite dalle seguenti: ", 2023, 2024, 2025, 2026 e 2027".

---

### 5.0.7

LORENZIN, ZAMBITO

*Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:*

#### **"Art. 5-bis**

*(Disposizioni per lo sviluppo della ricerca biomedica)*

« 1. L'articolo 31-*bis* del Decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021, n.106, è modificato come di seguito:

a) al comma 1, le parole "è riconosciuto in via sperimentale, per l'anno 2021, nel limite di spesa complessivo di 11 milioni di euro per l'anno 2021" sono sostituite da: "è riconosciuto agli Enti del Terzo Settore inseriti nell'elenco permanente degli enti di ricerca sanitaria del Ministero della Salute di cui all'art. 1, comma 1, lett. c) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2020, in via sperimentale per l'anno 2025 e nel limite di spesa complessivo di 11 milioni di euro";

b) alla fine del comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:

"1-*bis*. Ai fini della determinazione del credito d'imposta di cui al comma 1, sono ammissibili i costi di competenza sostenuti ai sensi dell'art. 109 del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 dai soggetti beneficiari nel periodo d'imposta di riferimento, quando:

a) i soggetti beneficiari acquistano direttamente reagenti e apparecchiature connesse alle proprie attività di ricerca;

b) i soggetti beneficiari acquistano reagenti e apparecchiature per conto di enti di ricerca pubblici e privati senza scopo di lucro, al fine di promuoverne l'attività di ricerca;

c) i soggetti beneficiari finanziano progetti di ricerca svolti da soggetti terzi, pubblici e privati senza scopo di lucro, in cui è previsto l'acquisto di reagenti e apparecchiature per raggiungere le finalità della ricerca.

1-*ter*. Non sono in ogni caso ammissibili per il credito di imposta di cui al comma 1 i costi dovuti all'acquisto o all'utilizzo di reagenti e apparecchiature di ricerca da parte di soggetti privati con finalità di lucro."

c) al comma 4 le parole: "per l'anno 2021" sono sostituite da: "per l'anno 2025".

d) Il comma 5 è abrogato.

---

### 5.0.8

RUSSO, LIRIS

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

#### **"Art. 5-bis**

*(Disposizioni per lo sviluppo della ricerca biomedica)*

1. All'articolo 31-*bis*, del Decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021, n.106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "è riconosciuto in via sperimentale, per l'anno 2021, nel limite di spesa complessivo di 11 milioni di euro per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "è riconosciuto agli Enti del Terzo Settore inseriti nell'elenco permanente degli enti di ricerca sanitaria del Ministero della Salute di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2020, in via sperimentale per l'anno 2025 e nel limite di spesa complessivo di 11 milioni di euro";

b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"1-*bis*. Ai fini della determinazione del credito d'imposta di cui al comma 1, sono ammissibili i costi di competenza sostenuti ai sensi dell'art. 109 del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 dai soggetti beneficiari nel periodo d'imposta di riferimento, quando:

a) i soggetti beneficiari acquistano direttamente reagenti e apparecchiature connesse alle proprie attività di ricerca;

b) i soggetti beneficiari acquistano reagenti e apparecchiature per conto di enti di ricerca pubblici e privati senza scopo di lucro, al fine di promuoverne l'attività di ricerca;

c) i soggetti beneficiari finanziano progetti di ricerca svolti da soggetti terzi, pubblici e privati senza scopo di lucro, in cui è previsto l'acquisto di reagenti e apparecchiature per raggiungere le finalità della ricerca.

1-*ter*. Non sono in ogni caso ammissibili per il credito di imposta di cui al comma 1 i costi dovuti all'acquisto o all'utilizzo di reagenti e apparecchiature di ricerca da parte di soggetti privati con finalità di lucro."

c) al comma 4 le parole: "per l'anno 2021" sono sostituite con: "per l'anno 2025".

d) il comma 5 è abrogato.

---

### 5.0.9

MURELLI, DREOSTO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 5-bis**

*(Disposizioni per lo sviluppo della ricerca biomedica)*

1. L'articolo 31-*bis* del Decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021, n.106, è modificato come di seguito:

a) Al comma 1, le parole "è riconosciuto in via sperimentale, per l'anno 2021, nel limite di spesa complessivo di 11 milioni di euro per l'anno 2021" sono sostituite da: "è riconosciuto agli Enti del Terzo Settore inseriti nell'elenco permanente degli enti di ricerca sanitaria del Ministero della Salute di cui all'art. 1, comma 1, lett. c) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2020, in via sperimentale per l'anno 2025 e nel limite di spesa complessivo di 11 milioni di euro";

b) Al termine del comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:

"1-*bis*. Ai fini della determinazione del credito d'imposta di cui al comma 1, sono ammissibili i costi di competenza sostenuti ai sensi dell'art. 109 del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 dai soggetti beneficiari nel periodo d'imposta di riferimento, quando:

a) i soggetti beneficiari acquistano direttamente reagenti e apparecchiature connesse alle proprie attività di ricerca;

b) i soggetti beneficiari acquistano reagenti e apparecchiature per conto di enti di ricerca pubblici e privati senza scopo di lucro, al fine di promuoverne l'attività di ricerca;

c) i soggetti beneficiari finanziano progetti di ricerca svolti da soggetti terzi, pubblici e privati senza scopo di lucro, in cui è previsto l'acquisto di reagenti e apparecchiature per raggiungere le finalità della ricerca.

1-*ter*. Non sono in ogni caso ammissibili per il credito di imposta di cui al comma 1 i costi dovuti all'acquisto o all'utilizzo di reagenti e apparecchiature di ricerca da parte di soggetti privati con finalità di lucro."

c) Al comma 4 le parole: "per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2025".

d) Il comma 5 è abrogato.».

---

#### **5.0.10**

LIRIS, AMBROGIO, GELMETTI, NOCCO, RUSSO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 5-bis**

*(Misure in materia di policlinici universitari non costituiti in azienda)*

1. All'articolo 25, comma 4-*duodecies*, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al secondo periodo, sostituire le parole: "anche nell'ambito delle attività istituzionali esercitate in regime d'impresa," con le seguenti: "nel limite massimo di 3 milioni di euro per le attività istituzionali esercitate non in regime d'impresa e, nel limite massimo di 7 milioni di euro per le attività istituzionali esercitate in regime d'impresa,";

b) Al terzo periodo, dopo le parole: "L'efficacia delle misure previste dalle disposizioni di cui al periodo precedente" inserire le seguenti: ", limitatamente alle attività istituzionali esercitate in regime d'impresa,".

.

---

#### **5.0.11**

LIRIS, SIGISMONDI, AMBROGIO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **"Art. 5-bis.**

1. Alla legge 30 dicembre 2021, n.234, all'articolo 1, sostituire la lettera c) con la seguente: "possono, anche al fine di reinternalizzare i servizi appaltati ed evitare differenze retributive a parità di prestazioni lavorative, in

coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, avviare procedure selettive per il reclutamento del personale da impiegare per l'assolvimento delle funzioni reinternalizzate, prevedendo la valorizzazione, anche attraverso una riserva di posti non superiore al 50 per cento di quelli disponibili, del personale impiegato in mansioni sanitarie, socio-sanitarie, tecniche e amministrative corrispondenti nelle attività dei servizi esternalizzati che abbia garantito assistenza ai pazienti o comunque la funzionalità dei servizi per almeno per sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2025 e con almeno 18 mesi di servizio".

---

## 5.0.12

LIRIS, AMBROGIO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 5-bis**

*(Disposizioni a sostegno degli investimenti delle attività di ricerca e assistenza e cura dei malati oncologici con "ioni carbonio e altre specie ioniche")*

1. Al fine di consentire il completamento del Nuovo Progetto di Ricerca Assistenza e Cura dei malati oncologici finalizzato all'introduzione di cure salvavita mediante le terapie innovative con ioni di carbonio e altre specie ioniche e far fronte alle spese per l'ultimazione della struttura edilizia e delle nuove apparecchiature tecnologiche, è autorizzato un contributo di 10 milioni di euro per l'anno 2025 e di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 a favore del Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica (CNAO), a valere sulle risorse di cui all'articolo 20, della legge 11 marzo 1988, n. 67, assegnate a Regione Lombardia. Ai fini della concessione del contributo, il CNAO presenta al Ministero della Salute, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il programma degli investimenti da realizzare, nonché il rendiconto del processo di avanzamento progettuale alla fine di ogni anno. L'erogazione dei contributi a favore del CNAO è effettuata in base allo stato di avanzamento dei lavori.

---

### 5.0.13

MANCA

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 5-bis**

*(Disposizioni a sostegno degli investimenti delle attività di ricerca e assistenza e cura dei malati oncologici con "ioni carbonio e altre specie ioniche")*

1. Al fine di consentire il completamento del Nuovo Progetto di Ricerca Assistenza e Cura dei malati oncologici finalizzato all'introduzione di cure salvavita mediante le terapie innovative con ioni di carbonio e altre specie ioniche e far fronte alle spese per l'ultimazione della struttura edilizia e delle nuove apparecchiature tecnologiche, è autorizzato un contributo di 10 milioni di euro per l'anno 2025 e di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 a favore del Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica (CNAO), a valere sulle risorse di cui all'articolo 20, della legge 11 marzo 1988, n. 67, assegnate a Regione Lombardia. Ai fini della concessione del contributo, il CNAO presenta al Ministero della Salute, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il programma degli investimenti da realizzare, nonché il rendiconto del processo di avanzamento progettuale alla fine di ogni anno. L'erogazione dei contributi a favore del CNAO è effettuata in base allo stato di avanzamento dei lavori.

---

### 5.0.14

CENTINAIO, DREOSTO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 5-bis**

*(Disposizioni a sostegno degli investimenti delle attività di ricerca e assistenza e cura dei malati oncologici con "ioni carbonio e altre specie ioniche")*

1. Al fine di consentire il completamento del Nuovo Progetto di Ricerca Assistenza e Cura dei malati oncologici finalizzato all'introduzione di cure salvavita mediante le terapie innovative con ioni di carbonio e altre specie ioniche e far fronte alle spese per l'ultimazione della struttura edilizia e delle nuove apparecchiature tecnologiche, è autorizzato un contributo di 10 milioni di euro per l'anno 2025 e di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 a favore del Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica (CNAO),

a valere sulle risorse di cui all'articolo 20, della legge 11 marzo 1988, n. 67, assegnate a Regione Lombardia. Ai fini della concessione del contributo, il CNAO presenta al Ministero della Salute, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il programma degli investimenti da realizzare, nonché il rendiconto del processo di avanzamento progettuale alla fine di ogni anno. L'erogazione dei contributi a favore del CNAO è effettuata in base allo stato di avanzamento dei lavori.».

---

### **5.0.15**

LOTITO

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 5-bis**

*(Disposizioni a sostegno degli investimenti delle attività di ricerca e assistenza e cura dei malati oncologici con "ioni carbonio e altre specie ioniche")*

1. Al fine di consentire il completamento del Nuovo Progetto di Ricerca Assistenza e Cura dei malati oncologici finalizzato all'introduzione di cure salvavita mediante le terapie innovative con ioni di carbonio e altre specie ioniche e far fronte alle spese per l'ultimazione della struttura edilizia e delle nuove apparecchiature tecnologiche, è autorizzato un contributo di 10 milioni di euro per l'anno 2025 e di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 a favore del Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica (CNAO), a valere sulle risorse di cui all'articolo 20, della legge 11 marzo 1988, n. 67, assegnate a Regione Lombardia. Ai fini della concessione del contributo, il CNAO presenta al Ministero della Salute, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il programma degli investimenti da realizzare, nonché il rendiconto del processo di avanzamento progettuale alla fine di ogni anno. L'erogazione dei contributi a favore del CNAO è effettuata in base allo stato di avanzamento dei lavori.»

---



### 5.0.16

MURELLI, DREOSTO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 7-bis**

*(Misure a tutela dell'accesso per Fondo carcinoma mammario)*

1. Al fine di garantire la continuità e l'equità nell'accesso per tutte le pazienti clinicamente eleggibili ai test genomici per il carcinoma mammario ormonoresponsivo in stadio precoce, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 479 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è incrementata di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

---

### 5.0.17

MAZZELLA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 5-bis**

*(Disposizioni in favore dei tirocinanti di inclusione sociale)*

1. Ai datori di lavoro privati che dal 1° settembre 2025 e fino al 31 dicembre 2026 impiegano i tirocinanti di inclusione sociale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, è riconosciuto un credito di imposta pari al 30 per cento dell'importo sostenuto. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

---

### 5.0.18

GUIDOLIN, MAZZELLA, PIRRO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 5-bis**

*(Fondo per la conciliazione della vita lavorativa e familiare del personale del Servizio sanitario nazionale pubblico)*

1. Al fine di favorire la conciliazione tra vita lavorativa e familiare del personale impiegato nel Servizio sanitario nazionale, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo, denominato «Fondo per la conciliazione della vita lavorativa e familiare del personale del Servizio sanitario nazionale», con una dotazione pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono destinate, in via esclusiva, alla realizzazione e alla gestione, all'interno delle strutture sanitarie nazionali pubbliche, di ambienti da adibire ad asili nido o a centri polifunzionali per l'erogazione di servizi di cura e accudimento destinati a bambini e ragazzi fino ai quattordici anni di età, in favore dei dipendenti delle predette strutture, nonché alla copertura degli oneri relativi al personale impiegato nelle suddette attività.

3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, le strutture sanitarie pubbliche elaborano progetti relativi alla realizzazione e alla gestione degli spazi e dei servizi indicati nei commi medesimi.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro della salute, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia e con il Ministro dell'istruzione e del merito, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti:

a) le modalità e le procedure di trasmissione dei progetti di cui al comma 4;

b) i criteri per il riparto e le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo di cui al comma 1.

5. Con successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro della salute, con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia e con il Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 4, sono individuati:

a) gli enti beneficiari delle risorse;

- b) gli interventi ammessi al finanziamento;
- c) l'importo assegnato a ciascun intervento.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

---

## **5.0.19**

NATURALE, GUIDOLIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 5-bis.**

*(Disposizioni urgenti in materia di RSA)*

1. Al fine di supportare l'assistenza sociosanitaria in favore di soggetti non autosufficienti, disabili, persone nella fase terminale della vita e, nel contempo, contrastare gli effetti negativi scaturenti dagli aumenti delle quote di compartecipazione sulle tariffe delle residenze sanitarie assistenziali (RSA), è autorizzata la spesa di due milioni di euro per l'anno 2025.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate, nella misura del 40% e per il perseguimento delle finalità del medesimo comma, a favore dell'utenza delle RSA della regione Puglia.

3. Con decreto del Ministro della salute, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

---

## Art. 6

### 6.1

MANCA, TAJANI, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Sopprimere il comma 1*

*Conseguentemente:*

*a) al comma 2, sopprimere le parole:* « Nelle more dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2019, della legge 30 dicembre 2024, n. 207»

*b) sostituire il comma 3, sostituire le parole:* « quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2025 a valere sulle risorse del comma 1» *con le seguenti:* « quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 130, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2025 mediante i risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione graduale dei 18 sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, inseriti nell'Elenco delle sovvenzioni e sussidi da valutare per le riforme del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC). A tal fine, entro il 30 agosto 2025, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua, in attuazione del PNIEC, i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro a decorrere per l'anno 2025.»

---

## 6.2

PIRRO

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

*1) alla lettera a), dopo le parole: «primo periodo», inserire le seguenti: «sopprimere le seguenti parole: ", a esclusione dei rapporti di lavoro domestico" e»;*

*2) dopo la lettera b) inserire le seguenti:*

*«b-bis) sopprimere il quarto periodo;*

*b-ter) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'esonero contributivo di cui al presente comma dovrà essere parametrato sulla base dell'ISEE fino a 50 mila euro su base annua.»*

*b) sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in 685 milioni di euro per l'anno 2025 e in 17,9 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede:*

*1) per l'anno 2025:*

*a) quanto a 300 milioni di euro a valere sulle risorse rivenienti dal comma 1;*

*b) quanto a 180 milioni di euro ai sensi dell'articolo 20;*

*c) quanto a 205 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.;*

*2) per l'anno 2026, per un importo pari a 17,9 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».*

---

## 6.3

MATERA, PIROVANO

*Al comma 2, sopprimere le parole: «Nelle more dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 219, della legge 30 dicembre 2024, n. 207,».*

---

## 6.4

MATERA, PIROVANO

*Al comma 2, sostituire le parole: «lavoratrici madri dipendenti» con le seguenti: «madri lavoratrici dipendenti» e le parole: «lavoratrici madri autonome», ovunque ricorrano, con le seguenti: «madri lavoratrici autonome».*

---

## 6.5

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

*Al comma 2, sostituire le parole "con esclusione dei rapporti di lavoro domestico" con le seguenti: "inclusi i rapporti di lavoro domestico, purché regolarmente registrati presso l'INPS o altri enti previdenziali competenti".*

Conseguentemente, dopo il comma 3 aggiungere infine: "Agli ulteriori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in 20 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190".

---

## 6.6

MANCA, TAJANI, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: « con esclusione dei rapporti di lavoro domestico»*

*Conseguentemente, sostituire il comma 3, con il seguente: « Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in 539 milioni di euro per l'anno 2025 e in 16 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede, quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2025 a valere sulle risorse rivenienti dal comma 1, quanto a 16 milioni di euro per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva di cui all'articolo 1, comma 321, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, quanto a 180 milioni di euro per l'anno 2025, ai sensi dell'articolo 20, e quanto a 59 milioni di euro per l'anno 2025 mediante i risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione graduale dei 18 sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, inseriti nell'Elenco delle sovvenzioni e sussidi da valutare per le riforme del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC). A tal fine, entro il 3° agosto 2025, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del*

*made in Italy*, individua, in attuazione del PNIEC, i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 59 milioni di euro a decorrere per l'anno 2025.

---

## 6.7

PIRRO

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: « con esclusione dei rapporti di lavoro domestico,»;*

*b) sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in 600 milioni di euro per l'anno 2025 e in 16,5 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede:*

*1) per l'anno 2025:*

*a) quanto a 300 milioni di euro a valere sulle risorse rivenienti dal comma 1;*

*b) quanto a 180 milioni di euro per l'anno 2025, ai sensi dell'articolo 20;*

*c) quanto a 120 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.;*

*2) per l'anno 2026, per un importo pari a 16,5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».*

---

## 6.8

MANCA, TAJANI, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: « con due figli» con le seguenti: « con uno o più figli»*

*Conseguentemente, sostituire il comma 3, con il seguente: « Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in 1.480 milioni di euro per l'anno 2025 e in 40 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede, quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2025 a valere sulle risorse rivenienti dal comma 1, quanto a 40 milioni di euro per l'anno mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo*

10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, quanto a 180 milioni di euro per l'anno 2025, ai sensi dell'articolo 20, e quanto a 1,000 milioni di euro per l'anno 2025 mediante i risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione graduale dei 18 sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, inseriti nell'Elenco delle sovvenzioni e sussidi da valutare per le riforme del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC). A tal fine, entro il 3° agosto 2025, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua, in attuazione del PNIEC, i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.000 milioni di euro a decorrere per l'anno 2025.

---

## 6.9

PIRRO

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «decimo anno» con le seguenti: «diciottesimo anno»;*

*b) sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in 730 milioni di euro per l'anno 2025 e in 19,5 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede:*

*1) per l'anno 2025:*

*a) quanto a 300 milioni di euro a valere sulle risorse rivenienti dal comma 1;*

*b) quanto a 180 milioni di euro ai sensi dell'articolo 20;*

*c) quanto a 250 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.;*

*2) per l'anno 2026, per un importo pari a 19.5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».*

---



## 6.10

PIRRO

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «decimo anno» con le seguenti: «quattordicesimo anno»;*

*b) sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in 612 milioni di euro per l'anno 2025 e in 16,8 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede:*

*1) per l'anno 2025:*

*a) quanto a 300 milioni di euro a valere sulle risorse rivenienti dal comma 1;*

*b) quanto a 180 milioni di euro ai sensi dell'articolo 20;*

*c) quanto a 132 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.;*

*2) per l'anno 2026, per un importo pari a 16,8 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».*

## 6.11

MANCA, TAJANI, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: « 40 euro» con le seguenti: « 80 euro»*

*Conseguentemente, sostituire il comma 3, con il seguente: « Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in 960 milioni di euro per l'anno 2025 e in 26 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede, quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2025 a valere sulle risorse rivenienti dal comma 1, quanto a 26 milioni di euro per l'anno mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, quanto a 180 milioni di euro per l'anno 2025, ai sensi dell'articolo 20, e quanto a 480 milioni di euro per l'anno 2025 mediante i risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione graduale dei 18 sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, inseriti nell'Elenco delle sovvenzioni e sussidi da valutare per le riforme del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC). A tal fine, entro il*

3° agosto 2025, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua, in attuazione del PNIEC, i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 480 milioni di euro a decorrere per l'anno 2025.

---

## 6.12

PIRRO

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «40 euro» con le seguenti: «50 euro» e le parole: «40.000 euro» con le seguenti: «50.000 euro»;

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «40.000 euro» con le seguenti: «50.000 euro»;

c) sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in 690 milioni di euro per l'anno 2025 e in 18,3 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede:

1) per l'anno 2025:

a) quanto a 300 milioni di euro a valere sulle risorse rivenienti dal comma 1;

b) quanto a 180 milioni di euro ai sensi dell'articolo 20;

c) quanto a 210 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.;

2) per l'anno 2026, per un importo pari a 18,3 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

---

## 6.13

PIRRO

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «40 euro» con le seguenti: «50 euro»;

*b) sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in 600 milioni di euro per l'anno 2025 e in 16,3 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede:*

*1) per l'anno 2025:*

*a) quanto a 300 milioni di euro a valere sulle risorse rivenienti dal comma 1;*

*b) quanto a 180 milioni di euro ai sensi dell'articolo 20;*

*c) quanto a 120 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.;*

*2) per l'anno 2026, per un importo pari a 16,3 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».*

---

#### **6.14**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

*Al comma 2, dopo le parole "titolare di reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua", aggiungere: "e a condizione che il nucleo familiare della beneficiaria non superi una soglia ISEE di 30.000 euro".*

---

#### **6.15**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

*Sostituire il secondo periodo del comma 2 con:*

*"Le mensilità spettanti possono essere corrisposte in quattro rate trimestrali (aprile, luglio, ottobre, dicembre), oppure in un'unica soluzione a dicembre, su opzione della beneficiaria espressa all'atto della domanda."*

---

#### **6.16**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

*Al comma 2 in fine, aggiungere il seguente periodo:*

*"Nel caso di vigenza del contratto a tempo indeterminato per un periodo complessivo inferiore a sei mesi nel corso dell'anno 2025, il beneficio è*

comunque riconosciuto in misura proporzionale per i mesi di lavoro svolti al di fuori del rapporto di lavoro a tempo indeterminato."

---

## 6.17

MANCA, TAJANI, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: « La medesima somma» con le seguenti: « Una somma, non imponibile ai fini fiscali, pari a 60 euro»*

*Conseguentemente, sostituire il comma 3, con il seguente: « Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in 560 milioni di euro per l'anno 2025 e in 16 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede, quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2025 a valere sulle risorse rivenienti dal comma 1, quanto a 16 milioni di euro per l'anno mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, quanto a 180 milioni di euro per l'anno 2025, ai sensi dell'articolo 20, e quanto a 80 milioni di euro per l'anno 2025 mediante i risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione graduale dei 18 sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, inseriti nell'Elenco delle sovvenzioni e sussidi da valutare per le riforme del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC). A tal fine, entro il 3° agosto 2025, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua, in attuazione del PNIEC, i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 80 milioni di euro a decorrere per l'anno 2025.*

---

## 6.18

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

*Al comma 2, dopo il secondo capoverso è inserito il seguente:*

"La medesima somma, alle medesime condizioni, è riconosciuta anche ai padri lavoratori, i quali esercitino la responsabilità genitoriale esclusiva sui figli".

Conseguentemente, dopo il comma 3 aggiungere infine: "Agli ulteriori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in 20 milioni

di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190".

---

## 6.19

PIRRO

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 2, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «a condizione che il reddito da lavoro non consegua da attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato».*

*b) sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in 600 milioni di euro per l'anno 2025 e in 16,3 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede:*

*1) per l'anno 2025:*

*a) quanto a 300 milioni di euro a valere sulle risorse rivenienti dal comma 1;*

*b) quanto a 180 milioni di euro ai sensi dell'articolo 20;*

*c) quanto a 120 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.;*

*2) per l'anno 2026, per un importo pari a 16,3 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».*

---

## 6.20

GUIDOLIN

*Al comma 2, dopo il terzo periodo, è inserito il seguente: "Le disposizioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma si applicano prioritariamente alla lavoratrice madre o, in alternativa, al lavoratore padre, anche adottivi o affidatari, di minore con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che necessita di sostegno elevato o molto elevato, come definito dall'articolo 3, comma 2, secondo periodo, della medesima legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché ai lavoratori stabilmente conviventi con persone con disabilità riconosciuta ai sensi del medesimo articolo 4, comma 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che siano riconosciuti*

caregiver familiari ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e che non siano beneficiari di forme di sostegno pubblico per l'esercizio del medesimo ruolo di cura. Nelle more del completamento della disciplina sul caregiver familiare, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentiti i Ministri interessati e le Associazioni che statutariamente esercitano funzioni di rappresentanza e di tutela dei caregiver familiari, nonché sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, si procede all'immediata ricognizione e al riconoscimento, a domanda, in via amministrativa, dei soggetti aventi diritto allo status di caregiver familiare. I termini della domanda di cui al primo periodo del presente comma, operano successivamente alla concessione del provvedimento amministrativo di riconoscimento della qualifica di caregiver familiare di cui al precedente periodo.»

---

## 6.21

NOCCO, AMBROGIO

*Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. All'articolo 25 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "3-bis. La condizione dei cinque anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa, prevista dal comma 2 e dall'articolo 35, comma 5, deve intendersi assolta in qualsiasi gestione Inps, anche mediante il cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti nelle stesse gestioni amministrate dall'istituto nazionale di previdenza sociale, in base alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 243, 245 e 246, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.".*

Conseguentemente alla rubrica dell'articolo aggiungere, in fine, le seguenti parole: " nonché in materia di trattamento previdenziale per le lavoratrici madri".

---

## 6.22

PIRRO

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

"2-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, dopo il comma 206 è inserito il seguente: "206-bis. L'importo una tantum di cui al comma 206 è concesso altresì, entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per ogni figlio nato o adottato dal 1° luglio al 31 dicembre 2024. Agli oneri del presente comma, stimati

in 180 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".

*Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere le parole "con due o più figli".*

---

## 6.23

PIRRO

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

"2-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 206, è inserito il seguente: "206-bis. Il contributo di cui al comma 206 è raddoppiato a decorrere dall'anno 2026. Agli oneri di cui al presente comma, stimato in 360 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.";

b) al comma 207 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le medesime procedure sono applicate per l'attuazione dell'comma 206-bis.".

*Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere le parole "con due o più figli".*

---

## 6.24

PIRRO

*Al comma 3, sostituire le parole da "quanto a 13 milioni di euro" fino a "legge 29 dicembre 2022, n. 197," con le seguenti "quanto a 13 milioni di euro mediante corrisponde riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307,".*

---

## 6.25

PIRRO, DAMANTE

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente: «3-bis. Dopo l'articolo 41 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 è inserito il seguente:*

### **«Art. 41-bis.**

*(Allattamento nei luoghi di lavoro)*

1. Fermo restando il diritto ad usufruire dei periodi di riposo di cui all'articolo 39, il datore di lavoro assicura al genitore lavoratore spazi attrezzati all'interno dell'unità produttiva o nelle immediate vicinanze affinché il genitore che lo desideri, durante il primo anno di vita del bambino, possa allattare il bambino anche durante l'orario di lavoro.

2. Ferma restando il diritto per il genitore di allattare ovunque, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto, adotta le linee guida per la realizzazione di appositi spazi di accoglienza negli edifici e luoghi pubblici, negli edifici privati aperti al pubblico e presso gli uffici degli enti pubblici, da destinare ai genitori e ai bambini per l'allattamento e l'accudimento del bambino.»

---

## 6.0.1

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

*Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:*

### **«Art. 6-bis**

*(Relazione annuale)*

Entro il 30 giugno 2026, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) trasmette alle Camere una relazione sull'attuazione della misura di cui all'articolo 6, contenente:

- a) il numero di domande presentate e accolte, disaggregate per regione, categoria lavorativa e numero di figli;
- b) l'ammontare complessivo erogato;



c) un'analisi sull'efficacia sociale dell'intervento, anche ai fini dell'eventuale stabilizzazione della misura."

---

## 6.0.2

NOCCO, AMBROGIO, LIRIS

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 6-bis**

*(Misure per la conciliazione lavoro - vita privata)*

1. L'articolo 1, comma 355 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nella parte in cui fa riferimento alla frequenza di asili nido pubblici e privati, si interpreta nel senso che le rette sono relative alla frequenza di servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, comma 3, lettere a, b e c, punti 1 e 3, del decreto-legislativo 13 aprile 2017, n.65, pubblici e privati in possesso di titolo abilitativo all'esercizio dell'attività.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2026, la domanda per accedere ai benefici di cui all'articolo 1, comma 355 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 presentata dal genitore, se accolta, produce effetti anche per gli anni successivi previa verifica dei requisiti e prenotazione delle mensilità per ciascun anno solare.

---

## 6.0.3

MAIORINO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

### **«Art. 6-bis.**

*(Disposizioni per i servizi educativi integrativi 0-3 anni)*

1. Al fine di favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e l'occupazione femminile, è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un "Fondo per la promozione dei servizi educativi integrativi 0-3 anni", destinato a sostenere gli interventi delle Regioni e delle Province autonome in tale ambito e secondo le rispettive normative regionali, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027.

2. Le modalità di erogazione delle risorse aggiuntive di cui al comma 1 sono disposte con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

---

#### **6.0.4**

FURLAN, PAITA

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 6-bis**

*(Fondo per l'integrazione del sistema degli asili nido e delle scuole dell'infanzia all'interno dei luoghi di lavoro)*

1. Al fine di favorire la conciliazione dei tempi di lavoro e di cura della famiglia, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per l'integrazione del sistema degli asili nido e delle scuole dell'infanzia all'interno dei luoghi di lavoro, con una dotazione iniziale pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, che costituisce tetto di spesa. Le risorse del Fondo concorrono, sotto forma di credito d'imposta pari al sessantacinque per cento, alle spese sostenute dal datore di lavoro o dai datori di lavoro a tal fine convenzionati, per la realizzazione e il mantenimento di servizi educativi e di ludoteche destinati prioritariamente ai figli dei lavoratori. I servizi di cui al periodo precedente sono resi nei locali dove viene svolta in misura prevalente la prestazione lavorativa, ovvero nel raggio di 2.000 metri dalla stessa. I medesimi servizi sono resi per almeno due ore ulteriori rispetto all'orario previsto dagli asili nido e dalle scuole dell'infanzia presenti a livello locale.

2. Accedono al Fondo i datori di lavoro che aderiscono ai contratti collettivi di primo e secondo livello che includano i servizi di cui al comma 1, stipulati dalle associazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Accedono al Fondo, altresì, il datore di lavoro che impiega almeno 15 dipendenti, ovvero i datori di lavoro che stipulino apposite convenzioni con altri datori di lavoro e che impieghino, complessivamente, almeno 15 dipendenti, a condizione che, in ogni caso, vi siano state richieste di

attivazione dei servizi educativi di cui al comma 1, anche complessivamente, da parte di almeno un quinto dei lavoratori impiegati.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sentite le associazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sono definiti i criteri e le modalità di funzionamento del Fondo di cui al presente articolo.

4. Agli oneri derivati dal comma 1, pari a 500 milioni annui, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 settembre 2025, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese valutati in 200 milioni a decorrere dall'anno 2025. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente articolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 novembre 2025, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente articolo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto alla salute e all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.

---

## 6.0.5

RUSSO, GELMETTI, AMBROGIO, LIRIS, SIGISMONDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 6-bis**

*(Disposizioni in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria)*

1. Con riferimento alle imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini, di cui all'articolo 10, comma 1, lettera m) del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, i lavoratori delle predette imprese in distacco presso altra impresa del medesimo settore possono essere destinatari dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria richiesti da quest'ultima per eventi oggettivamente non evitabili.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, nel caso di distacco di personale tra imprese di cui al

comma 1, per tutta la durata dello stesso la contribuzione CIGO per i lavoratori in distacco sarà versata dall'impresa distaccataria.

3. In considerazione del versamento della contribuzione CIGO per i lavoratori in distacco da parte dell'impresa distaccante, previsto dalla normativa vigente antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il comma 1 si applica anche ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria richiesti, dall'impresa distaccante o dall'impresa distaccataria, per eventi oggettivamente non evitabili verificatisi entro la predetta data."

---

#### **6.0.6**

MISIANI, MANCA, LORENZIN, NICITA

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 6-bis**

*(Disposizioni in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria)*

1. Con riferimento alle imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini, di cui alla lett. m) dell'articolo 10 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, i lavoratori delle predette imprese in distacco presso altra impresa del medesimo settore possono essere destinatari dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria richiesti da quest'ultima per eventi oggettivamente non evitabili.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, nel caso di distacco di personale tra imprese di cui al comma 1, per tutta la durata dello stesso la contribuzione CIGO per i lavoratori in distacco sarà versata dall'impresa distaccataria.

3. In considerazione del versamento della contribuzione CIGO per i lavoratori in distacco da parte dell'impresa distaccante, previsto dalla normativa vigente antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il comma 1 si applica anche ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria richiesti, dall'impresa distaccante o dall'impresa distaccataria, per eventi oggettivamente non evitabili verificatisi entro la predetta data."

---

## 6.0.7

LOTITO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

### **"Art. 6-bis**

*(Disposizioni in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria)*

1. Con riferimento alle imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini, di cui alla lett. m) dell'articolo 10 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, i lavoratori delle predette imprese in distacco presso altra impresa del medesimo settore possono essere destinatari dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria richiesti da quest'ultima per eventi oggettivamente non evitabili.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, nel caso di distacco di personale tra imprese di cui al comma 1, per tutta la durata dello stesso la contribuzione CIGO per i lavoratori in distacco sarà versata dall'impresa distaccataria.

3. In considerazione del versamento della contribuzione CIGO per i lavoratori in distacco da parte dell'impresa distaccante, previsto dalla normativa vigente antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il comma 1 si applica anche ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria richiesti, dall'impresa distaccante o dall'impresa distaccataria, per eventi oggettivamente non evitabili verificatisi entro la predetta data."

---

## 6.0.8

MISIANI, MANCA, LORENZIN, NICITA

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

### **«Art. 6-bis**

*(Modifiche in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria)*

1. All'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la lettera c) è sostituita dalla seguente: 'c) 1,70 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai delle imprese dell'industria e artigianato edile che occupano fino a 50 dipendenti;'

2) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: 'c-bis) 2,00 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli

operai delle imprese dell'industria e artigianato edile che occupano oltre 50 dipendenti;".

---

#### **6.0.9**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **"Art. 6-bis**

*(Modifiche in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria)*

1. All'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la lettera c) è sostituita dalla seguente: 'c) 1,70 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai delle imprese dell'industria e artigianato edile che occupano fino a 50 dipendenti;'

2) dopo la lettera c), è aggiunta la seguente: 'c-bis) 2,00 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai delle imprese dell'industria e artigianato edile che occupano oltre 50 dipendenti;'. "

---

#### **6.0.10**

LOTITO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **"Art. 6-bis**

*(Modifiche in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria)*

1. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è apportata la seguente modifica:

alla lettera a) dopo le parole 'intemperie stagionali' sono aggiunte le seguenti parole: 'a prescindere dalla prevedibilità delle medesime e dall'eventuale emissione di verbali di sospensione del cantiere'.

---

### 6.0.11

MISIANI, MANCA, LORENZIN, NICITA

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 6-bis**

*(Modifiche in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria)*

1. All'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo le parole 'intemperie stagionali' sono aggiunte le seguenti parole: 'a prescindere dalla prevedibilità delle medesime e dall'eventuale emissione di verbali di sospensione del cantiere'."

---

### 6.0.12

PATTON, DURNWALDER

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 6-bis.**

*(Modifiche in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria)*

1. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è apportata la seguente modificazione: *alla lettera a), dopo le parole: "intemperie stagionali" sono aggiunte le seguenti: "a prescindere dalla prevedibilità delle medesime e dall'eventuale emissione di verbali di sospensione del cantiere".».*

---

### 6.0.13

PIRRO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 6-bis.**

*(Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22)*

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2026 la NASPI è riconosciuta anche alle lavoratrici e ai lavoratori titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale, che preveda periodi di lavoro interamente non lavorati non superiori alle tredici settimane all'anno, per l'arco di tempo in cui la loro prestazione non sia stata utilizzata in conformità con il programma negoziale concordato con il datore di lavoro, in relazione a esigenze temporalmente predeterminate e oggettivamente inerenti all'attività produttiva aziendale.

2-ter. Il diritto di cui al comma 2 è condizionato all'iscrizione alle liste di disoccupazione presso il Centro per l'impiego territorialmente competente, con contestuale dichiarazione di disponibilità al lavoro in relazione al periodo in cui la prestazione lavorativa non può essere erogata in esecuzione del contratto di *part time* ciclico verticale, e compete a domanda dell'interessata o dell'interessato, da presentarsi telematicamente all'INPS entro il termine di quindici giorni dalla sospensione dell'attività lavorativa. Lo stato di disoccupazione può essere dichiarato anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

2-quater. La NASPI di cui al comma 2 non compete a chi sia titolare di altri redditi da lavoro o di pensione, ovvero fruisca di indennità di malattia o di infortunio durante il periodo in cui la prestazione viene richiesta.».

2. Ai rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale ciclico verticale si applica un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari al 2,4 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 96 milioni di euro per l'anno 2025, 97,4 milioni di euro per l'anno 2026, 98,9 milioni di euro per l'anno 2027, 100,4 milioni di euro per l'anno 2028, 101,9 milioni di euro per l'anno 2029, 103,5 milioni di euro per l'anno 2030, 105 milioni di euro per l'anno 2031 e 106,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2032 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

---



#### 6.0.14

BASSO, MANCA, IRTO, FINA

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

##### **«Art. 6-bis.**

*(Disposizioni in materia di lavoro portuale usurante)*

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *d*), sono inserite, in fine, le seguenti parole: «e conducenti di veicoli pesanti utilizzati nella movimentazione e traslazione dei carichi nell'ambito delle operazioni portuali»;

b) al comma 1, è inserita, in fine, la seguente lettera:

c) «*d-bis*) lavoratori portuali svolgenti le seguenti mansioni: gruista; addetto a rizzaggio e derizzaggio; polivalente;»;

d) al comma 2, alinea, le parole: «di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) e *d-bis*)»;

e) al comma 3, le parole: «alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*)» sono sostituite dalle seguenti: «alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) e *d-bis*)»;

f) al comma 7, le parole: «lettere *a*), *b*), *c*) e *d*)», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «lettere *a*), *b*), *c*), *d*) e *d-bis*)».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

---

#### 6.0.15

DREOSTO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

##### **"Art. 6-bis.**

*(Interpretazione autentica dell'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)*

1. L'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, si interpreta nel senso che, nei riguardi delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, delle organizzazioni di volontariato della

protezione civile, nonché dei volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico e dei volontari dei vigili del fuoco, l'autorità politica e gli organizzatori delle attività di volontariato non possono in alcun modo essere equiparati al datore di lavoro o al dirigente per le finalità di cui all'articolo 18 del richiamato decreto legislativo n. 81 del 2008.".

---

#### **6.0.16**

MAIORINO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

##### **«Art. 6-bis.**

*(Misure a favore delle madri libere professioniste)*

1. All'articolo 70 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole «dalla libera professionista» sono sostituite dalle seguenti: «dalla madre libera professionista o dal padre libero professionista»;

b) al comma 3, la parola «cinque» è sostituita dalla seguente: «sei».

2. Agli oneri di cui al presente articolo, stimati in 13 milioni di euro annui a decorrere dal l'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".

---

#### **6.0.17**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

*Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:*

##### **«Art. 6-bis**

*(Modifiche alla disciplina del congedo di maternità e di paternità)*

1. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 22, comma 1, le parole: «all'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 100 per cento»;

b) all'articolo 61, comma 2, le parole: «all'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 100 per cento»;

c) all'articolo 64 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «2-bis. Ferma restando la non obbligatorietà dall'astensione dal lavoro, le lavoratrici autonome di cui al comma 1 hanno diritto a un'indennità pari al 100 per cento del mancato fatturato determinato dalle esigenze connesse alla cura del proprio figlio per un periodo corrispondente a quello del congedo di maternità di cui agli articoli da 16 a 27»;

d) all'articolo 65, comma 2, le parole: «all'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 100 per cento»;

e) all'articolo 68, commi 1, 2 e 2-bis, le parole: «all'80 per cento», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «al 100 per cento»;

f) all'articolo 70, commi 2 e 3, le parole: «all'80 per cento», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «al 100 per cento»;

g) all'articolo 73, comma 1, le parole: «all'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 100 per cento»;

h) all'articolo 75, comma 1, alinea, le parole: «lire 3 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «2.500 euro».

2. L'articolo 27-bis del testo unico delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è sostituito dal seguente:

**«Art. 27-bis.**

*(Congedo paritario)*

1. Il padre lavoratore, nell'intervallo di tempo che intercorre tra il mese antecedente la data presunta del parto e i 18 mesi successivi, ha il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo non superiore a cinque mesi, di cui quattro obbligatori.

2. Dei quattro mesi di congedo obbligatori, 10 giorni devono essere fruiti dal padre subito dopo la nascita della bambina o del bambino congiuntamente con la madre, mentre i restanti giorni nell'arco di tempo di cui al comma 1, anche in modo frazionato previa comunicazione al datore di lavoro.

3. Il congedo del padre di cui al comma 1 è sempre fruibile indipendentemente dal diritto della madre di poter usufruire del congedo e non può essere considerato alternativo a questo.

4. Il congedo del padre di cui al comma 1 spetta anche qualora la madre sia una lavoratrice autonoma avente diritto all'indennità di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

5. Il congedo di paternità di cui al comma 1 spetta anche al padre adottivo o affidatario.

6. In caso di morte perinatale del figlio, il padre ha diritto ad usufruire di un mese di congedo.

7. Il congedo è riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternità ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

8. Per l'esercizio del diritto, il padre lavoratore comunica in forma scritta al datore di lavoro il periodo in cui intende fruire del congedo di cui al comma 1, con un anticipo non minore di cinque giorni, ove possibile in relazione all'evento nascita, sulla base della data presunta del parto, fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla contrattazione collettiva. La forma scritta della comunicazione può essere sostituita dall'utilizzo, ove presente, del sistema informativo aziendale per la richiesta e la gestione delle assenze.

9. L'indennità di cui al comma 1 spetta anche al padre lavoratore autonomo.

10. I padri lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali, hanno diritto a un'indennità pari al 100 per cento del mancato fatturato determinato dalle esigenze connesse alla cura del proprio figlio per un periodo corrispondente al congedo di paternità di cui all'articolo 27-*bis* del presente testo unico. Il lavoratore non è obbligato ad astenersi dal lavoro.

11. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il mese di marzo di ogni anno, riferisce al Parlamento i dati trasmessi dall'INPS in relazione all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1,5 miliardi di euro per il 2025 e 3 miliardi annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante le risorse derivanti dalla seguente modificazione dell'articolo 20:

al comma 2, dopo la lettera m) aggiungere la seguente:

*m-bis*) Fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1,5 miliardi di euro per il 2025 e 3 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2026, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee.

---

### 6.0.18

FURLAN, PAITA

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 6-bis**

*(Concessione di contributi figurativi per le madri)*

1. Ai fini dei trattamenti pensionistici delle iscritte all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima che contengono una quota contributiva, nonché delle iscritte alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è riconosciuto alle madri un incremento dell'anzianità contributiva di un anno per la nascita o l'adozione di un figlio, fino ad un massimo di tre figli.

2. I benefici di cui al comma 1 si applicano per ogni figlio nato o adottato e sono aggiuntive rispetto agli altri periodi di contribuzione figurativa previsti in ragione della maternità dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e sono utili per il diritto e l'anzianità contributiva di tutte le pensioni.

3. I benefici di cui al comma 1 si sommano alla contribuzione utile per il diritto alla pensione a prescindere dalla collocazione temporale. Ai fini della determinazione dell'importo della pensione, ad ogni anno del beneficio è attribuito un valore pari al montante medio dell'ultimo anno di contribuzione precedente alla decorrenza della pensione.

4. I benefici di cui al comma 1 sono riconosciuti a prescindere dalla sussistenza di un rapporto di lavoro al momento dell'evento della maternità o dell'adozione. Tali benefici sono inoltre riconosciuti anche in assenza di anzianità contributiva.

---

### 6.0.19

LOTITO

*Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:*

#### **«Art. 6-bis.**

1. Ai titolari di pensione che hanno subito le decurtazioni di cui alla tabella A, articolo 11, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, per aver ricevuto in data successiva al 15 ottobre 1993, dalle rispettive

amministrazioni di appartenenza, la comunicazione della ricongiunzione contributiva ex legge 7 febbraio 1979, n. 29, a decorrere dal settantesimo anno di età a domanda dell'interessato è ripristinato l'assegno pensionistico senza le suddette decurtazioni, in applicazione dell'articolo 11, comma 18, della citata legge 24 dicembre 1993, n. 537.»

---

#### **6.0.20**

PIRRO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 6-bis.**

*(Disposizioni in materia di lavoro domestico)*

1. Al fine di supportare le famiglie nell'assistenza agli anziani, per gli anni 2025, 2026 e 2027 è previsto un esonero contributivo del 100 per cento, nel limite massimo di importo di 3.000 euro annui, per 36 mesi, nel limite di spesa di euro 500 milioni annui, in caso di assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di lavoro domestico.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 240 milioni di euro per l'anno 2025 e 496,2 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

---

#### **6.0.21**

PIRRO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 6-bis.**

*(Disposizioni in materia di decontribuzione del lavoro domestico)*

1. Al fine di promuovere l'occupazione e la parità di genere, in caso di assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di lavoro domestico, e di contratti di lavoro domestico a tempo indeterminato già in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, per gli anni 2025, 2026 e 2027, è previsto un esonero contributivo del 100 per cento, nel limite

massimo di importo di 3.000 euro annui e fermo il limite massimo di spesa complessivo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

2. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, è autorizzata una spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

---

## 6.0.22

MAZZELLA, PIRRO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 6-bis.**  
*(Lavoratori fragili)*

1. Fino al 31 dicembre 2025 per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai medici di medicina generale ovvero dai medici del Servizio sanitario nazionale o convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche, patologie cronico ingravescenti degenerative, o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. Nessuna responsabilità, neppure contabile, è imputabile al medico di assistenza primaria nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi. Il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie come sopra specificate è escluso dal periodo di comporto.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 27 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante l'utilizzo del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

---

### 6.0.23

MAZZELLA, PIRRO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«6-bis

(Lavoratori fragili)

1. Il presente articolo è volto a tutelare lo stato di salute dei lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché dei lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, per i quali lo svolgimento dell'attività lavorativa a contatto con l'ambiente circostante di lavoro può comprometterne il benessere psico-fisico.

2. Ai soggetti di cui al comma 1, il datore di lavoro assicura lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile anche attraverso l'adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento, ferma restando l'applicazione delle disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro, ove più favorevoli.

3. Qualora la prestazione lavorativa o diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento non possa essere svolta in modalità agile, in via sperimentale, per l'anno 2026 è previsto per i datori di lavoro, che consentano ai soggetti di cui alla presente legge di cambiare mansione, un esonero dal versamento dei contributi pari al 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali dovuti dai medesimi, con esclusione dei premi e dei contributi spettanti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5,1 milioni di euro per l'anno 2025 e 10,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

---



## 6.0.24

PIRRO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 6-bis.**

*(Staffetta generazionale)*

1. Al fine di incrementare l'occupazione giovanile e accompagnare i processi di sviluppo aziendali di razionalizzazione ed efficientamento dell'organico anche in relazione all'assunzione di nuove professionalità, contemperando le esigenze dei lavoratori anziani in ottica di solidarietà intergenerazionale, i contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 possono prevedere la trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale dei dipendenti anziani che accettino volontariamente, a fronte dell'assunzione di giovani fino a 25 anni compiuti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o di apprendistato, finalizzati entrambi alla maturazione di competenze di livello professionale comparabili.

2. La trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, con riduzione dell'orario in misura non superiore al 50% dell'orario a tempo pieno, può essere effettuata su base volontaria dai lavoratori dell'azienda che si trovino a non più di 36 mesi dalla data del conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia o alla pensione anticipata di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Limitatamente al periodo di anticipazione, ai lavoratori di cui al presente comma spetta un quarto del trattamento di pensione in base alle regole vigenti, cumulabile con la retribuzione percepita nel limite massimo della somma corrispondente al trattamento retributivo perso al momento della trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale. Per i periodi di riduzione della prestazione lavorativa è riconosciuta la contribuzione figurativa commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata.

3. Qualora il giovane di cui al comma 1 sia assunto con contratto di lavoro a tempo parziale, l'orario di lavoro ivi previsto deve almeno compensare la riduzione dell'orario di lavoro prevista per il lavoratore di cui al comma 2.

4. Ai datori di lavoro, per le assunzioni dei giovani effettuate ai sensi dei precedenti commi è concesso uno sgravio contributivo totale per la quota di competenza per il periodo corrispondente alla durata del part time del lavoratore anziano, fino ad un massimo di tre anni. Resta ferma l'aliquota di computo ai fini del diritto e della misura delle prestazioni.

5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai lavoratori delle pubbliche Amministrazioni e delle Società a partecipazione pubblica.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2025 e 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del

fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

---

#### **6.0.25**

TURCO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 6-bis.**

*(Indennità di mancato ricollocamento al lavoro)*

1. Per l'anno 2025, entro il limite di spesa di 20 milioni di euro, per tale anno, può essere autorizzato, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche in presenza del Ministero delle imprese e del *made in Italy* e delle Regioni coinvolte, un'indennità di mancato ricollocamento per un massimo di sei mesi, non ulteriormente prorogabili in favore dei lavoratori licenziati a seguito della cessazione di attività o della dismissione di imprese con significativo impatto occupazionale, nelle more dell'attuazione di processi di reindustrializzazione ovvero di nuove progettualità di servizi locali che interessano anche aziende partecipate da Enti Locali, e che abbiano integralmente fruito del trattamento di disoccupazione NASpI.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, vengono definite le modalità operative della previsione di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

---

## 6.0.26

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

### «Art. 6-bis

*(Fondo per la riduzione del numero degli alunni per classe nelle aree svantaggiate)*

Al fine di contrastare la povertà educativa e l'abbandono scolastico nonché di garantire l'effettivo diritto allo studio, nelle aree del territorio italiano o nelle città o negli istituti scolastici in cui si registrano elevate percentuali di abbandono scolastico e che presentano maggiori difficoltà di natura sociale o geografica, è istituito il «Fondo per la riduzione del numero degli alunni per classe nelle aree svantaggiate». Il Fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, con una dotazione di 80 milioni di euro per l'anno 2025 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, è destinato agli istituti scolastici in cui si registrano elevate percentuali di abbandono scolastico e che presentano maggiori difficoltà di natura sociale o geografica ovvero, in generale, una minore disponibilità di servizi o una maggiore difficoltà di accesso agli stessi.

Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri e modalità di assegnazione.

Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 80 milioni per l'anno 2025 e a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

---

## Art. 7

### 7.1

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

*Sopprimere l'articolo.*

Conseguentemente:

a) all'articolo 20, comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) alla alinea sopprimere le parole: ", 7 commi 1 e 3";
- 2) alla alinea sostituire le parole: "euro 753.942.367" con le seguenti: "euro 403.942.367";
- 3) al capoverso b) sostituire le parole: "euro 841.000.000" con le seguenti: "euro 491.000.000".

b) All'allegato 4, alla tabella riferita al Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2025, alla Missione "23. Fondi da ripartire (33)", programma "23.2 Fondi di riserva e speciali (2)", sostituire l'importo di 621 milioni di euro con 271 milioni di euro. Conseguentemente, il totale complessivo per l'anno 2025 è rideterminato da 841 milioni di euro a 491 milioni di euro.

---

## 7.2

MATERA, PIROVANO

*Al comma 1, dopo le parole: «in favore delle regioni» inserire le seguenti: «e delle province autonome di Trento e di Bolzano».*

---

## 7.3

LOTITO

*Al comma 1, al primo periodo, sono apportate le seguenti modificazioni:*

- a) le parole "entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2025";
- b) aggiungere, in fine, dopo le parole "del medesimo decreto-legge n.78 del 2015" le seguenti parole: ", rideterminati in deroga al secondo periodo del comma 9, dell'articolo 9-ter, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, in modo che ciascuna azienda fornitrice concorra alla quota di ripiano stabilita nei predetti provvedimenti in misura pari all'incidenza percentuale del proprio fatturato, diminuito di cinque milioni di euro in ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018, sul totale della spesa per l'acquisto di dispositivi medici a carico del

Servizio sanitario regionale. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per il calcolo ed il versamento degli importi di cui al primo periodo"

*Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, terzo periodo, le parole "dei trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti "del 31 dicembre 2025".*

---

#### 7.4

LORENZIN

*Al comma 1, al primo periodo, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) le parole "entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2025";

b) aggiungere, in fine, dopo le parole "del medesimo decreto-legge n.78 del 2015" le seguenti parole: ",rideterminati in deroga al secondo periodo del comma 9, dell'articolo 9-ter, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, in modo che ciascuna azienda fornitrice concorra alla quota di ripiano stabilita nei predetti provvedimenti in misura pari all'incidenza percentuale del proprio fatturato, diminuito di cinque milioni di euro in ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018, sul totale della spesa per l'acquisto di dispositivi medici a carico del Servizio sanitario regionale. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per il calcolo ed il versamento degli importi di cui al primo periodo"

*Conseguentemente, al medesimo comma 1, al terzo periodo, sostituire le parole: "dei trenta giorni" con le seguenti: "del 31 dicembre 2025".*

---

#### 7.5

PIRRO

*Al comma 1, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "trenta giorni", con le seguenti: "centoventi giorni".*

---

## 7.6

PIRRO

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, dopo il primo periodo, inserire i seguenti: "Per la rilevazione delle somme cui al precedente periodo, l'ammontare complessivo degli importi lordi in favore delle regioni e province autonome, corrispondenti ai provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis del decreto-legge n. 78 del 2015, nonché riferiti al codice BA0210 del conto economico degli enti SSN, sono calcolati deducendo una quota di 4 milioni di euro per ciascuna annualità per gli anni per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti le modalità e i termini di attuazione delle disposizioni di cui al precedente periodo.

b) al comma 7, sostituire le parole "360 milioni" con le seguenti "460 milioni" e dopo le parole "ai sensi dell'articolo 20" inserire le seguenti ", quanto a 100 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

---

## 7.7

PIRRO

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, dopo il primo periodo, inserire i seguenti: "Per la rilevazione delle somme cui al precedente periodo, l'ammontare complessivo degli importi lordi in favore delle regioni e province autonome, corrispondenti ai provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis del decreto-legge n. 78 del 2015, nonché riferiti al codice BA0210 del conto economico degli enti SSN, sono calcolati, con esclusivo riferimento alle piccole e medie imprese come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003, deducendo una quota di 4 milioni di euro per ciascuna annualità per gli anni per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti le modalità e i termini di attuazione delle disposizioni di cui al precedente periodo.

b) al comma 7, sostituire le parole "360 milioni" con le seguenti "400 milioni" e dopo le parole "ai sensi dell'articolo 20" inserire le seguenti ", *quanto a 40 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*".

---

## 7.8

LORENZIN

*Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: « Per la rilevazione delle somme cui al precedente periodo, l'ammontare complessivo degli importi lordi in favore delle regioni e province autonome, corrispondenti ai provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis del decreto-legge n. 78 del 2015, nonché riferiti al codice BA0210 del conto economico degli enti SSN, sono calcolati deducendo una quota di 4 milioni di euro per ciascuna annualità per gli anni per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti le modalità e i termini di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma. »*

*Conseguentemente, al comma 7, sostituire le parole: "360 milioni" con le seguenti "460 milioni" e dopo le parole "ai sensi dell'articolo 20" aggiungere le seguenti: ", quanto a 100 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo per le Spese per il completamento delle azioni di contrasto all'emergenza epidemiologica Covid-19 di cui al Capitolo 4381 dello Stato di Previsione del Ministero della Salute."*

---

## 7.9

LOTITO

*All'articolo 7, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:

"Sulla base della semplice richiesta dell'azienda fornitrice che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, l'ente creditore concede la ripartizione del pagamento dell'importo di cui al primo periodo sino a sessanta rate mensili.";

b) dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente:

"È altresì preclusa ogni ulteriore azione giudiziale a fronte della richiesta di rateizzazione dell'importo di cui al primo periodo cui segua la formale accettazione dell'ente creditore; a seguito della presentazione della predetta richiesta e sino alla sua accettazione sono sospesi i termini di prescrizione, sono precluse nuove azioni esecutive e sono altresì sospese le eventuali azioni esecutive in corso.";

c) al terzo periodo, dopo le parole "l'avvenuto versamento dell'importo pari alla quota ridotta di cui al primo periodo" aggiungere le seguenti: "ovvero la presentazione della richiesta di rateizzazione".

---

## 7.10

LORENZIN

*Al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: "Sulla base della semplice richiesta dell'azienda fornitrice che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, l'ente creditore concede la ripartizione del pagamento dell'importo di cui al primo periodo sino a sessanta rate mensili."

b) dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: "È altresì preclusa ogni ulteriore azione giudiziale a fronte della richiesta di rateizzazione dell'importo di cui al primo periodo cui segua la formale accettazione dell'ente creditore; a seguito della presentazione della predetta richiesta e sino alla sua accettazione sono sospesi i termini di prescrizione, sono precluse nuove azioni esecutive e sono altresì sospese le eventuali azioni esecutive in corso."

---

## 7.11

PIRRO

*Al comma 1, inserire, in fine, il seguente periodo:* "In deroga a quanto stabilito dal primo periodo, il versamento in favore delle regioni, su richiesta delle aziende fornitrici di dispositivi medici rientranti nella categoria di piccola e media impresa come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003, che dichiarano di versare in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, può essere effettuato in 36 rate mensili di pari ammontare. La richiesta e il versamento della prima rata secondo le modalità stabilite dal precedente periodo,



devono avvenire, in ogni caso, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge."

---

## 7.12

PIRRO

*Al comma 1, inserire, in fine, il seguente periodo: "In deroga a quanto stabilito dal primo periodo, il versamento in favore delle regioni, su richiesta delle aziende fornitrici di dispositivi medici che dichiarano di versare in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, può essere effettuato in 36 rate mensili di pari ammontare. La richiesta e il versamento della prima rata devono avvenire, in ogni caso, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge."*

---

## 7.13

LORENZIN

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis - Le aziende fornitrici di dispositivi medici possono avvalersi, previa istanza da presentare alla regione o provincia autonoma competente entro il medesimo termine di trenta giorni di cui al comma 1, delle seguenti disposizioni:

a) agli obblighi di versamento complessivi a carico di impresa fornitrice di dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 è applicata una franchigia pari a euro 5.000.000, determinata in relazione al volume di fatturato annuo relativo agli anni 2015-2018;

b) l'importo dovuto, al netto della franchigia di cui alla lettera a), può essere versato in un massimo di sessanta rate mensili di pari importo, senza applicazione di interessi né sanzioni.

1-ter. La presentazione dell'istanza di cui al comma 1-bis e fino alla completa definizione del piano di pagamento rateale di cui alla lettera b) del comma 1-bis, sospende, per l'azienda richiedente, ogni procedura di riscossione coattiva intrapresa o da intraprendersi da parte delle regioni e delle province autonome. A seguito dell'integrale e puntuale versamento di tutte le rate previste dal piano di pagamento, l'obbligazione si intende definitivamente estinta e i giudizi pendenti, connessi con l'obbligo di corresponsione degli

importi relativi agli anni predetti, sono dichiarati estinti con compensazione delle spese di lite.»

---

## 7.14

GARAVAGLIA, DREOSTO

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

"1-bis. Alle aziende fornitrici di dispositivi medici che, in esecuzione delle disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, abbiano provveduto al versamento del 48 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono riconosciuti gli importi, effettivamente versati, eccedenti la quota del 25 per cento di cui al comma 1, in detrazione rispetto a quanto eventualmente dovuto a titolo di ripiano dello scostamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni successivi al 2018, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

1-ter. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro della Salute, previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1-bis."

---

## 7.15

PIRRO, CASTELLONE, GUIDOLIN, MAZZELLA

*Dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:* "1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e fino al termine dei lavori del tavolo tecnico di cui al comma 1-ter, sono sospesi i procedimenti esecutivi e le azioni coattive promossi dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano nei confronti delle aziende fornitrici di dispositivi medici per il recupero degli importi di cui al comma 1. I procedimenti in corso sono sospesi d'ufficio. Per il medesimo periodo restano sospesi i termini di prescrizione e decadenza.

1-ter. Presso il Ministero della salute è istituito un tavolo tecnico permanente con la partecipazione del Ministero dell'economia e delle finanze,

delle regioni, dell'Agenas, dell'AIFA, nonché delle associazioni rappresentative delle piccole e medie imprese del settore, ivi comprese Conflavoro PMI Sanità e Confapi Sanità, al fine di ridefinire, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la governance del sistema dei dispositivi medici, anche con riferimento ai meccanismi di contenimento della spesa e di remunerazione delle forniture. Il tavolo opera senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica."

---

## **7.16**

ZAMBITO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: "Ai pagamenti effettuati dai fornitori di dispositivi medici con le modalità di cui al comma 1 del presente articolo si applica l'art. 9 del D.L. 30 giugno 2023 n. 34, come convertito con modificazioni dalla Legge 26 maggio 2023, n. 56." Il comma 1 - bis del predetto articolo 9 viene così modificato: "Le aziende fornitrici di dispositivi medici autocertificano, sotto la propria responsabilità, l'ammontare dell'IVA inclusa nell'importo oggetto di versamento, computando tale IVA, tenuto conto delle diverse aliquote dell'IVA applicabili ai beni forniti, sulla base delle fatture emesse dalle aziende fornitrici stesse nei confronti del Servizio sanitario nazionale, in proporzione all'IVA indicata nelle fatture medesime."*

---

## **7.17**

PIRRO, CASTELLONE, GUIDOLIN, MAZZELLA, SIRONI, DAMANTE

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: "1-bis. In deroga a quanto stabilito dal comma 1, al fine di garantire l'equilibrio del sistema e tutelare la continuità operativa delle piccole e medie imprese del settore, alle PMI, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003, non si applicano, in via definitiva, le disposizioni di cui all'articolo 9-ter, comma 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, né quelle di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56."*

---

## 7.18

PIRRO

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

"1-bis. Agli obblighi di versamento di cui al comma 1, è applicata una franchigia pari a euro 5.000.000 per ciascuna impresa fornitrice di dispositivi medici, determinata in relazione al volume di fatturato annuo relativo agli anni 2015-2018. L'importo dovuto, al netto della franchigia, può essere versato in rate mensili di pari importo di durata decennale, senza applicazione di interessi né sanzioni. Fino alla completa definizione del piano di pagamento rateale, le Regioni e Province autonome sospendono ogni attività di riscossione coattiva secondo le modalità di pagamento e rateizzazione già previste dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208.».

---

## 7.19

PIRRO

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

"1-bis. Agli obblighi di versamento di cui al comma 1, è applicata una franchigia pari a euro 5.000.000 per ciascuna impresa fornitrice di dispositivi medici, determinata in relazione al volume di fatturato annuo relativo agli anni 2015-2018. L'importo dovuto, al netto della franchigia, può essere versato in 72 rate mensili di pari importo, senza applicazione di interessi né sanzioni. Fino alla completa definizione del piano di pagamento rateale, le Regioni e Province autonome sospendono ogni attività di riscossione coattiva con eventuale cartolarizzazione unicamente a fine periodo e il contenzioso pendente è dichiarato estinto.".

---

## 7.20

DE PRIAMO, ZEDDA, GELMETTI, RUSSO

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

"1-bis. Per esigenze di liquidità connesse all'assolvimento dell'obbligo di ripiano di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito con modificazioni con la legge 26 maggio 2023, n. 56.".

---

## 7.21

LOTITO

*All'articolo 7, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

"1-bis. Per esigenze di liquidità connesse all'assolvimento dell'obbligo di ripiano di cui al comma

1, si applicano le disposizioni di cui al comma 6, dell'articolo 8, del decreto-legge 30 marzo 2023,

n. 34, convertito con modificazioni con la legge 26 maggio 2023, n. 56."

---

## 7.22

LORENZIN

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:* "1-bis. Per esigenze di liquidità connesse all'assolvimento dell'obbligo di ripiano di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui al comma 6, dell'articolo 8, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito con modificazioni con la legge 26 maggio 2023, n. 56."

---

## 7.23

PIRRO, CASTELLONE, GUIDOLIN, MAZZELLA, SIRONI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:* 1-bis. In ogni caso, indipendentemente dalla dimensione aziendale, per ciascun anno di riferimento 2015, 2016, 2017 e 2018, le aziende fornitrici di dispositivi medici non sono tenute a versare alcuna somma qualora l'importo complessivamente imputato a titolo di payback per ciascun anno risulti inferiore o pari a 5 milioni di euro."

---

## 7.24

BARCAIUOLO, ZEDDA, LIRIS, DE PRIAMO

*Al comma 4 inserire infine il seguente periodo:* "Tale versamento in favore delle regioni, su richiesta delle aziende fornitrici di dispositivi medici che dichiarano di versare in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, può essere effettuato in 4 rate di pari ammontare. La richiesta e il versamento della prima rata devono avvenire, in ogni caso, entro

trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e il versamento dell'ultima rata deve essere erogato entro il 31 dicembre 2025."

*Conseguentemente, dopo il comma 4 inserire il seguente:*

"4-bis. Al fine di fornire un supporto alle imprese soggette all'assolvimento del pagamento della quota di ripiano di cui al comma 1 del presente articolo, nonché alla necessità di liquidità in condizioni di scarsa solvibilità causate dal medesimo obbligo, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge e fino al 31 dicembre 2025, la garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è concessa a titolo gratuito in favore delle imprese di piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, fino alla misura dell'80 per cento dell'operazione finanziaria diretta ovvero del 90 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria garantito dal garante di primo livello. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito della dotazione del Fondo di garanzia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica."

---

## 7.25

MURELLI, GARAVAGLIA, DREOSTO

*Apportare le seguenti modificazioni:*

1) *Al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo:* "Tale versamento in favore delle regioni, su richiesta delle aziende fornitrici di dispositivi medici che dichiarano di versare in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, può essere effettuato in 4 rate di pari ammontare. La richiesta e il versamento della prima rata devono avvenire, in ogni caso, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e il versamento dell'ultima rata deve essere erogato entro il 31 dicembre 2025."

2) *Dopo il comma 4 aggiungere il seguente comma:* "4-bis. Al fine di garantire fornire un supporto alle imprese soggette all'assolvimento del pagamento della quota di ripiano di cui al comma 1 del presente articolo, nonché alla necessità di liquidità in condizioni di scarsa solvibilità causate dal medesimo obbligo, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge e fino al 31 dicembre 2025, la garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è concessa a titolo gratuito in favore delle imprese di piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, fino alla misura dell'80 per cento dell'opera-

zione finanziaria diretta ovvero del 90 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria garantito dal garante di primo livello. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito della dotazione del Fondo di garanzia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica."

---

## 7.26

GARAVAGLIA, MURELLI, DREOSTO

*Al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Tale versamento in favore delle regioni, su richiesta delle aziende fornitrici di dispositivi medici che dichiarano di versare in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, può essere effettuato in 24 rate mensili di pari ammontare. La richiesta e il versamento della prima rata devono avvenire, in ogni caso, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge."*

---

## 7.27

LORENZIN

*Al comma 4 aggiungere infine il seguente periodo: "Tale versamento in favore delle regioni, su richiesta delle aziende fornitrici di dispositivi medici che dichiarano di versare in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, può essere effettuato in 36 rate mensili di pari ammontare. La richiesta e il versamento della prima rata devono avvenire, in ogni caso, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge."*

---

## 7.28

LORENZIN

*Dopo il comma 4 inserire il seguente: "4-bis. Al fine di garantire fornire un supporto alle imprese soggette all'assolvimento del pagamento della quota di ripiano di cui al comma 1 del presente articolo, nonché alla necessità di liquidità in condizioni di scarsa solvibilità causate dal medesimo obbligo, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge e fino al 31 dicembre 2025, la garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è concessa a titolo gratuito in favore delle imprese di piccole e medie imprese,*

come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, fino alla misura dell'80 per cento dell'operazione finanziaria diretta ovvero del 90 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria garantito dal garante di primo livello. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito della dotazione del Fondo di garanzia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica."

---

## **7.29**

PIRRO

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

"4-bis. Al fine di garantire fornire un supporto alle imprese soggette all'assolvimento del pagamento della quota di ripiano di cui al comma 1 del presente articolo, nonché alla necessità di liquidità in condizioni di scarsa solvibilità causate dal medesimo obbligo, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge e fino al 31 dicembre 2025, la garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è concessa a titolo gratuito in favore delle imprese di piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, fino alla misura dell'80 per cento dell'operazione finanziaria diretta ovvero del 90 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria garantito dal garante di primo livello. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito della dotazione del Fondo di garanzia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica."

---

## **7.30**

MURELLI, GARAVAGLIA, DREOSTO

*Dopo il comma 4 inserire il seguente:*

"4-bis. Per esigenze di liquidità connesse all'assolvimento dell'obbligo di ripiano di cui al comma 1 del presente articolo e nel rispetto delle condizioni, dei requisiti e delle risorse finanziarie disposti a legislazione vigente, le piccole e medie imprese possono richiedere finanziamenti a banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e ad altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, suscettibili di essere assistiti, previa valutazione del merito di credito, dalla garanzia prestata dal Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662."

---



### 7.31

BARCAIUOLO, LIRIS, ZEDDA, GELMETTI

*Dopo il comma 4 inserire il seguente:*

"4-bis. Per esigenze di liquidità connesse all'assolvimento dell'obbligo di ripiano di cui al comma 1 del presente articolo e nel rispetto delle condizioni, dei requisiti e delle risorse finanziarie disposti a legislazione vigente, le piccole e medie imprese possono richiedere finanziamenti a banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e ad altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, suscettibili di essere assistiti, previa valutazione del merito di credito, dalla garanzia prestata dal Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

---

### 7.32

PIRRO

*Dopo il comma 4 inserire il seguente:*

"4-bis. Per esigenze di liquidità connesse all'assolvimento dell'obbligo di ripiano di cui al comma 1 e nel rispetto delle condizioni, dei requisiti e delle risorse finanziarie disposti a legislazione vigente, le piccole e medie imprese possono richiedere finanziamenti a banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e ad altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, suscettibili di essere assistiti, previa valutazione del merito di credito, dalla garanzia prestata dal Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662."

---

### 7.33

LORENZIN

*Dopo il comma 4 inserire il seguente:* "4-bis. Per esigenze di liquidità connesse all'assolvimento dell'obbligo di ripiano di cui al comma 1 del presente articolo e nel rispetto delle condizioni, dei requisiti e delle risorse finanziarie disposti a legislazione vigente, le piccole e medie imprese possono richiedere finanziamenti a banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e ad altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, suscettibili di essere assistiti, previa valutazione del merito di credito, dalla garanzia prestata dal Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662."

---

### 7.34

BARCAIUOLO, LIRIS, ZEDDA, GELMETTI

*Dopo il comma 4 inserire il seguente:*

"4-bis. Con circolare delle Agenzia delle Entrate, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, sono definite le modalità di calcolo e detrazione dell'IVA dall'ammontare dei versamenti effettuati ai sensi del comma 1, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 9 del decreto-legge 30 marzo 2023 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2023, n. 56."

---

### 7.35

PIRRO

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

"4-bis. Con circolare delle Agenzia delle Entrate, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le modalità di calcolo e detrazione dell'IVA dall'ammontare dei versamenti effettuati ai sensi del comma 1, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 9 del decreto -legge 20 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 26 maggio 2023, n. 56."

---

### 7.36

MURELLI, GARAVAGLIA, DREOSTO

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

"4-bis. Con circolare delle Agenzia delle Entrate, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le modalità di calcolo e detrazione dell'IVA dall'ammontare dei versamenti effettuati ai sensi del comma 1, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 26 maggio 2023, n. 56."

---

### 7.37

LORENZIN

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente: « 4-bis. Con circolare delle Agenzia delle Entrate, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, sono definite le modalità di calcolo e detrazione dell'IVA dall'ammontare dei versamenti effettuati ai sensi del comma 1, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 9 del D.L. n. 34/2023, convertito con Legge n. 56/2023.»*

---

### 7.38

PIRRO

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) dopo il comma 6, inserire il seguente:

"6-bis. All'articolo 1, comma 312 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole «10 milioni» sono sostituite dalle seguenti «20 milioni»;

b) al comma 7, aggiungere in fine, il seguente periodo: "Agli oneri di cui al comma 6-bis, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".

---

### 7.39

PIRRO

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

"6-bis. Al comma 312 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, dopo le parole «l'acquisto» sono inserite le seguenti «e il mantenimento».".

---

### 7.40

BARCAIUOLO, LIRIS, ZEDDA

*Dopo il comma 7 inserire il seguente:*

"7-bis. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 29 agosto 2025, per le aziende fornitrici di dispositivi medici che, in esecuzione delle disposi-

zioni di cui all'articolo 8 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, abbiano provveduto al versamento del 48 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali di cui all'art. 9-ter comma, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono ammesse in deduzione ai fini Irap, ai sensi dell'articolo 11 del Decreto legislativo del 15 dicembre 1997 n. 446, le spese corrispondenti agli importi versati eccedenti la quota del 25 per cento di cui al precedente comma. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti le modalità e i termini di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma."

---

## 7.41

PIRRO

*Dopo il comma 7, inserire il seguente:*

"7-bis. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 29 agosto 2025, per le aziende fornitrici di dispositivi medici che, in esecuzione delle disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, abbiano provveduto al versamento del 48 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali di cui all'art. 9-ter comma, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono ammesse in deduzione ai fini Irap, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le spese corrispondenti agli importi versati eccedenti la quota del 25 per cento di cui al precedente comma. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti le modalità e i termini di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma."

---

## 7.42

LORENZIN

*Dopo il comma 7 inserire il seguente: "7-bis. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 29 agosto 2025, per le aziende fornitrici di dispositivi medici che, in esecuzione delle disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, abbiano provveduto al versamento del 48 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali di cui all'art. 9-ter comma, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono ammesse in deduzione ai fini Irap - ai sensi dell'articolo 11 del D. Lgs. n. 446/97 - le spese corrispondenti agli importi versati eccedenti la quota del 25 per cento di cui al precedente comma. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti le modalità e i termini di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma."*

---

## 7.43

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Dopo il comma 7, sono inseriti i seguenti:*

«7-bis. Agli obblighi di versamento di cui all'articolo 7, comma 1, è applicata una franchigia pari a euro 5.000.000 per ciascuna impresa fornitrice di dispositivi medici, determinata in relazione al volume di fatturato annuo relativo agli anni 2015-2018. L'importo dovuto, al netto della franchigia, può essere versato in rate mensili di pari importo di durata decennale, senza applicazione di interessi né sanzioni.

7-ter. Fino alla completa definizione del piano di pagamento rateale, le Regioni e Province autonome sospendono ogni attività di riscossione coattiva secondo le modalità di pagamento e rateizzazione già previste dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208.»

---

#### 7.44

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Dopo il comma 7, sono inseriti i seguenti:*

«7-bis. Agli obblighi di versamento di cui all'articolo 7, comma 1, è applicata una franchigia pari a euro 5.000.000 per ciascuna impresa fornitrice di dispositivi medici, determinata in relazione al volume di fatturato annuo relativo agli anni 2015-2018. L'importo dovuto, al netto della franchigia, può essere versato in 72 rate mensili di pari importo, senza applicazione di interessi né sanzioni.

7-ter. Fino alla completa definizione del piano di pagamento rateale, le Regioni e Province autonome sospendono ogni attività di riscossione coattiva con eventuale cartolarizzazione unicamente a fine periodo e il contenzioso pendente è dichiarato estinto. ».

---

#### 7.45

LIRIS, AMBROGIO

*Dopo il comma 7, inserire il seguente:* «7-bis. All'articolo 1, comma 580, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, aggiungere infine le seguenti parole: "Al fine di sostenere la spesa farmaceutica regionale per acquisti diretti, le regioni e le province autonome destinano le risorse ricevute dalle aziende titolari di AIC a titolo di ripiano a sostenere la spesa farmaceutica regionale per acquisti diretti."»

Conseguentemente, la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: «Disposizioni in materia di ripiano dello scostamento dal tetto di spesa dei dispositivi medici 2015-2018, potenziamento del governo del sistema dei dispositivi medici e sostegno della spesa farmaceutica regionale per acquisti diretti».

---

#### 7.46

LIRIS, SIGISMONDI, AMBROGIO

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

"7-bis. Gli importi versati di cui al comma 1, del presente articolo non rilevano, ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, come componenti positive o negative di reddito e sono qualificabili, ai fini civilistici, come com-

ponenti straordinarie e non strutturali. È esclusa ogni forma di riqualificazione fiscale di dette somme come elementi reddituali. Le imprese sono autorizzate a iscrivere separatamente tali poste nei bilanci, ai fini della tutela della rappresentazione veritiera e corretta e della neutralità sugli indici patrimoniali e di solvibilità".

---

#### **7.47**

LIRIS, SIGISMONDI, GELMETTI, AMBROGIO

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

"7-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, promuove, d'intesa con l'Associazione Bancaria Italiana (ABI), SACE S.p.A., Mediocredito Centrale S.p.A. e altri intermediari finanziari vigilati, la stipula di specifiche convenzioni finalizzate a garantire l'accesso a linee di credito assistite da garanzia pubblica, in favore delle imprese tenute ai versamenti, di cui al presente articolo".

---

#### **7.48**

LIRIS, SIGISMONDI, AMBROGIO

*Dopo il comma 7, inserire il seguente:*

"7-bis. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Agenzia delle Entrate, d'intesa con il Ministero della Salute e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, adotta un provvedimento che stabilisce criteri uniformi e vincolanti per lo scorporo e la detrazione dell'IVA sugli importi versati di cui al comma 1, tenendo conto dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633".

---

### 7.0.1

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **"Art. 7-bis**

*(Agevolazioni per la promozione dell'economia locale mediante la riapertura e l'ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi)*

L'articolo 30-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 è sostituito dal seguente:

#### **"Art. 30-ter**

*(Agevolazioni per la promozione dell'economia locale mediante la riapertura e l'ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi)*

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione annuale pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, a 10 milioni di euro per l'anno 2021, a 13 milioni di euro per l'anno 2022 e a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 per la concessione di agevolazioni in favore dei soggetti, esercenti attività nei settori di cui al comma 2, primo periodo, che procedono all'ampliamento, rinnovo locali e ammodernamento di esercizi commerciali già esistenti o alla riapertura di esercizi chiusi da almeno sei mesi, situati nei territori di comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti. Le disposizioni del presente articolo non costituiscono in alcun caso deroga alla disciplina prevista dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e dalle leggi regionali in materia di commercio al dettaglio.

2. Sono ammesse a fruire delle agevolazioni previste dal presente articolo le iniziative finalizzate alla riapertura di esercizi operanti nei seguenti settori: artigianato, turismo, fornitura di servizi destinati alla tutela ambientale, alla fruizione di beni culturali e al tempo libero, nonché commercio al dettaglio, limitatamente agli esercizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, compresa la somministrazione di alimenti e di bevande al pubblico. Sono comunque escluse



dalle agevolazioni previste dal presente articolo l'attività di compro oro, definita ai sensi del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92, nonché le sale per scommesse o che detengono al loro interno apparecchi da intrattenimento previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Sono inoltre esclusi dalle agevolazioni previste dal presente articolo i subentri, a qualunque titolo, in attività già esistenti precedentemente interrotte. Sono altresì escluse dalle agevolazioni previste dal presente articolo le aperture di nuove attività e le riaperture, conseguenti a cessione di un'attività preesistente da parte del medesimo soggetto che la esercitava in precedenza o, comunque, di un soggetto, anche costituito in forma societaria, che sia ad esso direttamente o indirettamente riconducibile.

3. Le agevolazioni previste dal presente articolo consistono nell'erogazione di contributi a copertura delle spese sostenute per la riapertura o per i lavori di ampliamento, rinnovo locali e ammodernamento degli esercizi di cui al comma 2, primo periodo. Le richieste sono soddisfatte per l'intero importo. Nel caso di riapertura, la misura del contributo non può essere inferiore a mille euro. Nel caso in cui l'ammontare delle richieste superi l'ammontare annuo complessivamente assegnato le risorse sono ripartite in misura proporzionale al valore delle richieste. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono definiti la tipologia di spese ammissibili e le modalità di trasmissione da parte del Comune al Ministero dell'Interno delle richieste ricevute e del relativo importo. Tali contributi, che rappresentano un'entrata a destinazione vincolata, sono sottoposti alla rendicontazione di cui all'art. 158 del TUEL, con cadenza biennale. I contributi non utilizzati nel biennio sono riacquisiti alla dotazione del Fondo.

4. Possono beneficiare dei contributi di cui al comma 3 i soggetti esercenti, in possesso delle abilitazioni e delle autorizzazioni richieste per lo svolgimento delle attività nei settori di cui al comma 2, primo periodo, in regola con il pagamento dei tributi comunali nel triennio precedente a quello nel quale è presentata

la richiesta di concessione che, ai sensi del comma 1, procedono all'ampliamento, rinnovo locali e ammodernamento di esercizi già esistenti o alla riapertura di esercizi chiusi da almeno sei mesi. I soggetti che intendono usufruire delle agevolazioni di cui al presente articolo devono presentare richiesta al comune nel quale è situato l'esercizio di cui ai commi 1 e 2, corredata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti prescritti. Il comune procede all'assegnazione del contributo dopo aver effettuato i controlli sulla dichiarazione di cui al periodo precedente, previo riscontro del regolare avvio dei lavori.

5. I contributi di cui al presente articolo sono erogati nell'ambito del regime de minimis di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, nei limiti previsti dal medesimo regolamento per gli aiuti di Stato a ciascuna impresa. Essi non sono cumulabili con altre agevolazioni previste dal presente decreto o da altre normative statali, regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026.

7. Restano ferme le previsioni di cui all'articolo 1, comma 509, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

8. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, a 10 milioni di euro per l'anno 2021, a 13 milioni di euro per l'anno 2022 e a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto."

---

## 7.0.2

MANCA, PARRINI, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

### **«Art. 7-bis**

*(Promozione dell'economia locale)*

1. L'articolo 30-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 è sostituito dal seguente:

### **«Art. 30-ter**

*(Agevolazioni per la promozione dell'economia locale mediante la riapertura e l'ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi)*

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione annuale pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, a 10 milioni di euro per l'anno 2021, a 13 milioni di euro per l'anno 2022 e a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 per la concessione di agevolazioni in favore dei soggetti, esercenti attività nei settori di cui al comma 2, primo periodo, che procedono all'ampliamento, rinnovo locali e ammodernamento di esercizi commerciali già esistenti o alla riapertura di esercizi chiusi da almeno sei mesi, situati nei territori di comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti. Le disposizioni del presente articolo non costituiscono in alcun caso deroga alla disciplina prevista dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e dalle leggi regionali in materia di commercio al dettaglio.

2. Sono ammesse a fruire delle agevolazioni previste dal presente articolo le iniziative finalizzate alla riapertura di esercizi operanti nei seguenti settori: artigianato, turismo, fornitura di servizi destinati alla tutela ambientale, alla fruizione di beni culturali e al tempo libero, nonché commercio al dettaglio, limitatamente agli esercizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, compresa la somministrazione di alimenti e di bevande al pubblico. Sono comunque escluse dalle agevolazioni previste dal presente articolo l'attività di compro oro, definita ai sensi del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92, nonché le sale per scommesse o che detengono al loro interno apparecchi da intrattenimento previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Sono inoltre esclusi dalle agevolazioni previste dal presente articolo i subentri, a qualunque titolo, in attività già esistenti precedentemente interrotte. Sono altresì escluse dalle agevolazioni previste dal presente articolo le aperture di nuove attività e le riaperture, conseguenti a cessione di un'attività preesistente da parte del medesimo soggetto che la esercitava in precedenza o, comunque, di un soggetto, anche costituito in forma societaria, che sia ad esso direttamente o indirettamente riconducibile.

3. Le agevolazioni previste dal presente articolo consistono nell'erogazione di contributi a copertura delle spese sostenute per la riapertura o per i lavori di ampliamento, rinnovo locali e ammodernamento degli esercizi di cui al comma 2, primo periodo. Le richieste sono soddisfatte per l'intero importo. Nel caso di riapertura, la misura del contributo non può essere inferiore a mille euro. Nel caso in cui l'ammontare delle richieste superi l'ammontare annuo complessivamente assegnato le risorse sono ripartite in misura proporzionale al valore delle richieste. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono definiti la tipologia di spese ammissibili e le modalità di trasmissione da parte del Comune al Ministero dell'Interno delle richieste ricevute e del relativo importo. Tali contributi, che rappresentano un'entrata a destinazione vincolata, sono sottoposti alla rendicontazione di cui all'art. 158 del TUEL, con cadenza biennale. I contributi non utilizzati nel biennio sono riacquisiti alla dotazione del Fondo.

4. Possono beneficiare dei contributi di cui al comma 3 i soggetti esercenti, in possesso delle abilitazioni e delle autorizzazioni richieste per lo svolgimento delle attività nei settori di cui al comma 2, primo periodo, in regola con il pagamento dei tributi comunali nel triennio precedente a quello nel quale è presentata la richiesta di concessione che, ai sensi del comma 1, procedono all'ampliamento, rinnovo locali e ammodernamento di esercizi già esistenti o alla riapertura di esercizi chiusi da almeno sei mesi. I soggetti che intendono usufruire delle agevolazioni di cui al presente articolo devono presentare richiesta al comune nel quale è situato l'esercizio di cui ai commi 1 e 2, corredata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti prescritti. Il comune procede all'assegnazione del contributo dopo aver effettuato i controlli sulla dichiarazione di cui al periodo precedente, previo riscontro del regolare avvio dei lavori.

5. I contributi di cui al presente articolo sono erogati nell'ambito del regime de minimis di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, nei limiti previsti dal medesimo regolamento per gli aiuti di Stato a ciascuna impresa. Essi non sono cumulabili con altre agevolazioni previste dal presente decreto o da altre normative statali, regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026.

7. Restano ferme le previsioni di cui all'articolo 1, comma 509, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.»

---

### 7.0.3

PIRRO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **"Art. 7-bis**

*(Agevolazioni per la promozione dell'economia locale mediante la riapertura e l'ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi)*

1. L'articolo 30-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 è sostituito dal seguente:

«1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione annuale pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, a 10 milioni di euro per l'anno 2021, a 13 milioni di euro per l'anno 2022 e a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 per la concessione di agevolazioni in favore dei soggetti, esercenti attività nei settori di cui al comma 2, primo periodo, che procedono all'ampliamento, rinnovo locali e ammodernamento di esercizi commerciali già esistenti o alla riapertura di esercizi chiusi da almeno sei mesi, situati nei territori di comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti. Le disposizioni del presente articolo non costituiscono in alcun caso deroga alla disciplina prevista dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e dalle leggi regionali in materia di commercio al dettaglio.

2. Sono ammesse a fruire delle agevolazioni previste dal presente articolo le iniziative finalizzate alla riapertura di esercizi operanti nei seguenti settori: artigianato, turismo, fornitura di servizi destinati alla tutela ambientale, alla fruizione di beni culturali e al tempo libero, nonché commercio al dettaglio, limitatamente agli esercizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, compresa la somministrazione di alimenti e di bevande al pubblico. Sono comunque escluse dalle agevolazioni previste dal presente articolo l'attività di compro oro, definita ai sensi del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92, nonché le sale per scommesse o che detengono al loro interno apparecchi da intrattenimento previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Sono inoltre esclusi dalle agevolazioni previste dal presente articolo i subentri, a qualunque titolo, in attività già esistenti precedentemente interrotte. Sono altresì escluse dalle agevolazioni previste dal presente articolo le aperture di nuove attività e le riaperture, conseguenti a cessione di un'attività preesistente da parte del medesimo soggetto che la esercitava in precedenza o, comunque, di un soggetto, anche costituito in forma societaria, che sia ad esso direttamente o indirettamente riconducibile.

3. Le agevolazioni previste dal presente articolo consistono nell'erogazione di contributi a copertura delle spese sostenute per la riapertura o per i lavori di ampliamento, rinnovo locali e ammodernamento degli esercizi di cui al comma 2, primo periodo. Le richieste sono soddisfatte per l'intero importo. Nel caso di riapertura, la misura del contributo non può essere inferiore a mille euro. Nel caso in cui l'ammontare delle richieste superi l'ammontare annuo complessivamente assegnato le risorse sono ripartite in misura proporzionale al valore delle richieste. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono definiti la tipologia di spese ammissibili e le modalità di trasmissione da parte del Comune al Ministero dell'Interno delle richieste ricevute e del relativo importo. Tali contributi, che rappresentano un'entrata a destinazione vincolata, sono sottoposti alla rendicontazione di cui all'art. 158 del TUEL, con cadenza biennale. I contributi non utilizzati nel biennio sono riacquisiti alla dotazione del Fondo.

4. Possono beneficiare dei contributi di cui al comma 3 i soggetti esercenti, in possesso delle abilitazioni e delle autorizzazioni richieste per lo svolgimento delle attività nei settori di cui al comma 2, primo periodo, in regola con il pagamento dei tributi comunali nel triennio precedente a quello nel quale è presentata la richiesta di concessione che, ai sensi del comma 1, procedono all'ampliamento, rinnovo locali e ammodernamento di esercizi già esistenti o alla riapertura di esercizi chiusi da almeno sei mesi. I soggetti che intendono usufruire delle agevolazioni di cui al presente articolo devono presentare richiesta al comune nel quale è situato l'esercizio di cui ai commi 1 e 2, corredata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti prescritti. Il comune procede all'assegnazione del contributo dopo aver effettuato i controlli sulla dichiarazione di cui al periodo precedente, previo riscontro del regolare avvio dei lavori.

5. I contributi di cui al presente articolo sono erogati nell'ambito del regime de minimis di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, nei limiti previsti dal medesimo regolamento per gli aiuti di Stato a ciascuna impresa. Essi non sono cumulabili con altre agevolazioni previste dal presente decreto o da altre normative statali, regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026.

7. Restano ferme le previsioni di cui all'articolo 1, comma 509, della legge 30 dicembre 2023, n. 213."

---

#### 7.0.4

LOTITO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **"Art. 7-bis**

1. All'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 11-*quater* è inserito il seguente:

"11-*quinqüies*. Al fine di garantire la sostenibilità della spesa per l'acquisto di farmaci non biologici a brevetto scaduto e nel contempo garantire un miglior livello di controllo della continuità delle forniture, e per i quali siano introdotti sul mercato i relativi farmaci equivalenti, si applicano le seguenti disposizioni:

a) le procedure pubbliche di acquisto devono svolgersi mediante utilizzo di accordi-quadro con tutti gli operatori economici quando i medicinali sono più di tre a base del medesimo principio attivo. A tal fine le centrali regionali d'acquisto predispongono un lotto unico per la costituzione del quale si devono considerare lo specifico principio attivo (ATC di V livello), i medesimi dosaggio e via di somministrazione;

b) al fine di garantire la sostenibilità della spesa e nel contempo limitare il rischio di discontinuità o interruzione delle forniture, sono stabilite per i primi tre farmaci nella graduatoria dell'accordo-quadro, classificati secondo il criterio del minor prezzo o dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le seguenti quote di suddivisione del fabbisogno oggetto della procedura pubblica di acquisto:

. 55% al primo operatore classificato nella graduatoria dell'accordo quadro;

. 30% al secondo operatore classificato nella graduatoria dell'accordo quadro;

. 15% al terzo operatore classificato nella graduatoria dell'accordo quadro;

c) in caso di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare di un farmaco non biologico durante il periodo di validità del contratto di fornitura, l'ente appaltante, entro sessanta giorni dal momento dell'immissione in commercio di uno o più farmaci equivalenti contenenti il medesimo principio attivo, apre il confronto concorrenziale tra questi e il farmaco originatore di riferimento nel rispetto di quanto prescritto dalle lettere a) e b);

d) In caso di successivo ingresso in commercio di ulteriori farmaci non biologici a base del medesimo principio attivo, il nuovo confronto con-

correnziale è riaperto alla scadenza del precedente contratto di cui alla lettera c), nel rispetto di quanto prescritto dalle lettere a) e b);

e) l'ente appaltante è tenuto ad erogare ai centri prescrittori i prodotti aggiudicati con le procedure previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni;"

---

### **7.0.5**

GARAVAGLIA, MURELLI, DREOSTO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 7-bis.**

*(Disposizioni urgenti in materia di governo della spesa farmaceutica)*

1.All'articolo 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 11-*quater* è inserito il seguente:

"11-*quinquies*. Al fine di garantire la sostenibilità della spesa per l'acquisto di farmaci non biologici a brevetto scaduto e nel contempo garantire un miglior livello di controllo della continuità delle forniture, e per i quali siano introdotti sul mercato i relativi farmaci equivalenti, si applicano le seguenti disposizioni:

a) le procedure pubbliche di acquisto devono svolgersi mediante utilizzo di accordi-quadro con tutti gli operatori economici quando i medicinali sono più di tre a base del medesimo principio attivo. A tal fine le centrali regionali d'acquisto predispongono un lotto unico per la costituzione del quale si devono considerare lo specifico principio attivo (ATC di V livello), i medesimi dosaggio e via di somministrazione;

b) al fine di garantire la sostenibilità della spesa e nel contempo limitare il rischio di discontinuità o interruzione delle forniture, sono stabilite per i primi tre farmaci nella graduatoria dell'accordo-quadro, classificati secondo il criterio del minor prezzo o dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le seguenti quote di suddivisione del fabbisogno oggetto della procedura pubblica di acquisto:

1) 55% al primo operatore classificato nella graduatoria dell'accordo quadro;

2) 30% al secondo operatore classificato nella graduatoria dell'accordo quadro;

3) 15% al terzo operatore classificato nella graduatoria dell'accordo quadro;



c) in caso di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare di un farmaco non biologico durante il periodo di validità del contratto di fornitura, l'ente appaltante, entro sessanta giorni dal momento dell'immissione in commercio di uno o più farmaci equivalenti contenenti il medesimo principio attivo, apre il confronto concorrenziale tra questi e il farmaco originatore di riferimento nel rispetto di quanto prescritto dalle lettere a) e b);

d) in caso di successivo ingresso in commercio di ulteriori farmaci non biologici a base del medesimo principio attivo, il nuovo confronto concorrenziale è riaperto alla scadenza del precedente contratto di cui alla lettera c), nel rispetto di quanto prescritto dalle lettere a) e b);

e) l'ente appaltante è tenuto ad erogare ai centri prescrittori i prodotti aggiudicati con le procedure previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni.".»

#### 7.0.6

AMBROGIO, LIRIS, GELMETTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **"Art. 7-bis**

*(Fondo per l'acquisto di dispositivi medici innovativi)*

1. A decorrere dall'anno 2026 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Fondo Nazionale per l'acquisto dei dispositivi medici innovativi.

2. Sono definiti dispositivi medici innovativi quei dispositivi in grado di:

a) rispondere ai bisogni clinici di pazienti affetti da una patologia mortale o altamente invalidante per la quale non esiste un metodo di trattamento soddisfacente o, anche se tale metodo esiste, il dispositivo risulta di grande vantaggio terapeutico rispetto alle soluzioni esistenti;

b) rispondere alle esigenze di riduzione delle liste di attesa, dei tempi di degenza e riabilitazione espresse dal Servizio Sanitario Nazionale.

3. Il Fondo di cui al comma 1 è impiegato per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto di dispositivi medici che abbiano dimostrato di possedere le caratteristiche di cui al comma 2, in base a valutazioni di Health Technology Assessment elaborate dall'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali ai sensi del presente articolo.

4. La valutazione di cui al comma 3 ha una validità di 36 mesi. Decorso tale termine l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali procede a una nuova valutazione del dispositivo medico finalizzata al rinnovo dell'accesso al Fondo e basata sull'effettiva allocazione più efficiente di risorse umane, finan-

ziarie e strutturali del Servizio Sanitario Nazionale, nonché sulle evidenze eventualmente prodotte nell'arco del periodo di accesso al Fondo stesso.

5. La determinazione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 è stabilita annualmente con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, in base al fabbisogno emerso dalle valutazioni di Health Technology Assessment di cui al comma 3 e nel limite massimo dello 0,2% del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale.

6. La spesa per l'acquisto dei dispositivi tramite il Fondo di cui al comma 1 non concorre al raggiungimento del tetto della spesa per l'acquisto di dispositivi medici di cui all'art. 17, comma 1 lettera c), del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, salvo che per l'ammontare eccedente l'importo di cui al comma 5.

7. Con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità di funzionamento del Fondo e il meccanismo di riparto tra le regioni."

---

## 7.0.7

GARAVAGLIA, DREOSTO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 7-bis.**

*(Incentivi all'innovazione farmaceutica)*

1. Al fine di incentivare la ricerca e sviluppo di medicinali innovativi e garantirne la disponibilità e l'accesso da parte dei pazienti, a decorrere dal 1° gennaio 2026, e in parziale deroga a quanto previsto al comma 580 dell'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, le aziende farmaceutiche titolari di AIC di farmaci ai quali, allo scadere del periodo di trentasei mesi di permanenza nel fondo di cui all'art. 1, comma 401 della Legge 11 dicembre 2016 n. 232, AIFA abbia confermato la persistenza del requisito di innovatività, beneficino di una riduzione dell'importo dovuto a titolo di ripiano del superamento del tetto della spesa farmaceutica per acquisiti diretti, per la parte di fatturato riferito ai Codici AIC di detti farmaci, determinata sulla base del numero dei farmaci per i quali AIFA abbia confermato la persistenza del requisito dell'innovatività nell'anno di riferimento, e in ogni caso non superiore al 50 per cento.

2. Ai fini dell'applicazione del precedente comma, AIFA valuta, previa richiesta dell'azienda farmaceutica titolare AIC, se persista per il dato far-

maco l'innovatività sulla base dei criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 1, comma 285 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, con riferimento alle indicazioni terapeutiche per le quali sia scaduto il periodo di trentasei mesi di permanenza nel fondo di cui all'art. 1, comma 401 della Legge 11 dicembre 2016 n. 232 successivamente al 1° gennaio 2026. AIFA conclude la valutazione di cui al precedente periodo almeno sessanta giorni prima della scadenza del predetto termine di trentasei mesi. I farmaci per i quali è confermato il requisito dell'innovatività ai sensi del presente comma sono definiti "farmaci a innovatività persistente". In ogni caso, il beneficio di cui al comma 1 ha una durata di ventiquattro mesi dalla data di scadenza del periodo di trentasei mesi di cui al comma 403 dell'art. 1 della Legge 11 novembre 2016, n. 232 per la singola indicazione.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, il finanziamento sanitario corrente è incrementato di 25 milioni di euro per l'anno 2026, e sono vincolati, nell'ambito del medesimo finanziamento sanitario corrente, 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

4. A quota parte degli oneri derivanti dal comma 3, pari a 25 milioni di euro annui per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

---

## 7.0.8

### TURCO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 7-bis**

*(Opzione per il rimborso in luogo delle detrazioni fiscali in ambito sanitario)*

1. I soggetti che sostengono, negli anni 2025 e 2026, le spese di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, per un rimborso in denaro sulla base dei criteri individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2. I rimborsi attribuiti non concorrono a formare il reddito del percipiente per l'intero ammontare corrisposto nel periodo d'imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2025 e di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana uno o più decreti al fine di stabilire le condizioni e le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 5.

3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 289-*bis* e 289-*ter*, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

4. Ai fini del controllo, si applicano, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, le attribuzioni e i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

5. Agli oneri di cui al presente articolo, si provvede, nel limite di 15 milioni di euro per il 2025 e di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

---

## 7.0.9

RUSSO, NOCCO, AMBROGIO

*Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:*

### «Art. 7-*bis*

1. Per favorire lo smaltimento delle liste d'attesa, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono coinvolgere anche le strutture private accreditate, utilizzando una quota non superiore allo 0,5 per cento del livello annuale del finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, in deroga all'articolo 15, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del servizio sanitario regionale. Qualora le regioni si avvalgano della deroga di cui al periodo precedente, le medesime regioni aggiornano e sottopongono al Tavolo di verifica degli adempimenti la programmazione annuale previsionale, nella quale è data evidenza del rispetto dell'equilibrio economico-finanziario del servizio sanitario regionale. Per le regioni che hanno sottoscritto l'accordo di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, la valutazione è effettuata nell'ambito delle modalità attuative previste dall'accordo stesso. Nel caso in cui non si verifichi l'equilibrio di bilancio del servizio sanitario regionale, le regioni, nell'esercizio finanziario successivo, pongono in essere i necessari interventi di recupero. Alle medesime regioni è preclusa la facoltà di avvalersi della deroga nell'esercizio succes-

sivo a quello in cui è stato verificato il mancato raggiungimento dell'equilibrio di bilancio. Gli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, tengono conto di tali circostanze.».

---

#### **7.0.10**

MANCA, PARRINI, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 7-bis**

*(Disposizioni in materia di Modalità di assegnazione  
delle concessioni per il commercio su aree pubbliche)*

*1. All'articolo 11, comma 1, della legge 30 dicembre 2023, n. 214 le parole "ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131," sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,".»*

---

### **Art. 8**

#### **8.1**

PIRRO, SIRONI

*Sopprimere l'articolo.*

---

#### **8.2**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

*All'articolo apportare le seguenti modificazioni:*

1) Sostituire la rubrica con la seguente: "(Aliquota IVA del cinque per cento per i prodotti per l'igiene femminile)";

2) Al comma 1 anteporre il seguente:

"0.1) Alla tabella A, Parte II-*bis*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 1-*octies*) è aggiunto il seguente: "1-*octies*.1. Prodotti assorbenti, tamponi, coppette mestruali e analoghi dispositivi destinati alla protezione dell'igiene femminile;"

3) Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: "dal 1° gennaio 2026" con le seguenti: "dal 1° agosto 2025";

4) Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: "Agli oneri derivanti dal comma 0.1, quantificati in 105 milioni di euro per il 2025, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 1."

---

### 8.3

PIRRO, CASTELLONE, GUIDOLIN, MAZZELLA, SIRONI

*Al comma 1 sostituire il primo periodo con il seguente: "Il Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione di cui all'articolo 1, comma 688, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 142 milioni di euro per l'anno 2025, 12,7 milioni di euro per l'anno 2027 e 1 milione di euro per l'anno 2028."*

*Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: "Rifinanziamento del Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione"*

---

### 8.0.1

POTENTI, DREOSTO

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 8-bis**

*(Norma di interpretazione autentica crediti energia e gas)*

1. Gli articoli 15 e 15.1 del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2022, n. 25, gli art. 4 e 5 del decreto legge 1 marzo 2022, n. 17, convertito con modificazioni dalla Legge 27 aprile 2022, n. 34, gli articoli 3, 4 e 5 del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla Legge 20 maggio 2022, n. 51, l'art. 6 del decreto legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni dalla Legge 21 settembre 2022, n. 142 l'articolo 1 del decreto legge 23 settembre 2022, n° 144, l convertito con modificazioni dalla Legge 17 novembre 2022, n. 175, l'art. 1 del decreto legge 23 settembre 2022, n. 176, convertito con modificazioni dalla L. 17 novembre 2022, n. 175, l'art. 1, commi da 2 a 5, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, l'articolo 4 del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 26 maggio 2023, n. 56, si interpretano nel senso che non rilevano, ai fini del calcolo della spesa sostenuta per l'acquisto di energia elettrica, la produzione di energia elettrica autoconsumata e l'acquisto di gas naturale, i flussi generati da strumenti derivati di copertura collegati al costo della materia prima.

2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità per l'applicazione della presente norma interpretativa ai crediti di imposta già fruiti dalle imprese.

### 8.0.2

FURLAN, PAITA

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 8-bis**

*(Ripristino del regime del fuori campo IVA per le attività mutuali svolte dalle associazioni verso i soci)*

1. All'articolo 4, comma 5 del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633 sono aggiunte in fine le seguenti parole: «; le prestazioni di servizi effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni non commerciali con qualifi-

ca di ente di Terzo settore ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, nei confronti di associati, di altre associazioni di Terzo settore che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o iscritti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le prestazioni di servizi di cui all'articolo 85 comma 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, erogate alle condizioni ivi previste e a favore dei medesimi beneficiari, dalle associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, se effettuate a fronte di erogazioni supplementari stabilite dall'associazione in assenza di un nesso diretto con il costo effettivo del servizio, determinato ai sensi dell'art. 79, comma 2, ultimo periodo, del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117.».

---

## **Art. 9**

### **9.1**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

*Sopprimere l'articolo.*

Conseguentemente all'articolo 20, comma 2, capoverso m) sostituire le parole: "quanto a euro 22.000.000 annui a decorrere dall'anno 2025" con le seguenti: "quanto a euro 17.100.000 per l'anno 2025 e a euro 13.600.000 annui a decorrere dall'anno 2026".

---

### **9.2**

MATERA, PIROVANO

*Al comma 2, lettera a), capoverso 1-novies), sostituire le parole: «di cui al citato» con le seguenti: «di cui all'articolo 36 del».*

---



### 9.3

BIANCOFIORE

*All'articolo 9 comma 2 è inserita la seguente lettera:*

c) alla parte III) è aggiunto il numero 127-*vicies*) manufatti artistici in vetro realizzati nell'isola di Murano.

---

#### 9.0.1

PUCCIARELLI, DREOSTO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art 9-bis.

*(Riduzione imposta sul valore aggiunto)*

1. Al numero 10-*bis* della Tabella A, Parte III, del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: "e ostriche" sono soppresse.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 0,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. »

---

#### 9.0.2

PUCCIARELLI, DREOSTO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art 9-bis.

1. Al comma 8 dell'articolo 2-*quater* del decreto legge 9 agosto 2024 n. 113, convertito con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024 n. 143, dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: «E' considerato tempestivo il pagamen-

to della prima rata, effettuato entro i cinque giorni successivi alla scadenza prevista.».

---

### 9.0.3

BIANCOFIORE

*Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:*

#### **«Art. 9-bis**

*(Disposizioni in materia di beni culturali)*

All'articolo 10 comma 4 del d.lgs. 42/2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio, è inserita la seguente lettera:

l) manufatti artistici realizzati in vetro di Murano.»

---

### 9.0.4

PIRRO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 9-bis**

*(Applicazione dell'aliquota IVA ridotta)*

1. Alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla parte II-*bis*, concernente i beni e i servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 5 per cento, dopo il numero 1-*octies*) sono inseriti i seguenti:

1-*novies*) prodotti assorbenti e tamponi destinati alla protezione dell'igiene femminile; coppette mestruali;

1-*decies*) pannolini per bambini;

b) alla parte III, concernente i beni e i servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 10 per cento i numeri 114.1), 114.2) e 114-*bis*) sono abrogati.

2. Al minor gettito derivante dal presente articolo, valutato in 45 milioni di euro per l'anno 2025 e 162,65 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui

all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

---

#### **9.0.5**

PIRRO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

##### **«Art. 9-bis**

*(Applicazione dell'aliquota IVA ridotta)*

1. Alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla parte III, concernente i beni e i servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 10 per cento, dopo il numero 114-*bis*) è inserito il seguente: «114-*ter*) profilattici maschili e femminili».

2. 2. Al minor gettito derivante dal presente articolo, valutato in 10 milioni di euro per l'anno 2025 e 35 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

---

#### **9.0.6**

TURCO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

##### **«Art. 9-bis.**

*(Agevolazioni fiscali per gli immobili adibiti ad abitazione principale)*

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 15, del d.p.R. 22 dicembre 1986, n. 917, fino al 31 dicembre 2026 la detrazione dall'imposta lorda è riconosciuta nella misura del 23 per cento:

a) per gli interessi passivi, e relativi oneri accessori, in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione, di cui alla lettera b) del medesimo articolo 15;

b) per i canoni di locazione derivanti dai contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, i canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo

studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative, dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante da quest'ultimo almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa, per unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l'università o in comuni limitrofi, di cui alla lettera i-sexies) del medesimo articolo 15.

2. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 01, lettera a), le parole: «euro 300,00» sono sostituite dalle seguenti: «euro 600,00»;

b) al comma 01, lettera b), le parole: «euro 150,00» sono sostituite dalle seguenti: «euro 300,00».

3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

---

## 9.0.7

### TURCO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 9-bis.**

*(Aliquota IRES agevolata)*

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 77, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, a decorrere dal 1 gennaio 2024, con effetto per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2023, le grandi imprese che stabiliscano un rapporto tra il complessivo trattamento economico degli amministratori investiti di particolari cariche, ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile e il salario aziendale minimo non superiore a 1 su 50, sono soggette ad un'imposta sul reddito delle società con l'aliquota pari al 15 per cento. Per la finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

2. Il rapporto di cui al comma 1 stabilisce una correlazione che lega, per l'intero mandato dell'organo amministrativo, la variazione in aumento del compenso massimo, comprensivo di ogni attribuzione, a quello dell'intero monte salari aziendale.

3. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del Made in Italy e del Ministro del Lavoro delle Politiche sociali, sentiti i rappresentanti dell'organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentativi a livello nazionale sono adottate le disposizioni applicative del presente articolo, avuto riguardo alle modalità di controllo della permanenza del requisito di cui al comma 2.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

---

## **9.0.8**

### **TURCO**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 9-bis.**

*(Maggiorazione dell'imposta sui servizi digitali)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 36 è sostituito dal seguente: « 36. Sono soggetti passivi dell'imposta sui servizi digitali i soggetti esercenti attività d'impresa che realizzano ricavi derivanti da servizi digitali di cui al comma 37 nel territorio dello Stato. »;

b) al comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « 3 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 15 per cento ».».

---

### 9.0.9

TURCO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 9-bis.**

*(Esenzione IVA per i beni di prima necessità)*

1. In deroga a quanto previsto dalla Tabella A, parte II e III d.p.R. 26 ottobre 1972, n. 633, fino al 31 dicembre 2026, i seguenti beni sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto:

1) paste alimentari; pane e altri prodotti della panetteria ordinaria anche contenenti ingredienti e sostanze ammessi dal titolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova o formaggio;

2) farina, semolino e fiocchi di patate;

3) latte fresco, latte conservato, destinato al consumo alimentare, confezionato per la vendita al minuto, sottoposto a pastorizzazione o ad altri trattamenti previsti da leggi sanitarie; burro, formaggi e latticini;

4) uova di volatili in guscio, fresche o conservate;

5) frutta commestibili, fresche o secche, o temporaneamente conservate;

6) legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati;

7) cereali (escluso il riso pilato, brillato, lucidato e spezzato);

8) olio d'oliva, oli vegetali destinati all'alimentazione umana od animale, compresi quelli greggi destinati direttamente alla raffinazione per uso alimentare;

9) ortaggi e piante mangerecce, esclusi i tartufi, freschi, refrigerati o presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, pari a 1.500 milioni di euro per gli anni 2025 e 2026, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 3.

3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 36 è sostituito dal seguente: «36. Sono soggetti passivi dell'imposta sui servizi digitali i soggetti esercenti attività d'impresa che realizzano ricavi derivanti da servizi digitali di cui al comma 37 nel territorio dello Stato.»;

b) al comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento». ".

---

## **Art. 10**

### **10.1**

FREGOLENT, PAITA

*Al comma 1, prima della lettera a), premettere la seguente:*

"0a) al comma 1, le parole: *"dal codice ATECO"*, sono sostituite dalle seguenti: *"dai codici ATECO 32.12.20, 32.13.00 e"*.

---

### **10.2**

MATERA, PIROVANO

*Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, sostituire il secondo periodo con il seguente:* «Ai fini del presente comma si applica la definizione di gruppo di cui all'articolo 2, punto 11), della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013».

---

### **10.3**

GARAVAGLIA, DREOSTO

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. Al decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, il comma 10 è abrogato;

b) all'articolo 12, comma 1, dopo la lettera b), è inserita la seguente:

"b-bis) all'articolo 123-bis, il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Il revisore o la società di revisione esprime il giudizio e rilascia la dichiarazione di cui all'articolo 14, comma 2, lettere e), e-bis) ed e-ter), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sulle informazioni di cui al comma 1, lettere c),

d), f), l) e m), e al comma 2, lettera b), e verifica che siano state fornite le informazioni di cui al comma 2, lettere a), c), d) e d-bis), del presente articolo";

c) all'articolo 17, comma 1:

1) alla lettera b), le parole: "1° gennaio 2025" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2027";

2) alla lettera c):

2.1) alinea, le parole: "1° gennaio 2026" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2028";

2.2) al numero 1), le parole: ", fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 10" sono soppresse;

d) all'articolo 18, comma 11, le parole: "Entro 18 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 31 ottobre 2028".

1-ter. All'articolo 25 del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) dopo la parola: "determinare" sono inserite le seguenti: ", in una o più soluzioni, sulla base del richiamo di contribuzioni effettuato nel 2023 dal Fondo di risoluzione unico, sino alla completa copertura di qualsiasi obbligazione, perdita, costo e qualsivoglia onere o passività di cui al comma 1,";

2) le parole: ", non oltre i due anni successivi a quello di riferimento delle contribuzioni addizionali medesime" sono soppresse;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Per ogni richiamo da parte del fondo di risoluzione nazionale, l'importo delle contribuzioni addizionali è dovuto dalle banche aventi sede legale in Italia e dalle succursali italiane di banche extracomunitarie considerate dal Comitato di risoluzione unico, alla data di riferimento individuata dal Comitato stesso, ai fini della contribuzione annuale al Fondo di risoluzione unico nell'ultimo richiamo della contribuzione annuale alla data di determinazione di cui al comma 2; i criteri di ripartizione delle contribuzioni addizionali sono quelli stabiliti dal Comitato di risoluzione unico per le contribuzioni al Fondo di risoluzione unico per il medesimo ultimo richiamo."

1-quater. All'articolo 15, comma 8, della legge 7 marzo 1996 n. 108, il quinto periodo è sostituito dal seguente: "Con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze è istituita presso il Dipartimento del tesoro la Segreteria antiusura con funzioni di segreteria della Commissione e sono determinati gli emolumenti da attribuire ai componenti della Commissione e della Segreteria antiusura con oneri posti a carico delle risorse del Fondo di cui al comma 1, nel limite di 20.000 euro annui a decorrere dal 2026".



1-*quiquies*. All'articolo 1, comma 865, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, dopo la lettera b) è inserita la seguente: "b-*bis*) i commi 3 e 5 dell'art. 15 della legge 7 marzo 1996 n.108".»

*Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «MICAR» aggiungere le seguenti: «, nonché per il recepimento della normativa europea»*

---

#### 10.4

FREGOLENT, PAITA

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-*bis*. Il termine di cui al comma 9 dell'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, è riaperto sino al 31 ottobre 2025. Per coloro che aderiscono, il versamento può essere effettuato in un'unica soluzione entro il 31 ottobre 2025, ovvero entro il 31 ottobre 2034 mediante pagamento rateale in dieci anni da effettuarsi entro il 31 ottobre di ciascun anno a partire dal 31 ottobre 2025. A decorrere dal 1° novembre 2025, sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi di cui all'articolo 5, comma 11, del citato decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, calcolati al tasso legale. Restano ferme le disposizioni di cui ai commi da 7 a 12 dell'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, come modificato dal comma 1-*ter* del presente articolo.

1-*ter*. All'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 215, al comma 12, le parole "3 giugno 2025", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2025"»

---

#### 10.5

FREGOLENT, PAITA

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*"1-*bis*. Al fine di sostenere le imprese della filiera del tessile e della moda, i soggetti di cui all'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, operanti nella medesima filiera, effettuano il riversamento dell'importo del credito utilizzato nella misura del 30 per cento del medesimo senza applicazione di sanzioni e interessi, alle condizioni e nei termini previsti nei commi seguenti.

1-*ter*. I soggetti di cui al comma 1-*bis* presentano apposita istanza all'Agenzia delle entrate entro il 30 novembre 2025, nelle modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

1-*quater*. La disposizione di cui all'articolo 5, comma 7, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, non si applica ai soggetti operanti nella filiera di cui al comma 1-*bis* che hanno realizzato nel periodo d'imposta precedente alla presentazione dell'istanza di cui al comma 1-*ter* un fatturato inferiore a 5 milioni di euro.

1-*quinquies*. I soggetti che hanno già provveduto in tutto o in parte, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, al riversamento spontaneo delle somme possono sospendere il pagamento delle rate residue per la parte eccedente gli importi di cui al comma 1-*bis* e chiedere il rimborso degli importi già versati in eccedenza. Le modalità e i termini di presentazione della relativa istanza sono definiti con il provvedimento di cui al comma 1-*ter*."

---

## Art. 11

### 11.1

MANCA, ALFIERI

*Al comma 1, sopprimere la lettera a)*

---

### 11.2

TURCO

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

*"2-bis. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) dopo il comma 491, è inserito il seguente: «491-bis. Le operazioni di vendita di azioni, di altri strumenti finanziari partecipativi di cui al se-

sto comma dell'articolo 2346 del codice civile, nonché di obbligazioni, titoli pubblici a medio-lungo termine e altri valori mobiliari e strumenti finanziari, emessi da società residenti e da società svolgenti attività economica nel territorio dello Stato, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti indipendentemente dalla residenza del soggetto emittente, negoziati da soggetti privati e investitori istituzionali, per conto proprio e di terzi, nonché da fondi comuni d'investimento, fondi pensione, SICAV, EFT e fondi simili, sono soggette ad un'imposta con aliquote decrescenti al crescere del tempo di titolarità del titolo o dello strumento finanziario dismesso e comunque non superiore allo 0,1 per cento, da calcolare sul valore dell'operazione di vendita, con previsione di una tassazione maggiore per i soggetti istituzionali rispetto ai soggetti privati. L'aliquota dell'imposta è ridotta alla metà per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione. L'imposta non si applica qualora il trasferimento della proprietà avvenga per successione o donazione. Per valore della transazione si intende il corrispettivo realizzato dalla vendita. L'imposta è dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione e dallo Stato di residenza delle parti contraenti. Sono escluse dall'imposta le operazioni di emissione e di annullamento dei titoli azionari e dei predetti strumenti finanziari, nonché le operazioni di acquisizione temporanea di titoli indicate nell'articolo 2, punto 10, del regolamento (CE) n. 1287/2006 della Commissione, del 10 agosto 2006. Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà non sia superiore a 400 milioni di euro. Non sono soggette a tassazione le operazioni finanziarie di vendita giornaliera realizzate da soggetti privati di valore non superiore a 10.000 euro, effettuate dallo stesso soggetto e per lo stesso strumento finanziario»;

b) al comma 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «agli strumenti finanziari di cui ai commi 491 e 492» sono sostituite dalle seguenti: «agli strumenti finanziari di cui ai commi 491, 491-bis e 492»

b) al quarto periodo:

1) le parole: «aliquota dello 0,02 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «aliquota non superiore allo 0,1 per cento»;

2) le parole: «che in una giornata di borsa superino la soglia numerica stabilita con il decreto di cui al precedente periodo» sono sostituite dalle seguenti: «in una giornata di borsa»;

c) al quinto periodo, le parole: «Tale soglia» sono sostituite dalle seguenti: «Tale saldo», le parole: «al 60 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 50 per cento» e dopo le parole: «ordini trasmessi» sono aggiunte le seguenti: «per ciascuno strumento finanziario».

---

### 11.3

#### TURCO

*Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:*

"2-bis. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, le attività di compro oro di cui al decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92, i prestatori di gioco soggetti alle disposizioni di cui al Titolo IV del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, nonché le imprese individuali e le società oggetto di segnalazioni a sofferenza effettuate dagli intermediari alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia, di cui alla delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio del 29 marzo 1994, come modificata dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 174 del 27 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 2012, devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa.

2. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136».

---

### 11.0.1

#### LOTITO

*Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 11-bis.**

*(Misure in materia fiscale e in favore dei consumatori)*

1. Al fine di dare attuazione alle disposizioni fiscali concernenti l'imposta di consumo sui prodotti che contengono nicotina, le confezioni unitarie e l'eventuale imballaggio esterno dei prodotti di cui all'articolo 62-*quater*.1 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, devono riportare i seguenti elementi:

- a) informazioni sugli ingredienti;
- b) indicazioni sulla dose di nicotina contenuta in un singolo involucri;
- c) avvertenze d'uso sul prodotto, ivi inclusa la dicitura "tenere fuori dalla portata dei bambini";
- d) la seguente avvertenza sanitaria: "Prodotto contenente nicotina, sostanza che crea un'elevata dipendenza. Uso sconsigliato ai non fumatori. Per info chiama il numero verde 800554088 dell'Istituto Superiore di Sanità". "Uso fortemente sconsigliato ai soggetti affetti da ipertensione arteriosa e ai soggetti affetti da patolo-

gie cardiovascolari". Alla collocazione dell'avvertenza sul condizionamento e alle relative dimensioni e tipologie testuali si applicano le previsioni di cui all'art. 21, comma 9, lettera d), del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6.

2. I prodotti di cui al comma 1 possono essere commercializzati solo se dotati di chiusura a prova di bambino e manomissione con certificazione ISO 8317 e se il contenuto di nicotina per singolo involucro funzionale al consumo non supera il limite massimo di 16,6 mg.

3. La vendita dei prodotti di cui al comma 1 è vietata ai minori di anni 18. Nei casi di violazione trovano applicazione le sanzioni di cui all'art. 25 del Regio Decreto 24 dicembre 1934, n. 2316.

4. All'articolo 62-*quater*.1 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al fine di monitorare la circolazione dei prodotti e assicurare un'efficace verifica della garanzia, al comma 9-*ter* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le spedizioni tra depositi autorizzati sono comunicate con cadenza semestrale, a mezzo posta elettronica certificata, all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con indicazione delle quantità e della tipologia dei prodotti spediti dai depositi."

b) Al comma 12, il secondo periodo è soppresso;

c) Dopo il comma 13, sono aggiunti i seguenti:

"13-*bis*. È vietata la vendita a distanza, anche transfrontaliera, ai consumatori che acquistano nel territorio dello Stato. In caso di rilevazione di offerta di prodotti di cui al comma 1 in violazione del presente comma, fermi restando i poteri di polizia giudiziaria ove il fatto costituisca reato, si applica l'articolo 102 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

13-*ter*. Salvo che il fatto costituisca reato, al fabbricante e all'importatore che vendono a distanza i prodotti di cui al comma 1 ai consumatori, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 30.000,00 a euro 150.000,00. Salvo che il fatto costituisca reato, al soggetto distributore o al rivenditore che vendono a distanza i prodotti di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500,00 ad euro 5.000,00".

5. È consentito lo smaltimento delle scorte dei prodotti di cui all'articolo 62-*quater*.1 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, non conformi alle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo e giacenti presso i depositi di produzione e di distribuzione e i punti vendita alla data di entrata in vigore del presente articolo.

---

## 11.0.2

PATUANELLI

*Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:*

### **«Art. 11-bis.**

*(Misure in materia fiscale e in favore dei consumatori)*

1. Al fine di dare attuazione alle disposizioni fiscali concernenti l'imposta di consumo sui prodotti che contengono nicotina, le confezioni unitarie e l'eventuale imballaggio esterno dei prodotti di cui all'articolo 62-*quater*.1 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, devono riportare i seguenti elementi:

- a) informazioni sugli ingredienti;
- b) indicazioni sulla dose di nicotina contenuta in un singolo involucri;
- c) avvertenze d'uso sul prodotto, ivi inclusa la dicitura "tenere fuori dalla portata dei bambini";
- d) la seguente avvertenza sanitaria: "Prodotto contenente nicotina, sostanza che crea un'elevata dipendenza. Uso sconsigliato ai non fumatori. Per info chiama il numero verde 800554088 dell'Istituto Superiore di Sanità". "Uso fortemente sconsigliato ai soggetti affetti da ipertensione arteriosa e ai soggetti affetti da patologie cardiovascolari". Alla collocazione dell'avvertenza sul condizionamento e alle relative dimensioni e tipologie testuali si applicano le previsioni di cui all'art. 21, comma 9, lettera d), del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6.

2. I prodotti di cui al comma 1 possono essere commercializzati solo se dotati di chiusura a prova di bambino e manomissione con certificazione ISO 8317 e se il contenuto di nicotina per singolo involucri funzionale al consumo non supera il limite massimo di 16,6 mg.

3. La vendita dei prodotti di cui al comma 1 è vietata ai minori di anni 18. Nei casi di violazione trovano applicazione le sanzioni di cui all'art. 25 del Regio Decreto 24 dicembre 1934, n. 2316.

4. All'articolo 62-*quater*.1 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) Al fine di monitorare la circolazione dei prodotti e assicurare un'efficace verifica della garanzia, al comma 9-*ter* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le spedizioni tra depositi autorizzati sono comunicate con cadenza semestrale, a mezzo posta elettronica certificata, all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli,

con indicazione delle quantità e della tipologia dei prodotti spediti dai depositi."

b) Al comma 12, il secondo periodo è soppresso;

c) Dopo il comma 13, sono aggiunti i seguenti:

"13-*bis*. È vietata la vendita a distanza, anche transfrontaliera, ai consumatori che acquistano nel territorio dello Stato. In caso di rilevazione di offerta di prodotti di cui al comma 1 in violazione del presente comma, fermi restando i poteri di polizia giudiziaria ove il fatto costituisca reato, si applica l'articolo 102 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

13-*ter*. Salvo che il fatto costituisca reato, al fabbricante e all'importatore che vendono a distanza i prodotti di cui al comma 1 ai consumatori, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 30.000,00 a euro 150.000,00. Salvo che il fatto costituisca reato, al soggetto distributore o al rivenditore che vendono a distanza i prodotti di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500,00 ad euro 5.000,00".

5. È consentito lo smaltimento delle scorte dei prodotti di cui all'articolo 62-*quater*.1 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, non conformi alle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo e giacenti presso i depositi di produzione e di distribuzione e i punti vendita alla data di entrata in vigore del presente articolo. ».

---

### 11.0.3

#### LOTITO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 11-*bis*.**

1. All'articolo 7, comma 2, della legge 14 luglio 2023, n. 93, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole da: «un contributo» fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: «corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

b) i commi 3 e 4 sono abrogati.

---

#### 11.0.4

TURCO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 11-bis.**

*(Portale unico aggregato dei dati personali e tassa unica di possesso)*

1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un portale aggregato unico (PAU) dei dati e delle informazioni sensibili, al fine di garantire la raccolta e la gestione strutturata dei dati personali, tramite sistema pubblico di identità digitale (SPID) o con altro strumento digitale identificativo.

2. Le aziende che svolgono attività economiche basate sullo sviluppo e sull'utilizzo delle tecnologie digitali sono tenute a versare una tassa unica di possesso dei dati digitali e che svolgono attività d'impresa, singolarmente o a livello di gruppo con un ammontare complessivo di ricavi ovunque realizzati non inferiore a euro 500.000.000 nell'anno precedente il periodo d'imposta di riferimento, sono tenute a versare una tassa unica di possesso (TUP) del dato digitale per la quale è applicata un'aliquota pari al 2 per cento dell'ammontare dei ricavi tassabili realizzati dal soggetto passivo nel corso dell'anno solare.

3. Le maggiori entrate derivanti dal comma 2 sono trasferite ad un apposito fondo finalizzato a tutelare la posizione previdenziale e contributiva dei lavoratori saltuari, discontinui e intermittenti.».

---

### **Art. 12**

#### **12.1**

LOTITO

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, aggiungere alla fine: "e le parole: «*in ogni caso con valuta il giorno della ricezione dell'ordine medesimo*» sono sostituite «*con valuta il giorno stesso dell'accredito*»;



b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Il termine di 180 giorni di cui all'articolo 1, comma 67, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è prorogato di ulteriori 90 giorni.

---

### **12.0.1**

GELMETTI, LIRIS

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 12-bis**

*(Modifica all'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in materia di ambito di applicazione dei pagamenti elettronici)*

1. All'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole ", anche professionali," sono sostituite con le seguenti: ", nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, e l'attività di prestazione di servizi professionali,".»

---

### **12.0.2**

LOTITO

*Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:*

#### **«Art. 12-bis**

*(Modifica all'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in materia di ambito di applicazione dei pagamenti elettronici)*

1. Al comma 4 dell'articolo 15, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole ", anche professionali," sono sostituite con le seguenti: ", nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, e l'attività di prestazione di servizi professionali,".

---

### 12.0.3

DREOSTO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 12-bis.**

*(Modifica all'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in materia di ambito di applicazione dei pagamenti elettronici)*

1. Al comma 4 dell'articolo 15, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole ", anche professionali," sono sostituite con le seguenti: ", nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, e l'attività di prestazione di servizi professionali,".

---

### 12.0.4

FAZZONE, LOTITO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 12-bis.**

1. All'articolo 19 del DPR del 26 ottobre 1972, n.633, al comma 3 dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: "e-bis) le operazioni inerenti e connesse all'organizzazione ed all' esercizio delle attività di cui all'articolo 21, comma 4, lett. e), relativamente alla funzione di mandataria/mandante di RTI esecutrice di appalti pubblici;".

---

### 12.0.5

LOTITO, FAZZONE

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«12-bis.**

1. All'articolo 21 del DPR del 26 ottobre 1972, n.633, al comma 4 dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: "e) per le prestazioni di servizi o esecuzione di lavori da parte di RTI nei confronti di un Ente Pubblico, è

ammessa fatturazione unica dalla mandataria o la fatturazione disgiunta da parte delle imprese mandanti"»

---

## 12.0.6

BORGHESI, DREOSTO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

### **«Art. 12-bis.**

*(Digitalizzazione del pagamento dell'imposta di bollo tramite piattaforma PagoPA)*

1. L'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, può essere assolta, per atti, istanze, contratti e altri documenti trasmessi alle pubbliche amministrazioni per via telematica, mediante versamento elettronico effettuato tramite la piattaforma PagoPA, gestita dalla società PagoPA S.p.A. ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Il pagamento ha efficacia giuridica equivalente a quella delle modalità tradizionali previste dalla normativa vigente, inclusa quella di cui all'articolo 15, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972, e concorre con esse all'assolvimento dell'obbligazione tributaria.

2. Il versamento dell'imposta tramite la piattaforma PagoPA è tracciabile e consultabile da parte dell'Agenzia delle entrate, ai fini dei controlli e della rendicontazione. La piattaforma PagoPA garantisce l'interoperabilità con le piattaforme digitali delle pubbliche amministrazioni e assicura il flusso informativo e finanziario verso l'Agenzia delle entrate, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

3. Le pubbliche amministrazioni che consentono la presentazione telematica di istanze e documenti sono esonerate dall'obbligo di stipulare convenzioni individuali con i prestatori di servizi di pagamento per la riscossione dell'imposta di bollo, qualora si avvalgano del sistema PagoPA. Tale sistema costituisce modalità concorrente per il pagamento dell'imposta di bollo in via telematica. Restano ferme le ulteriori modalità previste dalla normativa vigente.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono definite le modalità tecniche e operative per l'attuazione del presente articolo.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle relative disposizioni con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente".».

---

#### **12.0.7**

TURCO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

##### **"Art. 12-bis.**

*(Tracciabilità degli importi detraibili)*

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo l'articolo 16-ter è inserito il seguente:

##### **«Art. 16-quater**

*(Tracciabilità degli importi detraibili).*

1. Gli oneri superiori ad euro mille relativi alle spese di cui agli articoli 16, 16-bis e 16-ter di importo sono deducibili a condizione che i pagamenti siano stati eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».".

---

#### **12.0.8**

TURCO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

##### **«Art. 12-bis.**

*(Trasformazione dta in crediti di imposta)*

1. In caso di operazioni di aggregazione aziendale realizzate attraverso operazioni di fusione, scissione o conferimento d'azienda tra soggetti indipendenti che vengano approvate o deliberate dall'organo amministrativo competente delle società partecipanti ovvero del conferente, entro il 31 dicembre 2024, la quota delle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio relativa alle perdite di cui all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.

917, è trasformata per intero in crediti d'imposta. La trasformazione decorre dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui viene rilevata la perdita di cui al presente comma. La perdita del periodo d'imposta rilevata nella dichiarazione dei redditi di cui al periodo precedente è computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi per un ammontare pari alla perdita del periodo d'imposta rilevata nella dichiarazione dei redditi di cui al periodo precedente ridotta dei componenti negativi di reddito che hanno dato luogo alla quota di attività per imposte anticipate trasformata in crediti d'imposta ai sensi del presente comma.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle operazioni tra soggetti controllati anche indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 2) e tra soggetti controllati anche indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi dell'articolo 2359, primo comma n. 3) del codice civile. Sono escluse le operazioni:

a) realizzate tra soggetti legati tra loro da un rapporto di partecipazione superiore al 20%;

b) realizzate tra soggetti controllati anche indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1) del codice civile.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

---

## 12.0.9

### TURCO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 12-bis.**

*(Contrasto all'evasione fiscale)*

1. All'articolo 49, comma 3-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A decorrere dal 1° gennaio 2026, il predetto divieto di cui al comma 1 è riferito alla cifra di 1.000 euro.".»

---

## Art. 13

### 13.1

DREOSTO

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

"1-bis. Non sussistono rapporti di correlazione per gli effetti di cui all'articolo 2391-bis del codice civile fra le pubbliche amministrazioni che non esercitano poteri di direzione e coordinamento e le società da queste ultime partecipate anche in modo indiretto. Alla disposizione di cui all'articolo 2399 del codice civile e di cui all'articolo 148, terzo comma, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per società si intendono esclusivamente enti, diversi dallo Stato e dalle amministrazioni pubbliche, che detengono la partecipazione sociale nell'ambito della propria attività imprenditoriale ovvero per finalità di natura economica o finanziaria.

1-ter. All'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, come successivamente modificato e integrato, le parole da «Nelle more» a «nuovo organo» sono soppresse.

1-quater. L'articolo 88 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, si interpreta nel senso che il Governo, sentito il parere del consiglio di Stato e della Corte dei conti, modifica le norme regolamentari vigenti per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato mediante decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400."

---

### 13.0.1

LOTITO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### «Art. 13-bis.

"Potenziamento della dotazione organica dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli"

1. All'articolo 23-*quinquies* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al comma 1-*quater*, le parole: «La dotazione organica dei dirigenti di prima fascia dell'A-

genzia delle dogane e dei monopoli è aumentata di 3 unità.» sono sostituite dalle seguenti: «La dotazione organica dei dirigenti di prima fascia dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli è aumentata di cinque unità.».

2. L'incremento di dotazione organica di cui al comma precedente è volto a favorire il processo di regionalizzazione dell'Agenzia mediante l'acquisizione di personale dirigenziale da destinarsi alle sedi territoriali.

3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari ad euro 395.130 per l'anno 2024 e ad euro 526.840 a decorrere dall'anno 2025, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti del proprio bilancio autonomo. Ai medesimi fini, il fondo di cui all'art. 1, comma 200, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2 della presente legge, è ridotto in misura pari a 395.130 euro per l'anno 2025 e a 526.840 euro annui a decorrere dall'anno 2026.».

---

### 13.0.2

#### TURCO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 13-bis.**

*(Rafforzamento dell'attività di monitoraggio sul corretto utilizzo dei contributi pubblici)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2025 il Ministero dell'Economia e delle finanze adotta tutte le iniziative utili al rafforzamento dell'attività finalizzata a verificare ex ante la sussistenza delle condizioni per la concessione da parte dello Stato di contributi pubblici e monitorare il corretto e trasparente utilizzo delle risorse da parte dei destinatari

2. L'attività di cui al comma 1 riguarda contributi superiori a 100 mila euro, erogati dallo Stato a qualsiasi soggetto anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma.

3. Gli esiti dell'attività di cui al comma 1 sono comunicati alla Corte dei Conti che provvede, per i profili di competenza, a segnalare al Ministero dell'Economia e delle Finanze le eventuali criticità rilevate, sollecitando le iniziative utili al loro superamento. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze adotta ogni utile azione volta a recepire le indicazioni della Corte dei Conti.

4. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze presenta annualmente alle Camere una relazione riguardante l'attività svolta.

5. Alle attività di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.».

---

## **Art. 14**

### **14.1**

LOTITO

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, dopo le parole «di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287,» inserire le seguenti: «nonché quelli impiegati presso le aziende del settore agrituristico»;

b) al comma 2, dopo le parole «per i lavoratori del comparto turistico ricettivo» inserire le seguenti: «ivi inclusi quelli del comparto agrituristico»

---

### **14.2**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

*All'articolo apportare le seguenti modificazioni:*

a) al primo dopo le parole «di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287,» inserire le seguenti: «nonché quelli impiegati presso le aziende del settore agrituristico»

b) al secondo comma dopo le parole «per i lavoratori del comparto turistico ricettivo» inserire le seguenti: «ivi inclusi quelli del comparto agriturismo»

---



### 14.3

CANTALAMESSA, BERGESIO, DREOSTO

*All'articolo apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al primo comma dopo le parole «di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287,» inserire le seguenti: «nonché quelli impiegati presso le aziende del settore agriturismo»*

b) *al secondo comma dopo le parole «per i lavoratori del comparto turistico ricettivo» inserire le seguenti: «ivi inclusi quelli del comparto agriturismo»*

---

### 14.4

Sabrina LICHERI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, dopo le parole «di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287,» inserire le seguenti: «nonché quelli impiegati presso le aziende del settore agriturismo»;*

b) *al comma 2 dopo le parole «per i lavoratori del comparto turistico ricettivo» inserire le seguenti: «ivi inclusi quelli del comparto agriturismo».*

---

### 14.5

FRANCESCHELLI, MANCA, GIACOBBE, LORENZIN, MARTELLA, MISIANI, NICITA

*Apportare le seguenti modificazioni:*

- *al comma 1, dopo le parole: "di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287," inserire le seguenti: "nonché quelli impiegati presso le aziende del settore agriturismo";*

- *al comma 2, dopo le parole: "comparto turistico-ricettivo" inserire le seguenti: "ivi inclusi quelli del comparto agriturismo" e dopo le parole: "strutture turistico-ricettive" inserire le seguenti: "compresi gli agriturismi"*

---

#### 14.6

DURNWALDER, PATTON

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, dopo le parole:* «di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287,» *inserire le seguenti:* «nonché quelli impiegati presso le aziende del settore agrituristico»;

b) *al comma 2 dopo le parole:* «per i lavoratori del comparto turistico ricettivo» *inserire le seguenti:* «ivi inclusi quelli del comparto agrituristico».

---

#### 14.7

PATTON, DURNWALDER

*Al comma 1, dopo le parole:* "sostenere investimenti per la creazione" *inserire le seguenti:* ", ivi compreso l'acquisto di immobili da adibire ad alloggi dei lavoratori".

---

#### 14.8

GUIDOLIN

*Al comma 1, dopo le parole:* «dell'efficientamento energetico» *inserire le seguenti:* «, dell'accessibilità e dell'abbattimento delle barriere architettoniche».

---

#### 14.9

GELMETTI, LIRIS, AMBROGIO

*Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo:* "Gli investimenti di cui al periodo precedente sono pertanto considerati di pubblica utilità"

---

#### 14.10

LORENZIN

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:* «1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,

n. 380, le opere edilizie finalizzate a realizzare o qualificare edifici esistenti da destinare agli interventi di cui al comma 1 del presente articolo, realizzate da pubbliche amministrazioni, da società controllate o partecipate da pubbliche amministrazioni o enti pubblici nonché dai soggetti ammissibili alle agevolazioni di cui al presente articolo ovvero da investitori istituzionali di cui all'articolo 1, comma 1, lettere k), l), o) e r), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono consentite con SCIA, purché iniziate entro il 31 dicembre 2026 e realizzate mediante interventi di ristrutturazione urbanistica o edilizia o di demolizione e ricostruzione. Tali interventi possono prevedere, in caso di demolizione e ricostruzione, un incremento fino a un massimo del 20 per cento della volumetria o della superficie lorda esistente. I diritti edificatori di cui al presente comma non sono trasferibili su aree diverse da quella di intervento. I predetti interventi sono sempre consentiti sugli edifici che rientrano nelle categorie funzionali di cui all'articolo 23-ter, comma 1, lettere a), a-bis), b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ferme restando le disposizioni di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, a condizione che siano destinati a soluzioni abitative per il personale, comprese le strutture di accoglienza temporanea destinate a esigenze lavorative stagionali o continuative. Gli immobili oggetto di intervento ai sensi del presente articolo sono soggetti al vincolo di destinazione d'uso per le predette finalità per un periodo non inferiore a venti anni decorrenti dalla data di ultimazione dei lavori. Le regioni adeguano la propria legislazione ai principi di cui al presente articolo entro sessanta giorni; decorso tale termine trovano applicazione diretta le disposizioni del presente articolo. Restano comunque ferme le disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.».

---

#### 14.11

PIRRO, DAMANTE

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis) All'articolo 157, comma 7-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In deroga a quanto previsto al primo periodo, al fine di contenere i rischi derivanti da stress termico nonché di tutelare la salute dei lavoratori soggetti a permanenza prolungata all'interno degli abitacoli, esposti al sole, è consentito tenere il motore acceso, durante la sosta del veicolo, allo scopo di mantenere in funzione l'impianto di condizionamento d'aria nel veicolo stesso.».

*Conseguentemente alla rubrica, in fine, aggiungere le seguenti parole:*  
"e salute e sicurezza sul lavoro."

---

**14.12**

GELMETTI, AMBROGIO, RUSSO

*Al comma 2, dopo le parole «turistico-ricettive» aggiungere le seguenti: «o termali».*

---

**14.13**

CROATTI, DAMANTE

*Al comma 2, dopo le parole: «turistico-ricettive» inserire le seguenti: «o termali».*

---

**14.14**

LORENZIN, MANCA, MISIANI, NICITA

*Al comma 2, dopo le parole «turistico-ricettive» aggiungere le seguenti parole: «o termali».*

---

**14.15**

LOTITO

*Al comma 2, dopo le parole «turistico-ricettive» aggiungere le seguenti: «o termali».*

---

**14.16**

CENTINAIO, DREOSTO

*Al comma 2, dopo le parole «strutture turistico-ricettive», aggiungere le seguenti: «o termali».*

---

#### 14.17

GELMETTI, LIRIS, AMBROGIO

*Dopo il comma 2 inserire il seguente: «2 bis. Possono presentare richiesta di contributo di cui al comma 1, i soggetti di cui al comma 2, che realizzano investimenti, rientranti in quelli oggetto di contributo, singolarmente o in forma aggregata. Tali soggetti devono dimostrare, all'atto di presentazione della richiesta, di essere in possesso degli immobili da destinare ad alloggi per lavoratori, tramite un atto di proprietà, locazione, affitto di azienda, comodato o altro titolo concessorio della durata pari al vincolo di destinazione d'uso prevalente»*

---

#### 14.18

MINASI, DREOSTO

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

"3-bis. Al fine di rafforzare la cybersicurezza nazionale e il contrasto agli attacchi a sistemi informatici e telematici in riferimento alle connessioni delle attività del sistema trasporto aereo, è istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti un fondo, in via sperimentale, denominato «Fondo nazionale per la cybersicurezza del trasporto aereo», finalizzato a sostenere interventi in materia di cybersicurezza, digitalizzazione, innovazione tecnologica e allo sviluppo delle automazioni algoritmiche dei conseguenti software applicati al trasporto aereo passeggeri, con una dotazione pari a 40 milioni di euro per l'anno 2025, 55 milioni di euro per l'anno 2026 e 55 milioni di euro per l'anno 2027. Possono accedere al Fondo esclusivamente le compagnie aeree con sede legale o base operativa in Italia, titolari di COA nazionale per il trasporto passeggeri tramite aerei con più di 19 posti e riconosciute come operatori di servizi essenziali ai sensi del decreto legislativo 12 luglio 2024, n. 138. Il Fondo è accessibile mediante presentazione di un piano approvato dalle autorità di settore individuate con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro della Difesa, secondo modalità e per gli importi calcolati in conformità alle previsioni del decreto stesso. Le compagnie aeree beneficiarie presentano una rendicontazione annuale sulla base del piano presentato. La rendicontazione è sottoposta a controllo con le modalità stabilite con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 150 milioni di euro per il triennio 2025-2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 282 del 2004."

---

#### 14.19

MISIANI, MANCA, LORENZIN, NICITA

*Al comma 4 apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sopprimere le seguenti parole:* "per un periodo non inferiore a cinque anni";

b) *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* "Gli alloggi realizzati ovvero riqualificati o ammodernati ai sensi del comma 1 devono essere destinati per un periodo non inferiore a cinque anni all'accoglienza dei lavoratori di cui al medesimo comma."

---

#### 14.20

PATTON, DURNWALDER

*Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sopprimere le parole:* "per un periodo non inferiore a cinque anni";

b) *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* "Gli alloggi realizzati ovvero riqualificati o ammodernati ai sensi del comma 1 devono essere destinati per un periodo non inferiore a cinque anni all'accoglienza dei lavoratori di cui al medesimo comma."

---

#### 14.21

GELMETTI, TUBETTI, AMBROGIO

*Al comma 4 apportare le seguenti modificazioni:*

a) al primo periodo sopprimere le parole "per un periodo non inferiore a cinque anni";

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Gli alloggi realizzati ovvero riqualificati o ammodernati ai sensi del comma 1 devono essere destinati per un periodo non inferiore a cinque anni all'accoglienza dei lavoratori di cui al medesimo comma."

---

## **14.22**

LOTITO

*Al comma 4 apportare le seguenti modificazioni:*

a) al primo periodo sopprimere le parole "per un periodo non inferiore a cinque anni";

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Gli alloggi realizzati ovvero riqualificati o ammodernati ai sensi del comma 1 devono essere destinati per un periodo non inferiore a cinque anni all'accoglienza dei lavoratori di cui al medesimo comma."

---

## **14.23**

CENTINAIO, CANTALAMESSA, DREOSTO

*Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: "per un periodo non inferiore a cinque anni"; al medesimo comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "Gli alloggi realizzati ovvero riqualificati o ammodernati ai sensi del comma 1 devono essere destinati per un periodo non inferiore a cinque anni all'accoglienza dei lavoratori di cui al medesimo comma".*

---

## **14.24**

PAITA

*Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:*

a) al primo periodo, sopprimere le parole: «per un periodo non inferiore a cinque anni»

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli alloggi realizzati ovvero riqualificati o ammodernati ai sensi del comma 1 devono essere destinati per un periodo non inferiore a cinque anni all'accoglienza dei lavoratori di cui al medesimo comma.»

---

## 14.25

LOTITO

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4. bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 95 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è inserito il seguente:

"2. bis. Il valore dell'alloggio fornito dalle imprese turistico ricettive e dagli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 ai dipendenti che prestano servizio in unità produttive ubicate in un comune diverso da quello in cui il lavoratore ha la propria residenza, al netto del prezzo pagato dal dipendente, costituisce per l'impresa un costo integralmente deducibile, inclusa l'imposta sul valore aggiunto (IVA), in analogia con quanto previsto all'ultimo periodo del comma 2 in relazione ai dipendenti che abbiano trasferito la loro residenza anagrafica per esigenze di lavoro nel comune in cui prestano l'attività e senza i limiti di tempo previsti in relazione ai lavoratori che trasferiscono stabilmente la propria residenza anagrafica."

4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, valutati in 16,7 milioni di euro per l'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

---

## 14.26

MISIANI, MANCA, LORENZIN, NICITA

*Dopo il comma 4 inserire i seguenti:*

«4-bis. All'articolo 95 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2-bis. Il valore dell'alloggio fornito dalle imprese turistico ricettive e dagli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, ai dipendenti che prestano servizio in unità produttive ubicate in un comune diverso da quello in cui il lavoratore ha la propria residenza, al netto del prezzo pagato dal dipendente, costituisce per l'impresa un costo integralmente deducibile, inclusa l'imposta sul valore aggiunto (IVA), in analogia con quanto previsto all'ultimo periodo del comma 2 in relazione ai dipendenti che abbiano trasferito la loro residenza anagrafica per esigenze di lavoro nel comune in cui prestano l'attività e senza i limiti di tempo previsti in relazione ai lavoratori che trasferiscono stabilmente la propria residenza anagrafica."

4-ter. Agli oneri di cui al comma 4-bis, valutati in 16,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente ridu-



zione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

---

#### **14.27**

CENTINAIO, DREOSTO

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4. bis. All'articolo 95, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

"2. bis. Il valore dell'alloggio fornito dalle imprese turistico ricettive e dagli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 ai dipendenti che prestano servizio in unità produttive ubicate in un comune diverso da quello in cui il lavoratore ha la propria residenza, al netto del prezzo pagato dal dipendente, costituisce per l'impresa un costo integralmente deducibile, inclusa l'imposta sul valore aggiunto (IVA), in analogia con quanto previsto all'ultimo periodo del comma 2 in relazione ai dipendenti che abbiano trasferito la loro residenza anagrafica per esigenze di lavoro nel comune in cui prestano l'attività e senza i limiti di tempo previsti in relazione ai lavoratori che trasferiscono stabilmente la propria residenza anagrafica.

2-ter. Agli oneri di cui al comma 2-bis, pari a 16,7 milioni di euro, a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE), di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. »

---

#### **14.28**

PATTON, DURNWALDER

*Dopo il comma 4, è inserito il seguente:*

«4-bis. Dopo il comma 2, dell'articolo 95, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è inserito il seguente:

"2-bis. Il valore dell'alloggio fornito dalle imprese turistico ricettive e dagli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 ai dipendenti che prestano servizio in unità produttive ubicate in un comune diverso da quello in cui il lavoratore ha la propria residenza, al netto del prezzo pagato dal dipendente, costituisce per l'impresa un costo inte-

gralmente deducibile, inclusa l'imposta sul valore aggiunto (IVA), in analogia con quanto previsto all'ultimo periodo del comma 2 in relazione ai dipendenti che abbiano trasferito la loro residenza anagrafica per esigenze di lavoro nel comune in cui prestano l'attività e senza i limiti di tempo previsti in relazione ai lavoratori che trasferiscono stabilmente la propria residenza anagrafica." »

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

---

#### **14.29**

GELMETTI, TUBETTI, LIRIS

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4. bis. All'articolo 95 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 2 inserire il seguente:

"2. bis. Il valore dell'alloggio fornito dalle imprese turistico ricettive e dagli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 ai dipendenti che prestano servizio in unità produttive ubicate in un comune diverso da quello in cui il lavoratore ha la propria residenza, al netto del prezzo pagato dal dipendente, costituisce per l'impresa un costo integralmente deducibile, inclusa l'imposta sul valore aggiunto (IVA), in analogia con quanto previsto all'ultimo periodo del comma 2 in relazione ai dipendenti che abbiano trasferito la loro residenza anagrafica per esigenze di lavoro nel comune in cui prestano l'attività e senza i limiti di tempo previsti in relazione ai lavoratori che trasferiscono stabilmente la propria residenza anagrafica."»

---

#### **14.30**

PAITA

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 95 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è aggiunto il seguente: «2-bis. Il valore dell'alloggio fornito dalle imprese turistico ricettive e dagli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 ai dipendenti che prestano servizio in unità produttive ubicate in un comune diverso da quello in cui il lavoratore ha la propria residenza, al netto del prezzo pagato dal dipendente,*

costituisce per l'impresa un costo integralmente deducibile, inclusa l'imposta sul valore aggiunto (IVA), in analogia con quanto previsto all'ultimo periodo del comma 2 in relazione ai dipendenti che abbiano trasferito la loro residenza anagrafica per esigenze di lavoro nel comune in cui prestano l'attività e senza i limiti di tempo previsti in relazione ai lavoratori che trasferiscono stabilmente la propria residenza anagrafica.»

---

#### **14.31**

GELMETTI, LIRIS, AMBROGIO, RUSSO, NOCCO

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

«4-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le opere edilizie finalizzate ad eseguire gli interventi di cui ai commi 1 e 4 del presente articolo sono sempre consentite mediante la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui alla Parte I, Titolo II, Capo III del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, purché iniziate entro il 31 dicembre 2026 e realizzate mediante interventi di ristrutturazione urbanistica o edilizia o di demolizione e ricostruzione, con possibilità di incremento fino a un massimo del 20 per cento della volumetria o della superficie lorda esistente. I diritti edificatori di cui al primo periodo del presente comma non sono trasferibili su aree diverse da quelle di intervento. Per tali finalità, è previsto un vincolo ventennale di destinazione d'uso che viene trascritto nei registri immobiliari. Fermo restando quanto previsto dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, gli interventi di cui ai commi 1 e 4 del presente articolo sono sempre consentiti sugli edifici che rientrano nelle categorie funzionali di cui all'articolo 23-ter, comma 1, lettere a), a-bis), b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano adeguano, entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la propria legislazione alle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4-ter del presente articolo, le quali, decorso tale termine, trovano diretta applicazione in tutto il territorio dello Stato. Restano comunque ferme le disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

4-ter. Al mutamento di destinazione d'uso degli edifici, funzionale all'impiego di tali immobili per le finalità previste dai commi da 1 a 4-bis del presente articolo, si applica la disciplina prevista dall'articolo 23-ter del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per le singole unità immobiliari.

4-*quater*. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 4-*bis* e 4-*ter* non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

---

## 14.32

### LOTITO

*Dopo il comma 4, inserire i seguenti:*

«4-*bis*. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le opere edilizie finalizzate a realizzare o qualificare edifici esistenti da destinare agli interventi di cui al comma 1 del presente articolo realizzate da pubbliche amministrazioni, da società controllate o partecipate da pubbliche amministrazioni o enti pubblici, nonché dai soggetti ammissibili alle agevolazioni di cui al presente articolo ovvero da investitori istituzionali di cui all'articolo 1, comma 1, lettere k), l), o) e r), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono sempre consentite con SCIA, purché iniziate entro il 31 dicembre 2026 e realizzate mediante interventi di ristrutturazione urbanistica o edilizia o di demolizione e ricostruzione. Tali interventi possono prevedere, in caso di demolizione e ricostruzione, un incremento fino a un massimo del 20 per cento della volumetria o della superficie lorda esistente. I diritti edificatori di cui al presente comma non sono trasferibili su aree diverse da quella di intervento. I predetti interventi sono sempre consentiti sugli edifici che rientrano nelle categorie funzionali di cui all'articolo 23-*ter*, comma 1, lettere a), a-*bis*), b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ferme restando le disposizioni di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444. Le Regioni adeguano la propria legislazione ai principi di cui al presente articolo entro sessanta giorni; decorso tale termine trovano applicazione diretta le disposizioni del presente articolo. Restano comunque ferme le disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

4-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 4-*bis* si applicano anche alle opere edilizie finalizzate a realizzare o qualificare edifici esistenti per destinarli, almeno per una quota minima definita con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e con il Ministro dell'Università e della Ricerca, a residenze destinate, congiuntamente o disgiuntamente, a lavoratori a basso reddito, studenti e anziani che abbiano le caratteristiche soggettive individuate dal medesimo Decreto. Ai fini della realizzazione delle opere di cui al precedente periodo è altresì consentito, in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi comunali, il cambio della destinazione d'uso di aree edificabili libere. Il Decreto di cui al primo periodo può individuare criteri e

limiti massimi per l'utilizzo, ai fini delle iniziative del presente comma, delle suddette aree edificabili libere riconvertite.».

---

### **14.33**

Claudio BORGHI, DREOSTO

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

"4-*bis*. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le opere edilizie finalizzate a realizzare o qualificare edifici esistenti da destinare agli interventi di cui al comma 1 del presente articolo realizzate da pubbliche amministrazioni, da società controllate o partecipate da pubbliche amministrazioni o enti pubblici, nonché dai soggetti ammissibili alle agevolazioni di cui al presente articolo ovvero da investitori istituzionali di cui all'articolo 1, comma 1, lettere k), l), o) e r), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono sempre consentite con SCIA, purché iniziate entro il 31 dicembre 2026 e realizzate mediante interventi di ristrutturazione urbanistica o edilizia o di demolizione e ricostruzione. Tali interventi possono prevedere, in caso di demolizione e ricostruzione, un incremento fino a un massimo del 20 per cento della volumetria o della superficie lorda esistente. I diritti edificatori di cui al presente comma non sono trasferibili su aree diverse da quella di intervento. I predetti interventi sono sempre consentiti sugli edifici che rientrano nelle categorie funzionali di cui all'articolo 23-*ter*, comma 1, lettere a), a-*bis*), b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ferme restando le disposizioni di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444. Le Regioni adeguano la propria legislazione ai principi di cui al presente articolo entro sessanta giorni; decorso tale termine trovano applicazione diretta le disposizioni del presente articolo. Restano comunque ferme le disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

4-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 4-*bis* si applicano anche alle opere edilizie finalizzate a realizzare o qualificare edifici esistenti per destinarli, almeno per una quota minima definita con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e con il Ministro dell'Università e della Ricerca, a residenze destinate, congiuntamente o disgiuntamente, a lavoratori a basso reddito, studenti e anziani che abbiano le caratteristiche soggettive individuate dal medesimo Decreto. Ai fini della realizzazione delle opere di cui al precedente periodo è altresì consentito, in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi comunali, il cambio della destinazione d'uso di aree edificabili libere. Il Decreto di cui al primo periodo può individuare criteri e

limiti massimi per l'utilizzo, ai fini delle iniziative del presente comma, delle suddette aree edificabili libere riconvertite.».

---

#### **14.34**

LOTITO

*Al comma 6 sostituire le parole «31 marzo 2026» con le seguenti «30 giugno 2026».*

---

#### **14.35**

GELMETTI, TUBETTI, LIRIS

*Al comma 6 sostituire le parole «31 marzo 2026» con le seguenti: «30 giugno 2026».*

---

#### **14.36**

MISIANI, MANCA, LORENZIN, NICITA

*Al comma 6, sostituire le parole «31 marzo 2026» con le seguenti: «30 giugno 2026».*

---

#### **14.37**

CANTALAMESSA, CENTINAIO, DREOSTO

*Al comma 6, sostituire le parole "31 marzo 2026", con le parole: "30 giugno 2026".*

---

#### **14.38**

PATTON, DURNWALDER

*Al comma 6, le parole: "31 marzo 2026", sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2026".*

---

#### **14.39**

PAITA

*Al comma 6, sostituire le parole: «31 marzo 2026» con le seguenti: «30 giugno 2026».*

---

#### **14.40**

GELMETTI, LIRIS, AMBROGIO

*Dopo il comma 6 inserire il seguente: «6-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole: «31 ottobre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2026»»*

---

#### **14.41**

GELMETTI, AMBROGIO, LIRIS

*Dopo il comma 6 inserire il seguente: «6-bis. All'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2026»*

---

#### **14.42**

GELMETTI, LIRIS, AMBROGIO

*Dopo il comma 6 inserire il seguente: «6-bis. All'articolo 1, comma 395, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: «30 settembre 2025» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2025».*

---

#### **14.43**

GELMETTI, AMBROGIO, LIRIS

*Dopo il comma 6 inserire i seguenti: «6-bis. All'articolo 1, comma 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:*

«a) al comma 58, primo periodo, le parole: «del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 35 per cento»;

b) al comma 62, le parole: «euro 75.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 90.000».

6-ter. L'ammontare delle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità non si computano ai fini dell'individuazione dei limiti di cui alle lettere a) e b) del comma 6-bis.

9. Le disposizioni di cui ai commi 6-bis e 6-ter si applicano a partire dal 1° gennaio 2026»

---

#### **14.44**

GELMETTI, TUBETTI, LIRIS

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. All'articolo 1, comma 8, terzo periodo, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, dopo le parole "pena lo scarto dell'operazione di versamento." inserire le seguenti: "In ogni caso, il credito eccedente può essere utilizzato in occasione di pagamenti successivi, entro il termine della ordinaria prescrizione decennale".»

---

#### **14.45**

MISIANI, MANCA, LORENZIN, NICITA

*Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:*

«7-bis. All'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, dopo le parole "pena lo scarto dell'operazione di versamento." aggiungere le seguenti: "In ogni caso, il credito eccedente può essere utilizzato in occasione di pagamenti successivi, entro il termine della ordinaria prescrizione decennale".»

---



#### **14.46**

PAITA

*All'articolo 14, dopo il comma 7, inserire il seguente: «7-bis. Al comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, dopo le parole: «pena lo scarto dell'operazione di versamento.» sono inserite le seguenti: «In ogni caso, il credito eccedente può essere utilizzato in occasione di pagamenti successivi, entro il termine della ordinaria prescrizione decennale»*

---

#### **14.47**

LOTITO

*Dopo il comma 7, inserire il seguente:*

*«7-bis. Al comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, dopo le parole "pena lo scarto dell'operazione di versamento." aggiungere le seguenti: "In ogni caso, il credito eccedente può essere utilizzato in occasione di pagamenti successivi, entro il termine della ordinaria prescrizione decennale".».*

---

#### **14.48**

CANTALAMESSA, CENTINAIO, DREOSTO

*Dopo il comma 7, inserire il seguente:*

*"7-bis. Al comma 8, dell'articolo 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, dopo le parole "pena lo scarto dell'operazione di versamento." sono aggiunte le seguenti: "In ogni caso, il credito eccedente può essere utilizzato in occasione di pagamenti successivi, entro il termine della ordinaria prescrizione decennale".*

---

#### 14.49

PATTON, DURNWALDER

*Dopo il comma 7, inserire il seguente:*

«7-bis. All'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, dopo le parole: "pena lo scarto dell'operazione di versamento." aggiungere il seguente periodo: "In ogni caso, il credito eccedente può essere utilizzato in occasione di pagamenti successivi, entro il termine della ordinaria prescrizione decennale".»

---

#### 14.50

CROATTI

*Dopo il comma 7, inserire il seguente:*

«7-bis. È istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del Made in Italy un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 per la creazione di distretti termali. Con decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy, sentite le associazioni di categoria rappresentative del settore termale, possono essere istituiti distretti termali nei territori in cui l'attività turistico termale assume una particolare rilevanza per l'economia locale. I distretti termali sono parificati ai distretti industriali. Le attività produttive e le istituzioni locali operanti in tali distretti possono accedere a tutti gli strumenti normativi disponibili nell'ordinamento per i distretti industriali, ivi incluse le misure a sostegno dei distretti in crisi industriale complessa. Il Ministero delle imprese e del Made in Italy promuove l'istituzione di consorzi e reti di impresa all'interno dei distretti termali. Per le aziende termali che assumono particolare valenza da essere ritenute sistemiche per le economie territoriali in cui operano, il Ministero delle imprese e del Made in Italy può richiedere l'applicazione dell'amministrazione straordinaria speciale di cui al decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347, e successive modifiche ed integrazioni, anche in deroga ai requisiti ivi previsti. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una cabina di regia per la governance del settore termale finalizzata a garantire il necessario raccordo nelle politiche di settore tra i Ministeri competenti, gli enti locali e le associazioni di categoria e sindacali maggiormente rappresentative del settore. La composizione e le modalità di funzionamento della Cabina di regia sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione di all'articolo 10, comma 5, del

decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

---

#### 14.51

CROATTI

*Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, i seguenti:*

«7-bis. Sono incentivati, secondo quanto previsto dai commi da 7-ter a 7-novies, appositi programmi di intervento per la cessione e per il rilancio delle aziende termali di proprietà delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e di quelli a prevalente partecipazione pubblica, ovvero controllati dalle amministrazioni medesime, direttamente o attraverso società partecipate o consorzi, anche se gestiti da soggetti diversi dall'amministrazione proprietaria o titolare della concessione mineraria, mediante affidamento in subconcessione o altra forma giuridica.

7-ter. I programmi di cui al comma 7-bis, elaborati dalle amministrazioni pubbliche interessate, sono presentati, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, al Ministero dell'economia e delle finanze, che ne valuta la sostenibilità e la coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica e, sentite le regioni e le province autonome competenti per territorio, li approva nei successivi centottanta giorni ovvero ne dispone il rigetto motivato.

7-quater. I programmi di cessione e di rilancio delle aziende termali interessate dalle agevolazioni di cui al presente articolo devono prevedere la dismissione degli stessi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, attraverso procedure di evidenza pubblica, in favore di soggetti privati che presentino adeguate capacità tecniche, economiche e organizzative, nonché comprovate competenze imprenditoriali nello specifico settore. Tali programmi devono contenere, altresì, elementi idonei a verificare:

- a) il valore dei beni e dell'avviamento e i relativi criteri di valutazione adottati;
- b) l'eventuale esposizione debitoria degli enti proprietari;
- c) il piano di fattibilità e dei costi degli interventi;
- d) la valutazione dell'impatto socio-economico e occupazionale sul territorio;
- e) il piano finanziario e il crono-programma.

Nelle ipotesi in cui la gestione dell'azienda termale sia già affidata ad un soggetto privato, lo stesso ha diritto di prelazione.

*7-quinquies.* L'approvazione del programma di cui al comma *7-bis* consente la concessione di mutui assistiti da garanzia dello Stato, a prima richiesta esplicita, incondizionata e irrevocabile, per fare fronte ai finanziamenti richiesti da amministrazioni pubbliche, loro consorzi o società controllate dalle stesse e soggetti gestori degli stabilimenti termali oggetto degli interventi di cessione e di rilancio. La società Cassa depositi e prestiti Spa può altresì stipulare con gli istituti di credito interessati apposite convenzioni per l'erogazione dei fondi necessari a fare fronte agli interventi medesimi.

*7-sexies.* Il fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, istituito dall'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, favorisce l'accesso alle fonti di finanziamento a vantaggio dei cessionari delle aziende termali, attraverso la concessione di un'apposita garanzia pubblica che si affianca o si sostituisce alle garanzie reali apportate dai medesimi soggetti. Ove necessario, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy adotta gli atti necessari a modificare o integrare i propri regolamenti e procedure in materia.

*7-septies.* Le risorse provenienti dalla dismissione delle aziende termali di proprietà delle amministrazioni pubbliche di cui al comma *7-bis* e di quelli a prevalente partecipazione pubblica non concorrono agli obiettivi di riduzione del debito individuati nei documenti programmatici di finanza pubblica.

*7-octies.* Al fine di accelerare la realizzazione dei programmi di cui al comma *7-bis*, possono essere realizzati specifici accordi di programma; per il rilascio di autorizzazioni e di nulla osta previsti dalla normativa vigente per la realizzazione dei predetti programmi, successivamente all'approvazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, le regioni e le province autonome interessate convocano un'apposita conferenza di servizi per il tempestivo completamento delle relative procedure.

*7-novies.* A decorrere dal 1° gennaio 2025, a seguito dell'obbligo di dismissione, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 possono iscrivere nel bilancio di previsione gli introiti derivanti dalla cessione delle aziende termali interessati, destinandoli a investimenti per opere prioritarie. Tali spese sono escluse in pari misura dal patto di stabilità interno delle amministrazioni medesime.

*7-decies.* Per le finalità di cui ai commi da *7-bis* a *7-novies* è autorizzata una spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

---

## 14.52

MISIANI, MANCA, MARTELLA, LORENZIN, NICITA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

"7-bis. All'articolo 13-ter del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Per le nuove aperture di unità da parte dei soggetti di cui al comma 6, in caso di mancato rilascio del codice regionale entro i dieci giorni successivi alla presentazione dell'istanza di attribuzione, la procedura automatizzata del Ministero del Turismo attribuisce, su istanza del locatore ovvero del titolare della struttura ricettiva, un codice identificativo nazionale provvisorio, che è validato dalle Regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano entro 30 giorni dal rilascio, decorsi i quali il codice diventa definitivo.

3-ter. Per il rilascio del codice provvisorio sarà necessario indicare, nella procedura automatizzata del Ministero del Turismo, gli estremi della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

3-quater. In attesa della validazione da parte delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, il codice provvisorio è utilizzato ai fini degli adempimenti degli obblighi di cui all'articolo 13-ter, comma 6, decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145.»".

---

## 14.53

Sabrina LICHERI, NATURALE, BEVILACQUA

*Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, i seguenti:*

«7-bis. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 611:

1) all'alinea le parole: "2024 e 2025" sono sostituite dalle seguenti: "2024, 2025 e 2026";

2) alla lettera c) le parole: "e le imprese turistiche" sono sostituite dalle seguenti: ", le imprese turistiche e le imprese del settore Hotelierie-Restaurant-Catering (HORECA)";

b) dopo il comma 611, è inserito il seguente: "611-bis. Per le finalità di cui al comma 611, lettera c), con lo scopo di favorire la transizione ecologica nel settore HORECA, è autorizzata una spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, per la concessione di contributi relativi all'acquisto di strumenti e accessori, realizzati con materiali biodegradabili e compostabili, secondo le caratteristiche definite dalla normativa EN13432.";

c) al comma 612, dopo le parole: "Ministro del turismo" sono inserite le seguenti: ", di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i ministri competenti per materia," e dopo le parole: "di cui al comma 611" sono aggiunte, in fine, le seguenti: ", nonché dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 611-*bis*".

*7-ter.* Agli oneri derivanti dal comma 7-*bis*, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

---

#### 14.54

NAVE

*Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, il seguente:*

"7-*bis*. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 611, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

«c-*bis*) sostenere lo sviluppo e la diversificazione dell'offerta turistica rivolta alle persone con disabilità e favorirne l'inclusione sociale.»;

b) dopo il comma 611, è inserito il seguente:

"611-*bis*. Per le finalità di cui al comma 611, lettera c-*bis*) è autorizzata una spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307»;

c) al comma 612 dopo le parole: «Ministro del turismo» sono aggiunte le seguenti: «, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i ministri competenti per materia,» e dopo le parole: «di cui al comma 611» sono aggiunte le seguenti: «, nonché dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 611-*bis*».".

---

#### 14.55

NATURALE, Sabrina LICHERI, BEVILACQUA

*Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, il seguente:*

«7-*bis*. Al fine di favorire l'aggiornamento tecnologico degli operatori economici del settore Hotellerie-Restaurant-Catering (HORECA), è isti-

tuito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del Made in Italy, un fondo con una dotazione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2025 finalizzato all'erogazione di contributi per l'acquisto di apparecchiature e attrezzature ad elevata tecnologia ed efficienza energetica. Con decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono definite le modalità, i termini per l'ottenimento del beneficio e le tipologie di attrezzature per le quali si può fruire del contributo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dal Fondo di cui al periodo precedente. Ai relativi oneri, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

---

#### **14.56**

NATURALE, Sabrina LICHERI, BEVILACQUA

*Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, i seguenti:*

«7-bis. Al fine di garantire l'incremento delle assunzioni di personale nel settore Hotellerie-Restaurant-Catering (HORECA), in ragione delle difficoltà di reclutamento registrate dalle imprese del settore, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2025 e 2026 è riconosciuto l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

7-ter. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica del lavoratore assunto con l'esonero di cui al comma 7-bis, effettuato nei sei mesi successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito.

7-quater. Le disposizioni di cui al comma 2-bis si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

7-quinquies. Il beneficio contributivo di cui al comma 7-bis del presente articolo è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2025 e 8 milioni di euro per l'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di

politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

---

#### **14.57**

MISIANI, MANCA, MARTELLA, LORENZIN, NICITA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

"7-bis. All'articolo 64 del decreto legislativo del 26 marzo 2010, n. 59, al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera b) è soppressa;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«1-bis. Non è soggetta all'autorizzazione di cui al primo periodo del comma 1, né alla specifica segnalazione certificata di inizio attività di cui al comma 2, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico effettuata dagli esercizi ricettivi alberghieri che indicano l'attività di somministrazione di alimenti e bevande nella SCIA Unica di cui alla Tabella A, punto 4, n. 75, allegata al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222.»".

---

#### **14.58**

NATURALE, Sabrina LICHERI, BEVILACQUA

*Dopo il comma 7, aggiungere, infine, i seguenti:*

«7-bis. Al fine di favorire lo sviluppo turistico e di contrastare la desertificazione commerciale e l'abbandono dei territori, per gli anni 2025 e 2026, gli enti locali possono riconoscere alle microimprese e piccole imprese commerciali ed artigiane, come definite nella Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, che iniziano, proseguono o trasferiscono la propria attività in un comune delle aree interne con popolazione fino a 3.000 abitanti, l'esenzione dall'imposta municipale propria per gli immobili siti nei predetti Comuni, adibiti all'esercizio dell'attività economica.

7-ter. Per le finalità di cui al comma 7-bis, lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli Enti locali possono concedere in comodato beni immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, agli esercenti l'attività di commercio al dettaglio e agli artigiani di cui al medesimo comma. Il comodato ha una durata massima di dieci anni, nel corso dei quali il comodatario ha l'onere di effettuare sull'immobile, a proprie cura e spese, gli inter-



venti di manutenzione e gli altri interventi necessari a mantenere la funzionalità dell'immobile.

*7-quater.* Per il compensare i comuni delle minori entrate derivanti dal comma *7-bis*, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Alla ripartizione del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

*7-quiues.* Le agevolazioni di cui ai commi da *7-bis* a *7-quater* si applicano ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

*7-sexies.* Agli oneri derivanti dal comma *7-quater*, pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

---

## 14.59

GUIDOLIN

*Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, il seguente comma: «7-bis.* Per gli anni 2025, 2026 e 2027 le imprese sociali di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106, che sostengono lo sviluppo e la diversificazione dell'offerta turistica rivolta alle persone con disabilità e favorire l'inclusione sociale possono accedere al fondo di cui all'articolo 1, comma 611, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Per le finalità di cui al presente comma, il fondo di cui al citato comma 611 è rifinanziato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307»

---

## 14.60

CROATTI

*Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, il seguente:*

"7-bis. Al fine di sostenere programmi di finanziamento della ricerca con priorità su temi del data analytics per il turismo (social media, transazioni, internet delle cose), degli strumenti di previsione di flussi e presenze, sui progetti di ricerca applicata sull'accessibilità fisica e virtuale dei siti Unesco, in linea con gli obiettivi del Piano Strategico per la Digitalizzazione del Turismo Italiano redatto dal Laboratorio per il Turismo Digitale (TDLab) istituito con Decreto Ministeriale il 3 aprile 2014, e con la necessità di incentivare lo sviluppo di tecnologie e professionalità per gestione dei dati relativi al controllo dei flussi turistici, per migliorare la fruibilità dei siti e per scongiurare il fenomeno dell'*overturismo*, è istituito, nello stato di previsione del Ministero per il turismo, un fondo con una dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative e di riparto delle risorse del fondo di cui al primo periodo.».

---

## 14.61

SIRONI, DAMANTE

*Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:* "7-bis. Presso il Ministro del lavoro e delle politiche sociali è istituito un Fondo per far fronte, a decorrere dall'anno 2025, alle integrazioni salariali per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa, necessarie per fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore. Il Fondo, con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro, è finalizzato all'attivazione automatica della cassa integrazione in caso di specifiche condizioni climatiche avverse e ove la tipologia di attività lo richieda, per tutti i lavoratori e le lavoratrici che in condizioni climatiche avverse rischiano, nello svolgimento dell'attività lavorativa, di compromettere la salute e la sicurezza. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono individuate i settori in cui i lavoratori sono esposti alle emergenze climatiche e che possono accedere al Fondo nonché le modalità operative e attuative per accedervi. Agli oneri di cui al presente comma, valutati in 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante

corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2".

*Conseguentemente alla rubrica, in fine, aggiungere le seguenti parole:*  
"e salute e sicurezza sul lavoro."

---

#### **14.62**

MISIANI, MANCA, MARTELLA, LORENZIN, NICITA, FRANCESCHELLI,  
GIACOBBE

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

"7-bis. In materia di installazione delle insegne di esercizio, all'articolo 23, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4, è sostituito dal seguente:

«L'installazione di insegne di esercizio da parte di attività produttive è subordinata alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) presso lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) nel quale ha sede l'attività, nel rispetto delle disposizioni urbanistiche, paesaggistiche e di sicurezza. L'amministrazione può effettuare controlli successivi e adottare eventuali provvedimenti di adeguamento o rimozione in caso di non conformità. Sono fatte salve le prescrizioni specifiche per le aree sottoposte a vincolo storico-artistico o paesaggistico, per le quali resta necessaria la preventiva autorizzazione degli enti competenti.»;

b) al comma 5, dopo le parole: «mezzi pubblicitari», sono inserite le seguenti: «, ad eccezione delle insegne di esercizio,»;

c) al comma 7, dopo le parole: «qualsiasi forma di pubblicità», sono inserite le seguenti: «, con esclusione delle insegne di esercizio,», e le parole: «ed entro i limiti e alle condizioni con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti» sono soppresse;

d) al comma 13-ter, le parole: «di insegne di esercizio» sono soppresse;

e) al comma 13-quater, le parole: «di insegne di esercizio» sono soppresse."

---

#### 14.63

MISIANI, MANCA, MARTELLA, LORENZIN, NICITA, FRANCESCHELLI,  
GIACOBBE

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

"7-bis. All'articolo 83 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. È consentito alle imprese alberghiere l'utilizzo di veicoli adibiti ad uso proprio per il trasporto dei clienti presso la sede della struttura da e per mete specifiche, quali stazioni ferroviarie, porti, stazioni di bus, aeroporti, stabilimenti o spiagge per la balneazione, impianti sciistici, eccetera, anche dietro contestuale corrispettivo.»".

---

#### 14.64

CROATTI

*Dopo il comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente:* «All'articolo 1, comma 545-bis della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole «cambio di nominativo» sono aggiunte le seguenti «, con esclusione delle attività di spettacolo viaggiante e parchi di divertimento».

---

#### 14.65

PIRRO, DAMANTE

*Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:* «7-bis. Le disposizioni in materia di integrazioni salariali di cui al decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98 convertito con modificazioni dalla L. 18 settembre 2023, n. 127, si applicano anche all'anno 2025, per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio 2025 al 31 dicembre 2025 e sono estese ai lavoratori che effettuano consegne tramite piattaforme digitali. Agli oneri di cui al presente comma, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

*Conseguentemente alla rubrica, in fine, aggiungere le seguenti parole:* «e salute e sicurezza sul lavoro»

---

#### 14.0.1

SILVESTRO, LOTITO

*Dopo l'articolo 14 inserire il seguente:*

##### **«Art. 14-bis**

*(Valorizzazione delle risorse residue del Bonus Terme per l'equilibrio territoriale e l'ampliamento dell'accesso alle cure termali accreditate)*

1. Al fine di valorizzare il patrimonio termale nazionale, favorire l'equilibrio della spesa sanitaria regionale e promuovere un più ampio accesso dei cittadini alle cure termali riconosciute dal Servizio sanitario nazionale, è autorizzato, per gli anni 2025,2026,2027 l'utilizzo delle risorse residue non impiegate alla data del 31 dicembre 2022 relative alla misura denominata "Bonus Terme", di cui al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 1° luglio 2021, fino a un massimo complessivo di 18 milioni di euro.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate al riequilibrio dei tetti di spesa relativi alle prestazioni termali accreditate dalle regioni che, negli anni 2023 e 2024, abbiano registrato scostamenti rispetto ai limiti autorizzati, anche al fine di rafforzare i livelli essenziali di assistenza nelle aree più fragili e a bassa densità sanitaria.

3. I fondi sono ripartiti tra le regioni interessate secondo criteri definiti con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I criteri tengono conto, tra l'altro, del grado di scostamento dai tetti, della popolazione assistita, dell'offerta sanitaria disponibile e dei fabbisogni sanitari specifici dei territori.

4. Le somme sono trasferite al Fondo sanitario nazionale e successivamente assegnate alle regioni interessate, con vincolo di destinazione alla copertura delle prestazioni termali già erogate e all'estensione dell'accesso ad almeno un ciclo di cure termali accreditate per la più ampia platea possibile, con priorità per le persone anziane, con disabilità, patologie croniche o residenti in aree interne e periferiche.

5. Il Ministero della Salute, avvalendosi dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) e d'intesa con le regioni, provvede al monitoraggio dell'impiego delle risorse e alla valutazione dell'impatto in termini di accessibilità, qualità ed equità territoriale dell'assistenza termale.»

---

## 14.0.2

GELMETTI, TUBETTI, LIRIS

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 14-bis**

*(Utilizzo delle risorse residue del "Bonus Terme")*

1. Al fine di sostenere il settore termale, riequilibrare la spesa sanitaria regionale e garantire un più ampio accesso dei cittadini ai cicli di cure termali riconosciute dal Servizio sanitario nazionale, è autorizzato l'utilizzo delle risorse residue non impiegate alla data del 31 dicembre 2022 relative alla misura denominata "Bonus Terme", di cui al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 1° luglio 2021, per un importo complessivo massimo di 18 milioni di euro.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate, per l'anno 2025, al parziale riequilibrio dei tetti di spesa delle prestazioni termali accreditate nelle regioni che, negli anni 2023 e 2024, hanno registrato superamenti rispetto ai limiti di spesa autorizzati per tali prestazioni.

3. I fondi sono ripartiti tra le regioni ammissibili secondo criteri definiti con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I criteri tengono conto, tra l'altro, del grado di scostamento dai tetti, della popolazione assistita, della capacità erogativa e dell'incidenza epidemiologica territoriale.

4. Le somme sono trasferite al Fondo sanitario nazionale e successivamente assegnate alle regioni interessate, vincolandole alla copertura delle prestazioni termali già erogate e all'estensione dell'accesso ad almeno un ciclo di cure termali accreditate per una platea più ampia possibile di cittadini, con particolare riferimento ai soggetti fragili, anziani e portatori di patologie croniche.

5. Il Ministero della Salute, avvalendosi di Agenas e d'intesa con le regioni, provvede al monitoraggio dell'impiego delle risorse e alla valutazione dell'impatto in termini di accesso, qualità ed equità territoriale delle cure termali.».

---

### 14.0.3

MISIANI, MANCA, LORENZIN, NICITA

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 14-bis**

*(Utilizzo delle risorse residue del Bonus Terme)*

1. Al fine di sostenere il settore termale, riequilibrare la spesa sanitaria regionale e garantire un più ampio accesso dei cittadini ai cicli di cure termali riconosciute dal Servizio sanitario nazionale, è autorizzato l'utilizzo delle risorse residue non impiegate alla data del 31 dicembre 2022 relative alla misura denominata "Bonus Terme", di cui al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 1° luglio 2021, per un importo complessivo massimo di 18 milioni di euro.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate, per l'anno 2025, al parziale riequilibrio dei tetti di spesa delle prestazioni termali accreditate nelle regioni che, negli anni 2023 e 2024, hanno registrato superamenti rispetto ai limiti di spesa autorizzati per tali prestazioni.

3. I fondi sono ripartiti tra le regioni ammissibili secondo criteri definiti con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I criteri tengono conto, tra l'altro, del grado di scostamento dai tetti, della popolazione assistita, della capacità erogativa e dell'incidenza epidemiologica territoriale.

4. Le somme sono trasferite al Fondo sanitario nazionale e successivamente assegnate alle regioni interessate, vincolandole alla copertura delle prestazioni termali già erogate e all'estensione dell'accesso ad almeno un ciclo di cure termali accreditate per una platea più ampia possibile di cittadini, con particolare riferimento ai soggetti fragili, anziani e portatori di patologie croniche.

5. Il Ministero della Salute, avvalendosi di Agenas e d'intesa con le regioni, provvede al monitoraggio dell'impiego delle risorse e alla valutazione dell'impatto in termini di accesso, qualità ed equità territoriale delle cure termali.»

---

#### 14.0.4

CANTALAMESSA, CENTINAIO, DREOSTO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**"Art. 14-bis.**

*(Utilizzo delle risorse residue del "Bonus Terme")*

1. Al fine di sostenere il settore termale, riequilibrare la spesa sanitaria regionale e garantire un più ampio accesso dei cittadini ai cicli di cure termali riconosciute dal Servizio sanitario nazionale, è autorizzato l'utilizzo delle risorse residue non impiegate alla data del 31 dicembre 2022 relative alla misura denominata "Bonus Terme", di cui al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 1° luglio 2021, per un importo complessivo massimo di 18 milioni di euro.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate, per l'anno 2025, al parziale riequilibrio dei tetti di spesa delle prestazioni termali accreditate nelle regioni che, negli anni 2023 e 2024, hanno registrato superamenti rispetto ai limiti di spesa autorizzati per tali prestazioni.

3. I fondi sono ripartiti tra le regioni ammissibili secondo criteri definiti con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I criteri tengono conto, tra l'altro, del grado di scostamento dai tetti, della popolazione assistita, della capacità erogativa e dell'incidenza epidemiologica territoriale.

4. Le somme sono trasferite al Fondo sanitario nazionale e successivamente assegnate alle regioni interessate, vincolandole alla copertura delle prestazioni termali già erogate e all'estensione dell'accesso ad almeno un ciclo di cure termali accreditate, nonché all'ampliamento della platea, con particolare riferimento ai soggetti fragili, anziani e portatori di patologie croniche.

5. Il Ministero della Salute, avvalendosi dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) e d'intesa con le regioni, provvede, al monitoraggio dell'impiego delle risorse e alla valutazione dell'impatto in termini di accesso, qualità ed equità territoriale delle cure termali.

---



#### 14.0.5

PATTON, DURNWALDER

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 14-bis.**

*(Utilizzo delle risorse residue del Bonus Terme)*

1. Al fine di sostenere il settore termale, riequilibrare la spesa sanitaria regionale e garantire un più ampio accesso dei cittadini ai cicli di cure termali riconosciute dal Servizio sanitario nazionale, è autorizzato l'utilizzo delle risorse residue non impiegate alla data del 31 dicembre 2022 relative alla misura denominata "Bonus Terme", di cui al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 1° luglio 2021, per un importo complessivo massimo di 18 milioni di euro.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate, per l'anno 2025, al parziale riequilibrio dei tetti di spesa delle prestazioni termali accreditate nelle regioni che, negli anni 2023 e 2024, hanno registrato superamenti rispetto ai limiti di spesa autorizzati per tali prestazioni.

3. I fondi sono ripartiti tra le regioni ammissibili secondo criteri definiti con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I criteri tengono conto, tra l'altro, del grado di scostamento dai tetti, della popolazione assistita, della capacità erogativa e dell'incidenza epidemiologica territoriale.

4. Le somme sono trasferite al Fondo sanitario nazionale e successivamente assegnate alle regioni interessate, vincolandole alla copertura delle prestazioni termali già erogate e all'estensione dell'accesso ad almeno un ciclo di cure termali accreditate per una platea più ampia possibile di cittadini, con particolare riferimento ai soggetti fragili, anziani e portatori di patologie croniche.

5. Il Ministero della Salute, avvalendosi di Agenas e d'intesa con le regioni, provvede al monitoraggio dell'impiego delle risorse e alla valutazione dell'impatto in termini di accesso, qualità ed equità territoriale delle cure termali.

---

#### 14.0.6

PAITA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 14-bis**

*(Utilizzo delle risorse residue del "Bonus Terme")*

1. Al fine di sostenere il settore termale, riequilibrare la spesa sanitaria regionale e garantire un più ampio accesso dei cittadini ai cicli di cure termali riconosciute dal Servizio sanitario nazionale, è autorizzato l'utilizzo delle risorse residue non impiegate alla data del 31 dicembre 2022 relative alla misura denominata "Bonus Terme", di cui al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 1° luglio 2021, per un importo complessivo massimo di 18 milioni di euro.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate, per l'anno 2025, al parziale riequilibrio dei tetti di spesa delle prestazioni termali accreditate nelle regioni che, negli anni 2023 e 2024, hanno registrato superamenti rispetto ai limiti di spesa autorizzati per tali prestazioni.

3. I fondi sono ripartiti tra le regioni ammissibili secondo criteri definiti con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo. I criteri tengono conto, tra l'altro, del grado di scostamento dai tetti, della popolazione assistita, della capacità erogativa e dell'incidenza epidemiologica territoriale.

4. Le somme sono trasferite al Fondo sanitario nazionale e successivamente assegnate alle regioni interessate, vincolandole alla copertura delle prestazioni termali già erogate e all'estensione dell'accesso ad almeno un ciclo di cure termali accreditate per una platea più ampia possibile di cittadini, con particolare riferimento ai soggetti fragili, anziani e portatori di patologie croniche.

5. Il Ministero della Salute, avvalendosi di Agenas e d'intesa con le regioni, provvede al monitoraggio dell'impiego delle risorse e alla valutazione dell'impatto in termini di accesso, qualità ed equità territoriale delle cure termali.

---

#### 14.0.7

CROATTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

##### **«Art. 14-bis**

*(Misure a favore del turismo termale)*

1. Quota parte del gettito derivante dall'imposta di soggiorno, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, incassata da strutture ricettive situate nei territori termali individuati ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. f), della legge 24 ottobre 2000, n. 323, pari ad almeno il 30 per cento, è destinata a finanziare interventi in materia di rilancio e promozione del turismo termale.

2. La tassa di soggiorno non è dovuta da coloro che soggiornano presso le strutture ricettive di cui al presente articolo per un periodo di almeno sei giorni consecutivi, per l'effettuazione di almeno sei prestazioni consecutive di cura o riabilitazione termale attestate dal piano di cure, dalla visita medica di ammissione e dalla relativa fattura.».

---

#### 14.0.8

GELMETTI, TUBETTI, LIRIS

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

##### **«Art. 14-bis**

*(Misure di semplificazione per l'attribuzione del Codice Identificativo Nazionale in caso di nuove aperture)*

1. All'articolo 13-ter del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Per le nuove aperture di unità da parte dei soggetti di cui al comma 6, in caso di mancato rilascio del codice regionale entro i dieci giorni successivi alla presentazione dell'istanza di attribuzione, la procedura automatizzata del Ministero del Turismo attribuisce, su istanza del locatore ovvero del titolare della struttura ricettiva, un codice identificativo nazionale provvisorio, che è validato dalle Regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano entro 30 giorni dal rilascio, decorsi i quali il codice diventa definitivo. Per il rilascio del codice provvisorio sarà necessario indicare, nella procedura automatizzata del Ministero del Turismo, gli estremi della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). In attesa della validazione da parte delle

Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, il codice provvisorio è utilizzato ai fini degli adempimenti degli obblighi di cui all'articolo 13-ter, comma 6, decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145.»»

---

#### **14.0.9**

MISIANI, MANCA, LORENZIN, NICITA

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

##### **«Art. 14-bis**

1. All'articolo 13-ter del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3-bis. Per le nuove aperture di unità da parte dei soggetti di cui al comma 6, in caso di mancato rilascio del codice regionale entro i dieci giorni successivi alla presentazione dell'istanza di attribuzione, la procedura automatizzata del Ministero del turismo attribuisce, su istanza del locatore ovvero del titolare della struttura ricettiva, un codice identificativo nazionale provvisorio, che è validato dalle Regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano entro 30 giorni dal rilascio, decorsi i quali il codice diventa definitivo. Per il rilascio del codice provvisorio è necessario indicare, nella procedura automatizzata del Ministero del turismo, gli estremi della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). In attesa della validazione da parte delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, il codice provvisorio è utilizzato ai fini degli adempimenti degli obblighi di cui al comma 6.»

---

#### **14.0.10**

LOTITO

*Dopo l'articolo 14 inserire il seguente*

##### **«Art. 14-bis**

1. All'articolo 13-ter del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Per le nuove aperture di unità da parte dei soggetti di cui al comma 6, in caso di mancato rilascio del codice regionale entro i dieci giorni successivi alla presentazione dell'istanza di attribuzione, la procedura auto-

matizzata del Ministero del Turismo attribuisce, su istanza del locatore ovvero del titolare della struttura ricettiva, un codice identificativo nazionale provvisorio, che è validato dalle Regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano entro 30 giorni dal rilascio, decorsi i quali il codice diventa definitivo. Per il rilascio del codice provvisorio sarà necessario indicare, nella procedura automatizzata del Ministero del Turismo, gli estremi della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). In attesa della validazione da parte delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, il codice provvisorio è utilizzato ai fini degli adempimenti degli obblighi di cui all'articolo 13-ter, comma 6, decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145."».

---

#### **14.0.11**

CENTINAIO, DREOSTO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

"Articolo 14-bis 1. All'articolo 13-ter del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Per le nuove aperture di unità da parte dei soggetti di cui al comma 6, in caso di mancato rilascio del codice regionale entro i dieci giorni successivi alla presentazione dell'istanza di attribuzione, la procedura automatizzata del Ministero del Turismo attribuisce, su istanza del locatore ovvero del titolare della struttura ricettiva, un codice identificativo nazionale provvisorio, che è validato dalle Regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano entro 30 giorni dal rilascio, decorsi i quali il codice diventa definitivo. Per il rilascio del codice provvisorio sarà necessario indicare, nella procedura automatizzata del Ministero del Turismo, gli estremi della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). In attesa della validazione da parte delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, il codice provvisorio è utilizzato ai fini degli adempimenti degli obblighi di cui all'articolo 13-ter, comma 6, decreto legge 18 ottobre 2023, n. 145"".

---

#### **14.0.12**

PATTON, DURNWALDER

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

##### **«Art. 14-bis.**

1. All'articolo 13-ter, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-bis. Per le nuove aperture di unità da parte dei soggetti di cui al comma 6, in caso di mancato rilascio del codice regionale entro i dieci giorni successivi alla presentazione dell'istanza di attribuzione, la procedura automatizzata del Ministero del Turismo attribuisce, su istanza del locatore ovvero del titolare della struttura ricettiva, un codice identificativo nazionale provvisorio, che è validato dalle Regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano entro 30 giorni dal rilascio, decorsi i quali il codice diventa definitivo.

Per il rilascio del codice provvisorio sarà necessario indicare, nella procedura automatizzata del Ministero del Turismo, gli estremi della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

In attesa della validazione da parte delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, il codice provvisorio è utilizzato ai fini degli adempimenti degli obblighi di cui all'articolo 13-ter, comma 6, decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145.»

---

#### **14.0.13**

PAITA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

##### **«Art. 14-bis**

1. All'articolo 13-ter del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. Per le nuove aperture di unità da parte dei soggetti di cui al comma 6, in caso di mancato rilascio del codice regionale entro i dieci giorni successivi alla presentazione dell'istanza di attribuzione, la procedura automatizzata del Ministero del Turismo attribuisce, su istanza del locatore ovvero del titolare della struttura ricettiva, un codice identificativo nazionale provvisorio, che è validato dalle Regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano entro 30 giorni dal rilascio, decorsi i quali il codice diventa definitivo.

Per il rilascio del codice provvisorio sarà necessario indicare, nella procedura automatizzata del Ministero del Turismo, gli estremi della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

In attesa della validazione da parte delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, il codice provvisorio è utilizzato ai fini degli adempimenti degli obblighi di cui all'articolo 13-ter, comma 6, decreto legge 18 ottobre 2023, n. 145.»

---

#### **14.0.14**

ZEDDA, RUSSO

*Dopo l'articolo inserire:*

#### **«Art. 14-bis**

*(Disposizioni urgenti in materia di Zes Unica)*

1. All'articolo 1, comma 1, del Decreto-legge 9 agosto 2024 n. 113, convertito con modificazioni dalla Legge 7 ottobre 2024 n. 143, le parole "2 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "2 dicembre 2025".

2. Agli oneri derivanti dal comma precedente, si provvede nel limite di spesa determinato dalle somme che residuano rispetto a quelle previste per l'annualità 2025 dall'articolo 16 comma 6 del decreto legge 19 settembre 2023 n. 124, convertito con modificazioni in legge 13 novembre 2023 n. 162, come modificato dall'articolo 1 comma 485 lettera c) della Legge 30 dicembre 2024, n. 20. Ai fini del rispetto del citato limite di spesa, l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari all'importo del credito d'imposta risultante dalla comunicazione integrativa di cui al comma 1, moltiplicato per la percentuale ottenuta rapportando il limite di spesa di cui al presente comma all'ammontare complessivo dei crediti di imposta indicati nelle comunicazioni integrative di cui al comma 1. Detta percentuale è resa nota con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni integrative.

---

#### 14.0.15

NOCCO, LIRIS

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

##### **«Art. 14-bis.**

*(Disposizioni urgenti in materia di società Acque del Sud s.p.a)*

1. All'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 11-bis è sostituito dal seguente: "11-bis. I provvedimenti concessori liberi da vincoli ed a titolo originario trasferiti alla società Acque del Sud s.p.a. ai sensi dell'undicesimo periodo del precedente comma 11, ancorché già scaduti alla data del trasferimento, devono intendersi rinnovati con decorrenza 1° aprile 2024 e sino al 31 dicembre 2044."»

---

#### 14.0.16

BASSO, MANCA, IRTO, FINA

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

##### **«Art. 14-bis.**

*(Disposizioni per incentivare il ricambio generazionale e lavorativo nei porti italiani)*

1. All'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-*septies*, le parole: «ai sensi degli articoli 16 e 18» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi degli articoli 16, 18 e 6, comma 10,»;

b) al comma 3-*octies*, le parole: «nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili» sono sostituite dalle seguenti: «presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale»;

c) il comma 3-*novies* è sostituito dal seguente: «3-*novies*. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite le parti stipulanti il contratto collettivo nazionale dei lavoratori dei porti e la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale, di cui all'articolo 11-*ter* della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui



al comma 3-*septies* del presente articolo, nonché la disciplina del fondo, le modalità di gestione e le prestazioni dallo stesso erogate.».

d) dopo il comma 3-*novies* è inserito il seguente: «3-*novies.1.* Viene data la precedenza alle prestazioni del fondo di cui al comma 3-*septies* ai soggetti:

a) a cui sia stata accertata l'inidoneità totale all'esecuzione di operazioni e servizi portuali ovvero delle attività operative delle società concessionarie di cui all'articolo 6, comma 10, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, o dei terminal portuali asserviti allo sbarco e imbarco di persone;

b) a cui sia stata accertata l'inidoneità parziale all'esecuzione di operazioni e servizi portuali ovvero delle attività operative delle società concessionarie di cui all'articolo 6, comma 10, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, o dei terminal portuali asserviti allo sbarco e imbarco di persone;

c) adibiti per almeno 10 anni di attività, negli ultimi 15 anni, all'esecuzione delle operazioni e dei servizi portuali ovvero delle attività operative delle società concessionarie di cui all'articolo 6, comma 10, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, o dei terminal portuali asserviti allo sbarco e imbarco di persone;

d) adibiti per almeno 5 anni di attività, negli ultimi 10 anni, all'esecuzione delle operazioni e dei servizi portuali ovvero delle attività operative delle società concessionarie di cui all'articolo 6, comma 10, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, o dei terminal portuali asserviti allo sbarco e imbarco di persone.».

---

## Art. 15

### 15.1

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

*Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente:*

"Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 47 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante quota parte delle maggiori risorse rinvenienti dall'articolo 8."

Conseguentemente all'articolo 8 al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: "dal 1° gennaio 2026" con le seguenti: "dal 1° agosto 2025".

---

## **15.2**

MANCA, FRANCESCHELLI, LORENZIN, MISIANI, NICITA, MARTELLA, GIACOBBE

*Al comma 2, sostituire le parole da: "Fondo per la gestione delle emergenze" fino alla fine del comma con le seguenti: "Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."*

---

## **15.3**

DE CARLO, NOCCO, LIRIS

*Dopo il comma 2 inserire il seguente: «2-bis. All'articolo 9-bis, comma 1, del decreto legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».».*

---

## **15.4**

NATURALE

*Dopo il comma 2 inserire il seguente: «2-bis. Il fondo di cui all'articolo 40, comma 11-bis, della legge 28 luglio 2016, n. 154, è rifinanziato di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Ai relativi oneri provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».».*

---

## **15.5**

MANCA, FRANCESCHELLI, LORENZIN, MISIANI, NICITA, MARTELLA, GIACOBBE

*Dopo il comma 2 inserire il seguente: "2-bis. La dotazione del Fondo per la gestione delle emergenze di cui all'articolo 1, comma 443, della legge 30*

dicembre 2023, n. 213, è incrementata di 55 milioni di euro per l'anno 2025. Ai relativi maggiori oneri si provvede: a) quanto a 30 milioni di euro mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; b) quanto a 25 milioni di euro mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

---

## 15.6

### NATURALE

*Dopo il comma 2 inserire il seguente: «2-bis. Al fine di fronteggiare le perdite di raccolto di prodotti agricoli deperibili derivanti dalle eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative alle straordinarie precipitazioni piovose nonché alle ondate di calore, e di arginare le difficoltà economiche subite dalle imprese agricole operanti nel settore, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un fondo denominato «Fondo per il raccolto di prodotti agricoli deperibili», con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse del fondo di cui al presente comma. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».*

---

## 15.7

### NATURALE

*Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. Al fine di potenziare studi e ricerche riguardanti l'eziologia, la sintomatologia e la diffusione degli organismi nocivi per le piante, i metodi volti a contenere la diffusione dei patogeni vegetali, aumentando il livello di tolleranza alle infezioni nonché l'individuazione di semenzali locali aventi resistenza al fenomeno del disseccamento vegetale riconducibile a *Xylella fastidiosa* (Well et al.), è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un fondo denominato «Fondo per la ricerca su *Xylella fastidiosa*», con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla*

data di entrata in vigore dalla legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse del fondo di cui al presente comma. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

---

## 15.8

LOREFICE, NATURALE

*Dopo il comma 2 inserire il seguente: «2-bis. Al fine di garantire la razionalizzazione e la gestione sostenibile delle risorse idriche in campo agricolo, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un fondo denominato «Fondo per l'utilizzo delle acque reflue in agricoltura», con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025. Le risorse del fondo sono erogate a favore degli impianti di depurazione per l'effettuazione dell'affinamento terziario delle acque reflue al fine del loro utilizzo in agricoltura, con priorità nell'assegnazione alle Regioni che si trovano in emergenza idrica. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e della sovranità alimentare, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse del fondo di cui al presente comma. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».*

---

## 15.9

NATURALE

*Dopo il comma 2 inserire il seguente: «2-bis. Al fine di garantire la razionalizzazione e la gestione sostenibile delle risorse idriche in campo agricolo, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentito il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e le Autorità competenti in materia di tariffazione degli usi dell'acqua nel settore primario, è definito un piano di riconversione del sistema di irrigazione agricola volto ad incentivare la diffusione e l'utilizzo del sistema della micro-irrigazione sotterranea a goccia nonché di ulteriori sistemi di irrigazione innovativi, la diffusione di colture e di tecniche agroalimentari a basso tenore di idroesigenza e a promuovere una revisione del sistema di tariffazione degli usi dell'acqua nel settore primario basato su criteri di premialità ovvero di penalità, tesi alla valorizzazione delle esperienze virtuose. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 10 milioni di*

euro per l'anno 2025 e ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

---

## 15.10

Sabrina LICHERI

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Con la finalità di incentivare le attività di lavorazione e di semi-lavorazione a scopo industriale della canapa, nonché di favorire l'economia circolare e la transizione ecologica sul territorio nazionale, è concesso, per l'anno 2025, un contributo a fondo perduto, nel limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro, a favore delle imprese che investono in nuovi strumenti utili alla trasformazione dei prodotti derivanti dalla canapa e nella meccanizzazione dei relativi processi produttivi. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del Made in Italy, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al presente comma. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel rispetto della vigente disciplina dell'Unione europea sugli aiuti di Stato. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

---

## 15.11

Sabrina LICHERI

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Al fine di sostenere la filiera della canapa industriale, promuoverne lo sviluppo competitivo, incentivare la ricerca e l'ammodernamento delle relative tecniche di coltivazione, la dotazione del fondo per la tutela e il rilancio delle filiere apistica, brassicola, della canapa e della frutta a guscio, di cui all'articolo 1, comma 138, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al presente comma, in accordo con le finalità di cui al primo periodo. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno

2025 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

---

## **15.12**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

"2-bis. Possono accedere alle risorse del Fondo per l'innovazione in agricoltura, di cui all'articolo 1, comma 428, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, esclusivamente le imprese che applicano integralmente i contratti collettivi nazionali di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. L'accesso al Fondo è subordinato all'impiego delle risorse per interventi finalizzati al miglioramento della qualità del lavoro agricolo, al superamento della condizione di precarietà lavorativa, nonché alla realizzazione di progetti di innovazione orientati alla resilienza climatica e alla modernizzazione sostenibile dei processi produttivi."

---

## **15.13**

SIRONI

*Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:*

«2-bis. Nell'ambito delle finalità del Fondo per l'innovazione in agricoltura, possono essere finanziate anche misure innovative per la prevenzione e la mitigazione degli effetti della siccità, ivi compresa la realizzazione di infrastrutture leggere per il recupero e lo stoccaggio delle acque meteoriche a fini agricoli, nonché interventi per favorire la resilienza idrica delle imprese agricole.».

---

## 15.14

### NATURALE

*Apportare le seguenti modifiche:*

*a) al comma 3, ovunque ricorrano, sostituire le parole «5 milioni di euro» con le seguenti: «20 milioni di euro»;*

*b) dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

*3-bis.* Le somme di cui al comma 3 possono, in particolare, essere utilizzate per liquidare gli indennizzi per danni indiretti ai soggetti esclusi dai benefici previsti dal decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 19.02.2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2025, n. 87, per il periodo dal 1° dicembre 2023 al 31 ottobre 2024, ivi incluse le imprese non ricadenti nella categoria delle piccole e medie imprese.

*3-ter.* Il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), ai sensi dell'articolo 9 della legge 2 giugno 1988, n. 218, richiesto per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica derivante da Peste Suina Africana (PSA), è concesso, in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda, per una durata massima di novanta giorni, nel periodo ricompreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2025. Il trattamento è da intendersi come aggiuntivo a quanto già usufruito ai sensi dell'articolo 9 della legge 2 giugno 1988, n. 218. Il trattamento è concesso dalla sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) territorialmente competente ed è erogato direttamente dall'Istituto previdenziale medesimo. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

*3-quater.* All'articolo 9 della legge 2 giugno 1988, n. 218, il comma 3 è abrogato. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

*3-quinquies.* Alle imprese di allevamenti suinicoli ricadenti nelle aree dichiarate in restrizione a seguito della epidemia di peste suina africana è concessa una sospensione sino ad un massimo di 24 mesi del pagamento della parte capitale delle rate di mutui e di altri finanziamenti a rimborso rateale. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma

5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

*3-sexies.* Con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro trenta giorni dalla entrata in vigore dalla legge di conversione del presente decreto, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definite le disposizioni attuative relative agli interventi di cui ai commi dal *3-bis* al *3-quinquies* del presente articolo.

*3-septies.* Agli maggiori oneri di cui al comma 3, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

---

## 15.15

FREGOLENT, PAITA

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) ) al comma 3, le parole: "5 milioni di euro" sono sostituite con "20 milioni di euro"

b) dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«*3-bis.* Le somme di cui al precedente comma possono in particolare essere utilizzate per liquidare gli indennizzi per danni indiretti ai soggetti esclusi dai benefici previsti dal decreto ministeriale 77412 del 19.02.2025 per il periodo dal 1° dicembre 2023 - 31 ottobre 2024, ivi incluse le imprese non ricadenti nella categoria di PMI nonché per prevedere analoghi indennizzi a favore dei soggetti far fronte alle esigenze di cui al successivo comma 5 ed al successivo comma 7;

*3-ter.* Il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), ai sensi dell'articolo 9 della legge 2 giugno 1988, n. 218, richiesto per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica derivante da Peste Sui-na Africana (PSA), è concesso, in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda, per una durata massima di 90 giorni, nel periodo ricompreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2025. Tale trattamento è da intendersi come aggiuntivo a quanto già usufruito ai sensi dell'articolo 9 della legge 2 giugno 1988, n. 218.

*3-quater.* Il trattamento è concesso dalla sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) territorialmente competente ed è erogato direttamente dall'Istituto previdenziale medesimo;



*3-quinquies.* Il comma 3 dell'articolo 9 della legge 2 giugno 1988, n. 218 è abrogato. Alle imprese di allevamenti suinicoli ricadenti nelle aree dichiarate in restrizione a seguito della epidemia di peste suina africana è concessa una sospensione sino ad un massimo di 24 mesi del pagamento della parte capitale delle rate di mutui e di altri finanziamenti a rimborso rateale;

*3-sexies.* Con successivo decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e forestale, da approvare entro 30 giorni dalla entrata in vigore del presente articolo di conversione, previa intesa con la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, sono definite tutte le disposizioni attuative relative agli interventi di cui ai commi da 3 a 7 del presente articolo.»

---

## **15.16**

FRANCESCHELLI, MANCA, GIACOBBE, LORENZIN, MARTELLA, MISIANI, NICITA

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 3, sostituire le parole: "5 milioni di euro" con le seguenti: "20 milioni di euro";*

b) *dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

"3-bis. Le somme di cui al comma 3 possono in particolare essere utilizzate per liquidare gli indennizzi per danni indiretti ai soggetti esclusi dai benefici previsti dal DM 77412 del 19.02.2025 per il periodo dal 1° dicembre 2023 - 31 ottobre 2024, ivi incluse le imprese non ricadenti nella categoria di PMI nonché per prevedere analoghi indennizzi a favore dei soggetti di cui ai commi successivi.

*3-ter.* Il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), ai sensi dell'articolo 9 della legge 2 giugno 1988, n. 218, richiesto per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica derivante da Peste Suina Africana (PSA), è concesso, in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda, per una durata massima di 90 giorni, nel periodo ricompreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2025. Tale trattamento è da intendersi come aggiuntivo a quanto già usufruito ai sensi dell'articolo 9 della legge 2 giugno 1988, n. 218.

*3-quater.* Il trattamento è concesso dalla sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) territorialmente competente ed è erogato direttamente dall'Istituto previdenziale medesimo.

*3-quinquies.* Il comma 3 dell'articolo 9 della legge 2 giugno 1988, n. 218 è abrogato. Alle imprese di allevamenti suinicoli ricadenti nelle aree dichiarate in restrizione a seguito della epidemia di peste suina africana è concessa una sospensione sino ad un massimo di 24 mesi del pagamento della parte capitale delle rate di mutui e di altri finanziamenti a rimborso rateale.

*3-sexies.* Con successivo decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e forestale, da approvare entro 30 giorni dalla entrata in vigore dalla presente legge di conversione, previa intesa con la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, sono definite tutte le disposizioni attuative relative agli interventi di cui ai commi da 3 a 7 del presente articolo."

---

## **15.17**

BERGESIO, DREOSTO

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 3, apportare sostituire le parole: "5 milioni di euro" con le seguenti: "20 milioni di euro";

b) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"*3-bis.* Le somme di cui al precedente comma possono in particolare essere utilizzate per liquidare gli indennizzi per danni indiretti ai soggetti esclusi dai benefici previsti dal DM 77412 del 19.02.2025 per il periodo dal 1° dicembre 2023 - 31 ottobre 2024, ivi incluse le imprese non ricadenti nella categoria di PMI nonché per prevedere analoghi indennizzi a favore dei soggetti far fronte alle esigenze di cui al successivo comma 5 ed al successivo comma 7".

---

### 15.18

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

*Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:*

a) le parole «è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2025»

b) le parole «pari a 5 milioni di euro per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025».

c) infine aggiungere le seguenti parole: "Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in euro 5 milioni per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la gestione delle emergenze di cui all'articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

---

### 15.19

CANTALAMESSA, BERGESIO, DREOSTO

*Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:*

a) sostituire le parole «è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2025» con le seguenti: «è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2025»

b) sostituire le parole «pari a 5 milioni di euro per l'anno 2025» con le seguenti: «pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025»

---

### 15.20

DURNWALDER, PATTON

*Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire le parole:* «è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2025» *con le seguenti:* «è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2025»;

b) *sostituire le parole:* «pari a 5 milioni di euro per l'anno 2025» *con le seguenti:* «pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025».

---

### 15.21

MANCA, FRANCESCHELLI, LORENZIN, MISIANI, NICITA, MARTELLA, GIACOBBE

*Al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "5 milioni di euro per l'anno 2025" con le seguenti: "10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026"*

---

### 15.22

LOTITO

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-bis. All'articolo 8 della Legge 26 maggio 1965, n. 590, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

"Non si applica il diritto di prelazione agraria di cui al presente articolo nel caso in cui il fondo oggetto di alienazione sia assistito da titolo abilitativo urbanistico-edilizio rilasciato per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonte solare, inclusi quelli integrati con attività agricola (impianti agri-voltaici), purché tale destinazione sia espressamente indicata nell'atto di compravendita e nel relativo titolo."»

---

### 15.23

DURNWALDER, PATTON

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

"3-bis. All'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Nei territori montani di cui al primo comma, i trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo di fondi rustici a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale, sono soggetti alle imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa e sono esenti dalle imposte catastale e di bollo. Le agevolazioni di cui al presente comma si applicano anche ai trasferimenti fatti a scopo di arrotondamento o di accorpamento di proprietà preposseduta a favore di soggetti che, pur non essendo iscritti nella gestione previdenziale e assistenziale di cui al primo periodo, con apposita dichiarazione contenuta nell'atto di acquisto, si impegnano a coltivare o a condurre direttamente il fondo per un periodo di cinque anni; i predetti soggetti decadono dalle agevolazioni se, prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti di acquisto, alienano volonta-

riamente i terreni ovvero cessano di coltivarli o di condurli direttamente. Le stesse agevolazioni si applicano anche a favore delle cooperative agricole che conducono direttamente i terreni. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 2001, n. 228.».

---

## **15.24**

NATURALE

*Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:*

«3-bis. All'articolo 9 della legge 2 giugno 1988, n. 218, il comma 3 è abrogato. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

---

## **15.25**

FRANCESCHELLI, MANCA, GIACOBBE, LORENZIN, MARTELLA, MISIANI, NICITA

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

"3-bis. All'articolo 9 della legge 2 giugno 1988, n. 218, il comma 3 è abrogato."

---

## **15.26**

NOCCO, RUSSO

*Dopo il comma 3 inserire il seguente:* «3-bis. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazione dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, si interpreta nel senso che non è contraria allo scopo della rete la cessione del prodotto attribuito a ciascun retista a titolo originario ad altro partecipante alla rete. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

---

## 15.27

NOCCO, LIRIS, RUSSO

*Dopo il comma 3 inserire i seguenti: «3-bis. All'articolo 1, comma 5 ter, secondo periodo, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, dopo le parole «requisiti di cui ai predetti commi 1 e 3» sono inserite le seguenti: «salvo il requisito del reddito ricavato dalle attività agricole che può essere dimostrato entro cinque anni dalla data di presentazione della predetta istanza».*

*3-ter. La disposizione di cui al comma 3 bis si applica anche ai procedimenti di riconoscimento della qualifica di IAP in corso alla data di entrata in vigore della presente norma.»*

---

## 15.28

FREGOLENT, PAITA

*Dopo il comma 3, inserire il seguente: «3-bis. All'articolo 1, comma 423-bis, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è inserito, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli impianti fotovoltaici a terra, di proprietà di imprenditori agricoli, a servizio delle Comunità energetiche ed agli impianti agrovoltaiici."»*

---

## 15.29

FRANCESCHELLI, MANCA, GIACOBBE, LORENZIN, MARTELLA, MISIANI, NICITA

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

*"3-bis. All'articolo 1, comma 423-bis, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, aggiungere il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli impianti fotovoltaici a terra, di proprietà di imprenditori agricoli, a servizio delle Comunità energetiche ed agli impianti agrovoltaiici.""*

---

### 15.30

CENTINAIO, BERGESIO, DREOSTO

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-bis. Al fine di migliorare la sicurezza e la tracciabilità dell'attività di spandimento dei fertilizzanti in agricoltura derivanti dall'uso di fanghi di depurazione, all'allegato 3, tabella 2.1 "Correttivi calcici e magnesiaci", colonna 3 "Modo di preparazione e componenti essenziali", del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 22) "Carbonato di calcio di defecazione", dopo le parole: "anidride carbonica" è soppressa la parola: "Non";

b) al numero 23) "Gesso di defecazione da fanghi", dopo le parole: "solfato di calcio" sono aggiunte le seguenti. "Sono utilizzabili esclusivamente fanghi di depurazione derivanti dalle industrie alimentari o agroalimentari.".

3-ter. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è concesso un periodo di dodici mesi per l'immissione in commercio di "Gesso di defecazione da fanghi" la cui produzione è avvenuta in conformità alla normativa vigente prima di tale data.»

---

### 15.31

DURNWALDER, PATTON

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

"3-bis. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 83, comma 3-bis, le parole: "che usufruiscono di fondi europei per un importo superiore a 25.000 euro o di fondi statali per un importo superiore a 5.000 euro", sono sostituite dalle seguenti: "che usufruiscono di fondi europei e statali per un importo superiore a 150.000 euro";

b) all'articolo 91, comma 1-bis, le parole: "che usufruiscono di fondi europei per un importo superiore a 25.000 euro", sono sostituite dalle seguenti: "che usufruiscono di fondi europei per un importo superiore a 150.000 euro"».

---

### 15.32

FRANCESCHELLI, MANCA, GIACOBBE, LORENZIN, MARTELLA, MISIANI, NICITA

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

"3-bis. All'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n.116, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La successiva cessione, tra i contraenti della rete, della produzione agricola, è compatibile con gli scopi del contratto di rete»."

---

### 15.33

BERGESIO, DREOSTO

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

"3-bis. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 si interpreta nel senso che non è contraria allo scopo della rete la cessione del prodotto attribuito a ciascun retista a titolo originario ad altro partecipante alla rete. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".

---

### 15.34

FREGOLENT, PAITA

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:* «3-bis. All'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n.116, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La successiva cessione, tra i contraenti della rete, della produzione agricola, è compatibile con gli scopi del contratto di rete»".

---



### 15.35

NATURALE

*Dopo il comma 3 aggiungere, in fine, il seguente:*

"3-bis. All'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La successiva cessione, tra i contraenti della rete, della produzione agricola, è compatibile con gli scopi del contratto di rete.»".

---

### 15.36

Nocco, Russo

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:* «3-bis. All'articolo 6-bis, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito con modificazioni dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente, periodo: «Le quotazioni avvengono a peso morto, in coerenza con gli obblighi di comunicazione delle quotazioni delle carcasse animali previste dalla vigente normativa UE e secondo le specifiche definite con decreto del Ministero dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare entro 12 mesi.»

---

### 15.37

CENTINAIO, DREOSTO

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

"3-bis. All'art. 13, comma 1, della Legge 12 dicembre 2016, n. 238 eliminare le parole: "La detenzione delle fecce non denaturate negli stabilimenti enologici è vietata a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello dell'ottenimento

---

## 15.38

### NATURALE

*Dopo il comma 3, aggiungere , in fine, i seguenti:*

«3-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, i commi da 12 a 15 sono sostituiti dai seguenti:

"12. Per gli anni 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025, ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 72 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 10.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla: a) « sistemazione a verde » di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi; b) realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

13. La detrazione di cui al comma 12 spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile, fino ad un importo massimo complessivo di 10.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo. In tale ipotesi la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

14. Tra le spese indicate nei commi 12 e 13 sono comprese quelle di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione degli interventi ivi indicati.

15. La detrazione di cui ai commi da 12 a 14 spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni ed è ripartita in cinque quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nei commi 5, 6 e 8 dell'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917."

3-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

---

## 15.39

FREGOLENT, PAITA

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, i commi da 12 a 14 sono sostituiti dai seguenti:*

12. Per gli anni 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025, ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 72 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 10.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla:

a) « sistemazione a verde » di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;

b) realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

13. La detrazione di cui al comma 12 spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-*bis* del codice civile, fino ad un importo massimo complessivo di 10.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo. In tale ipotesi la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

14. Tra le spese indicate nei commi 12 e 13 sono comprese quelle di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione degli interventi ivi indicati.

15. La detrazione di cui ai commi da 12 a 14 spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni ed è ripartita in cinque quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nei commi 5, 6 e 8 dell'articolo 16-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917."»

## 15.40

FRANCESCHELLI, MANCA, GIACOBBE, LORENZIN, MARTELLA, MISIANI, NICITA

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

"3-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, i commi da 12 a 14 sono sostituiti dai seguenti:

«12. Per gli anni 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025, ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 72 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 10.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla: a) « sistemazione a verde » di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi; b) realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

13. La detrazione di cui al comma 12 spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile, fino ad un importo massimo complessivo di 10.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo. In tale ipotesi la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

14. Tra le spese indicate nei commi 12 e 13 sono comprese quelle di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione degli interventi ivi indicati. 15. La detrazione di cui ai commi da 12 a 14 spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni ed è ripartita in cinque quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nei commi 5, 6 e 8 dell'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.»"

#### 15.41

MISIANI, MANCA, LORENZIN, NICITA

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

"3-bis. All'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dopo le parole: «effettuate tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023» sono inserite le seguenti: «e tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025». All'onere di cui al presente comma, a 20 milioni di euro annui per gli anni 2025, 2026 e 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

---

#### 15.42

CENTINAIO, DREOSTO

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

"3bis. Al comma 3 dell'articolo 3 del d.lgs. n. 198 del 2021 sopprimere le parole: "a condizione che gli elementi contrattuali di cui ai commi 1 e 2 siano concordati tra acquirente e fornitore mediante un accordo quadro".

---

#### 15.43

PAROLI

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-bis. Al comma 3 dell'articolo 3 del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 198, dopo l'ultimo periodo è aggiunto i seguenti: "*Per le cessioni ove la parte acquirente esercita prevalentemente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in un pubblico esercizio, per "forma scritta" si intende qualsiasi forma di comunicazione scritta, anche trasmessa in forma elettronica, avente la funzione di manifestare la volontà delle parti di costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale avente ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli e alimentari. Gli elementi essenziali, in forma scritta, di cui al presente articolo possono essere contenuti sia nei contratti o accordi quadro sia in forme equipollenti quali documenti di trasporto, documenti di consegna, fattura o negli ordini di acquisto con i quali l'acquirente commissiona la consegna dei prodotti*".».

---

#### 15.44

CENTINAIO, DREOSTO

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

"3-bis. Al comma 3 dell'articolo 3 del d.lgs. n. 198 del 2021 dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: Per le cessioni di prodotti agricoli e alimentari ove la parte acquirente esercita prevalentemente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in un pubblico esercizio, l'obbligo della forma scritta può essere assolto con le seguenti forme equipollenti: documenti di trasporto o di consegna, fatture, ordini di acquisto con i quali l'acquirente commissiona la consegna dei prodotti".

---

#### 15.45

NOCCO, RUSSO

*Dopo il comma 3 inserire i seguenti: «3-bis. Al fine di limitare il fenomeno del lavoro irregolare in agricoltura consentendo alle imprese agricole di avvalersi di modalità semplificate per il reperimento di manodopera da impiegare, in particolare, nelle attività stagionali, all'articolo 1, comma 343, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole «per il biennio 2023-2024» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2025».*

3-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3 bis, pari a 350.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2025, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.».

---

#### 15.46

CENTINAIO, DREOSTO

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. All'articolo 1, comma 433, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo le parole "dalla medesima malattia epidemica.", è inserito il seguente periodo: "Il Fondo può essere altresì utilizzato dalle Regioni e Province autonome per la gestione dell'emergenza sul territorio con azioni di contrasto

e di sorveglianza, per eliminare le fonti di rischio come i vigneti abbandonati e le viti inselvatichite e per il finanziamento e l'attuazione di progetti di ricerca e sperimentazione.".»

---

#### 15.47

NOCCO, AMBROGIO

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-bis. All'articolo 3, comma 5, della legge 1° dicembre 2023, n. 172 sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) dopo la parola "foreste" sono aggiunte le seguenti "di concerto con il Ministro per le Imprese e il Made in Italy";

b) le parole "degli alimenti che, se ricondotte a prodotti vegetali, possono indurre il cittadino che consuma in errore sulla composizione dell'alimento" sono sostituite dalle seguenti: "che rientrano nei casi di cui alle lettere da a) a d) del comma 1";

c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "In mancanza dell'approvazione del decreto di cui al presente comma, la valutazione circa la conformità della denominazione di vendita alle previsioni del presente articolo è rimessa all'autorità di cui al successivo articolo 4 comma 3 che si esprime con decisione motivata avverso la quale è sempre ammesso il ricorso."

---

#### 15.48

DE CARLO, NOCCO, LIRIS

*Dopo il comma 3, inserire il seguente: "3-bis. All'articolo 37 della legge 27 dicembre 2023, n. 206 sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) alla rubrica, le parole « e dei prodotti agroalimentari italiani » sono soppresse;

b) al comma 1, le parole « ,e dei prodotti agroalimentari di imprese con sede legale e operativa in Italia » sono soppresse;

c) il comma 4 è abrogato.

---

**15.49**

DE CARLO, NOCCO, LIRIS

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: " 3-bis. All'articolo 1, comma 2-bis, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'ANCI è autorizzata a destinare le residue disponibilità a programmi di promozione dei prodotti italiani di qualità, al fine di supportare la candidatura della cucina italiana come patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO.»*

---

**15.50**

FRANCESCHELLI, MANCA, GIACOBBE, LORENZIN, MARTELLA, MISIANI, NICITA

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

*"3-bis. Al comma 2-quater dell'art. 5 del decreto-legge 5 maggio 2024, n. 63 convertito con modificazioni dalla Legge 12 luglio 2024, le parole "31 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026".*

---

**15.51**

FREGOLENT, PAITA

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-bis. Al comma 2-quater dell'articolo 5 del decreto-legge 5 maggio 2024, n. 63 convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2024, le parole : "31 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026"«*

---



### 15.52

FRANCESCHELLI, MANCA, GIACOBBE, LORENZIN, MARTELLA, MISIANI, NICITA

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-bis. All'articolo 11, comma 2-*sexies*, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, le parole "31 maggio 2025" sono sostituite con le seguenti: "31 luglio 2025".»

---

### 15.53

FREGOLENT, PAITA

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:* «3-bis. All'articolo 11, comma 2-*sexies*, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, le parole "31 maggio 2025" sono sostituite con le seguenti: "31 luglio 2025".»

---

### 15.54

DE CARLO, NOCCO, LIRIS

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:* " 3-bis. All'articolo 1, comma 555, primo periodo, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole « in favore delle imprese zootecniche » sono aggiunte le seguenti: « , riconosciute come focolaio dell'infezione, »;

b) le parole « dell'abbattimento » sono sostituite dalle seguenti: « della morte e dell'impossibilità di utilizzo produttivo ».

---

### 15.55

BERGESIO, DREOSTO

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

"3-bis. Il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), ai sensi dell'articolo 9 della legge 2 giugno 1988, n. 218, richiesto per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica derivante da Peste Suina Africana (PSA), Bluetongue e Dermatite Nodulare Bovina è concesso, in

deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda, per una durata massima di 90 giorni, nel periodo ricompreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2025. Tale trattamento è da intendersi come aggiuntivo a quanto già usufruito ai sensi dell'articolo 9 della legge 2 giugno 1988, n. 218.

*3-ter.* Il trattamento è concesso dalla sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) territorialmente competente ed è erogato direttamente dall'Istituto previdenziale medesimo.

*3-quater.* Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari 1 milione di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE), di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. L'INPS provvede al monitoraggio degli oneri conseguenti, anche in via prospettica, ai fini del rispetto del relativo limite di spesa, non accogliendo le domande eccedenti il predetto limite di spesa."

---

## **15.56**

FRANCESCHELLI, MANCA, GIACOBBE, LORENZIN, MARTELLA, MISIANI, NICITA

*Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:*

"*3-bis.* Il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), ai sensi dell'articolo 9 della legge 2 giugno 1988, n. 218, richiesto per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica derivante da Peste Suina Africana (PSA), è concesso, in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda, per una durata massima di 90 giorni, nel periodo ricompreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2025. Tale trattamento è da intendersi come aggiuntivo a quanto già usufruito ai sensi dell'articolo 9 della legge 2 giugno 1988, n. 218.

*3-ter.* Il trattamento è concesso dalla sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) territorialmente competente ed è erogato direttamente dall'Istituto previdenziale medesimo.

*3-quater.* Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 500.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, com-

ma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. L'INPS provvede al monitoraggio degli oneri conseguenti, anche in via prospettica, ai fini del rispetto del relativo limite di spesa, non accogliendo le domande eccedenti il predetto limite di spesa."

---

## **15.57**

FREGOLENT, PAITA

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-bis. Il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), ai sensi dell'articolo 9 della legge 2 giugno 1988, n. 218, richiesto per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica derivante da Peste Suina Africana (PSA), è concesso, in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda, per una durata massima di 90 giorni, nel periodo ricompreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2025. Tale trattamento è da intendersi come aggiuntivo a quanto già usufruito ai sensi dell'articolo 9 della legge 2 giugno 1988, n. 218.

3-ter. Il trattamento è concesso dalla sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) territorialmente competente ed è erogato direttamente dall'Istituto previdenziale medesimo.

3-quater. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 500.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. L'INPS provvede al monitoraggio degli oneri conseguenti, anche in via prospettica, ai fini del rispetto del relativo limite di spesa, non accogliendo le domande eccedenti il predetto limite di spesa.»

---

## **15.58**

NATURALE

*Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:*

«3-bis. Il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), ai sensi dell'articolo 9 della legge 2 giugno 1988, n. 218, richiesto per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica derivante da Peste Sui-

na Africana (PSA), è concesso, in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda, per una durata massima di novanta giorni, nel periodo ricompreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2025. Il trattamento è da intendersi come aggiuntivo a quanto già usufruito ai sensi dell'articolo 9 della legge 2 giugno 1988, n. 218. Il trattamento è concesso dalla sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) territorialmente competente ed è erogato direttamente dall'Istituto medesimo. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 500.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. L'INPS provvede al monitoraggio degli oneri conseguenti, anche in via prospettica, ai fini del rispetto del relativo limite di spesa, non accogliendo le domande eccedenti il predetto limite di spesa.».

---

## 15.59

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:*

"3-bis. Al fine di supportare le aziende agricole che subiscono danni indiretti derivanti da misure di restrizione sanitaria imposte dalla normativa per contenere focolai di malattie animali, quali peste suina africana (PSA), *blue tongue* e influenza aviaria, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste un fondo straordinario con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

3-ter. Le risorse del fondo di cui al comma 3-bis sono destinate a compensare i danni indiretti subiti dalle aziende agricole, ivi incluse le perdite di reddito dovute alle limitazioni operative e commerciali, blocchi alla movimentazione degli animali, e ogni altra misura restrittiva stabilita dalle autorità sanitarie competenti.

3-quater. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno definiti i criteri e le modalità di accesso ai contributi di cui ai commi 3-bis e 3-ter.

3-quinquies. La concessione dei contributi economici di cui ai commi da 3-bis a 3-quater è subordinata alla preventiva verifica della compatibilità dei medesimi con la normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e agroalimentare.

3-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014."

---

## 15.60

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:*

3-bis. Al fine di ristorare le aziende agricole danneggiate a seguito della diffusione della dermatite nodulare bovina nel territorio nazionale, nonché per fare fronte alla necessità di ripopolamento degli allevamenti, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Fondo per l'emergenza dermatite nodulare bovina con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2025. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono definiti i criteri, le modalità e i termini per l'attuazione della misura. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

3-ter. A favore delle aziende agricole danneggiate dall'emergenza sanitaria di cui al comma 3-bis, sono sospesi i termini dei versamenti tributari in scadenza nel periodo a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge e fino al 31 dicembre 2025. Per il medesimo periodo, sono sospesi i termini dei versamenti contributivi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria. La sospensione di cui al periodo precedente si applica alle imprese agricole ricadenti in territori riferibili a zone di protezione e sorveglianza, istituite ai sensi della normativa vigente, in cui siano state disposte restrizioni e divieti di movimentazione da parte delle autorità sanitarie competenti.

3-quater. Con decreto Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono definiti i criteri, le modalità e i termini

per l'attuazione della misura di cui al comma 3-*ter*. Con il medesimo decreto sono definiti i termini e le modalità di restituzione dei versamenti sospesi i quali saranno, ad ogni modo, effettuati dalle aziende zootecniche beneficiarie della sospensione senza applicazione di sanzioni e interessi.

3-*quinquies*. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 3-*ter* e 3-*quater*, valutati in euro 2 milioni per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la gestione delle emergenze di cui all'articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213."

---

## 15.61

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

*Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:*

"3-*bis*. Al fine di ristorare le aziende agricole danneggiate a seguito della diffusione della dermatite nodulare bovina nel territorio nazionale, nonché per fare fronte alla necessità di ripopolamento degli allevamenti, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Fondo per l'emergenza dermatite nodulare bovina con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2025. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono definiti i criteri, le modalità e i termini per l'attuazione della misura. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

3-*ter*. A favore delle aziende agricole danneggiate dall'emergenza sanitaria di cui al precedente comma, sono sospesi i termini dei versamenti tributari in scadenza nel periodo a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge e fino al 31 dicembre 2025. Per il medesimo periodo, sono sospesi i termini dei versamenti contributivi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria. La sospensione di cui al periodo precedente si applica alle imprese agricole ricadenti in territori riferibili a zone di protezione e sorveglianza, istituite ai sensi della normativa vigente, in cui siano state disposte restrizioni e divieti di movimentazione da parte delle autorità sanitarie competenti.

3-*quater*. Con decreto Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di concerto con il Ministro dell'economia e delle finan-

ze, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono definiti i criteri, le modalità e i termini per l'attuazione della misura di cui al comma precedente. Con il medesimo decreto saranno definiti i termini e le modalità di restituzione dei versamenti sospesi i quali saranno, ad ogni modo, effettuati dalle aziende zootecniche beneficiarie della sospensione senza applicazione di sanzioni e interessi.

*3-quinquies.* Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 3-ter e 3-quater, valutati in euro 2 milioni per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la gestione delle emergenze di cui all'articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

---

## 15.62

DURNWALDER, PATTON

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

"3-bis. Al fine di ristorare le aziende agricole danneggiate a seguito della diffusione della dermatite nodulare bovina nel territorio nazionale, nonché per fare fronte alla necessità di ripopolamento degli allevamenti, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Fondo per l'emergenza dermatite nodulare bovina con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2025. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono definiti i criteri, le modalità e i termini per l'attuazione della misura. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

*3-ter.* A favore delle aziende agricole danneggiate dall'emergenza sanitaria di cui al precedente comma, sono sospesi i termini dei versamenti tributari in scadenza nel periodo a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge e fino al 31 dicembre 2025. Per il medesimo periodo, sono sospesi i termini dei versamenti contributivi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria. La sospensione di cui al periodo precedente si applica alle imprese agricole ricadenti in territori riferibili a zone di protezione e sorveglianza, istituite ai sensi della normativa vigente, in cui siano state disposte restrizioni e divieti di movimentazione da parte delle autorità sanitarie competenti.

*3-quater.* Con decreto Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono definiti i criteri, le modalità e i termini per l'attuazione della misura di cui al comma precedente. Con il medesimo decreto saranno definiti i termini e le modalità di restituzione dei versamenti sospesi i quali saranno, ad ogni modo, effettuati dalle aziende zootecniche beneficiarie della sospensione senza applicazione di sanzioni e interessi.

*3-quinquies.* Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi *3-ter* e *3-quater*, valutati in euro 2 milioni per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la gestione delle emergenze di cui all'articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213."

---

## 15.63

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:*

*"3-bis.* Al fine di tutelare gli allevamenti bovini dal rischio di contaminazione dal virus responsabile della dermatite nodulare contagiosa e indennizzare gli operatori della filiera danneggiati, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un fondo di parte corrente per il sostegno della filiera bovina, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2025.

*3-ter.* Il Fondo di cui al comma *3-bis* è destinato ad indennizzare gli operatori della filiera colpiti dagli abbattimenti dei capi e dalle restrizioni sulla movimentazione degli animali e sulla commercializzazione dei prodotti derivati. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di quantificazione dei contributi erogabili ai produttori della filiera bovina a titolo di sostegno per i danni subiti, sulla base dell'entità del reale danno economico patito.

*3-quater.* La concessione dei contributi economici di cui al presente articolo è subordinata alla preventiva verifica della compatibilità dei medesimi con le pertinenti norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e agroalimentare.

*3-quinquies.* Agli oneri di cui al comma *3-bis*, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali



» della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste."

---

## 15.64

FINA

*Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:*

"3-bis. Al fine di tutelare gli allevamenti ovini e caprini dal rischio di contaminazione da Febbre catarrale degli ovini - Blue tongue (BT) e indennizzare gli operatori danneggiati, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un fondo per il sostegno delle filiere ovina e caprina, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2025.

3-ter. Il Fondo di cui al comma 3-bis è destinato ad indennizzare gli operatori colpiti dagli abbattimenti dei capi e dalle restrizioni sulla movimentazione degli animali e sulla commercializzazione dei prodotti derivati, nonché ad effettuare una campagna vaccinale gratuita negli allevamenti. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di concerto col Ministro della salute, sono stabilite le modalità di quantificazione dei contributi erogabili ai produttori delle filiere ovina e caprina a titolo di sostegno per i danni subiti, sulla base dell'entità del reale danno economico patito, nonché le modalità di effettuazione della campagna vaccinale.

3-quater. La concessione dei contributi economici di cui al presente articolo è subordinata alla preventiva verifica della compatibilità dei medesimi con le pertinenti norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e agroalimentare.

3-quinquies. Agli oneri di cui al comma 3-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

---

## 15.65

NOCCO, AMBROGIO

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-bis. Con oneri di spesa a carico del Fondo suinicolo nazionale, di cui all'art. 11-bis del decreto-legge n. 27 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 44 del 2019, e successive modificazioni, euro 500.000 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 sono destinati ad un fondo dedicato alla realizzazione di uno specifico laboratorio di ricerca con alto livello di biosicurezza BLS3 presso la Stazione Sperimentale dell'Industria delle Conserve Alimentari (SSICA) con sede in Parma, nell'ambito delle attività di ricerca di interesse e valenza nazionale, con specifico riguardo all'ambito agroalimentare. Al fine di accedere al fondo, SSICA produce al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste apposito piano progettuale dei lavori di realizzazione del laboratorio suddetto e può accedere ai fondi in ragione di apposita presentazione di relazioni di stato avanzamento lavori fino alla conclusione degli stessi e per un importo non superiore alle spese rendicontate da SSICA. Le eventuali risorse finanziarie stanziare e risparmiate sono riassegnate al fondo suinicolo nazionale per le attività programmate.»*

---

## 15.66

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Dopo il comma 3 inserire il seguente: "3-bis. Alle imprese agricole e zootecniche, ivi comprese le cooperative, che svolgono la propria attività nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del Consiglio dei ministri del 21 settembre 2024 e del 29 ottobre 2024, che hanno subito danni eccezionali effettivamente verificatisi a seguito degli eventi alluvionali e frane, sono assegnati contributi nella misura del cento per cento per la delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate al fine di garantirne la continuità produttiva. Le domande di contributo, corredate di documentazione attestante la situazione di dissesto dell'area o la presenza di gravi rischi di natura geomorfologica e/o idrogeologica che gravano sulla medesima area, sono presentate alla regione competente, che provvede a istruirle e ad erogare le risorse. Agli oneri di cui al presente comma, valutati in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede a valere sulle risorse del «Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori», di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, come rifinanziato dall'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142."*

---

## 15.67

Sabrina LICHERI

*Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:*

«3-bis. La dotazione del fondo di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 19 agosto 2016, n. 166 è incrementata di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

---

## 15.68

CANTALAMESSA, BERGESIO, DREOSTO

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

"3-bis. La dotazione Fondo per la gestione delle emergenze in agricoltura di cui all'articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 è incrementata, per l'anno 2025, di un importo pari a 10 milioni di euro.

3-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190".

---

## 15.69

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

"3-bis. La dotazione Fondo per la gestione delle emergenze in agricoltura di cui all'articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 è incrementata, per l'anno 2025, di un importo pari a 10 milioni di euro. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

---

## 15.70

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. La dotazione Fondo per la gestione delle emergenze in agricoltura di cui all'articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 è incrementata, per l'anno 2025, di un importo pari a 10 milioni di euro. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190

---

## 15.71

Sabrina LICHERI

*Dopo comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:* «3-bis. La dotazione Fondo per la gestione delle emergenze in agricoltura di cui all'articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 è incrementata, per l'anno 2025, di un importo pari a 10 milioni di euro. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

---

## 15.72

DURNWALDER, PATTON

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. La dotazione Fondo per la gestione delle emergenze in agricoltura di cui all'articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 è incrementata, per l'anno 2025, di un importo pari a 10 milioni di euro. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

---

### 15.73

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente: "3-bis. Per i periodi di contribuzione dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67, con riferimento ai premi e contributi dovuti per il proprio personale dipendente dai datori di lavoro agricolo operanti nelle zone agricole dei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del Consiglio dei ministri del 21 settembre 2024 e del 29 ottobre 2024, trovano applicazione nella misura del 100 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro, previsti dal citato articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge n. 67 del 1988. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."*

---

### 15.74

NOCCO, RUSSO

*Dopo il comma 3 inserire il seguente: «3.bis Al fine di sostenere il settore pataticolo nazionale, gravemente danneggiato dall'aumento dei costi di produzione, dagli effetti del cambiamento climatico e dalla concorrenza proveniente da mercati esteri, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo, è concesso un contributo in favore delle Organizzazioni di produttori OP e loro associazioni AOP riconosciute ai sensi del Regolamento (Ue) n. 1308/2013 aderenti a marchi collettivi finalizzato alla promozione delle patate di produzione italiana, nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2025. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'erogazione del contributo di cui al presente comma. Agli oneri di cui al presente comma pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 521, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.»*

---

## 15.75

MISIANI, MANCA, LORENZIN, NICITA

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

"3-bis. Al fine di promuovere l'imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con età inferiore a quarant'anni, che si iscrivono per la prima volta alla previdenza agricola, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di ventiquattro mesi decorrenti dalla data di iscrizione, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. L'esonero di cui al primo periodo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'INPS provvede, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, al Ministero delle imprese e del *made in Italy*, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*»."

---

## 15.76

NATURALE

*Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:*

«3-bis. Alle imprese agricole, compresi i frantoi, che producono olio extravergine di oliva ottenuto da filiere nelle quali le fasi di coltivazione, produzione, lavorazione e confezionamento sono realizzate integralmente nel territorio italiano, è riconosciuto un contributo straordinario a fondo perduto, volto a sostenere le produzioni connotate da un elevato livello qualitativo e a valorizzarne la riconoscibilità nei mercati interni e internazionali. Per le finalità di cui al primo periodo è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un apposito fondo con una dotazione pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Il contributo di cui al presente comma è riconosciuto, in misura pari al 50 per cento delle spese ammissibili, in proporzione agli ettari coltivati o all'olio extravergine di oliva prodotto, per un importo compreso tra un minimo di 10.000 euro e un massimo di 50.000 euro per ciascun beneficiario. Il contri-

buto non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e né alla determinazione del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), ed è erogato nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato. Il contributo di cui al presente comma è maggiorato fino al 70 per cento delle spese ammissibili in favore di imprese agricole condotte da soggetti di età superiore a diciotto anni e non superiore a quarantadue anni non compiuti, o condotte da donne. Con decreto Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione del contributo di cui al presente comma. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

---

## 15.77

### NATURALE

*Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:*

«3-bis. Al fine di sostenere e sviluppare la filiera olivicola-olearia, favorendo l'aggregazione tra gli operatori, l'incremento della produzione nazionale di olive e il rafforzamento della sostenibilità del settore, con particolare riguardo alle aree svantaggiate, il fondo di cui all'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è incrementato, per l'anno 2025, per un importo pari a 10 milioni di euro. Le risorse di cui al primo periodo sono così destinate: a) per 5 milioni di euro, al sostegno di investimenti in nuovi impianti conformi alle caratteristiche di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 23 novembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 2022; b) per 5 milioni di euro, al sostegno di investimenti per l'ammodernamento degli impianti esistenti, conformi alle caratteristiche di cui all'allegato 2 del citato decreto ministeriale 23 novembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 2022, n. 5. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10,

comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

---

## **15.78**

NATURALE

*Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:*

«3-bis. Al fine di contrastare le irregolarità nella produzione e commercializzazione degli oli di oliva, è adottato un piano di rafforzamento dei controlli volto a verificare la rintracciabilità dei prodotti appartenenti alle categorie dell'olio extra vergine di oliva, dell'olio di oliva vergine, dell'olio di oliva e dell'olio di sansa di oliva nonché degli oli biologici e di quelli contraddistinti da indicazioni geografiche protette (IGP) o denominazioni di origine protette (DOP). Il piano di cui al primo periodo è adottato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze. Il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Comando carabinieri per la tutela agroalimentare e il Corpo della guardia di finanza sono individuati quali autorità competenti per le attività di contrasto e di controllo per le finalità di cui al primo periodo. Per la realizzazione del piano di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2025. Ai relativi oneri, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

---

## **15.79**

NATURALE

*Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:*

«3-bis. Al fine di favorire servizi innovativi in campo olivicolo per il reinserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, per l'assistenza e la riabilitazione di persone in condizioni di disagio, per il supporto alla famiglia e alle istituzioni didattiche, finalizzati all'inclusione sociale, anche attraverso una revisione organica degli interventi esistenti, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un fondo per l'attuazione dei progetti di olivicoltura sociale, con una dotazione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2025. Con decreto del Ministro dell'agri-



coltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al primo periodo, nel rispetto di quanto disposto dalla legge 18 agosto 2015 n. 141, in materia di agricoltura sociale. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel rispetto della disciplina vigente dell'Unione europea. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

---

## **15.80**

NATURALE

*Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:*

«3-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le disposizioni della legge 26 ottobre 1957, n. 1047 si applicano anche ai parenti e affini entro il quarto grado dell'imprenditore agricolo professionale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, che partecipano all'attività lavorativa nella medesima azienda con gli stessi requisiti dell'imprenditore.».

---

## **15.81**

BERGESIO, DREOSTO

*Dopo il comma 3, è inserito il seguente:*

"3-bis. A decorrere dalla data di pubblicazione della presente legge, le disposizioni dell'articolo 13 della legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modifiche ed integrazioni, sono estese ai parenti e affini entro il quarto grado dell'imprenditore agricolo professionale di cui all'articolo 1 della legge 29 marzo 2004, n. 99, che partecipano all'attività lavorativa nella medesima azienda con gli stessi requisiti dell'imprenditore".

---

**15.82**

FRANCESCHELLI, MANCA, GIACOBBE, LORENZIN, MARTELLA, MISIANI, NICITA

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

"3-bis. A decorrere dalla data di pubblicazione della presente legge, le disposizioni dell'articolo 13 della legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modifiche ed integrazioni, sono estese ai parenti e affini entro il quarto grado dell'imprenditore agricolo professionale di cui all'articolo 1 della legge 29 marzo 2004, n. 99, che partecipano all'attività lavorativa nella medesima azienda con gli stessi requisiti dell'imprenditore".

---

**15.83**

FREGOLENT, PAITA

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-bis. A decorrere dalla data di pubblicazione della presente legge, le disposizioni dell'articolo 13 della legge 2 agosto 1990, n. 233 sono estese ai parenti e affini entro il quarto grado dell'imprenditore agricolo professionale di cui all'articolo 1 della legge 29 marzo 2004, n. 99, che partecipano all'attività lavorativa nella medesima azienda con gli stessi requisiti dell'imprenditore"

---

**15.84**

NOCCO, AMBROGIO

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:* «3-bis. Alle aziende che hanno sostenuto negli ultimi 5 anni o stanno sostenendo investimenti strutturali finalizzati ad ottenere l'abilitazione del proprio stabilimento o della propria azienda all'esportazione di prodotti agroalimentari verso Paesi terzi extra europei o alla fornitura di materie prime destinate alla realizzazione di prodotti agroalimentari da esportare verso i suddetti Paesi è concesso un credito di imposta pari al 75% delle spese sostenute e documentate, finalizzate all'ottenimento delle suddette abilitazioni. Con decreto del Ministero dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare, d'intesa con il Ministero per le Imprese e il Made in Italy e con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

sono determinate le categorie merceologiche di attività, le spese ammissibili e le modalità di fruizione del credito d'imposta di cui al comma 1.

---

## **15.85**

NATURALE

*Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:*

«3-bis. Al fine di sostenere gli allevatori del settore zootecnico che perseguono metodi di produzione rispettosi dell'ambiente e del clima, specificatamente per l'aspetto del benessere animale e che, nel contempo, custodiscono e valorizzano territori ed ambienti eco-sistemici apparentemente marginali, ma fondamentali nella conservazione di tradizioni produttive agri-zootecniche tipiche del Made in Italy, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un fondo, denominato "Fondo per gli allevamenti sostenibili", con dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al presente comma. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel rispetto della vigente disciplina dell'Unione europea. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

---

## **15.86**

NATURALE

*Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:*

«3-bis. Con la finalità di favorire la promozione della sostenibilità delle produzioni alimentari, della qualità e della compatibilità ambientale dei processi produttivi nonché del benessere animale, è concesso, per l'anno 2025, un contributo, nel limite di spesa complessivo di 20 milioni di euro, a favore dei produttori di alimenti che investono in moderni sistemi di produzione alimentare, basati su tecnologie a basso impatto ambientale e su una gestione eco-compatibile della risorsa idrica e del suolo. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con i

Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica e delle imprese e del Made in Italy, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al presente comma. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel rispetto della vigente disciplina dell'Unione europea. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

---

## **15.87**

NATURALE

*Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:*

«3-bis. Al fine di migliorare le tecniche di produzione sostenibili, anche attraverso l'impiego di modelli basati sull'intelligenza artificiale, sviluppare nuovi metodi per l'analisi della qualità e incentivare gli studi sulle varietà di olivo resistenti a malattie e parassiti, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito il fondo per la ricerca e l'innovazione nel settore olivicolo, con una dotazione pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente comma. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

---

## **15.88**

Sabrina LICHERI

*Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:*

«3-bis. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 11, comma 2, della legge 19 agosto 2016, n. 166, al fine di sostenere le micro, piccole e medie imprese, anche in forma associata, nonché le cooperative sociali del settore agroalimentare che attuano processi di produzione e trasformazione aventi ad

oggetto il prolungamento della durata dei beni alimentari mediante l'utilizzo di tecnologie sostenibili e sicure volte a preservare la qualità delle materie prime, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, è istituito un apposito fondo con una dotazione pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse di cui al presente comma. Le risorse di cui al presente comma sono erogate nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato e sono riconosciute per un importo da un minimo di 1.000 euro fino a un massimo di 30.000 euro, per ciascun soggetto richiedente. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

## 15.89

### NATURALE

*Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:*

«3-bis. Al fine di garantire la tracciatura e il monitoraggio delle eccedenze alimentari, dei processi di conferimento senza scopo di lucro nonché di riduzione degli sprechi, mediante la sistematizzazione e la formalizzazione del flusso dei dati, è istituito, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il sistema telematico per la gestione delle eccedenze alimentari. Il sistema di cui al primo periodo assicura la raccolta e la gestione condivisa delle risorse informative sulla presenza dei prodotti prossimi a raggiungere il termine minimo di conservabilità riportato in etichetta, in modo che possano essere identificati ed utilizzati nei successivi passaggi di impiego, nonché sull'ammontare quantitativo degli alimenti non consumati, mediante l'adesione volontaria degli operatori dei settori della produzione e distribuzione alimentare, della ristorazione e della somministrazione di alimenti e bevande. Il sistema è consultabile pubblicamente in una apposita sezione del portale web istituzionale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. La consultazione è altresì assicurata mediante un'applicazione da scaricare nei dispositivi mobili. Con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di funzionamento del sistema di cui al presente comma. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di

cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

---

## **15.90**

Sabrina LICHERI

*Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:*

«3-bis. Con la finalità di favorire lo sviluppo di modelli innovativi di tipo informativo a beneficio dei consumatori, è concesso, per l'anno 2025, un contributo, nel limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro, a favore dei produttori di beni alimentari che investono in moderni sistemi di etichettatura degli alimenti rapidamente deperibili, tesi a facilitare una comunicazione dinamica dal produttore verso il consumatore circa lo stato di conservazione del prodotto, nel rispetto del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, in materia di informazioni sugli alimenti. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del Made in Italy, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al presente comma. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel rispetto della vigente disciplina dell'Unione europea. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

---

## **15.91**

NATURALE

*Dopo il comma 3 aggiungere, in fine, il seguente:*

«3-bis. Con la finalità di favorire lo sviluppo di modelli innovativi di tipo informativo a beneficio dei consumatori, è concesso, per l'anno 2025, un contributo, nel limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro, a favore dei produttori di alimenti che investono in moderni sistemi digitali, attraverso l'impiego di un codice a barre bidimensionale (QR code) apposto sulle etichette volto a facilitare una comunicazione dinamica dal produttore verso il consumatore, veicolando quest'ultimo su siti e pagine web istituzionali dedicati, nel rispetto del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, in materia di informazioni sugli alimenti. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del Made in Italy, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del

presente decreto, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al presente comma. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel rispetto della vigente disciplina dell'Unione europea. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

---

## **15.92**

NATURALE

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, è istituito un fondo, con una dotazione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2025, per la valorizzazione del ruolo dei Comuni in materia di educazione all'eliminazione degli sprechi alimentari, di seguito denominato fondo. Le risorse del fondo sono distribuite a favore dei Comuni che, in accordo con la finalità di cui al presente comma, promuovono accordi con la grande distribuzione e le associazioni del terzo settore per la destinazione di beni alimentari a fini di solidarietà sociale. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse di cui al presente comma. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

---

## **15.93**

Sabrina LICHERI

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Al fine di attivare iniziative e progetti scolastici aventi ad oggetto, nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica, la tematica dell'educazione alimentare, è autorizzata una spesa pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per l'erogazione delle risorse di cui al presente comma. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

---

## **15.94**

Sabrina LICHERI

*Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:*

«3-bis. Per l'anno 2025, agli operatori del settore agroalimentare, ai titolari di società di persone o di capitali che svolgono attività agricole, commerciali, industriali, professionali e produttive, nonché agli imprenditori agricoli individuali, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che, anche attraverso apposite convenzioni, cedono gratuitamente beni alimentari o eccedenze alimentari ai soggetti donatari di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 19 agosto 2016, n. 166, è riconosciuto un credito di imposta pari al 40 per cento delle spese documentate relative al cibo donato fino al 31 dicembre 2025, nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2025. Il credito d'imposta è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente comma. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

---

## **15.95**

NATURALE

*Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:*

«3-bis. Al fine di potenziare i poteri e le attività di vigilanza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ai sensi dell'articolo 8 della legge 14 gennaio 2013, n. 9, è stanziata, per l'anno 2025, la spesa di 3 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy,



previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione e di riparto delle risorse di cui al presente comma. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

---

## **15.96**

BERGESIO, DREOSTO

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

"3-bis. "L'ENPAIA, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, è autorizzato a istituire forme pensionistiche complementari anche per la categoria degli operai agricoli e per i lavoratori autonomi del settore agricolo iscritti nella relativa gestione INPS, sulla base di accordi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252".

---

## **15.97**

FRANCESCHELLI, MANCA, GIACOBBE, LORENZIN, MARTELLA, MISIANI, NICITA

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

"3-bis. L'Ente nazionale di previdenza per gli addetti e gli impiegati in agricoltura, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, è autorizzato a istituire forme pensionistiche complementari anche per la categoria degli operai agricoli e per i lavoratori autonomi del settore agricolo iscritti nella relativa gestione INPS, sulla base di accordi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252."

---

## 15.98

NATURALE

*Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:*

«3-bis. L'Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e per gli Impiegati in Agricoltura (ENPAIA), ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, è autorizzato a istituire forme pensionistiche complementari anche per la categoria degli operai agricoli e per i lavoratori autonomi del settore agricolo iscritti nella relativa gestione INPS, sulla base di accordi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere a) e b) del medesimo decreto legislativo.».

---

## 15.99

FREGOLENT, PAITA

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-bis. L'ENPAIA, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, è autorizzato a istituire forme pensionistiche complementari anche per la categoria degli operai agricoli e per i lavoratori autonomi del settore agricolo iscritti nella relativa gestione INPS, sulla base di accordi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252».*

---

## 15.100

NICITA

*Aggiungere in fine il seguente comma:*

"1. In considerazione del perdurare della crisi idrica e della ridotta quantità di acqua invasata nella Diga Trinità e nella Diga Rosamarina in Sicilia, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2025, la spesa di 8 milioni di euro al fine di ristorare le aziende agricole attive servite dai medesimi invasi. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità e i criteri per l'erogazione delle risorse.

2. Agli oneri di cui ai commi precedenti si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".

---

**15.101**

FRANCESCHELLI, MANCA, GIACOBBE, LORENZIN, MARTELLA, MISIANI,  
NICITA

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

"3-bis. Le richieste di connessione alla rete di distribuzione relative ad impianti fotovoltaici di potenza fino ad 1 MW, per i quali è stata accolta la richiesta di finanziamento mediante le misure Parco Agrisolare, Sviluppo Agrivoltaico ed Autoconsumo diffuso del PNRR, saranno gestite con carattere di priorità dal gestore di rete. A tal fine l'ARERA definisce entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, le modalità con cui il gestore di rete applica tale previsione normativa al fine di garantire l'allaccio alla rete con tempistiche coerenti a quelle di applicazione del decreto di incentivazione."

---

**15.102**

FREGOLENT, PAITA

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:* «3-bis. Le richieste di connessione alla rete di distribuzione relative ad impianti fotovoltaici di potenza fino ad 1 MW, per i quali è stata accolta la richiesta di finanziamento mediante le misure Parco Agrisolare, Sviluppo Agrivoltaico ed Autoconsumo diffuso del PNRR, saranno gestite con carattere di priorità dal gestore di rete. A tal fine l'ARERA definisce entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, le modalità con cui il gestore di rete applica tale previsione normativa al fine di garantire l'allaccio alla rete con tempistiche coerenti a quelle di applicazione del decreto di incentivazione.»

---

### 15.0.1

FRANCESCHELLI, MANCA, GIACOBBE, LORENZIN, MARTELLA, MISIANI,  
NICITA

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 15-bis**

*(Attività connesse alla produzione di energia e di carburanti di origine agroforestale)*

1. All'articolo 2135 del Codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", nonché alla produzione di energia elettrica e calorica attraverso l'utilizzo di fonti agroforestali e fotovoltaiche e di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalentemente dal fondo.";

b) al comma 3 le parole: "nonché le attività dirette" sono soppresse.

---

### 15.0.2

FREGOLENT, PAITA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 15-bis**

*(Attività connesse della produzione di energia e di carburanti di origine agroforestale)*

1. All'articolo 2135 del Codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché alla produzione di energia elettrica e calorica attraverso l'utilizzo di fonti agroforestali e fotovoltaiche e di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalentemente dal fondo.»

b) al comma 3 le parole: "nonché le attività dirette" sono abrogate.»

---

### 15.0.3

FREGOLENT, PAITA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 15-bis

1. All'articolo 9 della legge 2 giugno 1988, n. 218, il comma 3 è abrogato.»

---

### 15.0.4

NOCCO, RUSSO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 15-bis.

*(Iniziative urgenti per la razionalizzazione dei contingenti dei Medici veterinari specialisti ambulatoriali per il contrasto alle epizootie e alle zoonosi sul territorio nazionale)*

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, dopo il comma 8-bis, è aggiunto il seguente: "8-ter. Al fine di contrastare e gestire le emergenze legate alle epizootie sul territorio nazionale, i medici veterinari specialisti ambulatoriali convenzionati ai sensi dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali ai sensi del presente articolo che alla data del 1° gennaio 2025 risultano titolari di incarico convenzionale a tempo indeterminato per 38 ore settimanali, presso le Aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale e sono in possesso del titolo di specializzazione richiesto per l'accesso alla Area funzionale di destinazione, previo giudizio di idoneità da espletarsi con le procedure comparative di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 luglio 1997 n.365, a domanda sono inquadrati dalle predette Aziende ed enti nei ruoli dirigenziali, con il trattamento giuridico ed economico previsto dal vigente CCNL dell'Area della Sanità per i dirigenti veterinari nel limite di spesa corrispondente all'ammontare delle risorse relative alle ore rese indisponibili per gli incarichi di medicina veterinaria specialistica ambulatoriale convenzionata a seguito delle cessazioni annuali derivanti dal nuovo inquadramento di cui al presente comma, ovvero a qualsiasi titolo intervenute, dei medici veterinari specialisti ambulatoriali convenzionati con il Servizio sanitario nazionale. Relativamente ai criteri adottati per la valutazione del servizio prestato, ai fini dell'inquadramento anche giuridico ed econo-

mico nei ruoli della dirigenza, si applicherà quanto già previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 Marzo 2001. Ai medici veterinari inquadrati ai sensi del presente comma è data la facoltà di optare per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita presso l'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Veterinari (ENPAV). Tale opzione deve essere esercitata al momento dell'inquadramento in ruolo. I medici veterinari specialisti ambulatoriali convenzionati che all'entrata in vigore del presente decreto ancora non hanno maturato o perfezionato i requisiti richiesti dal presente comma, potranno comunque presentare domanda di inquadramento nei ruoli dirigenziali fino al 31 dicembre 2025. Le regioni rendicontano annualmente al Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa 23 marzo 2005 sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano gli inquadramenti disposti di cui al primo periodo operanti negli ambiti territoriali di competenza in applicazione del presente comma, le risorse utilizzate a tale scopo ad incremento dei limiti di spesa di personale previsti dalla normativa vigente e le corrispondenti ore di incarico convenzionale rese indisponibili. I criteri adottati per la valutazione dell'inquadramento nei ruoli della dirigenza ed il loro consequenziale riconoscimento ai fini giuridici ed economici del servizio prestato si applicherà anche ai medici veterinari già specialisti ambulatoriali che negli ultimi cinque anni hanno già instaurato un rapporto di impiego senza soluzione di continuità con il SSN e con gli altri enti entrando nel ruolo della dirigenza veterinaria.»

---

### 15.0.5

MISIANI, MANCA, MARTELLA, LORENZIN, NICITA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **"Art. 15-bis**

*(Disposizioni in materia di attività esercitate nei porti)*

1. All'articolo 16, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il comma 4-ter sono inseriti i seguenti:

«4-quater. L'autorizzazione rilasciata dallo sportello unico amministrativo, ai sensi del comma 4, ha validità sull'intero territorio nazionale per due anni. Al fine di garantire omogeneità territoriale, le amministrazioni statali, con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione, sentita la Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,

adottano moduli unificati e standardizzati che definiscono esaustivamente i contenuti tipici e la relativa organizzazione dei dati delle autorizzazioni.

4-*quinquies*. L'autorizzazione è rilasciata alle imprese che svolgono attività tecniche, di manutenzione o di assistenza a bordo di imbarcazioni o natanti e, in generale che non comportano movimentazione di merci o passeggeri né accesso ad aree a controllo doganale o di sicurezza.»."

---

#### **15.0.6**

NICITA, MANCA, MARTELLA, LORENZIN, MISIANI, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **"Art. 15-bis**

*(Disposizioni in materia di sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica)*

1. All'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) le strutture di vendita come definite dall'articolo 4, comma 1, lettere e), f) e g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114»."

---

#### **15.0.7**

MISIANI, MANCA, MARTELLA, LORENZIN, NICITA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **"Art. 15-bis**

*(Disposizioni in tema di regimi amministrativi in materia di impresa artigiana)*

1. Al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4-*bis*, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-*bis*. In attuazione della delega di cui all'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124, al fine di allineare l'Agenda per la semplificazione al PNRR, il Governo provvede, con cadenza almeno biennale, all'aggiornamento delle tabelle con-

tenute nell'Allegato A, con particolare riferimento ai procedimenti amministrativi relativi alle attività artigiane, assicurando la coerenza con l'evoluzione normativa e le esigenze di semplificazione. Al fine di garantire omogeneità nelle procedure su tutto il territorio nazionale, è predisposta una modulistica unica standardizzata per le attività artigiane soggette a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), autorizzazione o altri regimi amministrativi previsti dal presente decreto. L'aggiornamento delle tabelle e la definizione della modulistica standardizzata sono stabiliti con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, d'intesa con la Conferenza Unificata, prevista consultazione delle associazioni di categoria comparativamente più rappresentative del settore.»;

b) alla tabella B.I, sono aggiunti in fine i seguenti numeri:

	Attività	Descrizione	Codici Ateco pertinenti all'attività
16-bis)	Ideatore e creatore di architetture informatiche <i>hardware</i> e <i>software</i>	-Consulenza su <i>hardware</i> e <i>software</i> e altre tecnologie dell'informazione: analisi dei bisogni e dei problemi degli utenti, consulenza sulla migliore soluzione; -Pianificazione e progettazione di sistemi informatici che integrano l' <i>hardware</i> dei computer, il <i>software</i> e le tecnologie dell'informazione	62.20.10
16-ter)	Ideatore e creatore di strategie di presentazione dei prodotti e dei servizi per il commercio elettronico	Ideazione di campagne pubblicitarie: -creazione e collocazione di pubblicità per giornali, periodici, radio, televisioni, <i>internet</i> ed altri mezzi di comunicazione -creazione e strategia di diffusione di pubblicità esterna, ad esempio: cartelloni pubblicitari, pannelli pubblicitari, opuscoli, allestimento di vetrine, progettazione di sale d'esposizione, scritte pubblicitarie su autobus e autoveicoli eccetera -ideazione di <i>stand</i> ed altre strutture e spazi espositivi	73.11.01
16-quater)	Ideatore e creatore di strategie di presentazione e comunicazione dell'immagine personale	-servizi di consulenza per la valorizzazione dell'immagine dei clienti in termini, ad esempio di abbigliamento e accessori, acconciatura e trucco	96.99.94
16-quinquies)	Ideatore e creatore di strategie di presentazione e comunicazione dell'immagine aziendale, dei prodotti e dei servizi	Altre attività di consulenza imprenditoriale e gestionale, ad esempio in materia di: -pianificazione strategica e organizzativa -gestione del cambiamento ( <i>change management</i> ) -obiettivi e politiche di <i>marketing</i>	70.20.09
16-sexies)	<i>Dog sitter</i> , toelettatore di animali da compagnia, servizi di addestramento per animali da compagnia	Servizi di presa in pensione e custodia per animali da compagnia: -presa in pensione di animali da compagnia (animali domestici) -attività di <i>dog sitter</i> e <i>cat sitter</i>	96.99.11 96.99.12 96.99.13



		Servizi di toelettatura per animali da compagnia Servizi di addestramento per animali da compagnia	
16-septies)	Maestro di sci	Corsi di sci	85.51.09
16-octies)	Maniscalco	Attività di maniscalchi: -pareggio e ferratura di cavalli e degli altri equini, ad esempio asini e muli	01.62.01
16-novies)	Stilista	Design di moda ( <i>fashion design</i> ) relativo a prodotti tessili, articoli di abbigliamento, calzature, gioielli, mobili ( <i>omissis.</i> )	74.11.20

."

### 15.0.8

CENTINAIO, DREOSTO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **"Art. 15-bis.**

*(Modifiche alla legge 12 dicembre 2016, n. 238)*

1. Alla legge 12 dicembre 2016, n. 238, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13 il comma 5 è soppresso;

b) all'articolo 57, il comma 3, è sostituito dal seguente: "3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 i prodotti destinati alla distilleria o alla distruzione possono essere estratti dagli stabilimenti solo previa denaturazione ai sensi dell'articolo 13, comma 7";

c) All'articolo 73, il comma 7 è sostituito dal seguente: "7. Salvo che il fatto costituisca reato chi impiega le sostanze rilevatrici in difformità dalle modalità previste nei decreti ministeriali attuativi è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 2.500 euro. La sanzione è ridotta alla metà per quantitativi inferiori a 2 tonnellate";

d) all'articolo 76, il comma 9, è sostituito dal seguente: "9. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque trasporta o fa trasportare al di fuori degli stabilimenti di produzione i prodotti di cui all'articolo 13, commi 1 e 2, destinati alla distillazione o alla distruzione senza avere provveduto alla denaturazione prescritta dal decreto di cui al medesimo articolo 13, comma 7, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 5.000 euro.".

### 15.0.9

NOCCO, GELMETTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 15-bis.**

*(Disposizioni urgenti in materia di determinazione dei prezzi dei prodotti agricoli e alimentari)*

1. All'articolo 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o in alternativa sono determinati sulla base delle quotazioni stabilite dalle Commissioni Uniche Nazionali di riferimento per il prodotto scambiato.";

b) al comma 5, dopo le parole "lettera o-ter)" sono aggiunte le seguenti: "o determinati sulla base delle quotazioni stabilite dalle Commissioni Uniche Nazionali di riferimento per il prodotto scambiato."

---

### 15.0.10

NATURALE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 15-bis.**

*(Fondo di garanzia per le PMI)*

1. All'articolo 15-bis, comma 1, del decreto legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, le parole: "31 dicembre 2025" sono sostituite dal "31 dicembre 2026".».

---

### 15.0.11

FREGOLENT, PAITA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 15-bis**

*(Fondo di Garanzia per le PMI)*

1. All'articolo 15-bis del decreto- legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni della legge 15 dicembre 2023, n. 191, le parole: "31 dicembre 2025" sono sostituite dal "31 dicembre 2026".

---

### 15.0.12

DE CARLO, NOCCO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **" Articolo 15-bis**

**(Disposizioni urgenti a sostegno degli impianti a bioliquidi sostenibili)**

1. All'articolo 5, comma 2, primo periodo, del decreto legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11 le parole «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2026».

---

### 15.0.13

FRANCESCHELLI, MANCA, GIACOBBE, LORENZIN, MARTELLA, MISIANI, NICITA

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 15-bis**

*(Fondo di Garanzia per le PMI)*

1. All'articolo 15-bis della Legge 15 dicembre 2023, n. 191, le parole: "31 dicembre 2025" sono sostituite dal "31 dicembre 2026".

---

#### **15.0.14**

CENTINAIO, STEFANI, BERGESIO, DREOSTO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

*"15-bis.*

*(Disposizioni urgenti per la protezione delle colture)*

1. Al fine di sostenere interventi urgenti per la protezione delle colture agricole dagli eventi climatici estremi, è autorizzata, per l'anno 2025, la spesa di 1 milione di euro da destinare all'integrazione delle risorse previste dai Complementi regionali per lo Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate alle Regioni e Province autonome che, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del predetto decreto-legge, attivano o aggiornano i bandi regionali relativi a interventi per l'installazione o l'ammodernamento di reti antigrandine, nell'ambito delle misure previste dai Complementi regionale per lo Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027.

3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-Regioni, sono stabilite le modalità attuative e di rendicontazione della presente disposizione.

4. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste."

---

## **15.0.15**

FRANCESCHELLI, MANCA, GIACOBBE, LORENZIN, MARTELLA, MISIANI, NICITA

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

### **«Art. 15-bis**

*(Integrazione risorse indennizzi per imprese agricole dell'Emilia-Romagna colpite dalla alluvione del 2023)*

1. Al fine di integrare gli indennizzi alle produzioni vegetali a favore delle imprese agricole aderenti di cui all'articolo 12, comma 5 lettera b) del decreto-legge del 1° giugno 2023, n. 61, convertito con modificazioni dalla L. 31 luglio 2023, n. 100 è stanziata una dotazione finanziaria aggiuntiva per l'anno 2025 di 40 milioni di euro, a valere sul capitolo 7098 pg. 01 rubricato «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura».

2. Le risorse di cui al comma precedente sono utilizzate per integrare gli indennizzi riconosciuti alle imprese beneficiarie con un aiuto proporzionale alla differenza tra il valore indice riconosciuto e l'importo già ricevuto e senza disparità di trattamento tra i beneficiari.

3. Con successivo decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e forestale, da approvare entro 30 giorni dalla entrata in vigore dalla presente legge, previa intesa con la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, sono definite tutte le disposizioni attuative dell'intervento.

4. Gli importi erogati sono concessi nel rispetto delle regole sugli aiuti di stato.

---

### 15.0.16

PAITA, FREGOLENT

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 15-bis**

*(Integrazione risorse indennizzi per imprese agricole dell'Emilia-Romagna colpite dalla alluvione del 2023)*

1. Al fine di integrare gli indennizzi alle produzioni vegetali a favore delle imprese agricole aderenti di cui all'articolo 12, comma 5 lettera b) del decreto-legge del 1° giugno 2023, n. 61, convertito con modificazioni dalla L. 31 luglio 2023, n. 100 è stanziata una dotazione finanziaria aggiuntiva per l'anno 2025 di 40 milioni di euro, a valere sul capitolo 7098 pg. 01 rubricato «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura».

2. Le risorse di cui al comma precedente sono utilizzate per integrare gli indennizzi riconosciuti alle imprese beneficiarie con un aiuto proporzionale alla differenza tra il valore indice riconosciuto e l'importo già ricevuto e senza disparità di trattamento tra i beneficiari.

3. Con successivo decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e forestale, da approvare entro 30 giorni dalla entrata in vigore del presente articolo, previa intesa con la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, sono definite tutte le disposizioni attuative dell'intervento.

4. Gli importi erogati sono concessi nel rispetto delle regole sugli aiuti di stato.

---

### 15.0.17

NATURALE, CROATTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 15-bis.**

*(Integrazione risorse indennizzi per imprese agricole dell'Emilia-Romagna colpite dalla alluvione del 2023)*

1. Al fine di integrare gli indennizzi alle produzioni vegetali a favore delle imprese agricole aderenti di cui all'articolo 12, comma 5, lettera b) del decreto-legge del 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni dalla

legge 31 luglio 2023, n. 100 è stanziata una dotazione finanziaria aggiuntiva per l'anno 2025 di 40 milioni di euro, a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

2. Le risorse di cui al comma 1 sono utilizzate per integrare gli indennizzi riconosciuti alle imprese beneficiarie con un aiuto proporzionale alla differenza tra il valore indice riconosciuto e l'importo già ricevuto e senza disparità di trattamento tra i beneficiari.».

---

### **15.0.18**

FRANCESCHELLI, MANCA, GIACOBBE, LORENZIN, MARTELLA, MISIANI, NICITA

*Dopo l'articolo inserire i seguenti:*

#### **«Art. 15-bis**

*(Integrazioni indennizzi per imprese agricole ortofrutticole dell'Emilia-Romagna interessate dalle gelate nel 2023)*

1. Al fine di sostenere la filiera ortofrutticola della Regione Emilia Romagna e contrastare le conseguenze economiche derivanti dalla forte crisi del settore, dovuta anche ad una serie concomitante di avversità climatiche e fitopatie, sono destinate alle aziende agricole di cui all'art. 2 le risorse di cui al successivo comma al fine di corrispondere aiuti per integrare gli indennizzi già spettanti a valere del Fondo mutualistico catastrofale istituito dall'articolo 1 comma 515 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024" e ss.mm.ii. quando non hanno consentito di compensare integralmente le perdite di produzione.

2. Le risorse destinate all'aiuto di cui al comma 1, ammontano a 50 milioni di euro, a valere sul capitolo 7098, pagina 01, rubricato «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura.

**«Art. 15-ter**

*(Beneficiari e aiuti)*

1. Beneficiano degli aiuti le aziende agricole che nell'anno 2024 abbiano destinato superficie agricola alla coltivazione di specie ortofrutticole a condizione che abbiano ricevuto un indennizzo a valere del fondo mutualistico di cui al comma 1 del precedente comma a causa delle gelate occorse nell'anno 2023.

2. Gli aiuti concessi a ciascuna azienda sono pari ad una percentuale fissa, uguale per tutti i beneficiari, del danno accertato e riconosciuto in istruttoria per gli indennizzi del fondo mutualistico AGRICAT e calcolato con riferimento al parametro del valore indice di cui al Piano di gestione dei rischi in agricoltura (PGRA) 2023.

3. Gli aiuti di cui al comma precedente sono concessi sino a esaurimento delle risorse disponibili.

4. Con successivo decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e forestale, da approvare entro 30 giorni dalla entrata in vigore dalla presente legge, previa intesa con la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, sono definite tutte le disposizioni attuative dell'intervento.

5. Gli importi erogati sono concessi secondo le regole degli aiuti di stato.

---



## 15.0.19

NATURALE, CROATTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 15-bis.**

*(Integrazioni indennizzi per imprese agricole ortofrutticole dell'Emilia-Romagna interessate dalle gelate nel 2023)*

1. Al fine di sostenere la filiera ortofrutticola della Regione Emilia Romagna e contrastare le conseguenze economiche derivanti dalla crisi del settore, dovuta altresì alle avversità climatiche e alle fitopatie, alle aziende agricole che, nell'anno 2024, abbiano destinato una parte della superficie agricola alla coltivazione di specie ortofrutticole, sono stanziati 50 milioni di euro per l'anno 2025, finalizzati a integrare gli indennizzi già spettanti a valere del Fondo mutualistico catastrofale istituito dall'articolo 1, comma 515, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

2. Gli aiuti concessi a ciascuna azienda sono pari ad una percentuale fissa, uguale per tutti i beneficiari, del danno accertato e riconosciuto in istruttoria per gli indennizzi del fondo mutualistico AGRICAT e calcolato con riferimento al parametro del valore indice di cui al Piano di gestione dei rischi in agricoltura (PGRA) 2023. Gli aiuti sono concessi sino a esaurimento delle risorse disponibili.

3. Con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e forestale, da adottare entro trenta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa con la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della disciplina vigente dell'Unione europea.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

---

## 15.0.20

PAITA, FREGOLENT

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

### **«Art. 15-bis**

*(Integrazioni indennizzi per imprese agricole ortofrutticole dell'Emilia-Romagna interessate dalle gelate nel 2023)*

1. Al fine di sostenere la filiera ortofrutticola della Regione Emilia Romagna e contrastare le conseguenze economiche derivanti dalla forte crisi del settore, dovuta anche ad una serie concomitante di avversità climatiche e fitopatie, sono destinate alle aziende agricole di cui all'articolo 2 le risorse di cui al successivo comma al fine di corrispondere aiuti per integrare gli indennizzi già spettanti a valere del Fondo mutualistico catastrofale istituito dall'articolo 1 comma 515 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024" quando non hanno consentito di compensare integralmente le perdite di produzione.

2. Le risorse destinate all'aiuto di cui al comma 1, ammontano a 50 milioni di euro, a valere sul capitolo 7098, pagina 01, rubricato «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura

3. Beneficiano degli aiuti le aziende agricole che nell'anno 2024 abbiano destinato superficie agricola alla coltivazione di specie ortofrutticole a condizione che abbiano ricevuto un indennizzo a valere del fondo mutualistico di cui al comma 1 del precedente comma a causa delle gelate occorse nell'anno 2023.

4. Gli aiuti concessi a ciascuna azienda sono pari ad una percentuale fissa, uguale per tutti i beneficiari, del danno accertato e riconosciuto in istruttoria per gli indennizzi del fondo mutualistico AGRICAT e calcolato con riferimento al parametro del valore indice di cui al Piano di gestione dei rischi in agricoltura (PGRA) 2023.

5. Gli aiuti di cui al comma precedente sono concessi sino a esaurimento delle risorse disponibili.

6. Con successivo decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e forestale, da approvare entro 30 giorni dalla entrata in vigore del presente articolo, previa intesa con la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, sono definite tutte le disposizioni attuative dell'intervento.

7. Gli importi erogati sono concessi secondo le regole degli aiuti di stato».

---

### 15.0.21

MISIANI, MANCA, MARTELLA, LORENZIN, NICITA, FRANCESCHELLI,  
GIACOBBE

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 15-bis**

*(Disposizioni in materia di trasferimento generazionale delle competenze)*

1. Al fine di favorire il passaggio di competenze e di abilità tra generazioni, i datori di lavoro privati con un numero di dipendenti non inferiore a cinquanta unità, possono stipulare tra il 1 gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025, con un lavoratore andato in pensione da non oltre due anni, un contratto di durata massima di 24 mesi, in forza del quale quest'ultimo si impegna a svolgere, presso l'azienda, attività di tutoraggio, per un massimo di 60 ore mensili, in favore di giovani, di età inferiore a 30 anni, assunti, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ad esclusione del contratto di apprendistato, anche a seguito di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato, dal medesimo datore di lavoro contestualmente alla sottoscrizione del predetto contratto di tutoraggio. Il limite di età è elevato a 35 anni qualora si tratti di giovani laureati.

2. Il contratto di tutoraggio non si configura come un rapporto di lavoro dipendente e comunque non è computato ai fini dell'applicazione delle disposizioni sul licenziamento di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300. La remunerazione corrisposta al pensionato per l'attività di tutoraggio non concorre alla formazione di reddito ai fini Irpef e non è assoggettato a contribuzione previdenziale, sino ad una soglia massima percepita di 15.000 euro l'anno.

3. Ai datori di lavoro di cui al comma 1 è riconosciuto, per tutto il periodo di tutoraggio, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a suo carico, dovuti per i dipendenti neo-assunti coinvolti nell'attività di tutoraggio, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, e comunque fino a un limite massimo di importo pari a 8.060 su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

4. Nel caso di licenziamento del lavoratore, nei 12 mesi successivi alla conclusione del periodo di tutoraggio, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell'incentivo fruito, maggiorato delle sanzioni civili, di cui all'articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo. Il diritto alla fruizione dell'incentivo di cui al presente articolo è subordinato al rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e degli obblighi di assunzione previsti dall'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68. Non si applicano i principi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

5. Le agevolazioni di cui al comma 3 sono riconosciute dall'INPS nei limiti delle risorse di cui al comma 7. Il datore di lavoro comunica all'INPS, che provvede al monitoraggio delle domande di accesso alle agevolazioni, i rapporti di tutoraggio instaurati ai sensi del comma 1 e la relativa durata. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del limite delle risorse, anche in via prospettiva, l'INPS non prenderà in esame ulteriori domande finalizzate all'accesso delle agevolazioni in esame. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse nel rispetto del rapporto numerico di uno a uno tra contratto di tutoraggio e assunzione incentivata.

6. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura. Le agevolazioni di cui al presente articolo non sono compatibili con quelle stabilite dall'articolo 1, commi 297 e 298, della legge 29 dicembre 2022 n. 197.

7. Per le finalità di cui al presente articolo è stanziata la somma di 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Ai relativi oneri, pari a 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 settembre 2025, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.»

---

## 15.0.22

GELMETTI, AMBROGIO, NOCCO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 15-bis**

*(Misure per la promozione, la valorizzazione e la preservazione del patrimonio culturale della tradizione vitivinicola italiana, dei suoi prodotti e delle sue imprese)*

1. Al fine di sostenere pienamente quei settori e filiere produttive di primaria e strategica importanza per il loro significativo contributo all'economia nazionale è istituito presso il Comune di Verona il Museo nazionale del vino, dell'attività e delle tradizioni vitivinicole, di seguito «Museo».

2. Il Museo è finalizzato a promuovere, valorizzare e preservare il patrimonio culturale e enologico italiano attraverso programmi di ricerca, educativi, di sviluppo sostenibile del settore vitivinicolo funzionali a migliorare la produzione e la commercializzazione dei vini, promuovere la competitività delle imprese vitivinicole italiane sul mercato nazionale e internazionale, sostenere la conservazione delle tradizioni vitivinicole italiane, favorire l'innovazione per migliorare la qualità e la sicurezza dei prodotti vitivinicoli, incrementare l'occupazione e lo sviluppo delle aree rurali dove sono presenti imprese vitivinicole o che si prestano allo sviluppo di questo comparto economico e di attività di conoscenza del vino espletate nel luogo di produzione.

3. Con proprio decreto il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste individua l'ente a cui affidare la creazione, l'organizzazione e la gestione del museo di cui al comma 1,

4. Agli oneri di spesa derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 10 milioni, di cui euro 4 milioni per l'anno 2025 e euro 3 milioni per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede con le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni.

---

### 15.0.23

TURCO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 15-bis.**

*(Disposizioni a favore delle attività di mitilicoltura)*

1. Al fine di garantire, a favore delle imprese, delle cooperative e dei consorzi della mitilicoltura operanti nel territorio di Taranto e provincia di Taranto, un parziale ristoro per gli effetti derivanti dai cali produttivi connessi alle perdite di seme utilizzato in mitilicoltura causati dal cambiamento climatico nonché per il pregiudizio economico derivante dalle misure di prevenzione previste dall'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 188 del 25 marzo 2016 e successive proroghe, recante "Misure sanitarie straordinarie di controllo del rischio per diossina e PCB nelle produzioni di mitili di Taranto" nonché per le azioni di bonifica riguardanti lo specchio acqueo, appartenente al demanio marittimo e posto in Taranto - località Mar Piccolo Primo Seno, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un fondo con una dotazione pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1. I criteri e le modalità di erogazione di cui al precedente periodo sono parametrati al potenziale produttivo dei beneficiari di cui al comma 1, proporzionale alle dimensioni delle aree destinate alle attività di mitilicoltura.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della vigente disciplina dell'Unione europea.

4. Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali dei soggetti di cui al comma 1, le disposizioni cui all'articolo 2-*quiquies* del decreto legge 18 gennaio 2024, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 2024, n. 28, si applicano altresì ai predetti soggetti nel limite di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2025.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2025 e 2 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

---

## 15.0.24

CANTALAMESSA, BERGESIO, DREOSTO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **"Art. 15-bis**

*(Misure urgenti per il contrasto della dermatite nodulare bovina)*

1. Al fine di ristorare le aziende agricole danneggiate dalla diffusione della dermatite nodulare bovina nel territorio nazionale, nonché per fare fronte alla necessità di ripopolamento degli allevamenti, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Fondo per l'emergenza dermatite nodulare bovina con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2025.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono definiti i criteri, le modalità e i termini per l'attuazione della misura.

3. In favore delle aziende agricole danneggiate dalla diffusione della dermatite nodulare bovina sono sospesi i termini dei versamenti tributari in scadenza nel periodo a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge e fino al 31 dicembre 2025. Per il medesimo periodo, sono sospesi i termini dei versamenti contributivi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria. La sospensione di cui al periodo precedente si applica alle imprese agricole ricadenti in territori riferibili a zone di protezione e sorveglianza, istituite ai sensi della normativa vigente, in cui siano state disposte restrizioni e divieti di movimentazione da parte delle autorità sanitarie competenti.

4. Con decreto Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono definiti i criteri, le modalità e i termini per l'attuazione della misura di cui al comma precedente. Con il medesimo decreto sono definiti i termini e le modalità di restituzione dei versamenti sospesi i quali saranno, ad ogni modo, effettuati dalle aziende zootecniche beneficiarie della sospensione senza applicazione di sanzioni e interessi.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari 5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utiliz-

zando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

---

## 15.0.25

SIRONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **"Art. 15-bis**

*(Certificati blu per il risparmio e il riuso dell'acqua nei settori produttivo e agricolo)*

1. Al fine di assicurare una gestione omogenea e sostenibile della risorsa idrica, i costi del servizio idrico sono commisurati alla reale misura dei prelievi idrici, nel rispetto dei principi europei del recupero integrale dei costi, compresi quelli ambientali e relativi alla risorsa, e del principio «chi inquina paga», ai sensi degli articoli 119 e 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dell'articolo 9 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito un sistema di permessi negoziabili denominati «certificati blu», finalizzato a certificare e incentivare interventi di risparmio e riuso dell'acqua nei processi produttivi e agricoli, al fine di favorire l'efficienza nell'impiego della risorsa idrica, in analogia con quanto previsto per il risparmio energetico attraverso i certificati bianchi o titoli di efficienza energetica negoziabili.

3. Per il triennio 2026-2028, l'assegnazione dei certificati blu avviene a titolo premiale. Le risorse necessarie sono stanziare dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. I certificati blu sono scambiati in un mercato regolamentato. Le imprese e le aziende agricole hanno un obiettivo di risparmio annuale della risorsa idrica che può essere raggiunto attraverso interventi di efficientamento o, in mancanza di essi, con l'acquisto di certificati blu.".

---



### 15.0.26

NOCCO, GELMETTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 15-bis.**

*(Disposizioni urgenti in materia di formazione dei prezzi in agricoltura)*

1. Al fine di promuovere la trasparenza delle relazioni commerciali di filiera nonché di garantire lo sviluppo del patrimonio informativo necessario al funzionamento delle Commissioni Uniche nazionali di cui all'art. 6-bis del decreto-legge 5 maggio 2025, convertito, con modificazioni dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, le fatture elettroniche relative ai prodotti per i quali è attiva una delle suddette commissioni prevedono un codice identificativo per ciascun prodotto oggetto di transazione. La disposizione si applica per un periodo di sperimentazione di 24 mesi a partire dall'adozione del Provvedimento di cui al comma 3.

3. I dati relativi alle transazioni di cui al comma 1 vengono trasmessi, in forma anonima e in modalità aggregata, alla segreteria tecnica di ciascuna Commissione al fine della predisposizione dei report informativi di cui all'art. 6, comma 2, del Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico 31 marzo 2017, n. 72.

4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono emanate le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.

---

### 15.0.27

MANCA, MARTELLA, LORENZIN, MISIANI, NICITA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 15-bis**

*(Misure per favorire la promozione e la concorrenza nel settore della moda)*

1. Sono ammissibili al credito d'imposta di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, come modificato dal comma 35 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e decreto del Ministero dello sviluppo economico del 27 maggio 2015, anche le attività di design e ideazione estetica

per le aziende del settore tessile e moda, finalizzate ad innovare in modo significativo i prodotti dell'impresa sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o funzionali, così come richiamate dalla circolare Mise n. 46586/2009 e dalla circolare Agenzia entrate n. 5/E/2016.

2. All'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9, le parole: «entro il 31 ottobre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre 2025»;

b) al comma 10:

1) le parole: «entro il 16 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 16 dicembre 2025»;

2) le parole: «entro il 16 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 16 dicembre 2026»;

3) le parole: «entro il 16 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 16 dicembre 2027»;

4) le parole: «17 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «17 dicembre 2025»;

c) il comma 12 è soppresso.».

#### **15.0.28**

MANCA, MARTELLA, LORENZIN, MISIANI, NICITA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 15-bis**

*(Fondo per l'erogazione di contributi di ristoro nel settore tessile e dell'abbigliamento)*

1. Nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* è istituito, in via sperimentale, un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2025, volto ad erogare contributi a fondo perduto a favore di privati a parziale o totale ristoro del calo degli ordinativi, a seguito della crisi economica del settore tessile, della moda e degli accessori di cui alle divisioni 13 e 14 dei Codici Ateco 2007, che hanno registrato un calo di fatturato o dei corrispettivi di almeno il 25 per cento nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2024 e il 30 novembre 2024 rispetto allo stesso periodo del 2023.

2. Con decreto del Ministero delle imprese e del *made in Italy* sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione, nonché le modalità di presenta-

zione delle domande di agevolazione di cui al comma 1, anche al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo di risorse stanziate.

3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 884, della presente legge.»

---

#### **15.0.29**

MISIANI, MANCA, MARTELLA, LORENZIN, NICITA, FRANCESCHELLI,  
GIACOBBE

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 15-bis**

*(Fondo per l'efficientamento energetico  
nel settore tessile e dell'abbigliamento)*

1. Nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* è istituito in via sperimentale un Fondo con la dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2025, volto ad erogare contributi finalizzati ad interventi di efficientamento o riduzione dei costi di approvvigionamento energetico, a seguito della crisi economica del settore tessile, della moda e degli accessori di cui alle divisioni 13 e 14 dei codici ATECO 2007, che hanno registrato un calo di fatturato o dei corrispettivi di almeno il 25 per cento nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2024 e il 30 novembre 2024 rispetto allo stesso periodo del 2023.

2. Con decreto del Ministero delle imprese e del *made in Italy* sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione, nonché le modalità di presentazione delle domande di agevolazione di cui al comma 1, anche al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo di risorse stanziate.

3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

---

### 15.0.30

MANCA, MARTELLA, LORENZIN, MISIANI, NICITA, FRANCESCHELLI,  
GIACOBBE

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### «Art. 15-bis

*(Disposizioni in materia di contributo a fondo perduto nel settore tessile, della moda e degli accessori)*

1. Al fine di promuovere la diffusione della cultura del *made in Italy* nei confronti delle giovani generazioni e favorirne la formazione nelle professioni artigianali, ai soggetti esercenti attività d'impresa operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria tessile, è riconosciuto un contributo a fondo perduto per la gestione di centri di formazione interni all'azienda, denominati "*Academy aziendali*". A tal fine è stanziata la somma di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

2. Il contributo a fondo perduto spetta nella misura massima del cinquanta per cento delle spese ammissibili, nel limite massimo di tre milioni di euro annui per soggetto beneficiario.

3. Per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari del contributo a fondo perduto di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, i criteri stabiliti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 27 luglio 2021.

4. Con decreto del Ministro delle imprese e del *Made in Italy*, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione dei commi 1 e 2, con particolare riguardo alle modalità di presentazione delle domande di erogazione dei contributi, ai criteri per la selezione delle stesse, alle spese ammissibili, alle modalità di erogazione dei contributi, alle modalità di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese nonché alle cause di decadenza e di revoca dei medesimi contributi.

5. Le spese ammissibili definite con il decreto di cui al comma precedente includono quelle:

- a) per il personale dipendente che partecipi in veste di docente o tutor alle attività di formazione all'interno dell'*Academy aziendale*;
- b) per i materiali utilizzati durante le lezioni per le esercitazioni degli studenti;

c) per gli strumenti e le attrezzature necessari ai fini dell'allestimento e dello svolgimento delle lezioni.

6. L'efficacia delle misure previste dal presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

7. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

---

### 15.0.31

MANCA, MARTELLA, LORENZIN, MISIANI, NICITA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 15-bis.

*(Fondo per la promozione dell'associazione e dell'immagine della moda)*

1. In aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, al fine di promuovere e valorizzare l'immagine della moda italiana, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* è istituito un apposito fondo denominato "Fondo per la promozione dell'associazione e dell'immagine della moda".

2. Il Fondo è destinato, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, al finanziamento di programmi triennali diretti alla realizzazione delle più rilevanti iniziative di comunicazione e promozione italiane di livello internazionale, ivi inclusi le sfilate di moda, le esposizioni, gli eventi, le rassegne culturali e le mostre in genere, aventi ad oggetto la diffusione dei valori e dell'immagine della moda *made in Italy*.

3. Possono beneficiare dei finanziamenti del Fondo tutte le associazioni senza scopo di lucro che, attraverso le iniziative di comunicazione di cui al comma 2, si propongono di rappresentare i valori della moda italiana e di tutelare, diffondere, e potenziare la sua immagine sia in Italia che all'estero.

4. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1 e 2, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nel rispetto degli

equilibri di finanza pubblica, sono individuate le priorità, le forme e le intensità massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo.

5. Le predette misure sono attivate con bandi ovvero direttive del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, che individuano i termini, le modalità e le procedure negoziali per la concessione ed erogazione delle agevolazioni.

6. Per il finanziamento dei programmi e interventi di cui al presente articolo è autorizzato il conferimento di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027 al "Fondo per la promozione dell'associazione e dell'immagine della moda".

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014.»

---

### **15.0.32**

MANCA, MARTELLA, LORENZIN, MISIANI, NICITA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 15-bis**

*(Fondo speciale per la transizione verde e digitale nella moda)*

1. Presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* è istituito il Fondo speciale per la transizione verde e digitale nella moda, con dotazione pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

2. Il Fondo di cui al comma 1, è destinato, sulla base di obiettivi e priorità periodicamente stabiliti e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento comunitario, al finanziamento di programmi e interventi finalizzati alla transizione ecologica e digitale nel settore tessile, della moda e degli accessori.

3. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 2, con decreti di natura non regolamentare del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, sono individuate le priorità, le forme e le intensità massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo. Le predette misure sono attivate con bandi ovvero direttive del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, che individuano i termini, le modalità e le procedure, anche in forma automatizzata, per la concessione ed erogazione

delle agevolazioni. Per la gestione degli interventi il Ministero delle imprese e del made in Italy può avvalersi, sulla base di apposita convenzione, di società in house ovvero di società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà scelti, sulla base di un'apposita gara, secondo le modalità e le procedure di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

4. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 settembre 2025, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.»

---

### 15.0.33

NICITA, MANCA, MARTELLA, LORENZIN, MISIANI, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### «Art. 15-bis.

*(Misure per favorire la competitività e la concorrenza nel settore della moda)*

1. Al fine di mitigare la crisi economica del settore della moda, conseguente al calo degli ordinativi derivante dalla situazione congiunturale internazionale, alle imprese operanti nei settori di cui alle Divisioni 13 e 14 dei codici ATECO 2007 che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 20 per cento nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2025 ed il 30 settembre 2025, rispetto allo stesso periodo del 2024 ovvero del 2023, sono sospesi sino al 31 dicembre 2026 i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi:

- a) alle imposte dirette, addizionali comprese;
- b) all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP);
- c) alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
- d) all'imposta sul valore aggiunto.

2. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2027 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 24 rate trimestrali di pari importo, senza interessi, a decorrere dal 30 giugno 2027. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.».

---

#### **15.0.34**

MANCA, MARTELLA, LORENZIN, MISIANI, NICITA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 15-bis**

*(Fondo per l'aggregazione delle imprese della moda)*

1. Al fine di mitigare la crisi economica del settore della moda conseguente al calo degli ordinativi derivante dalla situazione congiunturale internazionale, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, in via sperimentale, un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2025, volto a promuovere le aggregazioni delle piccole e medie imprese operanti nei settori di cui alle divisioni 13, 14, 15 dei codici ATECO 2007.

2. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* sono definite entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto della disciplina vigente in materia di aiuti di Stato, le condizioni e le modalità di cui al comma 2, anche al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo di risorse stanziato.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

---



### 15.0.35

MISIANI, MANCA, MARTELLA, LORENZIN, NICITA, FRANCESCHELLI,  
GIACOBBE

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 15-bis.**

*(Misure sugli ammortizzatori sociali per favorire la concorrenza nel settore della moda)*

1. Al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 1, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente: "c-bis) le imprese operanti nei settori di cui alla Divisioni 13 e 14 della classificazione ATECO 2007 che ricorrano alla cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) per calo di lavoro e commesse nell'anno 2025 sono esonerate dalla sopracitata contribuzione";

b) all'articolo 12, comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché, per l'anno 2025, alle imprese operanti nei settori di cui alla Divisioni 13 e 14 della classificazione ATECO 2007 per la causale calo di lavoro e commesse"».

---

### 15.0.36

MANCA, MARTELLA, LORENZIN, MISIANI, NICITA, FRANCESCHELLI,  
GIACOBBE

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 15-bis.**

*(Misure sui finanziamenti per favorire la concorrenza nel settore della moda)*

1. Alle imprese operanti nei settori di cui alla Divisioni 13 e 14 della classificazione ATECO 2007, è consentita la possibilità di beneficiare della sospensione sui finanziamenti in essere. In particolare, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, il pagamento delle rate o dei canoni di *leasing* in scadenza alla data del 30 dicembre 2025 è sospeso sino alla data del 30 dicembre 2026; inoltre il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti. Tale concessione esclude l'attivazione del meccanismo

del *Forborne* da parte degli istituti di credito. È facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.».

---

### **15.0.37**

MISIANI, MANCA, MARTELLA, LORENZIN, NICITA, FRANCESCHELLI,  
GIACOBBE

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 15-bis**

*(Disposizioni in materia di imprese in design e ideazione estetica)*

1. Il design italiano è promosso e tutelato quale primario fattore di innovazione e crescita economica nazionale, in ragione della qualità estetica che distingue e caratterizza i prodotti di eccellenza del Made in Italy.

2. Al fine di potenziare il quadro agevolativo a favore degli investimenti delle imprese in design e ideazione estetica, all'articolo 6 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: "110 per cento" sono aggiunte le seguenti: "e del 150 per cento in caso di disegni e modelli";

b) al comma 10-*bis*, le parole: "110 per cento" sono soppresse;

c) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "4-*bis*. Le disposizioni del comma 4 si applicano a condizione che il ricorso ad un contratto di ricerca stipulato con società che direttamente o indirettamente controlla un'impresa non abbia determinato un vantaggio esclusivamente tributario in capo all'impresa nei termini di un credito d'imposta altrimenti non spettante".

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 37,5 milioni di euro per l'anno 2025 e a 43 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

---

### **15.0.38**

NICITA, MANCA, MARTELLA, LORENZIN, MISIANI, FRANCESCHELLI,  
GIACOBBE

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 15-bis**

*(Disposizioni in materia di rafforzamento del  
credito d'imposta design e ideazione estetica)*

1. All'articolo 1, comma 203-*quater*, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "in misura pari al 5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "in misura pari al 10 per cento" e le parole: "nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti "nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro"

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 80 milioni per l'anno 2024, a 160 milioni di euro per l'anno 2025, a 240 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2032, a 160 milioni di euro per l'anno 2033 e a 80 milioni di euro per l'anno 2034, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

---

### **Art. 16**

#### **16.1**

NAVE, DI GIROLAMO, SIRONI

*Al comma 1, all'alinea, premettere le seguenti parole "Fermo restando il rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 2016/679,".*

---

## 16.2

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

*All'articolo apportare le seguenti modificazioni:*

a) Sostituire la rubrica con la seguente: "Misure per la funzionalità dell'Istituto Italiano di Ricerca sull'Intelligenza Artificiale con finalità di interesse pubblico, innovazione responsabile e sviluppo sostenibile";

b) Al comma 1. alla lettera a) sostituire le parole: "Istituto Italiano di Ricerca sull'Intelligenza Artificiale per l'Industria" con le seguenti: "Istituto Pubblico Italiano di Ricerca sull'Intelligenza Artificiale per lo sviluppo sociale, l'industria, l'innovazione responsabile e lo sviluppo sostenibile";

c) Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente: "c-bis) al comma 3, al terzo periodo, dopo le parole: "la partecipazione alla fondazione da parte di altri enti pubblici e privati" sono inserite le seguenti: ", rappresentanze dei sindacati maggiormente rappresentativi, università pubbliche, enti di ricerca ed enti del terzo settore";

d) Al comma 1, alla lettera e) dopo il numero 1) inserire il seguente: "1-bis) dopo le parole: "in conformità alle migliori pratiche internazionali", aggiungere le seguenti: ", garantendo il riuso pubblico dei risultati, la condivisione in modalità open source dei software sviluppati e l'adozione di licenze aperte per l'accesso e l'utilizzo dei risultati scientifici, tecnologici e informativi prodotti, al fine di assicurare l'effettiva disponibilità pubblica dei risultati generati.

---

## 16.3

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

*Al comma 1, lett. b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: " e che prevede, altresì, la realizzazione di sportelli locali in collaborazione con i Digital Innovation Hub, la promozione di micro-progetti di sperimentazione e co-sviluppo tra centri di ricerca e PMI, nonché l'introduzione di incentivi fiscali per l'adozione di soluzioni basate sull'intelligenza artificiale."*

---

## 16.4

MATERA, PIROVANO

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «l'autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale» con le seguenti: «il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri».*

---

## 16.5

GELMETTI, AMBROGIO, LIRIS, SIGISMONDI

*All'articolo 16 apportare le seguenti modifiche:*

a) al comma 1, lettera d), dopo le parole "nonché di organizzazioni internazionali", aggiungere le seguenti: ", associazioni di categoria maggiormente rappresentative e Poli europei di innovazione digitale (EDIH)";

b) al comma 3, aggiungere alla fine il seguente periodo: "Il Ministero delle imprese e del Made in Italy si impegna a estendere e consolidare, anche attraverso un processo di riorganizzazione e razionalizzazione, una rete di poli europei di innovazione digitale e centri di trasferimento tecnologico in Italia, a supporto della transizione digitale e green delle PMI e PA. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a ? 26.964.000 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse disponibili del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83".

---

## 16.6

LOTITO

*All'articolo 16 apportare le seguenti modifiche:*

a) al comma 1, lettera d), dopo le parole "nonché di organizzazioni internazionali", aggiungere le seguenti: ", associazioni di categoria maggiormente rappresentative e Poli europei di innovazione digitale (EDIH)";

b) al comma 3, aggiungere alla fine il seguente periodo: "Il Ministero delle imprese e del Made in Italy si impegna a estendere e consolidare, anche attraverso un processo di riorganizzazione e razionalizzazione, una rete di poli europei di innovazione digitale e centri di trasferimento tecnologico in Italia, a supporto della transizione digitale e green delle PMI e PA. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a ? 26.964.000 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede median-

te corrispondente riduzione delle risorse disponibili del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83".

---

## 16.7

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, lettera d), dopo le parole "nonché di organizzazioni internazionali", aggiungere le seguenti: ", associazioni di categoria maggiormente rappresentative e Poli europei di innovazione digitale (EDIH)";

b) al comma 3, aggiungere alla fine il seguente periodo: "Il Ministero delle imprese e del Made in Italy si impegna a estendere e consolidare, anche attraverso un processo di riorganizzazione e razionalizzazione, una rete di poli europei di innovazione digitale e centri di trasferimento tecnologico in Italia, a supporto della transizione digitale e green delle PMI e PA. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 26.964.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse disponibili del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83".

---

## 16.8

DURNWALDER, PATTON

*All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, lettera d), dopo le parole:* "nonché di organizzazioni internazionali", *aggiungere le seguenti:* ", associazioni di categoria maggiormente rappresentative e Poli europei di innovazione digitale (EDIH)";

b) *al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* "Il Ministero delle imprese e del *Made in Italy* si impegna a estendere e consolidare, anche attraverso un processo di riorganizzazione e razionalizzazione, una rete di poli europei di innovazione digitale e centri di trasferimento tecnologico in Italia, a supporto della transizione digitale e green delle PMI e PA. ?Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a ? 26.964.000 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse disponibili del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83".

---

## 16.9

MATERA, PIROVANO

*Al comma 1, lettera e), numero 2), dopo le parole: «secondo periodo,» inserire le seguenti: «le parole: "al Ministro dello sviluppo economico e al Ministro dell'economia e delle finanze" sono sostituite dalle seguenti: "al Ministro delle imprese e del *made in Italy*, al Ministro dell'economia e delle finanze e all'Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale" e».*

---

## 16.10

MATERA, PIROVANO

*Al comma 1, lettera e), numero 2), dopo le parole: «secondo periodo,» inserire le seguenti: «le parole: "e al Ministro dell'economia e delle finanze" sono sostituite dalle seguenti: ", al Ministro dell'economia e delle finanze e all'Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale"».*

---

## 16.11

MAZZELLA, GUIDOLIN, CASTELLONE

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. L'Istituto italiano di ricerca sull'intelligenza artificiale di cui al comma 1, individua di concerto con le autorità e istituzioni competenti per materia le modalità da esperire in caso di sostituzione dei lavoratori con sistemi di intelligenza artificiale. In tal caso la decisione è notificata con almeno sei mesi di anticipo ai lavoratori e alle rappresentanze sindacali. Devono essere garantito che i sistemi adottati rispettino le norme di sicurezza e trasparenza del Regolamento (UE) n. 2024/1689.».

---

## 16.12

MAZZELLA, GUIDOLIN, CASTELLONE

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. L'Istituto italiano di ricerca sull'intelligenza artificiale, di concerto con le Autorità nazionali competenti, sviluppa programmi di forma-

zione specifici per i disoccupati, al fine di riqualificarli e prepararli a nuove opportunità di lavoro nell'ambito dell'intelligenza artificiale, nel rispetto delle norme di trasparenza e accessibilità stabilite dal Regolamento (UE) n. 2024/1689.».

---

### **16.13**

MAZZELLA, GUIDOLIN, CASTELLONE

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. L'Istituto Italiano di Ricerca sull'intelligenza artificiale, deve individuare, di concerto con il Ministro delle politiche del lavoro e delle politiche sociali le modalità per garantire il diritto di accesso e di contestazione dei lavoratori rispetto alle decisioni prese mediante sistemi di intelligenza artificiale, nel rispetto delle linee guida per la trasparenza e la responsabilità stabilite dal Regolamento (UE) n. 2024/1689.».

---

### **16.14**

MAZZELLA, GUIDOLIN, CASTELLONE

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. È riconosciuto ai lavoratori il diritto di accesso e di contestazione rispetto alle decisioni prese mediante sistemi di intelligenza artificiale, nel rispetto delle linee guida per la trasparenza e la responsabilità stabilite dal Regolamento (UE) n. 2024/1689.».

---

### **16.15**

Sabrina LICHERI, BEVILACQUA, NATURALE

*Dopo il comma 3, inserire i seguenti:*

«3-bis. Al fine di rilanciare le misure di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e di favorire la digitalizzazione dei processi aziendali e l'ammodernamento tecnologico delle micro, piccole e medie imprese, per ciascuno degli anni 2025 e 2026, è concesso un contributo a fondo perduto, tramite Voucher di importo non superiore a 10.000 euro, conformemente al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato sul funziona-



mento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore («de minimis»), in favore di micro, piccole e medie imprese per l'acquisto di software, hardware o servizi che consentano il miglioramento dell'efficienza aziendale, la modernizzazione dell'organizzazione del lavoro, tale da favorire l'utilizzo di strumenti tecnologici e forme di flessibilità, tra cui il telelavoro, lo sviluppo di soluzioni di e-commerce, la connettività a banda larga e ultralarga. I suddetti voucher sono concessi anche per permettere il collegamento alla rete internet mediante la tecnologia satellitare, attraverso l'acquisto e l'attivazione di decoder e parabole, nelle aree dove le condizioni geomorfologiche non consentano l'accesso a soluzioni adeguate attraverso le reti terrestri o laddove gli interventi infrastrutturali risultino scarsamente sostenibili economicamente o non realizzabili. I voucher possono altresì finanziare la formazione qualificata, nel campo ICT, del personale delle suddette micro, piccole e medie imprese.

*3-ter.* Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto dello sviluppo economico 23 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 novembre 2014, n. 269.

*3-quater.* I contributi di cui al comma 3-*bis* sono riconosciuti nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

---

## 16.16

MAZZELLA, GUIDOLIN, CASTELLONE

*Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:*

«3-*bis*. All'articolo 1-*bis*, comma 8, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo le informazioni previste dal comma 1 e dalle lettere a) e b) del comma 2.».

---

## 16.0.1

GELMETTI, LIRIS, NOCCO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 16-bis

*(disposizioni urgenti per la promozione e l'integrazione dell'intelligenza artificiale nelle piccole e medie imprese italiane)*

1. Al fine di promuovere l'adozione, l'integrazione e la sperimentazione nelle piccole e medie imprese (PMI) italiane delle tecnologie di intelligenza artificiale (IA), incluse le soluzioni di IA generativa, sono previste misure di sostegno per le PMI con sede operativa nel territorio nazionale e attive prioritariamente nei settori manifatturiero, logistico, agroalimentare, sanitario e turistico. Ai fini dell'accesso ai benefici previsti dal presente articolo, le imprese devono dimostrare, secondo modalità stabilite con il decreto di cui al comma 5, l'assenza di precedenti significativi investimenti in tecnologie basate sull'IA, oppure l'intenzione di estendere l'impiego di tecnologie di IA nei propri processi aziendali.

2. Sono ammissibili alle misure di sostegno di cui al presente articolo gli interventi relativi:

- a) all'acquisizione e implementazione di software e sistemi basati su tecnologie di IA, incluse soluzioni personalizzate;
- b) alla fruizione di servizi di consulenza specialistica e assistenza tecnica finalizzati all'adozione di tecnologie di IA;
- c) alla realizzazione di progetti pilota e sperimentazioni tecnologiche basate su IA;
- d) allo svolgimento di attività di formazione e aggiornamento professionale volte all'acquisizione di competenze specifiche in materia di IA.

3. Gli interventi di cui al comma 2, devono riguardare l'adozione di tecnologie di IA volte:

- a) all'ottimizzazione dei processi produttivi;
- b) alla personalizzazione di prodotti e servizi mediante soluzioni di IA generativa;
- c) all'automazione, gestione dei dati e analisi predittiva;
- d) alla sicurezza informatica e protezione dei dati aziendali.

4. Le imprese beneficiarie possono accedere alle seguenti misure:

- a) contributi a fondo perduto fino al 50 per cento delle spese ammissibili, con limite massimo di 200.000 euro per ogni singola impresa;
- b) crediti d'imposta fino al 20 per cento delle spese sostenute per l'integrazione di soluzioni IA nei processi aziendali;
- c) contributi fino a 10.000 euro per attività di consulenza e formazione relative all'IA, in ambito digitale;

d) premialità aggiuntive fino al 10% per progetti che dimostrino un impatto positivo sulla sostenibilità ambientale o sull'efficienza energetica.

5. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante utilizzo delle risorse stanziare nel Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, di cui all'articolo 239, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché con eventuali risorse europee destinate all'innovazione tecnologica e la digitalizzazione. I criteri e le modalità operative per l'accesso ai benefici, le modalità di monitoraggio e la valutazione degli interventi, nonché la quantificazione annuale delle risorse, nel limite delle dotazioni previste dal Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, sono definite con successivo decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

---

## **16.0.2**

MAZZELLA, GUIDOLIN, CASTELLONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 16-bis.**

*(Disposizioni per il miglioramento delle condizioni di lavoro nell'ambito dello sviluppo tecnologico sull'intelligenza artificiale)*

1. I contratti collettivi stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono introdurre la figura del Rappresentante dei lavoratori per i rischi derivanti dall'uso dei sistemi di cui all'Allegato III del Regolamento (UE) n. 2024/1689 e dei sistemi di cui al comma 1 dell'articolo 1-bis del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, denominato RLSR, da eleggersi ogni tre anni. Al RLSR devono essere fornite le informazioni di cui al comma 2 dell'articolo 1-bis del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152.».

---

### 16.0.3

SIRONI, DAMANTE

*Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:*

#### **"Art. 16-bis**

*(Uso dell'intelligenza artificiale per la sostenibilità ambientale)*

1. Lo Stato promuove e finanzia l'uso dell'intelligenza artificiale per il monitoraggio e la tutela dell'ambiente, anche in agricoltura e nelle aree protette, in conformità al regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act), con particolare riferimento ai sistemi ad alto rischio per la sostenibilità ambientale e alle applicazioni finalizzate alla resilienza climatica e alla gestione efficiente delle risorse naturali."

---

### 16.0.4

NAVE, DI GIROLAMO, SIRONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 16-bis.**

*(Disposizioni per il miglioramento delle condizioni di lavoro nell'ambito dello sviluppo tecnologico sull'intelligenza artificiale)*

1. Il datore di lavoro, al fine di garantire un livello sufficiente di alfabetizzazione in materia di intelligenza artificiale del personale, assicura la formazione continua dei lavoratori adibiti a mansioni per le quali si richiede l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, prendendo in considerazione le loro conoscenze tecniche, la loro esperienza e la loro istruzione, tenendo, altresì, conto delle persone o dei gruppi di persone su cui i sistemi di intelligenza artificiale devono essere utilizzati».

---

### 16.0.5

DI GIROLAMO, NAVE, SIRONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 16-bis.**

*(Disposizioni per il miglioramento delle condizioni di lavoro nell'ambito dello sviluppo tecnologico sull'intelligenza artificiale)*

1. Per migliorare le condizioni di lavoro, per acquisire le competenze necessarie allo svolgimento di una nuova mansione (upskilling) e per aggiornare le proprie conoscenze per l'esecuzione del proprio ruolo (reskilling) in considerazione del rapido progresso tecnologico in cui si sviluppa l'intelligenza artificiale, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabilisce con uno o più decreti i corsi di formazione per acquisire competenze per lo svolgimento di una nuova mansione (upskilling) e per aggiornare le proprie conoscenze per l'esecuzione del proprio ruolo (reskilling). Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

---

### 16.0.6

MAZZELLA, GUIDOLIN, CASTELLONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 16-bis.**

*(Disposizioni per il miglioramento delle condizioni di lavoro nell'ambito dello sviluppo tecnologico sull'intelligenza artificiale)*

1. L'intelligenza artificiale nell'organizzazione e nella gestione del rapporto di lavoro garantisce la protezione dei diritti fondamentali dei lavoratori nel rispetto del diritto anti-discriminatorio dell'Unione europea.

2. I contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale stabiliscono forme di monitoraggio a cadenza biennale dell'impatto dell'uso dei sistemi di intelligenza artificiale come definiti nel Regolamento (UE) n. 2024/1689 -sui diritti fondamentali dei lavoratori, dei collaboratori autonomi di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile e di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e nel caso di attività lavorativa intermediata da piattaforme, dei collaboratori di cui agli articoli 2222 e seguenti del codice civile, anche

avvalendosi di esperti scelti di comune accordo. I report di tale monitoraggio sono trasmessi alle Autorità interne responsabili del controllo sull'utilizzazione dell'intelligenza artificiale ed al Garante della privacy.».

---

#### **16.0.7**

NICITA, MANCA, MARTELLA, LORENZIN, MISIANI, FRANCESCHELLI,  
GIACOBBE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **"Art. 16-bis**

*(Modelli standardizzati per le micro imprese per  
la nomina del Responsabile del Trattamento)*

1. Dopo l'articolo 2-septies decies, del decreto legislativo 18 giugno 2003, n. 196, è inserito il seguente:

«Art. 2-octies decies. *(Modelli standardizzati per le micro imprese)*

1. Il Garante per la protezione dei dati personali predispone modelli semplificati di nomina del Responsabile del Trattamento per le microimprese con meno di cinque dipendenti.

2. L'adozione dei modelli predisposti dal Garante per la protezione dei dati personali da parte delle microimprese costituisce presunzione di conformità agli obblighi previsti dal Regolamento (UE) 2016/679.

3. Le parti contraenti che impongono clausole più restrittive rispetto ai modelli standardizzati devono fornire una motivazione specifica. In caso di contestazioni, l'onere della prova della necessità di obblighi aggiuntivi spetta alla parte contraente più forte.».

---

## 16.0.8

Sabrina LICHERI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 16-bis.**

*(Disposizioni urgenti in materia di riversamento del credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo)*

«1. Il termine di cui al comma 9 dell'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, è riaperto sino al 31 ottobre 2025. Per coloro che aderiscono, il versamento può essere effettuato in un'unica soluzione entro il 31 ottobre 2025, ovvero entro il 31 ottobre 2034 mediante pagamento rateale in dieci anni da effettuarsi entro il 31 ottobre di ciascun anno a partire dal 31 ottobre 2025. A decorrere dal 1° novembre 2025, sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi di cui all'articolo 5, comma 11, del citato decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, calcolati al tasso legale. Restano ferme le disposizioni di cui ai commi da 7 a 12 dell'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, come modificato dal comma 1-ter del presente articolo.

2. All'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 215, al comma 12, le parole "3 giugno 2025", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2025".».

---

## 16.0.9

LOTITO

*Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:*

### **«Art. 16-bis**

*(Disposizioni urgenti per il potenziamento dell'Istituto di Ricerche Tecnopolo mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile)*

1. Al fine di assicurare il completamento e la piena operatività della fondazione «Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile» l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 732, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è rifinanziata per 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2025.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispon-

dente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.».

---

#### **16.0.10**

LOTITO

*Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:*

##### **«Art. 16-bis**

*(Disposizioni urgenti per la valorizzazione delle attività di ricerca della Fondazione EBRI - European Brain Research Institute)*

1. Per le finalità di sostegno e rilancio della ricerca fondamentale nel campo delle nuove strategie terapeutiche per malattie neurodegenerative e dei gravi disturbi del sistema nervoso è concesso a favore della Fondazione EBRI (European Brain Research Institute) un contributo pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2026.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 238, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per la quota non assegnata agli enti e le istituzioni di ricerca di cui all' articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.».

---

#### **16.0.11**

SIRONI, DAMANTE

*Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:*

##### **"Art. 16-bis**

*(Promozione dell'intelligenza artificiale per il monitoraggio ambientale e l'analisi del ciclo di vita)*

1. Lo Stato promuove e sostiene lo sviluppo, l'adozione e l'integrazione di soluzioni di intelligenza artificiale finalizzate alla tutela dell'ambien-



te, alla resilienza climatica e alla gestione efficiente delle risorse naturali, anche attraverso partenariati tra soggetti pubblici e privati.

2. Particolare priorità è riconosciuta alle applicazioni di intelligenza artificiale nell'ambito della metodologia del Life Cycle Assessment (LCA), per l'analisi del ciclo di vita degli interventi pubblici e privati, nonché nella quantificazione della Carbon Footprint (CF) e nello sviluppo di sistemi di monitoraggio ambientale avanzato, anche nei settori dell'agricoltura e delle aree protette.

3. Le iniziative di cui ai commi precedenti si svolgono in coerenza con il regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act), la Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile, il Green Deal europeo e gli obiettivi dell'Agenda 2030, tenendo conto delle specificità territoriali e delle priorità ambientali individuate a livello nazionale e regionale.".

---

#### **16.0.12**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

#### **Art. 16-bis**

*(Lavoratori in crisi aziendale)*

Ai fini del riconoscimento delle misure di protezione sociale INPS a favore di lavoratrici e lavoratori coinvolti in processi di crisi aziendali, sono da considerare utili tutti i tavoli di crisi, sia attivi che in fase di monitoraggio, gestiti dalla struttura per le crisi di impresa che opera ai sensi dell'articolo 1, comma 852, legge 27 dicembre 2006, n. 296.

---

#### **Art. 17**

#### **17.1**

LEONARDI, LIRIS

*All'articolo apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 3 dopo la parola "Abruzzo," aggiungere "Marche, Umbria,";

b) ?al comma 4 prima delle parole "nonché da start-up innovative di cui all'articolo lo 25," aggiungere le seguenti: "Marche ed Umbria".

---

## 17.2

NAVE, Sabrina LICHERI, BEVILACQUA, NATURALE

*Dopo il comma 6, aggiungere, infine, i seguenti:*

«6-bis. Al fine di valorizzare il ruolo delle imprese artigiane e di contribuire al rafforzamento nella gestione dei processi di internazionalizzazione, il fondo di cui all'articolo 1, comma 700, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, al fine di concedere contributi e incentivi, anche mediante crediti d'imposta, alle imprese di cui all'articolo 2 della legge 8 agosto 1985, n. 443, per:

- a) la partecipazione a fiere, mostre ed eventi, nazionali ed internazionali;
- b) la realizzazione di iniziative di comunicazione e marketing per la promozione dei prodotti artigianali, anche mediante campagne mirate ai mercati esteri e la creazione di materiale promozionale multilingue;
- c) la realizzazione di marchi collettivi e sistemi di certificazione di origine e qualità, anche in collaborazione con enti di certificazione internazionali;
- d) la promozione di reti di impresa artigiana;
- e) la partecipazione a programmi di internazionalizzazione gestiti dall'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane - ICE;
- f) l'organizzazione di missioni e incontri B2B con operatori esteri per favorire l'ingresso delle imprese artigiane nei mercati globali;
- g) la fornitura di servizi di consulenza e assistenza specialistica per l'export, inclusa l'analisi dei mercati esteri, la traduzione di materiale promozionale e contrattuale e l'assistenza legale e fiscale internazionale;
- h) l'ottenimento delle certificazioni internazionali necessarie alle esportazioni e per la tutela della proprietà intellettuale e industriale nei mercati esteri;
- i) la promozione mediante progetti di valorizzazione turistica e culturale nazionale e internazionale.

6-ter. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministero delle imprese e del Made in Italy, in collaborazione con l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane - ICE e le camere di commercio, promuovono programmi di sviluppo per l'internazionalizzazione delle imprese artigiane.

*6-quater.* Con decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative per l'erogazione e l'utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma *6-bis*.

*6-quiquies.* Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma *6-bis*, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

---

### 17.3

NAVE, Sabrina LICHERI, BEVILACQUA, NATURALE

*Dopo il comma 6, inserire i seguenti:*

«*6-bis.* Al fine di favorire la partecipazione alle manifestazioni fieristiche internazionali di settore organizzate in Italia, le disposizioni di cui all'articolo 25-*bis* del decreto legge 17 maggio 2022, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, si applicano anche per l'anno 2025, nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2025. A tal fine si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto dello sviluppo economico 4 agosto 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 2022, n. 195.

*6-ter.* Agli oneri derivanti dal comma *6-bis*, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

---

### 17.4

BEVILACQUA, Sabrina LICHERI, NATURALE

*Dopo il comma 6, inserire i seguenti:*

«*6-bis.* Al fine di sostenere le micro e piccole imprese manifatturiere nelle attività di internazionalizzazione, è autorizzata una spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2025 finalizzata al rifinanziamento della misura denominata "Bonus Export Digitale Plus" per la concessione di contributi per le spese

di l'acquisto di soluzioni digitali per l'export. Il contributo è erogato, in un'unica soluzione, a seguito di rendicontazione delle spese sostenute presso Società fornitrici iscritte all'elenco dei fornitori di soluzioni digitali per l'export istituito ai sensi dell'Autorizzazione del Direttore Generale di ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane n. 20/21 del 22 novembre 2021.

6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

---

## 17.5

BEVILACQUA, Sabrina LICHERI, NATURALE

*Dopo il comma 6, inserire i seguenti:*

«6-bis. Al fine di consentire alle micro e piccole imprese di espandersi e consolidarsi nei mercati esteri, è autorizzata una spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2025 finalizzata al rifinanziamento della misura denominata "Temporary Export Manager (TEM)" destinata all'erogazione di un contributo a fondo perduto, sotto forma di voucher, per le spese sostenute per avvalersi di consulenze da parte di Temporary Export Manager (TEM) con competenze digitali, inseriti temporaneamente in azienda e iscritti nell'apposito elenco del Ministero degli Esteri.

6-ter. Con decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, di concerto con il Ministro delle imprese e del Made in Italy, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative del comma 6-bis.

6-quater. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

---

## 17.6

CALANDRINI, LIRIS

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. Al fine di incentivare il recupero delle potenzialità e sostenere l'occupazione, nelle aree portuali e retroportuali, nelle piattaforme logistiche nonché negli agglomerati industriali situati nei comuni compresi nella zona contigua del Basso Lazio denominata LAZ5-LAZ6-LAZ7 indicata nella Carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2027, approvata con decisione della Commissione europea C(2021) 8655 final del 2 dicembre 2021 e sue successive modificazioni, tra cui in particolare con Decisione C(2023) 8654 final del 18 dicembre 2023, sono istituite Zone franche doganali intercluse, ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, le cui perimetrazioni, nelle more del perfezionamento dell'iter procedurale per l'istituzione della Zona Logistica Semplificata nella regione Lazio, sono proposte dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale dalla Regione Lazio ed approvate con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.».

---

## 17.0.1

SALVITTI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

### **"Art. 17-bis**

*(Svolgimento di attività strumentali e accessorie all'esercizio d'impresa artigiana)*

1. Alla legge 8 agosto 1985, n. 443, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, dopo il primo comma, è inserito il seguente: «Ai fini del consumo immediato, all'impresa artigiana di produzione alimentare è sempre consentita la vendita al pubblico dei prodotti di propria produzione e dei relativi beni accessori, ferma restando l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie. L'attività di cui al primo periodo è consentita utilizzando i locali, le attrezzature e gli arredi dell'azienda, comprese le eventuali superfici pertinenti aperte al pubblico, nonché spazi e aree pubblici oggetto di concessione per l'installazione di strutture amovibili ovvero fisse.»;

b) all'articolo 5, al settimo comma, dopo le parole: «del servizio commessi» sono inserite le seguenti: «,nonché per lo svolgimento delle attività strumentali e accessorie di cui all'articolo 3, comma 1, della presente legge».

2. L'articolo 4, comma 2-*bis*, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 4 agosto 2006, n. 248, è abrogato.

---

## **17.0.2**

SALVITTI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

### **«Art. 17-bis**

*(La società artigiana e le condizioni per l'iscrizione all'albo)*

1. Alla legge 8 agosto 1985, n. 443, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3:

1) al secondo comma, le parole da: «la maggioranza dei soci» fino a: «nel processo produttivo» sono sostituite dalle seguenti: «almeno uno dei soci partecipi al processo produttivo e alla direzione e gestione dell'impresa ai sensi dell'articolo 2, primo comma»;

2) il terzo ed il quarto comma sono soppressi;

3) al quinto comma, il secondo periodo è soppresso;

b) all'articolo 5, il terzo comma è soppresso.

---

## **17.0.3**

SALVITTI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

### **"Art. 17-bis**

*(Rideterminazione dei limiti dimensionali delle imprese artigiane)*

1. All'articolo 4, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole da: «18 dipendenti» fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: «49 dipendenti, compresi gli apprendisti»;

b) alla lettera *b*), le parole da: «9 dipendenti» fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: «15 dipendenti, compresi gli apprendisti»;

c) alla lettera *c*), le parole da: «32 dipendenti» fino a «siano apprendisti» sono sostituite dalle seguenti: «49 dipendenti, compresi gli apprendisti.»;

d) alla lettera *d*), le parole: «8 dipendenti» sono sostituite dalle seguenti: «49 dipendenti»;

e) alla lettera *e*), le parole da: «10 dipendenti» fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: «49 dipendenti, compresi gli apprendisti»."

---

#### **17.0.4**

MISIANI, MANCA, MARTELLA, LORENZIN, NICITA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **"Art. 17-bis**

*(Modifica al limite di potenza per gli impianti fotovoltaici esentati dagli obblighi fiscali di cui all'articolo 52, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504)*

1. All'articolo 52, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «non superiore a 20 kW», sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a 50 kW»."

---

#### **17.0.5**

LOTITO

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 17-bis.**

«1. All'articolo 6 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. Limitatamente ai requisiti per l'accesso agli strumenti finanziari a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese previsti dal presente

articolo, la residenza fiscale in Italia è equiparata alla sede legale nel territorio nazionale".»

---

#### **17.0.6**

DAMANTE, LOREFICE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

##### **«Art. 17-bis**

*(Disposizioni urgenti in materia di imprese nelle aree di crisi industriale complessa)*

1. Al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale, nonché al fine della salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi industriali complesse con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, con particolare riferimento al territorio della Regione siciliana, all'articolo 1-*bis* del decreto legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-*bis*. L'indennità di cui al comma 1 è altresì concessa, per l'anno 2025, ai lavoratori che hanno presentato la domanda entro il 31 dicembre 2022."

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, pari a 331.000 euro per l'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

---

#### **17.0.7**

DAMANTE, LOREFICE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

##### **«Art. 17-bis**

*(Disposizioni urgenti in materia di imprese nelle aree di crisi industriale complessa)*

1. All'articolo 3 del decreto legge 18 gennaio 2024, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 2024, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-*bis*, le parole "per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2024 e 2025";



b) al comma 2-ter, dopo le parole: "valutati in euro 973.400 per l'anno 2024" sono inserite le seguenti: "e in euro 853.000 per l'anno 2025".».

---

### **17.0.8**

MANCA, MARTELLA, LORENZIN, MISIANI, NICITA, FRANCESCHELLI,  
GIACOBBE

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 17-bis**

*(Fondo per la diffusione dei valori e dell'immagine della moda e del Made in Italy)*

1. Al fine di promuovere e valorizzare l'immagine della moda *Made in Italy*, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *Made in Italy* è istituito un apposito fondo denominato "Fondo per la diffusione dei valori e dell'immagine della moda e del *Made in Italy*", con dotazione pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, al finanziamento di programmi diretti alla realizzazione delle più rilevanti iniziative di comunicazione e promozione italiane di livello internazionale, ivi inclusi le sfilate di moda, le esposizioni, gli eventi, le rassegne culturali e le mostre in genere, aventi ad oggetto la diffusione dei valori e dell'immagine della moda e del *Made in Italy*.

3. Può beneficiare dei finanziamenti del Fondo qualsiasi associazione senza scopo di lucro che attraverso le iniziative di comunicazione di cui al comma 2 si propone di rappresentare i valori della moda e del *Made in Italy* e di tutelare, diffondere, e potenziare l'immagine della moda e del *Made in Italy* sia in Italia che all'estero.

4. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1 e 2, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle imprese e del *Made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, sono individuate le priorità, le forme e le intensità massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo. Le predette misure sono attivate con bandi ovvero direttive del Ministro delle imprese e del *Made in Italy*, che individuano i termini, le modalità e le procedure negoziali per la concessione ed erogazione delle agevolazioni.

5. L'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane provvede alla gestione dei programmi e interventi di cui al presente articolo.

6. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. »

---

### **17.0.9**

Sabrina LICHERI, BEVILACQUA, NATURALE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 17-bis.**

*(Misure urgenti per il rafforzamento delle micro e piccole imprese)*

1. Al fine di contrastare la difficoltà di reperimento di personale delle micro e piccole imprese, promuovere l'occupazione giovanile e favorire il ricambio generazionale, a decorrere dal 1° gennaio 2026, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2026, 26 milioni di euro per l'anno 2027 e 74 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

---

### **17.0.10**

PAITA

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 17-bis**

*(Disposizione in materia di semplificazione)*

1. Al fine di mitigare gli effetti negativi dei dazi e incrementare l'attrattività degli investimenti, per gli anni 2025 e 2026 i termini relativi a certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, sono dimezzati a favore delle imprese e, ad esclusione dei procedimenti di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si applica l'istituto del silenzio assenso. Le stazioni appaltanti prevedono, per le opere di cui al periodo precedente, l'applicazione di termini abbreviati di almeno un terzo.

---

## **Art. 18**

### **18.1**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

*Sopprimere il comma 1.*

---

### **18.2**

MATERA, PIROVANO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:* «1. Ai commi 90 e 94 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificati dall'articolo 33 della legge 16 dicembre 2024, n. 193, le parole "gli investimenti qualificati" si interpretano come "gli impegni vincolanti a realizzare direttamente o indirettamente investimenti qualificati"».

---

### 18.3

GARAVAGLIA, DREOSTO

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1 dopo le parole: "direttamente o indirettamente investimenti qualificati", aggiungere le seguenti: "sottoscritti a partire dal 18 dicembre 2024".

b) All'articolo 1, comma 213, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, la parola: "raccolti" è sostituita dalle seguenti: "effettivamente versati al netto degli oneri e commissioni sostenuti".

---

### 18.4

NICITA, MISIANI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1 sostituire le parole: "si interpretano come" con le seguenti: "sono sostituite dalle seguenti:";

b) dopo il comma 2 inserire il seguente: "2-bis. All'articolo 33, comma 2, della legge 16 dicembre 2024, n. 193, dopo le parole: "dagli investimenti" è aggiunta la seguente: "qualificati" e le parole: "alla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2024";

c) dopo il comma 3 inserire il seguente: "3-bis. All'articolo 1, comma 94, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "La condizione di cui al primo periodo si applica limitatamente agli investimenti qualificati di cui al comma 89.";

d) dopo il comma 4 aggiungere il seguente: "4-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2025".

---

### 18.5

LOTITO

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1 le parole: "si interpretano come" sono sostituite dalle seguenti: "sono sostituite dalle seguenti:";

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2-bis. All'articolo 33, comma 2, della legge 16 dicembre 2024, n. 193, dopo le parole: "dagli inve-

stimenti" è aggiunta la seguente: "qualificati" e le parole: "alla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2024";

c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "3-bis. All'articolo 1, comma 94, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "La condizione di cui al primo periodo si applica limitatamente agli investimenti qualificati di cui al comma 89".

d) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "5. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2025".

---

## 18.6

MURELLI, DREOSTO

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1 le parole:* "si interpretano come" sono sostituite dalle seguenti: "sono sostituite dalle seguenti:";

b) *dopo il comma 2 è aggiungere il seguente:* "2-bis. All'articolo 33, comma 2, della legge 16 dicembre 2024, n. 193, dopo le parole: "dagli investimenti" è aggiunta la seguente: "qualificati" e le parole: "alla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2024";

c) *dopo il comma 3 aggiungere il seguente:* "3-bis. All'articolo 1, comma 94, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "La condizione di cui al primo periodo si applica limitatamente agli investimenti qualificati di cui al comma 89"

d) *dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:* "5. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2025".

---

## 18.7

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

"1-bis. all'articolo 33 della legge 16 dicembre 2024, n. 193, dopo il comma 1. è inserito il seguente: "1-bis. L'accesso ai fondi pubblici destinati al sostegno dell'innovazione e allo sviluppo delle start-up è subordinato all'applicazione, da parte dei soggetti beneficiari, dei contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresen-

tative, nonché all'adozione di misure finalizzate alla creazione di occupazione stabile e qualificata, alla promozione della parità di genere, dell'inclusione sociale e della stabilità contrattuale. È fatto divieto alle imprese beneficiarie di procedere a delocalizzazioni produttive o di attività strategiche per un periodo di almeno cinque anni dall'erogazione del contributo pubblico, pena la revoca totale dei benefici concessi. Le amministrazioni competenti provvedono al monitoraggio e alla verifica del rispetto di tali condizioni, anche in fase di rendicontazione e successiva alla chiusura dei progetti finanziati.""

## 18.8

MATERA, PIROVANO

*Sostituire il comma 2 con il seguente: «2. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) al comma 90, dopo le parole: "lettera *b*-ter)," sono inserite le seguenti: "a far data dal 1° gennaio 2025, siano almeno pari al 3 per cento del paniere degli investimenti qualificati risultanti dal rendiconto dell'esercizio precedente, per l'anno 2026" e le parole: "e, a partire dall'anno 2026" sono sostituite dalle seguenti: "e, a partire dall'anno 2027";

b) al comma 94, primo periodo, dopo le parole: "lettera *b*-ter)," sono inserite le seguenti: "a far data dal 1° gennaio 2025, siano almeno pari al 3 per cento del paniere degli investimenti qualificati risultanti dal rendiconto dell'esercizio precedente, per l'anno 2026" e le parole: "e, a partire dall'anno 2026" sono sostituite dalle seguenti: "e, a partire dall'anno 2027"».

## 18.9

NICITA, MANCA, MARTELLA, LORENZIN, MISIANI, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

"2-bis. All'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, al comma 7-bis, le parole: «30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento». 2-ter. Le disposizioni di cui al comma 2-bis trovano applicazione con riferimento agli investimenti effettuati a decorrere dal rilascio dell'autorizzazione

della Commissione europea, secondo le procedure previste dall'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea."

---

#### **18.10**

MANCA, MARTELLA, LORENZIN, MISIANI, NICITA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

"2-bis. All'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «che investano prevalentemente in *start-up* innovative» sono inserite le seguenti: «o altre società che investano prevalentemente in *start-up* innovative, direttamente o tramite OICR.»;

b) al comma 4, dopo le parole: «o altre società che investano prevalentemente in *start-up* innovative» sono inserite le seguenti: «, direttamente o tramite OICR.»."

---

#### **18.11**

MANCA, MARTELLA, LORENZIN, MISIANI, NICITA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

"2-bis. All'articolo 29-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la detrazione di cui all'articolo 29 spetta nella misura del 50 per cento della somma investita.»;

b) al comma 3, le parole: «di euro 100.000» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 250.000»."

---

## 18.12

MANCA, MARTELLA, LORENZIN, MISIANI, NICITA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

"2-bis. Al fine di incentivare l'avvio di *start-up* innovative, è riconosciuto, per la costituzione delle medesime, un credito d'imposta in misura pari all'80 per cento delle spese sostenute nei primi due anni di attività per la redazione dell'atto costitutivo e i consulenti legali, commercialisti, incubatori certificati e acceleratori di imprese. Il credito di imposta è riconosciuto fino a un massimo di 30.000 euro per ciascun beneficiario ed è utilizzabile, fino a un massimo di cinque periodi d'imposta successivi, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

2-ter. Ai fini di cui al comma 2-bis, è autorizzata la spesa di 25 milioni euro annui a decorrere dal 2025, che costituisce limite massimo complessivo di spesa annuale per la concessione del credito d'imposta ai soggetti beneficiari che ne facciano richiesta, nel rispetto delle modalità stabilite ai sensi del comma 2-quater. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'accesso al credito d'imposta di cui al comma 2-bis. 2-quinquies. Agli oneri di cui al comma 2-ter, pari a 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

---

## 18.13

NICITA, MANCA, MARTELLA, LORENZIN, MISIANI, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

"2-bis. La detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche ai sensi dell'articolo 29-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ovvero dell'articolo 4, comma 9-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, relativa agli investimenti effettuati in *start-up* innovative e in PMI innovative, qualora vengano effettuati tramite sottoscrizione di accordi di quasi-*equity* in forma di investimento in convertendo, con conferimento nello stato patrimoniale della start-up innovativa o PMI innovativa, può essere riconosciuta al contribuente nell'anno fiscale in cui è effettuato il versamento.



2-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di accesso al beneficio di cui al comma 2-bis."

---

#### **18.14**

MANCA, MARTELLA, LORENZIN, MISIANI, NICITA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

"2-bis. Per gli investimenti effettuati in *start-up* innovative e in PMI innovative per i quali è riconosciuta una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche ai sensi dell'articolo 29-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ovvero dell'articolo 4, comma 9-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, qualora vengano effettuati tramite sottoscrizione di accordi di quasi-*equity* in forma di investimento in convertendo, con conferimento nello stato patrimoniale della *start-up* innovativa o PMI innovativa, la detrazione d'imposta è riconosciuta nell'anno fiscale in cui è effettuato il versamento."

---

#### **18.15**

MURELLI, DREOSTO

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 3, sostituire il primo periodo con i seguenti: "Almeno il 70% delle somme complessive raccolte, al netto dei costi di gestione, e` investito dai soggetti indicati nei commi 88 e 92, per il tramite dei Fondi per il Venture Capital (FVC), in ciascuna piccola e media impresa (PMI), entro la durata del FVC. Tali investimenti sono realizzati entro la data indicata nel regolamento del fondo, corrispondente alla durata del FVC e definita in funzione della politica di investimento.";

b) sostituire il comma 4 con il seguente: "All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 213 è sostituito dal seguente: «Sono Fondi per il Venture Capital di cui al comma 212 e di cui all'articolo 1, comma 89, lettera b-ter), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, introdotta dalla lettera b) del comma 210 del presente articolo, gli organismi di investimento collettivo del risparmio che, ai sensi della relativa politica di investimento contenuta nel regolamento, destinano almeno il 70 per cento dei capitali investiti in favore

di piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, non quotate, residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabili organizzazioni nel territorio medesimo. Ciascuna PMI rispetta i requisiti, alternativi tra loro, previsti dall'articolo 21, paragrafo 3, lettere a), b) e c) del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.»".

---

## 18.16

MANCA, MARTELLA, LORENZIN, MISIANI, NICITA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

"3-bis. All'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 7-bis sono inseriti i seguenti:

«7-ter. A decorrere dall'anno 2025, l'85 per cento della somma investita nel capitale sociale di una *start-up* o di una piccola o media impresa innovativa, o in Fondi per il *Venture Capital* (FVC), fondi promossi da incubatori certificati, da reti di professionisti o da società di investimento, direttamente o per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che effettuino almeno il 50 per cento dei propri investimenti in *start-up* innovative, non concorre alla formazione del reddito dei soggetti passivi delle imposte sul reddito delle persone fisiche e sul reddito delle società.

7-quater. Ai fini di cui al comma 7-ter, l'investimento massimo deducibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di 5 milioni di euro per le persone fisiche e di 25 milioni di euro per le società, purché l'investimento sia mantenuto per almeno tre anni. La cessione dell'investimento prima della decorrenza del termine di tre anni comporta la decadenza dal beneficio e il recupero a tassazione dell'importo.»".

*Conseguentemente, sostituire la rubrica del Capo V con la seguente:*  
«Modifiche alla disciplina in materia di *start-up* innovative e PMI».

---

## 18.17

MANCA, MARTELLA, LORENZIN, MISIANI, NICITA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

*Dopo il comma 3, inserire i seguenti:*

"3-bis. Le imprese che investono in Fondi di *Venture Capital* - FVC - o in iniziative di *Corporate Venture Capital* - CVC - per lo sviluppo di *start-up* e di PMI innovative possono dedurre l'85 per cento del valore dell'investimento nel periodo d'imposta alla data di costituzione del fondo e nei periodi d'imposta successivi.

3-ter. Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito di impresa e per gli esercenti arti e professioni il costo di acquisizione è maggiorato del 70 per cento, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, relativo agli investimenti effettuati:

- 1) in beni materiali nuovi e in beni immateriali prodotti da *start-up* o da PMI innovative;
  - 2) in beni immateriali acquisiti da *start-up* o da PMI innovative;
  - 3) in progetti di innovazione aperta sviluppati in collaborazione con incubatori certificati, uffici di trasferimento tecnologico, enti pubblici di ricerca e università."
- 

## 18.18

LIRIS, GELMETTI, RUSSO

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:* "4 bis. 1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo il comma 105 è inserito il seguente: «105-bis.1. Al fine di favorire una scelta consapevole e informata da parte delle imprese soggette all'obbligo di cui al comma 101, l'IVASS istituisce e gestisce un portale unico che consente di comparare in modo trasparente i contratti assicurativi offerti dalle imprese assicurative. Ciascuna impresa di assicurazione immette sul portale il contratto assicurativo, strettamente coerente alla prescrizione di cui alla presente legge, indicando le condizioni generali, l'estensione delle coperture e le eventuali esclusioni e limitazioni, gli specifici indicatori e gli algoritmi di calcolo utilizzati per la determinazione del premio. L'IVASS verifica che i contratti assicurativi di cui al periodo precedente siano coerenti con quanto previsto dal comma 101 al comma 111 del presente articolo."

---

### **18.19**

MISIANI, MANCA, FRANCESCHELLI, LORENZIN, NICITA, MARTELLA, GIACOBBE

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: "4-bis. All'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) alla lettera f) le parole: "ad alto valore tecnologico" sono soppresse;

b) alla lettera h), numero 2), le parole da "ovvero" a "laurea magistrale" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero, in percentuale uguale o superiore alla metà della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea triennale".

---

### **18.20**

MANCA, FRANCESCHELLI, LORENZIN, MISIANI, NICITA, MARTELLA, GIACOBBE

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente: "4 bis. All'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, dopo le parole "«start-up innovativa», è la società" sono inserite le seguenti "di persone, nonché"*

---

### **18.21**

CANTALAMESSA, BERGESIO, DREOSTO

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: "4 bis. All'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, dopo le parole "«start-up innovativa», è la società" sono inserite le seguenti "di persone, nonché"*

---

### **18.22**

MANCA, FRANCESCHELLI, LORENZIN, MISIANI, NICITA, MARTELLA, GIACOBBE

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: "4 bis. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo il comma 385 è inserito il seguente: «385-bis. Al fine di agevolare la comprensibilità e la confrontabilità di costi delle transazioni economiche di cui al precedente comma 385, il Ministero dell'E-*

conomia e delle Finanze individua un soggetto pubblico incaricato di istituire e gestire un portale unico che consente di comparare in modo trasparente le iniziative commerciali promosse dai prestatori di servizi di pagamento e dai gestori di circuiti e schemi di pagamento destinate alle imprese che presentino ricavi e compensi relativi all'anno di imposta precedente di ammontare pari ad almeno un milione di euro. I prestatori di servizi di pagamento e i gestori di circuiti e schemi di pagamento possono esprimere le iniziative commerciali in funzione dei livelli di transato, liberamente individuate da ciascun soggetto, raggiungendo almeno la soglia di un milione di euro. Ciascun soggetto di cui al periodo precedente immette sul portale almeno una iniziativa commerciale, non corredata da alcun elemento accessorio, indicando le condizioni generali, le tipologie di prodotti e servizi ricompresi e le eventuali esclusioni e limitazioni, gli specifici indicatori e gli algoritmi di calcolo utilizzati. Il soggetto pubblico incaricato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze verifica che le iniziative commerciali siano coerenti con le disposizioni di cui ai commi 385 e 386 del presente articolo»."

---

### 18.23

MANCA, FRANCESCHELLI, LORENZIN, MISIANI, NICITA, MARTELLA, GIACOBBE

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: "4-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo il comma 105 è inserito il seguente: «105-bis. Al fine di favorire una scelta consapevole e informata da parte delle imprese soggette all'obbligo di cui al comma 101, l'IVASS istituisce e gestisce un portale unico che consente di comparare in modo trasparente i contratti assicurativi offerti dalle imprese assicurative. Ciascuna impresa di assicurazione immette sul portale il contratto assicurativo, strettamente coerente alla prescrizione di cui alla presente legge, indicando le condizioni generali, l'estensione delle coperture e le eventuali esclusioni e limitazioni, gli specifici indicatori e gli algoritmi di calcolo utilizzati per la determinazione del premio. L'IVASS verifica che i contratti assicurativi di cui al periodo precedente siano coerenti con quanto previsto dal comma 101 al comma 111 del presente articolo.»"*

---

## 18.24

PATTON, DURNWALDER

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

*"4-bis. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo il comma 105, è inserito il seguente:*

*«105-bis. Al fine di favorire una scelta consapevole e informata da parte delle imprese soggette all'obbligo di cui al comma 101, l'IVASS istituisce e gestisce un portale unico che consente di comparare in modo trasparente i contratti assicurativi offerti dalle imprese assicurative. Ciascuna impresa di assicurazione immette sul portale il contratto assicurativo, strettamente coerente alla prescrizione di cui alla presente legge, indicando le condizioni generali, l'estensione delle coperture e le eventuali esclusioni e limitazioni, gli specifici indicatori e gli algoritmi di calcolo utilizzati per la determinazione del premio. L'IVASS verifica che i contratti assicurativi di cui al periodo precedente siano coerenti con quanto previsto dal comma 101 al comma 111 del presente articolo.»*

---

## 18.25

MANCA, MARTELLA, LORENZIN, MISIANI, NICITA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

*"4-bis. In continuità con la Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 46586 del 16 aprile 2009, come richiamata dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 5/E del 16 marzo 2016, il disposto di cui all'articolo 3, comma 4 del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con legge 21 febbraio 2014, n. 9 e successive modificazioni, recante la disciplina del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo, si interpreta nel senso che sono ammissibili al credito d'imposta le attività di ricerca ed ideazione estetica e di realizzazione dei prototipi svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e moda e negli altri settori afferenti alla produzione creativa, tra i quali il calzaturiero, l'occhialeria, la gioielleria e la ceramica."*

---

## 18.26

MANCA, MARTELLA, LORENZIN, MISIANI, NICITA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

"4-bis. Al fine di promuovere la nuova imprenditorialità e l'occupazione giovanile, ai datori di lavoro privati titolari di *start-up* e PMI innovative, di fondi di *Venture Capital* - FVC, nonché di fondi promossi da incubatori certificati italiani o *Business Angel* di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *m-undecies*.1), del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1999, n. 58, che a decorrere dal 1° gennaio 2025 assumono lavoratori che non abbiano compiuto il quarantacinquesimo anno di età, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, è riconosciuto, per un periodo di trentasei mesi, l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali complessivi a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di un importo pari a 8.060 euro su base annua. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

4-ter. L'esonero di cui al comma 4-bis spetta ai datori di lavoro in caso di nuove assunzioni con riferimento ai soggetti che, alla data dell'assunzione incentivata ai sensi del medesimo comma, non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro. Non sono ostativi al riconoscimento dell'esonero gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto a tempo indeterminato.

4-quater. L'esonero di cui al comma 4-bis non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il medesimo esonero sia già stato usufruito in relazione a una precedente assunzione a tempo indeterminato, nonché ai soggetti che detengono partecipazioni al momento dell'assunzione.

4-quinquies. L'esonero di cui al comma 4-bis non è cumulabile con altri esoneri o agevolazioni contributivi previsti dalla normativa vigente.

4-sexies. Al fine di incentivare l'avvio di *start-up* e PMI innovative, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il «Fondo per l'esonero dai contributi previdenziali dovuti dai soci lavoratori di *start-up* innovative», con una dotazione finanziaria di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, che costituisce il relativo limite di spesa, destinata a finanziare l'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali per i primi tre anni di attività dovuti dai soci di *start-up* innovative con un fatturato annuo pari o inferiore a 200 mila euro, ovvero di PMI innovative con un fatturato annuo pari o inferiore a 1 milione di euro, che esercitano in modo personale, continuativo e prevalente l'attività prevista dall'oggetto sociale,

iscritti alla gestione separata, alla gestione commercianti e alla gestione artigiani dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

*4-septies.* Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dell'esonero di cui al comma *4-sexies*.

*4-octies.* Agli oneri di cui al comma *4-sexies*, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

---

## 18.27

Sabrina LICHERI, BEVILACQUA, NATURALE

*Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti:*

«*4-bis.* Al fine di promuovere la nuova imprenditorialità e l'occupazione stabile, ai datori di lavoro di start up innovative e PMI innovative, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

*4-ter.* Al fine di incentivare le iniziative di cui al presente articolo, per il periodo di applicazione dell'esonero contributivo di cui al precedente comma, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per lo svolgimento della prestazione lavorativa entro il limite complessivo di euro 3.000.

*4-quater.* Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".



*4-quinquies*. Agli oneri derivanti dal comma 4-*bis*, nel limite di 15 milioni di euro per gli anni 2025, 2026 e 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

---

## 18.28

MANCA, MARTELLA, LORENZIN, MISIANI, NICITA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

"4-*bis*. Al fine di agevolare gli investimenti in *start-up*, non concorrono alla formazione del reddito imponibile:

1) le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettera *c-bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalle partecipazioni al capitale sociale di una o più *start-up* possedute direttamente o per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che effettuino almeno il 50 per cento dei propri investimenti in *start-up*;

2) nella misura del 50 per cento, le minusvalenze realizzate relative a partecipazioni al capitale sociale di una o più *start-up* possedute direttamente o per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che effettuino almeno il 50 per cento dei propri investimenti in *start-up*, possedute ininterrottamente dal primo giorno del dodicesimo mese precedente a quello dell'avvenuta cessione;

3) nella misura dell'80 per cento, gli investimenti effettuati per l'acquisizione di *start-up* costituite sul territorio nazionale nel periodo d'imposta in corso alla data di acquisizione e nei tre periodi d'imposta successivi;

4) nella misura del 90 per cento, gli investimenti effettuati, nel periodo d'imposta in corso alla data di acquisizione e nei tre periodi d'imposta successivi, per l'acquisizione di *start-up* sottoposte a procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, se l'acquirente assicura la continuazione del rapporto di lavoro dei dipendenti alle condizioni già in essere presso l'impresa acquisita."

---

## 18.29

MANCA, MARTELLA, LORENZIN, MISIANI, NICITA, FRANCESCHELLI,  
GIACOBBE

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

"4-bis. Al fine di promuovere l'innovazione tecnologica dei processi produttivi, accelerare gli investimenti mirati in sostenibilità del lavoro, promuovere ecosistemi della ricerca, innovazione e trasferimento nel settore della salute e sicurezza del lavoro, INAIL aggiorna i propri Piani di investimento entro il 1° maggio 2026, prevedendo, tra gli altri, i seguenti interventi:

a) sottoscrizione di quote di fondi comuni di investimento operanti per il rafforzamento o il riequilibrio della struttura finanziaria e patrimoniale di imprese *start-up* con sede in Italia che, adottando piani di sviluppo mirati alla realizzazione di beni e servizi destinati ad accrescere sicurezza e produttività, favoriscono processi di consolidamento industriale e occupazionale;

b) sottoscrizione di quote di fondi comuni di investimento dedicati all'attivazione di *start-up* innovative, di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

c) costituzione e partecipazione diretta a *start-up* di tipo societario finalizzate al trasferimento tecnologico e all'utilizzazione industriale dei risultati della ricerca in tema di dispositivi di protezione, soluzioni digitali e tecnologie della sicurezza."

---

## 18.30

BEVILACQUA, Sabrina LICHERI, NATURALE

*Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:*

«4-bis. All'articolo 26, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché la disciplina sugli indici sintetici di affidabilità di cui all'articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96".».

---

## 18.31

MANCA, MARTELLA, LORENZIN, MISIANI, NICITA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

"4-bis. Per i soggetti indicati dall'articolo 73, comma 1, lettera a), del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che risultano da operazioni di aggregazione aziendale, realizzate attraverso fusione o scissione, che coinvolgono *start-up* o PMI innovative effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2025, si considera riconosciuto, ai fini fiscali, il valore di avviamento e quello attribuito ai beni strumentali materiali e immateriali, per un ammontare complessivo non superiore a 10 milioni di euro.

4-ter. Nel caso di operazioni di conferimento di *start-up* o di PMI innovative effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2025, ai sensi dell'articolo 176 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si considerano riconosciuti, ai fini fiscali, i maggiori valori iscritti dai soggetti di cui al comma 4-bis a titolo di avviamento o di beni strumentali materiali e immateriali, per un ammontare complessivo non superiore a 10 milioni di euro.

4-quater. Le disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter non si applicano qualora le imprese che partecipano alle operazioni ivi previste facciano parte dello stesso gruppo societario. Sono in ogni caso esclusi i soggetti legati tra loro da un rapporto di partecipazione o controllati anche indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

4-quinquies. L'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter è subordinata alla presentazione all'Agenzia delle entrate di un'istanza preventiva ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, al fine di dimostrare la sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo.

4-sexies. La società risultante dall'aggregazione di cui al comma 4-bis che, nei primi quattro periodi d'imposta dall'effettuazione dell'operazione, pone in essere ulteriori operazioni straordinarie previste dal titolo III, capi III e IV del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero cede i beni iscritti o rivalutati ai sensi dei commi da 4-bis e 4-quinquies, decade dall'agevolazione, fatto salvo il diritto di interpello di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, ed è tenuta a versare le imposte dovute sul maggior reddito, relativo anche ai periodi d'imposta precedenti, determinato senza tenere conto dei maggiori valori riconosciuti fiscalmente ai sensi dei commi 4-bis e 4-ter. Sulle imposte di cui al periodo precedente non sono dovuti sanzioni e interessi."

---

### 18.32

MANCA, MARTELLA, LORENZIN, MISIANI, NICITA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

"4-bis. È istituito, presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, il Registro nazionale dei soggetti di supporto all'impresa innovativa, di seguito denominato «Registro».

4-ter. Il Registro è gestito dalla Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le PMI del Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

4-quater. Al Registro possono iscriversi enti pubblici e privati di ricerca, università, laboratori specializzati nella valutazione della fattibilità di una tecnologia ovvero del *concept* di prodotto, organizzazioni di ricerca clinica di cui al decreto del Ministero della salute del 15 novembre 2011, nonché qualsiasi altro ente dotato delle competenze e delle strutture necessarie a fornire servizi di supporto e consulenza alle *start-up* e PMI innovative.

4-quinquies. Con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle imprese e del *made in Italy* definisce le modalità e i requisiti necessari per l'iscrizione nel Registro.

4-sexies. Dall'attuazione del Registro di cui al presente articolo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente."

---

### 18.33

BEVILACQUA, Sabrina LICHERI, NATURALE

*Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti:*

«4-bis. Allo scopo di supportare la valorizzazione del processo di innovazione delle *start-up* innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro annui, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, da ripartire per le seguenti finalità:

a) 8 milioni di euro annui, per le finalità di cui all'articolo 32, comma 7, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (Voucher 3I - Investire in innovazione);

b) 12 milioni di euro annui per il sostegno alla spesa per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto, diversi da quelli di cui alla lettera a).

4-ter. Gli interventi di sostegno agli investimenti cui alla lettera b) del comma 4-bis sono definiti con apposito decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento di esenzione e ai sensi degli articoli 25 o 28 ovvero delle altre disposizioni del predetto regolamento eventualmente applicabili. Gli interventi possono essere attuati, altresì, nel rispetto dei massimali e delle condizioni previste dal regolamento "de minimis" ovvero sulla base degli orientamenti della Commissione europea tempo per tempo vigenti in materia di aiuti di Stato.

3. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, pari a 20 milioni di euro annui, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

---

## 18.34

MANCA, MARTELLA, LORENZIN, MISIANI, NICITA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

"4-bis. Al fine di sostenere le *start-up* e le PMI innovative nelle operazioni di accesso nei mercati regolamentati e l'acquisizione di società innovative costituite all'estero, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* dell'economia e delle finanze è istituito un apposito Fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2025.

4-ter. Una quota delle risorse del fondo di cui al comma 4-bis, pari a 50 milioni di euro annui che costituisce tetto di spesa, è destinata al riconoscimento di un contributo sotto forma di credito di imposta, in favore delle imprese che acquisiscono *start-up* o PMI innovative costituite oltre i confini del territorio nazionale, in misura pari al 25 per cento delle spese sostenute per l'acquisizione, e comunque fino all'importo massimale di 1 milione di euro per ciascun beneficiario, a condizione che l'impresa acquirente garantisca il trasferimento e il mantenimento della sede fiscale e produttiva della società acquisita sul territorio nazionale per un periodo pari ad almeno cinque anni. Il credito d'imposta è utilizzabile, nel periodo d'imposta in corso alla data di acquisizione e nei quattro periodi d'imposta successivi, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,

n. 241, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

*4-quater.* Una quota delle risorse del fondo di cui al comma 4-*bis*, pari a 50 milioni di euro annui che costituisce tetto di spesa, è destinata al riconoscimento di un contributo sotto forma di credito di imposta, in misura pari al 50 per cento delle spese sostenute dalle *start-up* e PMI innovative per le attività funzionali all'ammissione e alla quotazione nei mercati regolamentati anche esteri, e comunque fino all'importo massimale di 500 mila euro per ciascun beneficiario, a condizione che tali imprese garantiscano l'insediamento o il mantenimento della sede fiscale e produttiva sul territorio nazionale per un periodo pari ad almeno cinque anni. Il credito d'imposta è utilizzabile, nel periodo d'imposta in corso alla data di acquisizione e nei quattro periodi d'imposta successivi, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

*4-quinquies.* Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'accesso al credito d'imposta di cui al comma 4-*ter* e al comma 4-*quater*.

*4-sexies.* Agli oneri di cui i commi 4-*ter* e 4-*quater*, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

---

## 18.35

MANCA, MARTELLA, LORENZIN, MISIANI, NICITA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

"4-*bis*. Al fine di promuovere il finanziamento dei progetti delle *start-up* innovative finalizzati alla creazione e sperimentazione di prototipi, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un apposito Fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2025.

4-*ter*. Una quota delle risorse del Fondo di cui al comma 4-*bis*, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, è destinata al finanziamento a fondo perduto di studi di fattibilità sui brevetti o sulle invenzioni messe a punto nei laboratori di ricerca iscritti nell'albo di cui all'articolo 18-*bis* al fine di aumentarne il grado di maturità tecnologica.

*4-quater.* Una quota delle risorse del Fondo di cui al comma 4-*bis*, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, è destinata al sostegno alla ricerca applicata e allo sviluppo di innovazione tramite il finanziamento a fondo perduto dei progetti di creazione e di sperimentazione dei prototipi nelle *start-up* innovative.

*4-quinquies.* Una quota delle risorse del Fondo di cui al comma 4-*bis*, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, è destinata al potenziamento degli uffici di trasferimento tecnologico delle università, che possono a tal fine sottoscrivere accordi di *partnership* con le imprese attive nei settori strategici di interesse.

*4-sexies.* Una quota delle risorse del Fondo di cui al comma 4-*bis*, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, è destinata all'istituzione, presso la Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le PMI del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, di un ufficio nazionale di trasferimento tecnologico, articolato in due o più macroaree settoriali, cui sono attribuite le seguenti funzioni:

- 1) impulso, indirizzo e coordinamento delle attività degli uffici di trasferimento tecnologico delle università e definizione degli obiettivi individuali e collettivi da conseguire nel breve, medio e lungo periodo;

- 2) *scouting*, *mentoring* e *coaching* di attività traslazionali dalla ricerca all'impresa;

- 3) individuazione di professionalità eleggibili finalizzate ai percorsi traslazionali;

- 4) raccolta delle conoscenze e monitoraggio del livello di maturità tecnologia raggiunto dai progetti di ricerca finanziati, nonché identificazione, di concerto con le grandi imprese di settore, delle esigenze insoddisfatte del mercato di riferimento.

*4-septies.* Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti di cui ai commi 4-*ter*, 4-*quater*, e 4-*quinquies*, tenendo conto della partecipazione degli uffici di trasferimento tecnologico delle università nelle fasi di progettazione e di monitoraggio degli studi di fattibilità.

*4-octies.* Con decreto del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità di istituzione, organizzazione e funzionamento dell'ufficio nazionale di trasferimento tecnologico di cui al comma 4-*sexies*, nonché le macroaree settoriali in cui si articola il medesimo ufficio.

*4-nonies.* Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

*Conseguentemente, dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

**"Art. 18-bis**

*(Istituzione dell'Albo nazionale dei laboratori di ricerca pubblici e privati per lo sviluppo di progetti innovativi)*

1. Al fine di sostenere la ricerca applicata e lo sviluppo di innovazione, è istituito presso il Ministero dell'università e della ricerca, che lo gestisce e lo aggiorna, l'Albo nazionale dei laboratori di ricerca pubblici e privati per lo sviluppo di progetti innovativi, suddiviso per area di studio e pubblicamente consultabile sul sito *internet* del Ministero.

2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i requisiti per l'iscrizione nell'Albo, le modalità di gestione e di aggiornamento dell'Albo medesimo."

---

**18.36**

MANCA, MARTELLA, LORENZIN, MISIANI, NICITA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

"4-bis. Per accrescere la competitività e la produttività del sistema economico, nonché per promuovere nuove iniziative imprenditoriali tra i giovani di età fino a 24 anni, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo delle *start-up* innovative nel settore dell'intelligenza artificiale costituite dai giovani di età non superiore a 29 anni, con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

4-ter. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le misure di incentivazione nonché criteri e modalità di concessione delle medesime. La funzione di amministrazione vigilante è attribuita al Ministero dello sviluppo economico. Al Fondo possono affluire, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione alla spesa, contributi su base volontaria. Le modalità di contribuzione da parte di enti, associazioni, imprese o singoli cittadini sono definite dal regolamento di cui al presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



4-*quater*. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

---

## 18.37

MANCA, MARTELLA, LORENZIN, MISIANI, NICITA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

"4-*bis*. Al fine di promuovere lo sviluppo degli investimenti nelle *start-up* innovative, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* è istituito un apposito Fondo, con una dotazione di 225 milioni di euro annui a decorrere dal 2025.

4-*ter*. Una quota pari a 125 milioni di euro annui a decorrere dal 2025 delle risorse del Fondo di cui al comma 1 è destinata al cofinanziamento, fino al massimo dello stesso ammontare di capitale apportato da privati, degli investimenti diretti all'acquisizione di quote o di partecipazioni in fondi promossi da Fondi per il *Venture Capital* (FVC), italiani ed esteri, nonché in fondi promossi da investitori *Business Angel* di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *m-undecies*.1, del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1999, n. 58, o incubatori certificati italiani, di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che investono, ovvero hanno investito nei tre anni precedenti, con prevalenza del 70 per cento, in *start-up* e piccole e medie imprese (PMI) innovative con sede in Italia.

4-*quater*. Una quota pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dal 2025 delle risorse del Fondo di cui al comma 1, nel rispetto della normativa dell'Unione europea sugli aiuti di Stato, volti a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese (PMI), è destinata alla concessione di finanziamenti a fondo perduto per progetti di investimento effettuati da soggetti residenti e non residenti che intendono costituire una *start-up* innovativa nel territorio dello Stato italiano, per un ammontare non superiore a 500.000 euro per ogni progetto, a condizione che l'attività prevalente dell'impresa si svolga sul territorio nazionale per un periodo di almeno tre anni a decorrere dalla data di erogazione del finanziamento.

4-*quinqüies*. Una quota delle risorse del Fondo di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, è destinata, al fine di rafforzare la qualità dei servizi forniti dalle *start-up* e PMI innovative, alla

concessione di contributi fino al 70 per cento della spesa sostenuta per l'acquisizione di prestazioni di consulenza da parte dei soggetti iscritti nel Registro di cui all'articolo 18-*bis*.

4-*sexies*. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità e i criteri ripartizione delle risorse di cui ai commi 4-*ter*, 4-*quater*, 4-*quinqies*, di accesso al finanziamento del Fondo di cui al comma 4-*bis*, di selezione dei progetti, di concessione dei contributi, di monitoraggio e di revoca degli investimenti, nonché la durata minima degli stessi.

4-*septies*. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 225 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

*Conseguentemente, dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

**"Art. 18-*bis*.**

*(Istituzione del Registro nazionale dei soggetti di supporto all'impresa innovativa)*

1. È istituito, presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, il Registro nazionale dei soggetti di supporto all'impresa innovativa, di seguito denominato «Registro».

2. Il Registro è gestito dalla Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le PMI del Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

3. Al Registro possono iscriversi enti pubblici e privati di ricerca, università, laboratori specializzati nella valutazione della fattibilità di una tecnologia ovvero del *concept* di prodotto, organizzazioni di ricerca clinica di cui al decreto del Ministero della salute del 15 novembre 2011, nonché qualsiasi altro ente dotato delle competenze e delle strutture necessarie a fornire servizi di supporto e consulenza alle *start-up* e PMI innovative.

4. Con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle imprese e del *made in Italy* definisce le modalità e i requisiti necessari per l'iscrizione nel Registro.

5. Dall'attuazione del Registro di cui al presente articolo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente."

---

### 18.38

MANCA, MARTELLA, LORENZIN, MISIANI, NICITA, FRANCESCHELLI,  
GIACOBBE

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

"4-bis. Al fine di sostenere la ricerca applicata e lo sviluppo di innovazione, è istituito presso il Ministero dell'università e della ricerca, che lo gestisce e lo aggiorna, l'Albo nazionale dei laboratori di ricerca pubblici e privati per lo sviluppo di progetti innovativi, suddiviso per area di studio e pubblicamente consultabile sul sito *internet* del Ministero.

4-ter. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i requisiti per l'iscrizione nell'Albo di cui al comma 4-bis, le modalità di gestione e di aggiornamento dell'Albo medesimo."

---

### 18.39

MATERA, PIROVANO

*Alla rubrica premettere le seguenti parole: «Interpretazione autentica dei commi 90 e 94 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 e ulteriori».*

---

### 18.0.1

PAITA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 18-bis**

*(Misure di sostegno per le locazioni universitarie)*

1. Al fine di garantire il pieno esercizio del diritto allo studio e agevolare lo stesso su tutto il territorio nazionale, con effetto a decorrere dall'anno 2025, nei comuni ad alta tensione abitativa, la cedolare secca di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, non è dovuta in relazione ai contratti di locazione già stipulati, in cui il conduttore è una studentessa o uno studente universitario e per cui il locatore prevede una riduzione del canone pari almeno al dieci per cento.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai nuovi contratti di locazione aventi le medesime caratteristiche, a condizione che il canone di locazione sia inferiore almeno del dieci per cento rispetto ai canoni previsti dai contratti di locazione per immobili analoghi per caratteristiche e collocazione.

3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari 360 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

---

## 18.0.2

GARAVAGLIA, DREOSTO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 18-bis**

*(Modifiche alla disciplina sulle misure di contenimento della spesa pubblica per acquisto di beni e servizi di cui articolo 1, comma 858, della legge 30 dicembre 2024, n. 207)*

1. All'articolo 1, comma 858, primo periodo, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è inserito, in fine, il seguente periodo: «che presentano un bilancio in perdita per tre anni consecutivi».

---

## 18.0.3

LOTITO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

### **«Art. 18-bis.**

*(Disposizioni urgenti in materia di ordinamento portuale e demanio marittimo)*

1. All'art. 15 comma 1 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, dopo le parole "Autorità di sistema portuale" sono inserite le seguenti parole: "ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 84 del 1994, nonché dell'articolo 36 del codice della navigazione per la gestione delle stazioni marittime

per lo sbarco e imbarco di passeggeri, con esclusione delle concessioni per finalità turistico-ricreativo". ».

---

#### **18.0.4**

LOTITO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

##### **«Art. 18-bis.**

*(Potenziamento delle Zone Logistiche Semplificate e delle Zone Economiche Speciali)*

1. Alle Zone logistiche semplificate di cui all'articolo 1, commi 61, 62, 63, 64, 65 e 65-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 si applica quanto previsto dall'art. 16 del decreto 19 settembre 2023, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n. 162.
  2. Il credito d'imposta, di cui dall'art. 16 del decreto 19 settembre 2023, n. 124, si applica agli investimenti infrastrutturali in beni reversibili allo Stato, nonché in beni immateriali funzionali alla digitalizzazione dei processi, realizzati nella Zona Economica Speciale e nella Zona Logistica Semplificata.
  3. La zona franca doganale dei porti inclusi nelle TEN-T, di cui al Regolamento 1315/2013, è estesa a tutti gli interporti localizzati lungo le reti transeuropee di trasporto di cui al Regolamento 1315/2013/UE.»
- 

#### **18.0.5**

MISIANI, MANCA, MARTELLA, LORENZIN, NICITA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

##### **"Art. 18-bis**

*(Modalità per l'acquisto della qualifica di piccola e media impresa ovvero di start-up innovativa)*

1. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità per l'acquisto della qualifica di "piccola e media impresa innova-

tiva" ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3, ovvero di "start-up innovativa" ai sensi dell'art. 29 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, da parte di un'impresa sociale costituita ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112."

---

#### **18.0.6**

Sabrina LICHERI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

##### **«Art. 18-bis.**

*(Disposizioni urgenti per l'imprenditoria agroindustriale)*

1. Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali nonché di tutelare la continuità dell'attività imprenditoriale del settore agroindustriale nazionale, nello stato di previsione del Ministro delle imprese e del Made in Italy è istituito un fondo per la riconversione aziendale delle imprese operanti nel settore della canapa industriale con una dotazione pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità per l'erogazione delle risorse di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

---

#### **18.0.7**

MURELLI, DREOSTO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**"Art. 18-bis. -**

*(Modifiche in materia di proventi derivanti da prestiti erogati per il tramite di piattaforme di Peer to Peer Lending) -*

1. All'articolo 44, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera d-*bis*) è sostituita con la seguente: "i proventi derivanti da prestiti erogati per il tramite di piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali (piattaforme di peer to peer lending) gestite da:

1) società iscritte all'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (TUB);

2) istituti di pagamento autorizzati ai sensi dell'articolo 114 del medesimo testo unico;

3) fornitori di servizi di crowdfunding autorizzati ai sensi del Regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 ottobre 2020, iscritti nel registro pubblico tenuto dall'ESMA e vigilati dalle autorità competenti nazionali."

---

#### **18.0.8**

LOTITO

*Dopo l'articolo 18 è inserito il seguente:*

##### **«Art. 18-bis**

1. All'articolo 7, comma 1, lettera a), della legge 30 aprile 1999, n. 130 dopo le parole "*emittente i titoli*," sono aggiunte le seguenti "*anche sotto forma di garanzie collateralizzate dai proventi della raccolta effettuata da detta società*,".»

---

#### **18.0.9**

MISIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

##### **«Art. 18-bis**

1. All'articolo 7, comma 1, lettera a), della legge 30 aprile 1999, n. 130, dopo le parole: "emittente i titoli" sono inserite le seguenti: "anche sotto forma di garanzie collateralizzate dai proventi della raccolta effettuata da detta società"

---

### 18.0.10

RENZI, PAITA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 18-bis.**

*(Dimezzamento Irpef per le lavoratrice e i lavoratori tra i 25 e 35 anni)*

1. In deroga al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 recante "Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi" in favore dei titolari di reddito di lavoro dipendente di età compresa tra i 25 e 35 anni è riconosciuta, per ciascun anno, una deduzione pari al 50 per cento dell'imposta dovuta per i medesimi redditi.

2. La deduzione di cui al comma 1 è riconosciuta, alle medesime condizione, altresì in favore dei titolari di reddito da lavoro autonomo, dei titolari di reddito di impresa, nonché dei titolari di reddito da diritto d'autore

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 12.000 milioni annui, si provvede:

a) quanto a 4.000 milioni di euro, mediante le maggiori entrate derivanti dall'intensificazione delle attività di contrasto e recupero dell'evasione fiscale. A tal fine, il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nell'anno precedente, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante dall'accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure e interventi normativi finalizzati a implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale e il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire a decorrere dall'anno 2025 un incremento di almeno 4.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 delle entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno precedente.

b) quanto a 4.000 milioni di euro, nel rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, mediante le maggiori entrate permanenti derivanti dal miglioramento dell'adempimento spontaneo;

c) quanto a 4.000 milioni di euro, attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo 2025, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 4.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adotta-



te per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2025, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.

---

### **18.0.11**

DREOSTO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 18-bis.**

*(Modifiche alla disciplina della dilazione di pagamento dei debiti iscritti a ruolo)*

1. All'articolo 19, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la parola "otto" è sostituita dalla seguente: "dodici";

b) la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) il carico può essere nuovamente rateizzato effettuando il pagamento delle rate scadute alla data della nuova richiesta di rateizzazione."

2. Le disposizioni di cui al comma precedente si rendono applicabili ai debiti iscritti a ruolo per i quali la domanda di rateizzazione sia stata presentata a decorrere dal 16 luglio 2022."

---

### **18.0.12**

MANCA, FRANCESCHELLI, LORENZIN, MISIANI, NICITA, MARTELLA, GIACOBBE

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **"Art. 18-bis**

*(Modifiche alla disciplina della dilazione di pagamento dei debiti iscritti a ruolo)*

1. All'articolo 19, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la parola "otto" è sostituita dalla seguente: "dodici";

b) la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) il carico può essere nuovamente rateizzato effettuando il pagamento delle rate scadute alla data della nuova richiesta di rateizzazione."

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si rendono applicabili ai debiti iscritti a ruolo per i quali la domanda di rateizzazione sia stata presentata a decorrere dal 16 luglio 2022."

---

### **18.0.13**

LOTITO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 18-bis.**

*(Disposizioni urgenti per il potenziamento infrastrutturale della transizione energetica nei porti)*

1. Dopo il comma 11 dell'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono inseriti i seguenti commi:

"11-bis. Al fine di contribuire alla decarbonizzazione del sistema energetico di ciascun porto, le Autorità di sistema portuale, su istanza dei soggetti interessati, possono sottoscrivere accordi ai sensi dell'art. 11 della legge n. 241/1990 con i soggetti concessionari di aree e banchine in ambito portuale ai sensi della presente legge e del codice della navigazione, nonché le imprese in grado di produrre energia rinnovabile oppure stoccare e/o distribuire energia, anche riuniti in consorzio, al fine di disciplinare l'uso condiviso delle infrastrutture energetiche e relativi impianti collegate ai POD di ciascun soggetto consumatore di energia aderente all'accordo o al consorzio, ai fini

al fine di disciplinare la gestione comune di tali infrastrutture ed il relativo autoconsumo di energia.

11-*ter*. Al fine di favorire la riduzione dell'inquinamento ambientale nelle aree portuali mediante la diffusione delle tecnologie elettriche, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) adotta uno o più provvedimenti volti a prevedere uno sconto, per un periodo di tempo proporzionato al predetto fine, sulle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, applicabile ai punti di prelievo dell'energia elettrica che alimentano le infrastrutture di cui al precedente comma 11bis del presente articolo.

11-*quater*. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito, presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il "Fondo per la transizione energetica nei porti", con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per l'anno 2026 a valere sulle risorse derivanti dall'applicazione dell'articolo 3-*octies* bis della Direttiva 2003/87/CE".»

---

## 18.0.14

RENZI, PAITA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

### «Art. 18-bis.

*(Abolizione dei tirocini extracurricolari)*

1. Al fine di evitare qualsiasi forma di lavoro fraudolento o sfruttamento del lavoro, i soggetti pubblici e privati non possono stipulare accordi di tirocinio diverso da quelli curricolari

2. Chiunque violi il divieto di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa da 1.000 a 30.000 euro.

3. Gli accordi di tirocinio diversi da quelli curricolari stipulati prima dell'entrata in vigore del presente articolo possono concludersi secondo le tempistiche concordate tra le parti.

4. Dall'attuazione della presente articolo non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

---

## 18.0.15

RENZI, PAITA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

### **«Art. 18-bis.**

*(Istituzione e disciplina del tirocinio curricolare per l'orientamento e la formazione dei giovani)*

1. Le università o gli istituti di istruzione universitaria abilitati al rilascio di titoli accademici, le istituzioni scolastiche che rilasciano titoli di studio aventi valore legale e i centri di formazione professionale post-diploma o post-universitario operanti in regime di convenzione con la regione o con la provincia competenti per territorio, di seguito denominati « soggetti promotori », possono promuovere l'attivazione di tirocini, in favore degli studenti, da svolgere presso un'azienda, un ente della pubblica amministrazione, uno studio professionale, una fondazione o associazione ovvero un altro datore di lavoro con personalità giuridica, di seguito denominati « soggetti ospitanti ». Il tirocinio è di tipo curricolare e si differenzia dai tirocini extracurricolari svolti al di fuori di percorsi di studi formalmente riconosciuti.

2. Il tirocinio curricolare è finalizzato all'orientamento e alla formazione professionale e deve possedere i seguenti requisiti:

a) essere attivato da un soggetto promotore;

b) essere destinato a studenti maggiorenni e a studenti universitari, compresi gli studenti iscritti a master universitari o a corsi di dottorato nonché gli studenti di istituti professionali e di corsi di formazione post-diploma iscritti al corso di studi e di formazione nel cui ambito il tirocinio è attivato;

c) essere svolto durante il periodo di frequenza del corso di studi o del corso di formazione di cui alla lettera b), anche se non direttamente in funzione del riconoscimento di crediti formativi.

3. Il tirocinio curricolare impegna il soggetto ospitante ad accogliere il tirocinante assegnandogli una o più mansioni coerenti con le finalità di orientamento e di formazione indicate nel piano formativo individuale di cui al comma 2, in affiancamento a un lavoratore qualificato o specializzato operante stabilmente nell'organico del soggetto ospitante, al quale è attribuita la funzione di tutor del soggetto ospitante; impegna il tirocinante a svolgere i compiti a lui assegnati secondo le direttive ricevute e con la diligenza esigibile, tenuto conto della mancanza di esperienza professionale; impegna il soggetto promotore a farsi carico della stipula dell'assicurazione di cui al comma 32, salvo che se ne faccia carico il soggetto ospitante

4. Per garantire una pari opportunità di accesso al tirocinio curricolare anche agli studenti in condizioni economiche disagiate, al tirocinante è corrisposta l'indennità di partecipazione di cui al presente articolo.

5. Il soggetto promotore si impegna a istituire tirocini di qualità finalizzati a garantire una formazione qualificata e coerente sia con il percorso di studi in corso del tirocinante sia con le attività e le competenze previste dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 20 luglio 2015, nonché con il sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, o, se esistente, con il quadro regionale degli standard professionali della regione competente per territorio.

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai tirocini svolti da studenti della scuola secondaria di secondo grado, ai periodi di alternanza scuola- lavoro e ai tirocini estivi svolti da soggetti minorenni.

7. I tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i soggetti ospitanti. Le convenzioni possono riguardare diversi tirocini, hanno una durata massima non superiore a trentasei mesi e contengono indicazioni in merito a:

- a) obblighi del soggetto promotore e del soggetto ospitante;
- b) modalità di attivazione;
- c) valutazione e attestazione degli apprendimenti;
- d) monitoraggio;
- e) decorrenza e durata della convenzione.

8. Alla convenzione di cui al presente articolo deve essere allegato un piano formativo individuale, sottoscritto dai rappresentanti legali, o dai loro delegati, del soggetto promotore e del soggetto ospitante e dal tirocinante. Esso contiene gli elementi descrittivi di ogni singolo tirocinio curricolare: le attività, gli obiettivi e le modalità di svolgimento, la durata con l'indicazione delle ore giornaliere e settimanali, l'importo mensile lordo dell'indennità di partecipazione, le garanzie assicurative e le mansioni oggetto del tirocinio.

9. Il tirocinio curricolare deve essere svolto in coerenza con gli obiettivi formativi previsti nel piano formativo individuale, che soggetto promotore e soggetto ospitante stipulano per iscritto concordandone i contenuti e del quale è consegnata una copia al tirocinante al momento dell'avvio del tirocinio. Il tutor del soggetto promotore e il tutor del soggetto ospitante, nominato ai sensi del presente articolo, collaborano per definire le condizioni organizzative e didattiche favorevoli all'apprendimento, per garantire il migliore svolgimento delle attività e il loro monitoraggio, nonché per stabilire le modalità di attestazione dell'attività svolta e delle competenze acquisite.

10. L'istituzione di un tirocinio curricolare impegna il soggetto ospitante a nominare un tutor responsabile del contenuto formativo del tirocinio e dell'assistenza al tirocinante nella fase di inserimento e durante tutta la durata del tirocinio. Il nominativo del tutor del soggetto ospitante è riportato nel piano formativo individuale unitamente al nominativo del tutor del soggetto promotore. Il tutor del soggetto ospitante deve possedere esperienze e competenze professionali adeguate per garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio curricolare. Ogni tutor del soggetto ospitante può essere responsabile contemporaneamente di un numero massimo di tre tirocinanti, conteggiando complessivamente quelli curricolari e quelli extracurricolari.

11. Fatti salvi i licenziamenti per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo nonché specifici accordi sindacali, è vietato ospitare tirocinanti per lo svolgimento di attività equivalenti a quelle dei lavoratori licenziati nella medesima unità operativa nei dodici mesi precedenti al licenziamento per giustificato motivo oggettivo e ai licenziamenti collettivi oppure qualora siano in atto procedure di cassa integrazione guadagni o di mobilità.

12. I tirocinanti non possono ricoprire ruoli o posizioni proprie dell'organizzazione del soggetto ospitante, sostituire i lavoratori subordinati nei periodi di maggiore attività produttiva oppure di sospensione o di riduzione dell'attività produttiva e non possono sostituire il personale assente per malattia, maternità, ferie o sciopero.

13. I tirocinanti non possono essere lasciati soli all'interno della sede del soggetto promotore, neanche per brevi periodi; il tutor del soggetto promotore, o un'altra persona da questi delegata, deve essere sempre presente all'interno del luogo di lavoro dove il tirocinante svolge il tirocinio.

14. Il tirocinio curricolare non può avere una durata superiore a tre mesi, per un totale di 480 ore, quando ha per oggetto mansioni prevalentemente manuali o meramente esecutive, oppure ripetitive e a basso contenuto intellettuale; non può avere una durata superiore a sei mesi, per un totale di 960 ore, quando ha per oggetto mansioni di concetto. Il tirocinio curricolare è rinnovabile o prorogabile solo nel rispetto dei limiti di durata di cui al periodo precedente.

15. Il tirocinio curricolare può essere istituito in favore di uno studente affetto da una menomazione fisica, psichica o sensoriale, oppure in condizioni sociali disagiate, assistito da un centro di riabilitazione per disabili o di assistenza sociale. In tale caso la durata massima del tirocinio curricolare, comprese eventuali proroghe, è stabilita in dodici mesi, per un totale di 1.920 ore.

16. L'impegno orario settimanale richiesto al tirocinante deve essere indicato nel piano formativo individuale ed è di norma identico all'orario di lavoro a tempo pieno previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro del soggetto ospitante pari a 36-40 ore settimanali. Tenuto conto, comunque, del-

la natura specifica del tirocinio curricolare, che è svolto da studenti contemporaneamente impegnati in un corso di studi, qualora il tirocinante chieda di svolgere un tirocinio curricolare a tempo parziale per un numero di ore settimanali inferiore, in ogni caso pari almeno a 20 ore, tale richiesta deve essere accolta dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante.

17. Qualora l'impegno orario settimanale indicato nel piano formativo individuale sia inferiore a 30 ore, l'importo minimo dell'indennità di partecipazione mensile è stabilito nella misura prevista al comma 28.

18. Il tirocinante non può essere obbligato dal soggetto promotore o dal soggetto ospitante a recuperare ore di assenza, ovvero a presentare certificati medici per giustificare un'assenza per malattia; né gli può essere negato il permesso di assentarsi per assolvere a impegni relativi al suo corso di studi.

19. Il tirocinio curricolare non può essere svolto, neanche parzialmente, nelle ore notturne o nei giorni festivi.

20. Qualora il tirocinante consegua un titolo di studio mentre sta svolgendo un tirocinio curricolare, esso è interrotto il giorno del conseguimento ufficiale del titolo; al posto del tirocinio curricolare può essere avviato un tirocinio extracurricolare per completare la formazione.

21. Ad esclusione dei tirocini curricolari di durata uguale o inferiore a un mese, per un totale di 160 ore, al tirocinante è corrisposta un'indennità obbligatoria per la partecipazione al tirocinio curricolare di importo lordo mensile minimo pari a 350 euro; l'importo è adeguato ogni tre anni in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati dell'Istituto nazionale di statistica.

22. Qualora il tirocinio curricolare abbia una durata iniziale inferiore a 160 ore e sia in seguito prorogato, al tirocinante spetta l'indennità per tutte le ore svolte.

23. Alla stipulazione della convenzione per lo svolgimento del tirocinio curricolare può partecipare anche un soggetto terzo, pure in forma di compartecipazione, il quale si impegna a corrispondere al soggetto ospitante, in tutto o in parte, l'importo dell'indennità del tirocinante e a rimborsare l'acquisto di eventuali dispositivi di sicurezza per lo svolgimento delle attività previste dal tirocinio.

24. L'indennità corrisposta al tirocinante è considerata ai fini fiscali quale reddito assimilato a quello da lavoro dipendente previsto dall'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

25. Qualora la partecipazione del tirocinante al tirocinio curricolare risulti inferiore all'80 per cento delle ore mensili previste, l'importo dell'in-

dennità può essere ridotto proporzionalmente, fermo restando l'importo minimo pari a 175 euro mensili.

26. Durante i periodi di sospensione del tirocinio curricolare a causa di maternità, malattia o infortunio per un periodo pari o superiore a trenta giorni solari, ovvero per chiusure formalizzate del soggetto ospitante per un periodo pari almeno a quindici giorni solari, non sussiste l'obbligo di corresponsione dell'indennità.

27. L'indennità non comporta la perdita dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal tirocinante, stante la non configurabilità della partecipazione al tirocinio curricolare quale attività lavorativa.

28. Qualora l'impegno orario previsto nel piano formativo individuale sia inferiore a trenta ore settimanali, l'importo minimo dell'indennità mensile è pari a 260 euro

29. Il numero di tirocini attivabili presso un soggetto ospitante è stabilito, ai sensi del comma 2 del presente articolo, tenuto conto della proporzione tra i tirocini curricolari ed extracurricolari attivi e i lavoratori subordinati in organico del soggetto ospitante.

30. Il soggetto ospitante può attivare contemporaneamente un numero di tirocini, compresi sia quelli curricolari sia quelli extracurricolari, in proporzione alle proprie dimensioni occupazionali, secondo i seguenti limiti:

a) un tirocinante per soggetti ospitanti senza dipendenti o con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato o a tempo determinato;

b) non più di due tirocinanti contemporaneamente per soggetti ospitanti con un numero di dipendenti a tempo indeterminato o a tempo determinato compreso tra sei e venti;

c) tirocinanti attivi contemporaneamente in misura non superiore al 10 per cento del numero complessivo di dipendenti a tempo indeterminato e a tempo determinato presenti per soggetti ospitanti con più di venti dipendenti. Il calcolo è effettuato applicando l'arrotondamento all'unità superiore. Il numero dei lavoratori a tempo determinato è computato purché la data d'inizio del contratto sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la data di scadenza sia posteriore alla data di fine del tirocinio. Nel calcolo del numero dei lavoratori subordinati in organico presso il soggetto ospitante sono compresi gli apprendisti.

31. I tirocini curricolari che hanno una durata uguale o superiore a 160 ore sono soggetti alla comunicazione obbligatoria da parte del soggetto ospitante prevista dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. L'omissione è sanzionata con un'ammenda di 50 euro per ciascun giorno di ritardo.



32. I tirocinanti sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile verso terzi mediante la stipulazione di una polizza con una compagnia assicuratrice che copra anche il tragitto dall'abitazione al luogo di lavoro; la copertura assicurativa deve inoltre comprendere eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori della sede di svolgimento del tirocinio curricolare.

33. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, provvede a monitorare lo svolgimento dei tirocini curricolari, anche sulla base delle comunicazioni obbligatorie di cui al comma 29.

34. Nell'attività di monitoraggio, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca pone particolare attenzione alla rilevazione di eventuali elementi distorsivi presenti nello svolgimento del tirocinio curricolare, quali: reiterazione del soggetto ospitante a copertura di una specifica mansione; cessazioni anomale; attività svolta non conforme al piano formativo individuale; impiego di tirocinanti per sostituire personale sospeso o licenziato; incidenza dei tirocini curricolari non conformi attivati dallo stesso soggetto promotore; concentrazione dell'attivazione di tirocini curricolari in specifici periodi dell'anno.

35. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca pubblica ogni anno, nel proprio sito internet istituzionale, una relazione sull'attività di monitoraggio effettuata ai sensi del presente articolo al fine di consentire l'esame e la valutazione del tirocinio curricolare nell'ambito del sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.

39. Ferme restando le competenze statali in materia di vigilanza della corretta qualificazione dei rapporti di tirocinio e le sanzioni previste per omissione delle comunicazioni obbligatorie sui tirocini e per mancata corresponsione dell'indennità di partecipazione agli stessi, nel caso in cui il tirocinio curricolare sia attivato in violazione delle condizioni e dei limiti stabiliti dal presente articolo, lo stesso tirocinio è sospeso e il soggetto promotore o il soggetto ospitante autore della violazione non può istituire, per un periodo di dodici mesi, nuovi tirocini curricolari.

40. Il tirocinio curricolare protratto oltre i termini di cui ai commi 14 e 15, è considerato contratto di apprendistato ai sensi del capo V del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Il tirocinio curricolare istituito senza la nomina e l'assistenza effettiva del tutor del soggetto promotore e del soggetto ospitante è considerato lavoro subordinato ai sensi dell'articolo 2094 del codice civile.

41. La mancata corresponsione dell'indennità per il tirocinio curricolare comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria il

cui importo è stabilito, in base alla gravità dell'illecito commesso, in misura variabile da un minimo di 5.000 a un massimo di 30.000 euro, fermo restando l'obbligo di corrispondere le indennità dovute in favore del tirocinante.

42. L'interruzione del tirocinio curricolare da parte del tirocinante non comporta la perdita dei crediti formativi universitari eventualmente connessi allo stesso tirocinio, a condizione che sia stato effettuato il numero di ore minimo stabilito a tale fine dai soggetti di cui ai commi da 1 a 6.

43. Ai tirocini curricolari in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore del presente articolo continua ad applicarsi la normativa di riferimento vigente alla data del loro avvio.

44. Il regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 25 marzo 1998, n. 142, è abrogato.

---

## **Art. 19**

### **19.1**

LIRIS, SIGISMONDI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. All'articolo 35, comma 5-ter, secondo periodo, del decreto-legislativo 30 marzo 2001, n.165, sostituire la parola "inferiori" con le seguenti: "nel limite massimo di tre anni".».*

### **19.2**

MANCA, PARRINI, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

*"1-bis. All'articolo 1, comma 20-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole "Fino al 31 dicembre 2025," sono soppresse."*

### 19.3

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

*Dopo il comma uno aggiungere il seguente:*

"1-bis. Al decreto-legge 29 dicembre 2022, n.198 convertito in legge 24 febbraio 2023, n. 14, all'articolo 1, comma 20-ter le parole: "Fino al 31 dicembre 2025," sono soppresse."

---

### 19.4

DAMANTE

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:* «1-bis. Al decreto-legge 29 dicembre 2022, n.198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, all'articolo 1, comma 20-ter, le parole "Fino al 31 dicembre 2025," sono soppresse.».

---

### 19.5

RUSSO, RAPANI

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

"1-bis. Ferme restando le finalità delle assunzioni di cui all'articolo 3, commi da 3-bis a 3-quater.1, del decreto-legge 22 aprile 2023, n.44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, e le deroghe ai limiti di spesa in materia di personale ivi previste, le risorse destinate alla copertura dell'onere sostenuto dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, aventi sede nel territorio regionale, stanziati ai sensi del comma 3-quinquies dell'articolo 3 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, sono attribuite alla regione Calabria, che provvede al relativo riparto. A tal fine la Regione Calabria è autorizzata a incrementare le risorse di cui al presente comma con risorse proprie, a carico della finanza regionale."

---

## 19.6

RUSSO, LIRIS

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Al fine di sostenere il completamento del percorso di risanamento e riequilibrio economico finanziario, garantendo al contempo l'erogazione dei servizi pubblici essenziali, dei servizi e delle attività sociali, nonché delle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria e cura del verde pubblico, presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo, con dotazione pari a 3,5 milioni di euro per l'anno 2025, che costituiscono limite di spesa, destinato agli enti territoriali, con popolazione inferiore, al 1 gennaio 2025, a 15.000 abitanti, sottoposti alla procedura di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 2000, n. 267, il cui ultimo anno di durata del piano, approvato da parte della competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti, è quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabiliti criteri, modalità e procedure ai fini dell'accesso al Fondo di cui al precedente periodo e del riparto delle relative risorse. Agli oneri discendenti dall'attuazione del presente comma, pari a 3,5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede, quanto a 0,5 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, nonché, quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2025, mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

## 19.7

RUSSO, LIRIS, SIGISMONDI, AMBROGIO

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

"1- bis. Per gli anni dal 2025 al 2029, non si applicano i vincoli di destinazione di cui all'articolo 208, comma 4 e all'articolo 142, comma 12-ter, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché relativi ai proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ad eccezione delle sanzioni di cui all'articolo 31, comma 4-bis, del medesimo testo unico."

---

## 19.8

MANCINI, LIRIS

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

"1-bis. Le regioni a statuto ordinario rinunciano, al contributo di 259,500 milioni di euro per l'anno 2026, di cui alla tabella 1, comma 134, articolo 1, allegata alla legge 30 dicembre 2018, n.145 che è corrispondentemente ridotto per ciascuna regione. In presenza di obbligazioni sottostanti già assunte dalle Regioni a statuto ordinario a valere sul contributo di cui al comma 134 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le Regioni a statuto ordinario vi fanno fronte con risorse proprie, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di cui all'articolo 1, comma 785, legge 30 dicembre 2024, n. 207."

Conseguentemente il contributo alla finanza pubblica previsto al comma 527, articolo, 1, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, primo periodo, è ridotto in termini di indebitamento netto, fabbisogno e saldo netto da finanziare di 85.635.000 euro per l'anno 2026 e quello previsto dal comma 786, articolo 1, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, primo periodo è ridotto in termini di indebitamento netto e fabbisogno di 85.635.000 euro per l'anno 2027, di 89.430.000 euro per l'anno 2028 e di 9.100.000 di euro per l'anno 2029.

---

## 19.9

GARAVAGLIA, DREOSTO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

"1-bis. Le regioni a statuto ordinario rinunciano al contributo di 259,500 milioni di euro per l'anno 2026, di cui alla tabella 1, comma 134, articolo 1, allegata alla legge 30 dicembre 2018, n.145, che è corrispondentemente ridotto per ciascuna regione. In presenza di obbligazioni sottostanti già assunte dalle Regioni a statuto ordinario a valere sul contributo di cui al comma 134 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le Regioni a statuto ordinario vi fanno fronte con risorse proprie, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di cui all'articolo 1, comma 785, legge 30 dicembre 2024, n. 207. Conseguentemente, il contributo alla finanza pubblica previsto al comma 527, articolo, 1, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, primo periodo, è ridotto in termini di indebitamento netto, fabbisogno e saldo netto da finanziare di 85.635.000 euro per l'anno 2026 e quello previsto dal comma 786, articolo 1, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, primo periodo è ridotto in termini di indebitamento netto e fabbisogno di 85.635.000 euro per l'anno 2027, di 89.430.000 euro per l'anno 2028 e di 9.100.000 di euro per l'anno 2029."

---

## 19.10

### VERINI

*Dopo il comma 1 inserire il seguente: "1-bis. Gli enti locali compresi nei territori della regione Marche per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con la delibera del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2022, e successive modifiche ed estensioni, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenuto conto dell'impatto degli eventi e del numero stimato di procedimenti facenti capo ai medesimi enti locali, sono autorizzati ad assumere a tempo determinato, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi decorrenti dalla data di effettiva assunzione e comunque sino al 31 dicembre 2027, fino a un massimo complessivo di 30 unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo, per il potenziamento della capacità amministrativa degli enti interessati ai fini delle attività di ricostruzione post calamità. La ripartizione del personale delle unità di cui al precedente periodo tra gli enti locali interessati è operata dal Presidente della regione Marche d'intesa con gli enti territoriali interessati. Le assunzioni di cui al presente comma sono effettuate con facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti di concorsi già banditi o derivanti dalle procedure di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, già avviate, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze degli enti locali interessati. Qualora nelle graduatorie vigenti non risulti individuabile personale del profilo professionale richiesto e in alternativa alla facoltà di attingere alle graduatorie vigenti di altre amministrazioni, gli enti locali possono procedere all'assunzione previa selezione pubblica, anche per soli titoli e previo colloquio, sulla base di criteri di pubblicità, trasparenza e imparzialità. Agli oneri di cui al presente comma, valutati in 880.000 euro per l'anno 2025 e 1.340.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo."*

---

## 19.11

NICITA

*Dopo il comma 1, aggiungere in fine, il seguente comma:*

"2. Per i Liberi Consorzi Comunalì della Regione Siciliana in dissesto finanziario, il versamento del contributo alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, e all'articolo 47, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e il corrispondente recupero forzoso delle somme mediante quanto disposto dall'articolo 7, comma 31, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono sospesi fino al 31 dicembre 2027»

---

## 19.12

DREOSTO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1 bis: In via di interpretazione autentica dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39, per incarichi di amministratore di ente pubblico si intendono gli incarichi ordinari, con esclusione di quelli straordinari quali commissari e assimilabili.

---

## 19.13

FREGOLENT, PAITA

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge 5 agosto 2022, n. 118, si interpreta nel senso che le procedure selettive con adeguate garanzie di imparzialità e di trasparenza e, in particolare, con adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento sono validamente svolte ai sensi degli articoli 36 e 37 del codice della navigazione di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 e dell'articolo 18 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, a condizione che l'istanza di parte sia stata pubblicata sull'albo pretorio online dell'ente concedente in linea con l'esigenza di garantire il contenuto di tutela minima per i potenziali concorrenti come stabilito nella sentenza C-348/22 del 20 aprile 2023 della Corte di giustizia».*

---

### 19.0.1

MANCA, PARRINI, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 19-bis**

*(Modifica responsabilità comunale in caso di violazioni negli obblighi di rendicontazione dei proventi da sanzioni del Codice della strada)*

1. All'articolo 142, comma 12-*quater*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, l'ultimo periodo è soppresso.»

---

### 19.0.2

MANCA, PARRINI, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 19-bis**

*(Modifiche all'articolo 235 del Testo unico enti locali)*

1. Il comma 1 dell'articolo 235 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente: "1. L'organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera o dalla data di immediata eseguibilità nell'ipotesi di cui all'articolo 134, comma 3, e i suoi componenti non possono svolgere l'incarico per più di due volte consecutive nello stesso ente locale. Ove nei collegi si proceda a sostituzione di un singolo componente, la durata dell'incarico del nuovo revisore è limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell'intero collegio. Si applicano le norme relative alla proroga degli organi amministrativi di cui agli articoli 2, 3, comma 1, 4, comma 1, 5, comma 1, e 6 del decreto-legge 16 marzo 1994 n. 293, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.

---



### 19.0.3

MANCA, PARRINI, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 19-bis**

*(Revisione del ripiano del Fondo anticipazioni liquidità per gli enti in dissesto finanziario)*

1. Dopo il comma 1-ter dell'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente: "1-quater. L'ente ridetermina il risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato al netto della massa passiva e della massa attiva trasferita all'Organismo straordinario di liquidazione, approvando il prospetto concernente l'allegato a) "Risultato di amministrazione" dello schema di rendiconto di cui all'allegato 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, con deliberazione di Giunta, previo parere dell'organo di revisione economico finanziaria. L'eventuale disavanzo può essere ripianato in 15 anni, a quote costanti, a partire dall'anno dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato".»

---

### 19.0.4

DAMANTE, PIRRO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 19-bis**

*(Revisione del ripiano del Fondo anticipazioni liquidità per gli enti in dissesto finanziario)*

1. All'articolo 259, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 1-ter è inserito il seguente: "1-quater. L'ente ridetermina il risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato al netto della massa passiva e della massa attiva trasferita all'Organismo straordinario di liquidazione, approvando il prospetto concernente l'allegato a) "Risultato di amministrazione" dello schema di rendiconto di cui all'allegato 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, con deliberazione di Giunta, previo parere dell'organo di revisione economico finanziaria. L'eventuale disavanzo può essere ripianato in 15 anni, a quote costanti, a partire dall'anno dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato".».

---

### 19.0.5

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 19-bis**

*(Revisione del ripiano del Fondo anticipazioni liquidità per gli enti in dissesto finanziario)*

1. Dopo il comma 1-ter dell'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente:

"1-quater. L'ente ridetermina il risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato al netto della massa passiva e della massa attiva trasferita all'Organismo straordinario di liquidazione, approvando il prospetto concernente l'allegato a) "Risultato di amministrazione" dello schema di rendiconto di cui all'allegato 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, con deliberazione di Giunta, previo parere dell'organo di revisione economico finanziaria. L'eventuale disavanzo può essere ripianato in 15 anni, a quote costanti, a partire dall'anno dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato".

---

### 19.0.6

CANTALAMESSA, DREOSTO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **"Art. 19-bis.**

*(Incentivi in favore del personale degli enti territoriali impiegato nei procedimenti delle valutazioni ambientali e di incidenza ambientale)*

1. All'articolo 33, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono inseriti in fine i seguenti periodi: «Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono altresì prevedere che una parte delle tariffe applicate ai proponenti per la copertura dei costi sopportati dalle autorità competenti degli enti territoriali per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e di controllo delle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA, di VIA e di VAS, nonché delle procedure di valutazione di incidenza ambientale di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente

della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, sia destinata all'erogazione di incentivi per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti impiegati nelle relative istruttorie e nell'organizzazione dei procedimenti. L'incentivo di cui al precedente periodo, complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, anche per eventuali ulteriori attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente.».

---

### **19.0.7**

LIRIS, SIGISMONDI, GELMETTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 19-bis.**

*(Revisione disciplina azioni possedute da enti locali (Modello 22))*

1. Dopo l'articolo 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è inserito il seguente:

#### **"Art. 11-bis.**

*(Semplificazione degli adempimenti relativi alle partecipazioni)*

1. A decorrere dal rendiconto relativo all'esercizio finanziario 2025, è abrogato l'obbligo per gli enti territoriali di redazione, sottoscrizione e deposito del modello 22 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1996, n. 194.

2. All'Allegato 4/3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, paragrafo 6.1.3, è aggiunto in fine il seguente periodo:

«Nella nota integrativa riferita alle informazioni del conto economico e dello stato patrimoniale, contenuta nella relazione al rendiconto, è ripor-

tato, per ciascun organismo partecipato iscritto tra le immobilizzazioni finanziarie, un prospetto riepilogativo contenente:

la denominazione dell'organismo partecipato,  
il metodo di valutazione adottato,  
il valore contabile al 31 dicembre dell'esercizio precedente,  
le variazioni per acquisizioni o dismissioni,  
le variazioni derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto,  
le variazioni per rivalutazioni o svalutazioni,  
le variazioni derivanti da operazioni straordinarie o modifiche del capitale sociale,  
il valore contabile al 31 dicembre dell'esercizio di riferimento.»

3. Le informazioni di cui al comma 2 sono rese in coerenza con le disposizioni dell'articolo 11, comma 6, lettere h) e i), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

4. Gli obblighi informativi previsti in materia di controllo e rappresentazione contabile delle partecipazioni da parte degli enti territoriali, sono integralmente assolti mediante i documenti di bilancio previsti dalla normativa vigente, inclusi la nota integrativa, arricchita con le informazioni di cui al comma 2, la relazione al rendiconto e gli adempimenti relativi alla trasparenza.»

.

## 19.0.8

MANCA, PARRINI, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

### «Art. 19-bis

*(Revisione disciplina azioni possedute da enti locali (Modello 22))*

1. Dopo l'articolo 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è inserito il seguente:

### «Art. 11.1

*(Semplificazione degli adempimenti relativi alle partecipazioni)*

1. A decorrere dal rendiconto relativo all'esercizio finanziario 2025, è abrogato l'obbligo per gli enti territoriali di redazione, sottoscrizione e deposito del modello 22 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1996, n. 194.

2. All'Allegato 4/3 del presente decreto, paragrafo 6.1.3, è aggiunto in fine il seguente periodo:

«Nella nota integrativa riferita alle informazioni del conto economico e dello stato patrimoniale, contenuta nella relazione al rendiconto, è riportato, per ciascun organismo partecipato iscritto tra le immobilizzazioni finanziarie, un prospetto riepilogativo contenente:

- denominazione dell'organismo partecipato,
- metodo di valutazione adottato,
- valore contabile al 31 dicembre dell'esercizio precedente,
- variazioni per acquisizioni o dismissioni,
- variazioni derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto,
- variazioni per rivalutazioni o svalutazioni,
- variazioni derivanti da operazioni straordinarie o modifiche del capitale sociale,
- valore contabile al 31 dicembre dell'esercizio di riferimento.»

3. Le informazioni di cui al comma 2 sono rese in coerenza con le disposizioni dell'articolo 11, comma 6, lettere h) e i).

4. Gli obblighi informativi previsti in materia di controllo e rappresentazione contabile delle partecipazioni da parte degli enti territoriali, sono integralmente assolti mediante i documenti di bilancio previsti dalla normativa vigente, inclusi la nota integrativa, arricchita con le informazioni di cui al comma 2, la relazione al rendiconto e gli adempimenti relativi alla trasparenza.

---

### **19.0.9**

LOTITO

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

#### **"Art. 19-bis**

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.147 dopo il comma 652 è inserito il seguente:

652-bis. Le previsioni di cui ai commi 651 e 652 si interpretano nel senso che il comune può scegliere di dare attuazione alle previsioni del comma 651 o del comma 652 senza la necessità di motivare la decisione."

---

### **19.0.10**

LIRIS, SIGISMONDI, GELMETTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 19-bis.**

*(Scelta del metodo tariffario normalizzato nella TARI)*

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.147 dopo il comma 652 è inserito il seguente:

652-bis. Le previsioni di cui ai commi 651 e 652 si interpretano nel senso che il Comune può scegliere di dare attuazione alle previsioni del comma 651 o del comma 652 senza la necessità di motivare la decisione.»

---

### **19.0.11**

MANCA, PARRINI, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 19-bis**

*(Scelta del metodo tariffario normalizzato nella TARI)*

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il comma 652 è inserito il seguente: "652-bis. Le previsioni di cui ai commi 651 e 652 si interpretano nel senso che il Comune può scegliere di dare attuazione alle

previsioni del comma 651 o del comma 652 senza la necessità di motivare la decisione."

---

## **19.0.12**

LOTITO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

### **"Art. 19-bis**

*(Modifiche all'allegato A del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica")*

**1.** Alla seconda tabella, denominata "Gruppo", dell'Allegato A del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), dopo la voce «Gruppo Friulia» è inserita la seguente: «Gruppo FVG Plus»."

---

## **19.0.13**

MANCA, PARRINI, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

### **«Art. 19-bis**

*(Salvaguardia risorse Fondo concorsi progettazione e idee per la coesione territoriale)*

**1.** All'articolo 6-*quater*, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo periodo sono soppresse le seguenti parole: "di sei mesi";

b) dopo le parole "secondo le modalità e le garanzie stabilite nel decreto di cui al primo periodo", è inserito il seguente periodo: "Non si procede alla restituzione di cui al periodo precedente, qualora le risorse risultino impegnate dagli enti locali beneficiari mediante la messa a bando entro il 31 dicembre 2025".»

---

#### **19.0.14**

DI GIROLAMO, PIRRO, DAMANTE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

##### **«Art. 19-bis**

*(Salvaguardia risorse Fondo concorsi progettazione e idee per la coesione territoriale)*

1. All'articolo 6 quater, comma 3 del Decreto-Legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 sono apportate le seguenti modifiche: al terzo periodo sono eliminate le seguenti parole "di sei mesi"; dopo le parole "secondo le modalità e le garanzie stabilite nel decreto di cui al primo periodo", è inseguito il seguente periodo: "Non si procede alla restituzione di cui al periodo precedente, qualora le risorse risultino impegnate dagli enti locali beneficiari mediante la messa a bando entro il 31 dicembre 2025".».

---

#### **19.0.15**

RUSSO, LIRIS, SIGISMONDI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

##### **«Art. 19-bis**

*(Salvaguardia risorse Fondo concorsi progettazione e idee per la coesione territoriale)*

All'articolo 6 quater, comma 3 del Decreto-Legge 20 giugno 2017, n. 91 convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2017, n. 123 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al quarto periodo sopprimere le seguenti parole "di sei mesi";

b) dopo le parole "secondo le modalità e le garanzie stabilite nel decreto di cui al primo periodo", è inserito il seguente periodo: "Non si procede alla restituzione di cui al periodo precedente, qualora le risorse risultino impegnate dagli enti locali beneficiari mediante la messa a bando entro il 31 dicembre 2025".

---



### 19.0.16

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **"Art. 19-bis**

*(Salvaguardia risorse Fondo concorsi progettazione e idee per la coesione territoriale)*

1. All'art.6 quater, comma 3 del Decreto-Legge 20 giugno 2017, n. 91 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo periodo sono eliminate le seguenti parole "di sei mesi";

b) dopo le parole "secondo le modalità e le garanzie stabilite nel decreto di cui al primo periodo", è inseguito il seguente periodo: "Non si procede alla restituzione di cui al periodo precedente, qualora le risorse risultino impegnate dagli enti locali beneficiari mediante la messa a bando entro il 31 dicembre 2025".

### 19.0.17

MANCA, PARRINI, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 19-bis**

*(Modalità di svincolo del Fondo di garanzia debiti commerciali)*

1. L'articolo 1, comma 863, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si interpreta nel senso che, se nel corso dell'esercizio, entro il termine previsto dal comma 862 della medesima legge e comunque prima dell'approvazione del rendiconto relativo all'esercizio precedente, risulta verificato il rispetto, per l'anno precedente, dei limiti previsti dalle lettere a) e b) del comma 859 della menzionata legge 145 del 2018, in sede di approvazione del predetto rendiconto le quote in precedenza accantonate sono liberate anche ai fini della determinazione del risultato di amministrazione.»

### **19.0.18**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **"Art. 19-bis**

*(Modalità di svincolo del Fondo di garanzia debiti commerciali)*

1. L'articolo 1, comma 863 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al secondo periodo, si interpreta nel senso che, se nel corso dell'esercizio, entro il termine previsto dal comma 862 della medesima legge e comunque prima dell'approvazione del rendiconto relativo all'esercizio precedente, risulta verificato il rispetto, per l'anno precedente, dei limiti previsti dalle lettere a) e b) del comma 859 della menzionata legge 145 del 2018, in sede di approvazione del predetto rendiconto le quote in precedenza accantonate sono liberate anche ai fini della determinazione del risultato di amministrazione.

---

### **19.0.19**

LOTITO

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

#### **"Art. 19-bis**

1. Il comma 1091 dell'articolo 1 della legge 145/2018 è così sostituito:

«1091. Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto dell'esercizio precedente, possono, con proprio regolamento, prevedere che il maggior gettito accertato e riscosso, relativo alle somme recuperate dell'imposta municipale propria e della TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate tributarie e patrimoniali e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga ai limiti di cui agli articoli 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e 1, comma 557 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione, è attribuita, mediante contrattazione integrativa, al per-

sonale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi di recupero delle entrate, anche con riferimento alle entrate patrimoniali, nonché anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Il beneficio attribuito non può superare il 50 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale. Nel caso in cui il servizio di accertamento sia affidato in concessione, la percentuale di cui al periodo precedente è ridotta al 15 per cento ed è finalizzata ad incentivare le attività di controllo sull'operato del concessionario e di supporto alle attività del concessionario stesso eventualmente previste dall'affidamento del servizio.».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dagli incentivi erogabili con riferimento all'anno 2023.

3. I compensi connessi agli effetti dell'articolo 12, comma 1, lettera b), del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, si intendono erogabili, previa regolamentazione comunale, anche al personale amministrativo che cura il fascicolo processuale, ivi compresi i casi di gestione associata del contenzioso tributario mediante convenzione di cui all'articolo 30, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267."

---

## 19.0.20

PIROVANO, DREOSTO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

### «Art. 19-bis

*(Modifiche tariffarie del Canone unico patrimoniale (CUP))*

Al comma 817 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è aggiunto in fine il seguente periodo: "*Gli enti possono altresì rivalutare annualmente le tariffe in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati, considerando le variazioni intervenute a partire dal 31 dicembre 2019*".

---

### **19.0.21**

LOTITO

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

#### **"Art. 19-bis**

1. Al comma 817 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Gli enti possono altresì rivalutare annualmente le tariffe in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati, considerando le variazioni intervenute a partire dal 31 dicembre 2019". "

---

### **19.0.22**

MANCA, PARRINI, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 19-bis**

*(Modifiche tariffarie del Canone unico patrimoniale (CUP))*

1. Al comma 817 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Gli enti possono altresì rivalutare annualmente le tariffe in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati, considerando le variazioni intervenute a partire dal 31 dicembre 2019". »

---

### **19.0.23**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **"Art. 19-bis**

*(Modifiche tariffarie del Canone unico patrimoniale (CUP))*

Al comma 817 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Gli enti possono altresì rivalutare annualmente le tariffe in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati, considerando le variazioni intervenute a partire dal 31 dicembre 2019". "

---

#### **19.0.24**

CROATTI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

##### **«Art. 19-bis**

*(Modifiche alla disciplina del Canone Unico Patrimoniale)*

1. All'articolo 1, comma 820, della legge n. 160 del 2019, all'alinea, alle parole: «L'applicazione del canone», premettere le seguenti: «Per i Comuni».

---

#### **19.0.25**

DREOSTO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

##### **«Art. 19-bis**

*(Canone servizi telecomunicazioni)*

1. All'articolo 5, comma 14-*quinquies*, lettera a) del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, dopo le parole "regolamentari o contrattuali," sono inserite le parole "ivi compreso il settore delle telecomunicazioni".»

---

#### **19.0.26**

LOTITO

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

##### **"Art. 19-bis**

1. All'articolo 5, comma 14-*quinquies*, lettera a) del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, dopo le parole "regolamentari o contrattuali," sono inserite le parole "ivi compreso il settore delle telecomunicazioni".

---

**19.0.27**

MANCA, PARRINI, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

**«Art. 19-bis**

*(Canone servizi telecomunicazioni)*

1. All'articolo 5, comma 14-*quiquies*, lettera a), del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, dopo le parole "regolamentari o contrattuali," sono inserite le parole "ivi compreso il settore delle telecomunicazioni".

---

**19.0.28**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**"Art. 19-bis**

*(Canone servizi telecomunicazioni)*

1. All'articolo 5, comma 14-*quiquies*, lettera a) del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, dopo le parole "regolamentari o contrattuali," sono inserite le parole "ivi compreso il settore delle telecomunicazioni".

---

### 19.0.29

GARAVAGLIA, DREOSTO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 19-bis.**

*(Misure per il per la riduzione delle liste d'attesa e il potenziamento del sistema sanitario pubblico)*

1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo il comma 232, è inserito il seguente:

"232-bis. Per garantire la completa attuazione dei Piani operativi per il recupero delle liste d'attesa, per incentivare la reinternalizzazione dei servizi sanitari, far fronte alla carenza di personale, nonché per garantire il rispetto dei tempi di erogazione delle prestazioni sanitarie di cui all'art. 4 comma 1 del Decreto legge 7 giugno 2024, n.73, convertito con modificazioni dalla L. 29/07/2024, n. 107, fermo restando l'equilibrio di bilancio anche sanitario nonché l'erogazione dei LEA, le regioni possono innalzare la quota di cui al comma 232 confermandola fino al 31 dicembre 2026 ed elevandola, per ciascuno degli anni 2025 e 2026, fino allo 0,7 per cento del livello di finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato. Tali risorse potranno essere utilizzate anche per finanziare l'incremento delle tariffe orarie delle prestazioni aggiuntive di cui ai commi 218 e 219."»

### 19.0.30

MANCINI, LIRIS

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **"Art. 19-bis**

*(Misure per il per la riduzione delle liste d'attesa e il potenziamento del sistema sanitario pubblico)*

1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo il comma 232, inserire il seguente:

«232-bis. Per garantire la completa attuazione dei Piani operativi per il recupero delle liste d'attesa, per incentivare la reinternalizzazione dei servizi sanitari, far fronte alla carenza di personale, nonché per garantire il rispetto dei tempi di erogazione delle prestazioni sanitarie di cui all'articolo 4 comma 1 del Decreto legge 7 giugno 2024, n.73, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2024, n. 107, fermo restando l'equilibrio di bilancio anche sa-

nitario nonché l'erogazione dei LEA, le regioni possono innalzare la quota di cui al comma 232 confermandola fino al 31 dicembre 2026 ed elevandola, per ciascuno degli anni 2025 e 2026, fino allo 0,7 per cento del livello di finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato. Tali risorse potranno essere utilizzate anche per finanziare l'incremento delle tariffe orarie delle prestazioni aggiuntive di cui ai commi 218 e 219.»

---

### **19.0.31**

MANCA, PARRINI, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 19-bis**

*(Revisione criteri per ridefinizione transattiva debiti post dissesto)*

1. All'articolo 1, comma 483, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole "a causa dell'insufficienza della massa attiva" sono soppresse.

---

### **19.0.32**

PIROVANO, DREOSTO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **"Art. 19-bis**

*(Utilizzo economie Fondo DPCM 30 dicembre 2022  
per assunzioni segretari comunali nei piccoli Comuni)*

*Al decreto legge 14 marzo 2025, n. 25 come convertito dalla legge 9 maggio 2025 n. 69, all'articolo 9, sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Le risorse del fondo per il contributo ai piccoli Comuni per le assunzioni a tempo determinato e per la copertura del trattamento economico del segretario comunale, di cui all'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, assegnate ai Comuni beneficiari individuati dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 5 per ciascuna annualità dal 2022 al 2025, possono essere utilizzate, in proroga, per le



medesime finalità, anche nelle annualità successive a quella di assegnazione, comunque non oltre il 31 dicembre 2026"

---

### **19.0.33**

LIRIS, SIGISMONDI, AMBROGIO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 19-bis**

*(Utilizzo economie Fondo DPCM 30 dicembre 2022  
per assunzioni segretari comunali nei piccoli Comuni)*

Al decreto legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito con modificazioni dalla legge 9 maggio 2025 n. 69, all'articolo 9, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le risorse del fondo per il contributo ai piccoli Comuni per le assunzioni a tempo determinato e per la copertura del trattamento economico del segretario comunale, di cui all'articolo 31-*bis*, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, assegnate ai Comuni beneficiari individuati dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 5 per ciascuna annualità dal 2022 al 2025, possono essere utilizzate, in proroga, per le medesime finalità, anche nelle annualità successive a quella di assegnazione, comunque non oltre il 31 dicembre 2026.»

---

### **19.0.34**

MANCA, PARRINI, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 19-bis**

*(Utilizzo economie Fondo DPCM 30 dicembre 2022  
per assunzioni segretari comunali nei piccoli Comuni)*

1. All'articolo 9 del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito con modificazioni dalla legge 9 maggio 2025 n. 69, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Le risorse del fondo per il contributo ai piccoli Comuni per le assunzioni a tempo determinato e per la copertura del trattamento economico del segretario comunale, di cui all'articolo 31-*bis*, comma 5, del decreto-leg-

ge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, assegnate ai Comuni beneficiari individuati dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 5 per ciascuna annualità dal 2022 al 2025, possono essere utilizzate, in proroga, per le medesime finalità, anche nelle annualità successive a quella di assegnazione, comunque non oltre il 31 dicembre 2026."

---

### **19.0.35**

DAMANTE, PIRRO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **"Art. 19-bis**

*(Utilizzo economie Fondo DPCM 30 dicembre 2022  
per assunzioni segretari comunali nei piccoli Comuni)*

1. Al decreto legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025 n. 69, all'articolo 9, il comma 2 è sostituito con il seguente: «2. Le risorse del fondo per il contributo ai piccoli Comuni per le assunzioni a tempo determinato e per la copertura del trattamento economico del segretario comunale, di cui all'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, assegnate ai Comuni beneficiari individuati dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 5 per ciascuna annualità dal 2022 al 2025, possono essere utilizzate, in proroga, per le medesime finalità, anche nelle annualità successive a quella di assegnazione, comunque non oltre il 31 dicembre 2026.».

---

### **19.0.36**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **"Art. 19-bis**

*(Utilizzo economie Fondo DPCM 30 dicembre 2022  
per assunzioni segretari comunali nei piccoli Comuni)*

1. Al decreto legge 14 marzo 2025, n. 25 come convertito dalla legge 9 maggio 2025 n. 69, all'articolo 9, sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. Le risorse del fondo per il contributo ai piccoli Comuni per le assunzioni a tempo determinato e per la copertura del trattamento economico del segretario comunale, di cui all'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, assegnate ai Comuni beneficiari individuati dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 5 per ciascuna annualità dal 2022 al 2025, possono essere utilizzate, in proroga, per le medesime finalità, anche nelle annualità successive a quella di assegnazione, comunque non oltre il 31 dicembre 2026."

---

### **19.0.37**

PIROVANO, DREOSTO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **"Art. 19-bis**

*(Trattamento economico accessorio del personale degli enti locali)*

All'articolo 14, comma 1-bis, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, come convertito dalla L. 9 maggio 2025, n. 69, dopo le parole: "*in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75*" sono aggiunte le seguenti "*e di cui all'articolo 1, commi 557, 557-quater e 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296*".

---

**19.0.38**

RUSSO, AMBROGIO, LIRIS, SIGISMONDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**"Art. 19-bis**

*(Flessibilità nell'utilizzo di avanzi per acquisizione di risorse vincolate per investimenti e per servizi di rilevanza sociale e scuola)*

1. Limitatamente agli esercizi finanziari 2025, 2026 e 2027, gli enti territoriali possono applicare al bilancio di previsione, anche in deroga alle previsioni di cui ai commi 897 e 898 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e anche nel corso di ciascun esercizio gli avanzi vincolati derivanti da trasferimenti a valere su fondi nazionali ed europei da impiegarsi nei settori sociale, scuola, sicurezza urbana e protezione civile, nonché nella realizzazione di investimenti locali."

---

**19.0.39**

MANCA, PARRINI, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

**«Art. 19-bis**

*(Flessibilità nell'utilizzo di avanzi per acquisizione di risorse vincolate per investimenti e per servizi di rilevanza sociale e scuola)*

1. Limitatamente agli esercizi finanziari 2025, 2026 e 2027, gli enti territoriali possono applicare al bilancio di previsione, anche in deroga alle previsioni di cui ai commi 897 e 898 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e anche nel corso di ciascun esercizio, gli avanzi vincolati derivanti da trasferimenti a valere su fondi nazionali ed europei da impiegarsi nei settori sociale, scuola, sicurezza urbana e protezione civile, nonché nella realizzazione di investimenti locali.»

---

**19.0.40**

PIRRO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 19-bis**

*(Flessibilità nell'utilizzo di avanzi per acquisizione di risorse vincolate per investimenti e per servizi di rilevanza sociale e scuola)*

1. Limitatamente agli esercizi finanziari 2025, 2026 e 2027, gli enti territoriali possono applicare al bilancio di previsione, anche in deroga alle previsioni di cui ai commi 897 e 898 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e anche nel corso di ciascun esercizio gli avanzi vincolati derivanti da trasferimenti a valere su fondi nazionali ed europei da impiegarsi nei settori sociale, scuola, sicurezza urbana e protezione civile, nonché nella realizzazione di investimenti locali.».

---

**19.0.41**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**"Art. 19-bis**

*(Flessibilità nell'utilizzo di avanzi per acquisizione di risorse vincolate per investimenti e per servizi di rilevanza sociale e scuola)*

1. Limitatamente agli esercizi finanziari 2025, 2026 e 2027, gli enti territoriali possono applicare al bilancio di previsione, anche in deroga alle previsioni di cui ai commi 897 e 898 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e anche nel corso di ciascun esercizio gli avanzi vincolati derivanti da trasferimenti a valere su fondi nazionali ed europei da impiegarsi nei settori sociale, scuola, sicurezza urbana e protezione civile, nonché nella realizzazione di investimenti locali.

---

#### **19.0.42**

MANCA, PARRINI, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

##### **«Art. 19-bis**

*(Sospensione vincoli di destinazione su entrate degli enti locali)*

1. Per gli anni dal 2025 al 2029, non si applicano i vincoli di destinazione di cui all'articolo 208, comma 4, e all'articolo 142, comma 12-ter, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché relativi ai proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ad eccezione delle sanzioni di cui all'articolo 31, comma 4-bis, del medesimo testo unico.

---

#### **19.0.43**

MINASI, POTENTI, GERMANÀ, DREOSTO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

##### **«Art. 19-bis**

*(Utilizzo residui "buono taxi")*

1. Le somme assegnate ai comuni di cui al fondo costituito con l'articolo 200-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, eventualmente non spese dai comuni beneficiari possono essere impegnate per le medesime finalità di cui al menzionato articolo 200-bis entro il 31 marzo 2026, anche attraverso integrazioni di finanziamento ai servizi di trasporto pubblico locale coerenti con le predette finalità.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.»

---

**19.0.44**

DI GIROLAMO, PIRRO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 19-bis**

*(Utilizzo residui "buono taxi")*

1. Le somme assegnate ai comuni di cui al fondo costituito con l'articolo 200-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, eventualmente non spese dai comuni beneficiari possono essere impegnate per le medesime finalità di cui al menzionato articolo 200-*bis* entro il 31 marzo 2026, anche attraverso integrazioni di finanziamento ai servizi di trasporto pubblico locale coerenti con le predette finalità.».

---

**19.0.45**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**"Art. 19-bis**

*(Utilizzo residui "buono taxi")*

1. Le somme assegnate ai comuni di cui al fondo costituito con l'articolo 200-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, eventualmente non spese dai comuni beneficiari possono essere impegnate per le medesime finalità di cui al menzionato articolo 200-*bis* entro il 31 marzo 2026, anche attraverso integrazioni di finanziamento ai servizi di trasporto pubblico locale coerenti con le predette finalità."

---

**19.0.46**

PARRINI, MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

**«Art. 19-bis**

*(Utilizzo residui "buono taxi")*

1. Le somme assegnate ai comuni di cui al fondo costituito con l'articolo 200-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, eventualmente non spese dai comuni beneficiari possono essere impegnate per le medesime finalità di cui al menzionato articolo 200-bis entro il 31 marzo 2026, anche attraverso integrazioni di finanziamento ai servizi di trasporto pubblico locale coerenti con le predette finalità.

---

**19.0.47**

MINASI, POTENTI, GERMANÀ, DREOSTO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**"Art. 19-bis**

*(Disposizioni in materia di I.P.T./I.R.T. a salvaguardia del diritto alla mobilità delle persone con disabilità)*

1. Al fine di salvaguardare il diritto alla mobilità delle persone con disabilità, nel rispetto delle norme che disciplinano le esenzioni dal pagamento dell'imposta sulle formalità di trascrizione dei veicoli al P.R.A. di cui agli articoli 8, comma 4 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e 30, comma 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nel caso in cui l'avente diritto risulti intestatario al P.R.A. di un veicolo per il quale abbia già fruito del beneficio, è riconosciuta l'esenzione dal pagamento dell'I.R.T./I.P.T. per la formalità di prima iscrizione o trascrizione di altro veicolo nel caso in cui il veicolo precedentemente intestato sia stato oggetto di furto e risulti annotata al P.R.A. la perdita di possesso.

2. Le persone con disabilità in possesso dei requisiti previsti dalle norme richiamate al comma 1 del presente articolo, che risultino ancora intestatarie al P.R.A. di altro veicolo per il quale hanno beneficiato dell'esenzione dal pagamento dell'I.R.T./I.P.T., possono fruire del medesimo beneficio nel caso di acquisto di un secondo veicolo presentando, a dimostrazione dell'avvenuta cessione della proprietà o dell'avvio alla rottamazione del precedente



veicolo, copia dell'atto di vendita o del certificato di rottamazione, ancorché non trascritto o annotato al P.R.A., avente data certa uguale o anteriore alla data di presentazione della formalità di iscrizione o trascrizione del secondo veicolo.

3. Le persone con disabilità in possesso dei requisiti previsti dalle norme richiamate al comma 1 del presente articolo, nel caso in cui risultino intestatarie al P.R.A. di un veicolo per il quale abbiano già fruito dell'esenzione dal pagamento dell'I.P.T./I.R.T. possono ottenere il rimborso dell'imposta versata per la formalità di iscrizione o trascrizione di un secondo veicolo al P.R.A. dimostrando, mediante copia dell'atto di vendita o copia del certificato di rottamazione, anche se non trascritto o annotato, avente data certa inferiore o pari a trenta giorni solari dalla formalità di iscrizione o trascrizione al P.R.A. del secondo veicolo, di avere venduto o consegnato ad un centro di raccolta per la demolizione il veicolo precedentemente intestato.

4. Agli oneri di cui ai commi precedenti si fa fronte a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

---

#### **19.0.48**

LIRIS, SIGISMONDI, NOCCO, AMBROGIO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 19-bis.**

*(Disposizioni in materia di I.P.T./I.R.T. a salvaguardia del diritto alla mobilità delle persone con disabilità)*

1. Al fine di salvaguardare il diritto alla mobilità delle persone con disabilità, nel rispetto delle norme che disciplinano le esenzioni dal pagamento dell'imposta sulle formalità di trascrizione dei veicoli al P.R.A. di cui agli articoli 8, comma 4 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e 30, comma 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nel caso in cui l'avente diritto risulti intestatario al Pubblico registro automobilistico (PRA) di un veicolo per il quale abbia già fruito del beneficio, è riconosciuta l'esenzione dal pagamento dell'Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT)/Imposta Regionale di Trascrizione" (IRT) per la formalità di prima iscrizione o trascrizione di altro veicolo nel caso in cui il veicolo precedentemente intestato sia stato oggetto di furto e risulti annotata al PRA la perdita di possesso.

2. Le persone con disabilità in possesso dei requisiti previsti dalle norme richiamate al comma 1 del presente articolo, che risultino ancora intestatarie al PRA di altro veicolo per il quale hanno beneficiato dell'esenzione dal pagamento dell'IRT/IPT, possono fruire del medesimo beneficio nel caso

di acquisto di un secondo veicolo presentando, a dimostrazione dell'avvenuta cessione della proprietà o dell'avvio alla rottamazione del precedente veicolo, copia dell'atto di vendita o del certificato di rottamazione, ancorché non trascritto o annotato al PRA, avente data certa uguale o anteriore alla data di presentazione della formalità di iscrizione o trascrizione del secondo veicolo.

3. Le persone con disabilità in possesso dei requisiti previsti dalle norme richiamate al comma 1 del presente articolo, nel caso in cui risultino intestatarie al PRA di un veicolo per il quale abbiano già fruito dell'esenzione dal pagamento dell'IPT/IRT possono ottenere il rimborso dell'imposta versata per la formalità di iscrizione o trascrizione di un secondo veicolo al PRA dimostrando, mediante copia dell'atto di vendita o copia del certificato di rottamazione, anche se non trascritto o annotato, avente data certa inferiore o pari a trenta giorni solari dalla formalità di iscrizione o trascrizione al PRA del secondo veicolo, di avere venduto o consegnato ad un centro di raccolta per la demolizione il veicolo precedentemente intestato.

4. Agli oneri di cui ai commi precedenti si fa fronte a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

#### **19.0.49**

PARRINI, MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 19-bis**

*(Disposizioni in materia di I.P.T./I.R.T. a salvaguardia del diritto alla mobilità delle persone con disabilità)*

1. Al fine di salvaguardare il diritto alla mobilità delle persone con disabilità, nel rispetto delle norme che disciplinano le esenzioni dal pagamento dell'imposta sulle formalità di trascrizione dei veicoli al P.R.A. di cui agli articoli 8, comma 4 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e 30, comma 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nel caso in cui l'avente diritto risulti intestatario al P.R.A. di un veicolo per il quale abbia già fruito del beneficio, è riconosciuta l'esenzione dal pagamento dell'I.R.T./I.P.T. per la formalità di prima iscrizione o trascrizione di altro veicolo nel caso in cui il veicolo precedentemente intestato sia stato oggetto di furto e risulti annotata al P.R.A. la perdita di possesso.

2. Le persone con disabilità in possesso dei requisiti previsti dalle norme richiamate al comma 1 del presente articolo, che risultino ancora intestatarie al P.R.A. di altro veicolo per il quale hanno beneficiato dell'esenzione dal pagamento dell'I.R.T./I.P.T., possono fruire del medesimo beneficio nel caso di acquisto di un secondo veicolo presentando, a dimostrazione dell'av-

venuta cessione della proprietà o dell'avvio alla rottamazione del precedente veicolo, copia dell'atto di vendita o del certificato di rottamazione, ancorché non trascritto o annotato al P.R.A., avente data certa uguale o anteriore alla data di presentazione della formalità di iscrizione o trascrizione del secondo veicolo.

3. Le persone con disabilità in possesso dei requisiti previsti dalle norme richiamate al comma 1 del presente articolo, nel caso in cui risultino intestatarie al P.R.A. di un veicolo per il quale abbiano già fruito dell'esenzione dal pagamento dell'I.P.T./I.R.T. possono ottenere il rimborso dell'imposta versata per la formalità di iscrizione o trascrizione di un secondo veicolo al P.R.A. dimostrando, mediante copia dell'atto di vendita o copia del certificato di rottamazione, anche se non trascritto o annotato, avente data certa inferiore o pari a trenta giorni solari dalla formalità di iscrizione o trascrizione al P.R.A. del secondo veicolo, di avere venduto o consegnato ad un centro di raccolta per la demolizione il veicolo precedentemente intestato.

4. Agli oneri di cui ai commi precedenti si fa fronte a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

---

## **19.0.50**

DI GIROLAMO, PIRRO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **"Art. 19-bis.**

*(Disposizioni in materia di I.P.T./I.R.T. a salvaguardia del diritto alla mobilità delle persone con disabilità)*

1. Al fine di salvaguardare il diritto alla mobilità delle persone con disabilità, nel rispetto delle norme che disciplinano le esenzioni dal pagamento dell'imposta sulle formalità di trascrizione dei veicoli al P.R.A. di cui agli articoli 8, comma 4 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e 30, comma 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nel caso in cui l'avente diritto risulti intestatario al P.R.A. di un veicolo per il quale abbia già fruito del beneficio, è riconosciuta l'esenzione dal pagamento dell'I.R.T./I.P.T. per la formalità di prima iscrizione o trascrizione di altro veicolo nel caso in cui il veicolo precedentemente intestato sia stato oggetto di furto e risulti annotata al P.R.A. la perdita di possesso.

2. Le persone con disabilità in possesso dei requisiti previsti dalle norme richiamate al comma 1 del presente articolo, che risultino ancora intestatarie al P.R.A. di altro veicolo per il quale hanno beneficiato dell'esenzione dal pagamento dell'I.R.T./I.P.T., possono fruire del medesimo beneficio nel

caso di acquisto di un secondo veicolo presentando, a dimostrazione dell'avvenuta cessione della proprietà o dell'avvio alla rottamazione del precedente veicolo, copia dell'atto di vendita o del certificato di rottamazione, ancorché non trascritto o annotato al P.R.A., avente data certa uguale o anteriore alla data di presentazione della formalità di iscrizione o trascrizione del secondo veicolo.

3. Le persone con disabilità in possesso dei requisiti previsti dalle norme richiamate al comma 1 del presente articolo, nel caso in cui risultino intestatarie al P.R.A. di un veicolo per il quale abbiano già fruito dell'esenzione dal pagamento dell'I.P.T./I.R.T. possono ottenere il rimborso dell'imposta versata per la formalità di iscrizione o trascrizione di un secondo veicolo al P.R.A. dimostrando, mediante copia dell'atto di vendita o copia del certificato di rottamazione, anche se non trascritto o annotato, avente data certa inferiore o pari a trenta giorni solari dalla formalità di iscrizione o trascrizione al P.R.A. del secondo veicolo, di avere venduto o consegnato ad un centro di raccolta per la demolizione il veicolo precedentemente intestato.

4. Agli oneri di cui al presente articolo si fa fronte a valere sul fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

---

## **19.0.51**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

### **"Art. 19-bis**

*(Disposizioni in materia di I.P.T./I.R.T. a salvaguardia del diritto alla mobilità delle persone con disabilità)*

1. Al fine di salvaguardare il diritto alla mobilità delle persone con disabilità, nel rispetto delle norme che disciplinano le esenzioni dal pagamento dell'imposta sulle formalità di trascrizione dei veicoli al P.R.A. di cui agli articoli 8, comma 4 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e 30, comma 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nel caso in cui l'avente diritto risulti intestatario al P.R.A. di un veicolo per il quale abbia già fruito del beneficio, è riconosciuta l'esenzione dal pagamento dell'I.R.T./I.P.T. per la formalità di prima iscrizione o trascrizione di altro veicolo nel caso in cui il veicolo pre-

cedentemente intestato sia stato oggetto di furto e risulti annotata al P.R.A. la perdita di possesso.

2. Le persone con disabilità in possesso dei requisiti previsti dalle norme richiamate al comma 1 del presente articolo, che risultino ancora intestatarie al P.R.A. di altro veicolo per il quale hanno beneficiato dell'esenzione dal pagamento dell'I.R.T./I.P.T., possono fruire del medesimo beneficio nel caso di acquisto di un secondo veicolo presentando, a dimostrazione dell'avvenuta cessione della proprietà o dell'avvio alla rottamazione del precedente veicolo, copia dell'atto di vendita o del certificato di rottamazione, ancorché non trascritto o annotato al P.R.A., avente data certa uguale o anteriore alla data di presentazione della formalità di iscrizione o trascrizione del secondo veicolo.

3. Le persone con disabilità in possesso dei requisiti previsti dalle norme richiamate al comma 1 del presente articolo, nel caso in cui risultino intestatarie al P.R.A. di un veicolo per il quale abbiano già fruito dell'esenzione dal pagamento dell'I.P.T./I.R.T. possono ottenere il rimborso dell'imposta versata per la formalità di iscrizione o trascrizione di un secondo veicolo al P.R.A. dimostrando, mediante copia dell'atto di vendita o copia del certificato di rottamazione, anche se non trascritto o annotato, avente data certa inferiore o pari a trenta giorni solari dalla formalità di iscrizione o trascrizione al P.R.A. del secondo veicolo, di avere venduto o consegnato ad un centro di raccolta per la demolizione il veicolo precedentemente intestato.

4. Agli oneri di cui ai commi precedenti si fa fronte a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

---

## **19.0.52**

PIRRO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 19-bis**

*(Modalità di svincolo del Fondo di garanzia debiti commerciali)*

1. L'articolo 1, comma 863 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al secondo periodo, si interpreta nel senso che, se nel corso dell'esercizio, entro

il termine previsto dal comma 862 della medesima legge e comunque prima dell'approvazione del rendiconto relativo all'esercizio precedente, risulta verificato il rispetto, per l'anno precedente, dei limiti previsti dalle lettere a) e b) del comma 859 della menzionata legge 145 del 2018, in sede di approvazione del predetto rendiconto le quote in precedenza accantonate sono liberate anche ai fini della determinazione del risultato di amministrazione.".

---

### **19.0.53**

LOTITO

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

#### **"Art. 19-bis**

1. L'Agenzia delle entrate, in fase di programmazione annuale delle attività, destina una quota della capacità operativa dei propri uffici territoriali non inferiore al 3 per cento all'esame delle segnalazioni qualificate fornite dai Comuni nell'ambito delle attività di partecipazione all'accertamento di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, nonché delle segnalazioni relative ai DOCFA e alle verifiche della congruità delle rendite catastali. In ciascun ufficio territoriale dell'Agenzia è individuato un funzionario responsabile dei rapporti con i comuni con il compito di facilitare le comunicazioni, attivare iniziative per la diffusione e il miglioramento della qualità delle segnalazioni qualificate e promuovere l'efficacia dell'esame delle segnalazioni da parte del rispettivo ufficio territoriale."

---

### **19.0.54**

GASPARRI, LOTITO

*Dopo l'articolo è aggiunto il seguente:*

#### **«Art. 19-bis**

1. Al fine di incrementare il flusso turistico incentivando il traffico aereo, a decorrere dal 1° ottobre 2025, negli aeroporti della Regione Siciliana con un numero annuo di viaggiatori inferiore a 5 milioni all'anno 2024, non si applica l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco passeggeri sugli aeromobili di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successivi incrementi. Conseguentemente ai comuni della regione Siciliana, afferenti agli scali aerei destinatari del provvedimento, non sono dovuti i tra-

sferimenti di cui alla lettera a) del medesimo comma 11 e la regione Siciliana provvede a ristorare annualmente i comuni interessati.

2. La regione Siciliana, ai sensi dell'articolo 7 LR n. 26/2025, versa 1 milione di euro per l'anno 2025, e 6.600 milioni di euro dall'anno 2026 all'entrata del bilancio dello Stato.»

---

## Art. 20

### 20.1

MATERA, PIROVANO

*Premettere la seguente partizione: «Capo IV Disposizioni finanziarie e finali».*

---

### 20.2

MATERA, PIROVANO

*Al comma 1, sostituire le parole: «Il Fondo di cui al» con le seguenti: «Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del».*

---

### 20.3

PAGANELLA, MARTI, DREOSTO

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

"1-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo ristoro soci Banca Popolare di Bari/BDM, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2025 e di 250 milioni di euro per l'anno 2026, finalizzato a indennizzare le persone fisiche, ovvero i loro successori mortis causa, o il coniuge, il soggetto legato da unione civile, il convivente more uxorio o di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76, in possesso delle azioni della Banca Popolare di Bari alla data del 1° dicembre 2019, che abbiano registrato perdite di valore dei predetti titoli azionari a seguito della decisione del 13 dicembre 2019 della Banca d'Italia di scioglimen-

to degli organi con funzioni di amministrazione e controllo e di sottoposizione della medesima Banca alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi degli articoli 70, comma 1, e 98, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (TUB), e successive modificazioni e integrazioni.

*1-ter.* L'indennizzo è riconosciuto nella misura di euro 2,38 per ciascuna azione posseduta alla data del 1° dicembre 2019 e nel limite massimo complessivo di euro 150.000 per ciascun socio risparmiatore, al netto di eventuali rimborsi ricevuti a titolo di transazione, nonché di ogni altra forma di ristoro, rimborso o risarcimento.

*1-quater.* Contestualmente all'erogazione dell'indennizzo, le azioni indennizzate a ciascun socio risparmiatore sono cedute gratuitamente ad un soggetto giuridico individuato da Medio Credito Centrale spa entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. L'erogazione dell'indennizzo determina la rinuncia da parte del socio risparmiatore a ogni e qualsiasi pretesa risarcitoria per gli eventuali ulteriori danni patrimoniali subiti, per le sole azioni oggetto di indennizzo.

*1-quiues.* Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di funzionamento del Fondo di cui al comma *1-bis*, le modalità di presentazione ed esame delle domande, nonché le modalità di ammissione agli indennizzi, in modo da assicurarne l'erogazione agli aventi diritto entro e non oltre il 1° luglio 2026. Con il medesimo decreto è istituita e disciplinata una commissione tecnica composta da tre membri, in possesso di idonei requisiti di competenza, indipendenza, onorabilità e probità, per l'esame delle domande e l'ammissione all'indennizzo. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono nominati i componenti della commissione tecnica e determinati gli emolumenti da attribuire ai medesimi, nel limite massimo di euro 250.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante la corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui al comma *1-bis*.

*1-sexies.* Non hanno accesso al Fondo di cui al comma *1-bis* i soggetti che abbiano avuto in Banca Popolare di Bari gli incarichi di: componente del consiglio di amministrazione e degli organi di controllo e di vigilanza; membro del collegio sindacale; consigliere delegato; direttore generale e vice direttore generale, nonché i loro coniugi, parenti ed affini di primo e di secondo grado.

*1-septies.* Agli oneri derivanti dall'istituzione del Fondo di cui al comma *1-bis*, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2025 e a 250 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

---



## 20.4

PAGANELLA, DREOSTO

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

"1-bis. Per il completamento delle attività del Fondo indennizzo risparmiatori di cui all'articolo 1, comma 493, della legge 30 dicembre 2018, n.145 e successive modifiche, entro il 31 dicembre 2025 gli aventi diritto in possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'articolo 1, comma 494, della medesima legge 30 dicembre 2018, n. 145, che abbiano già presentato tempestivamente domanda di erogazione dell'indennizzo, non accolta o parzialmente accolta, possono provvedere all'integrazione al fine di sanare insufficienze documentali, errori materiali ed errori formali, onde accedere alle prestazioni del Fondo Indennizzo Risparmiatori di cui all'articolo 1, comma 501, della medesima legge 30 dicembre 2018, n. 145. A tal fine possono presentare al Ministero dell'economia e delle finanze la richiesta di revisione in autotutela della propria domanda. Con proprio decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a costituire una Commissione formata da tre soggetti facenti parte del proprio personale, nominati tra quanti sono in possesso dei requisiti di competenza, indipendenza, onorabilità e probità di cui all'articolo 9 del decreto ministeriale del Ministero dell'economia e delle finanze del 10 maggio 2019, senza aggravio di spese. Alla Commissione sono attribuiti i poteri e lo status già previsto per la Commissione tecnica di cui al medesimo decreto ministeriale del 10 maggio 2019."

---